# MASSIMARIO
# DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE
# DELLA LOMBARDIA

Versione FULL



***Periodo:***
***01/01/2011 - 30/06/2011***

Commissione Tributaria Regionale
per la Lombardia

*Ministero dell'Economia*
*e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLE Finanze
Direzione della Giustizia Tributaria

*Scuola Superiore*
*dell'Economia e delle Finanze*
*"Ezio Vanoni"*

Documentazione economica e finanziaria
CeRDEF

© copyright 2013
**Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia**

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi.

Web-master e grafica a cura dei Sigg. Mauro Gliatta e Vincenzo Carollo

Di grande utilità, per ogni cittadino, l'imponente lavoro di selezione, classificazione e scansione - così come previsto dall'art. 37 commi 1 e 3 del d.lgs. 546/1992, ai fini di cui al successivo art. 40 comma 3 - è stato preparato con grande impegno da tutte le segreterie delle Commissioni tributarie della Lombardia. Una quotidiana selezione di migliaia di sentenze ha dato origine alla più vasta banca dati di giurisprudenza tributaria italiana, da chiunque gratuitamente e facilmente consultabile on-line (www.cerdef.it) anche con Mobile Internet Device (MID), Ultra Mobile PC (UMPC), Netbook etc.. Al fine di aumentarne la fruibilità, i massimari più richiesti sono stati pubblicati anche in versione "mobile", ottimizzati per un download diretto nei personal device (laptop, smartphone, tablet etc.), pronti all'uso anche senza disponibilità di rete.

Oltre ai componenti dell'Ufficio del Massimario ed a tutti i Direttori e Presidenti degli Uffici giudiziari tributari della Lombardia, si ringraziano per la preziosa collaborazione esterna:

avv. Giuseppe Barbiero

dott. Ferruccio Bogetti

avv. Roberto De Savino

dott. Giuseppe Fredella

avv. Antonella Lucarelli

Direttore Responsabile: **Salvatore Labruna**

Redattore dei contenuti: **Pasquale Stellato**

Web-Master & Grafica: **Mauro Gliatta & Vincenzo Carollo**

## Legenda delle abbreviazioni:

| | |
|---|---|
| c.c. - c.p. - c.d. | *Codice Civile - Codice Penale - Codice Doganale* |
| c.p.c. - c.p.p. | *Codice di Procedura Civile - Codice di Procedura Penale* |
| c.d.c. | *Codice Doganale Comunitario* |
| Cost. | *Costituzione* |
| C.E. | *Comunità Europea* |
| d.l. | *Decreto Legge* |
| d.lgs. | *Decreto Legislativo* |
| d.P.R. | *Decreto del Presidente della Repubblica* |
| d.m. | *Decreto Ministeriale* |
| d.P.C.M. | *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri* |
| l. | *Legge* |
| l.r. | *Legge Regionale* |
| l.f. | *Legge Fallimentare* |
| r.d. | *Regio Decreto* |
| r.d.l. | *Regio Decreto Legge* |
| reg. | *Regolamento* |
| Ctr | *Commissione Tributaria Regionale* |
| Ctp | *Commissione Tributaria Provinciale* |
| Ctc | *Commissione Tributaria Centrale* |
| Coll. | *Collegio* |
| Sez. | *Sezione* |
| Sez. stacc. o Sez.st. | *Sezione staccata* |
| Conf. | *Conforme* |
| Cass. | *Corte di Cassazione* |

## Guida breve per la navigazione dell'e-book:

Sia l'indice analitico che l'indice per argomenti sono assistiti da appositi link per accedere, con un semplice click del tasto sinistro sulla voce corrispondente, direttamente alla massima o all'argomento preferito. Ogni massima, in fondo alla pagina, contiene: a destra il link d'apertura della relativa sentenza (in copia anastatica integrale) con un doppio click del tasto sinistro sul simbolo del fermacarte (questa funzione non è abilitata per l'e-book on-line, le cui sentenze sono già disponibili nel sito: "*www.cerdef.it*" usando la relativa funzione di ricerca) ed a sinistra il pulsante di ritorno all'indice con un solo click del tasto sinistro su: 

**N.B.:** Per sfogliare l'e-book è sufficiente un qualsiasi lettore PDF (l'ultima versione di Adobe Reader è gratuitamente disponibile all'URL: *http://get.adobe.com/it/reader/*).

# *INDICE DEGLI ARGOMENTI*


**ACCERTAMENTO**..... pag. 001
**AGEVOLAZIONI E SANATORIE TRIBUTARIE**..... pag. 116
Condono ed amnistia..... pag. 148
**CONTENZIOSO**
Giurisdizione ..... pag. 161
Processo tributario..... pag. 174
**DIRITTI DEL CONTRIBUENTE – STATUTO**..... pag. 243
**ELUSIONE E FRODE**..... pag. 251
**FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI** ..... pag. 263
**FINANZA LOCALE E TRIBUTI AMBIENTALI**
Canone per fognature e depurazione..... pag. 267
Ici ..... pag. 269
Irap ..... pag. 290
Pubblicità e pubbliche affissioni ..... pag. 335
Tarsu..... pag. 345
Tasse automobilistiche..... pag. 359
Tosap..... pag. 369
**IMPOSTE DIRETTE**
Irpef ..... pag. 371
Irpeg ed Ires ..... pag. 431
**IMPOSTE INDIRETTE**
Accise ed imposte di fabbricazione..... pag. 459
Dazi ,diritti doganali e misure ad effetto equivalente ..... pag. 466
Imposte ipotecarie e catastali ..... pag. 477
Iva..... pag. 487
Registro ..... pag. 570
Tassa di concessione governativa ..... pag. 636
Successioni e donazioni..... pag. 638
**REATI TRIBUTARI**..... pag. 641
**RISCOSSIONE** ..... pag. 643
**TERMINI (DI SOSPENSIONE, PRESCRIZIONE E DECADENZA)**..... pag. 682
**VARIA** ..... pag. 687
**VIOLAZIONI FINANZIARIE E SANZIONI** ..... pag. 726

# *INDICE ANALITICO*

## ACCERTAMENTO


1. Termini processuali
   Ctp di Milano, Sez. 31, sentenza n. 63 del 9 marzo 2011 pag. 002
2. Movimentazioni bancarie
   Ctp di Milano, Sez. 31, sentenza n. 67 del 9 marzo 2011 pag. 003
3. Determinazione sintetica
   Ctp di Milano, Sez. 31, sentenza n. 70 del 9 marzo 2011 pag. 004
4. Vizi della notifica
   Ctp di Milano, Sez. 31, sentenza n. 73 del 14 marzo 2011 pag. 005
5. Avviso bonario
   Ctp di Milano, Sez. 31, sentenza n. 3 del 11 gennaio 2011 pag. 006
6. Criteri di valutazione
   Ctp Milano, Sez. 22, sentenza n. 3 del 12 gennaio 2011 pag. 007
7. Studi di settore
   Ctp di Milano, Sez. 43, sentenza n. 3 del 12 gennaio 2011 pag. 008
8. Errore palese
   Ctp di Milano, Sez. 43, sentenza n. 17 del 27 gennaio 2011 pag. 009
9. Art. 37-bis, d.p.r. n. 600/1973
   Ctp di Milano, Sez. 43, sentenza n. 41 del 11 febbraio 2011 pag. 010
10. Mancato perfezionamento di accertamento con adesione
    Ctp di Milano, Sez. 31, sentenza n. 85 del 22 marzo 2011 pag. 011
11. Preclusioni documentali
    Ctp di Milano, Sez. 31, sentenza n. 89 del 22 marzo 2011 pag. 012
12. Percentuale di ricarico
    Ctp di Milano, Sez. 31, sentenza n. 90 del 22 marzo 2011 pag. 013
13. Studi di settore
    Ctp di Milano, Sez. 46, sentenza n. 4 del 19 gennaio 2011 pag. 014
14. Valore ai fini del registro
    Ctp di Milano, Sez. 36, sentenza n. 12 del 26 gennaio 2011 pag. 015
15. Rinunzia all'eredità
    Ctp di Milano, Sez. 23, sentenza n. 7 del 28 gennaio 2011 pag. 016
16. Mancata partecipazione al contraddittorio
    Ctp di Milano, Sez. 31, sentenza n. 96 del 31 marzo 2011 pag. 017
17. Atto impositivo non firmato
    Ctp di Milano, Sez. 31, sentenza n. 98 del 31 marzo 2011 pag. 018
18. Valori OMI e mutuo
    Ctp di Milano, Sez. 31, sentenza n. 101 del 31 marzo 2011 pag. 019
19. Notifica a società cancellate
    Ctp di Milano, Sez. 23, sentenza n. 26 del 1 febbraio 2011 pag. 020
20. Redditometro
    Ctp di Milano, Sez. 43, sentenza n. 63 del 14 marzo 2011 pag. 021
21. Avviso emendato
    Ctp di Milano, Sez. 43, sentenza n. 27, del 8 febbraio 2011 pag. 022
22. Reddito di partecipazione
    Ctp di Milano, Sez. 26, sentenza n. 65 del 09 febbraio 2011 pag. 023
23. Frode carosello
    Ctp di Milano, Sez. 26, sentenza n. 60 del 09 febbraio 2011 pag. 024

24. Notizia di reato
Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 34 del 9 febbraio 2011 pag. 025
25. Socio accomandante
Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 54 del 10 febbraio 2011 pag. 026
26. Stato di salute
Ctp di Milano, Sez. 43, sentenza n. 39 del 11 febbraio 2011 pag. 027
27. Fatture inesistenti
Ctp di Milano, Sez. 47, sentenza n. 34 del 15 febbraio 2011 pag. 028
28. Notifica
Ctp di Milano, Sez. 42, sentenza n. 55 del 21 febbraio 2011 pag. 029
29. Inutilizzabilità
Ctp di Milano, Sez. 24, sentenza n. 28 del 21 febbraio 2011 pag. 030
30. Valore ai fini del registro
Ctp di Milano, Sez. 46, sentenza n. 86 del 21 febbraio 2011 pag. 031
31. Direttiva n. 77/779/CE
Ctp di Milano, Sez. 47, sentenza n. 51 del 23 febbraio 2011 pag. 032
32. Accertamento con adesione
Ctp di Milano, Sez. 31, sentenza n. 41 del 24 febbraio 2011 pag. 033
33. Studi di settore
Ctp di Milano, Sez. 31, sentenza n. 50 del 24 febbraio 2011 pag. 034
34. Indagini preliminari
Ctp di Milano, Sez. 23, sentenza n. 67 del 1 marzo 2011 pag. 035
35. Beni immateriali
Ctp di Milano, Sez. 29, sentenza n. 88 del 8 marzo 2011 pag. 036
36. Beni in leasing
Ctp di Milano, Sez. 29, sentenza n. 89 del 8 marzo 2011 pag. 037
37. Motivazione
Ctp Provinciale di Milano, Sez. 46, sentenza n. 105 del 14 marzo 2011 pag. 038
38. Studio di settore non pertinente
Ctp di Milano, Sez. 29, sentenza n. 111 del 15 marzo 2011 pag. 039
39. Onere della prova
Ctp di Milano, Sez. 29, sentenza n. 114 del 22 marzo 2011 pag. 040
40. Residenza
Ctp di Milano, Sez. 16, sentenza n. 127 del 6 aprile 2011 pag. 041
41. Rimborso
Ctp di Milano, Sez. 23, sentenza n. 86 del 24 marzo 2011 pag. 042
42. Rinuncia all'eredità
Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 145 del 31 marzo 2011 pag. 043
43. Documentazione
Ctp di Milano, Sez. 23, sentenza n. 100 del 5 aprile 2011 pag. 044
44. Accertamento con adesione
Ctp di Milano, Sez. 22, sentenza n. 83 del 7 aprile 2011 pag. 045
45. Notificazione per posta
Ctp di Milano, Sez. 46, sentenza n. 120 del 12 aprile 2011 pag. 046
46. Studi di settore
Ctp di Milano, Sez. 29, sentenza n. 131 del 12 aprile 2011 pag. 047
47. Accertamento con adesione
Ctp di Milano, Sez. 29, sentenza n. 137 del 12 aprile 2011 pag. 048
48. Ritrattabilità
Ctp di Milano, Sez. 24, sentenza n. 95 del 14 aprile 2011 pag. 049
49. PVC
Ctp di Milano, Sez. 44, sentenza n. 131 del 19 aprile 2011 pag. 050

50. Avviamento
Ctp di Milano, Sez. 23, sentenza n. 133 del 19 aprile 2011 pag. 051
51. Studi di settore
Ctp di Milano, Sez. 35, sentenza n. 143 del 2 maggio 2011 pag. 052
52. Rimborso
Ctp di Milano, Sez. 23, sentenza n. 139 del 3 maggio 2011 pag. 053
53. Redditometro
Ctp di Milano, Sez. 23, sentenza n. 141 del 3 maggio 2011 pag. 054
54. Parametri
Ctp di Milano, Sez. 22, sentenza n. 105 del 11 maggio 2011 pag. 055
55. Redditometro
Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 186 del 12 maggio 2011 pag. 056
56. Simulazione
Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 187 del 12 maggio 2011 pag. 057
57. Accessi e termini
Ctp di Lodi, Sez. 1, sentenza n. 171 del 5 luglio 2011 pag. 058
58. Notifica
Ctp di Brescia, Sez. 6, sentenza n. 81 del 7 luglio 2011 pag. 059
59. Motivazione
Ctp di Brescia, Sez. 8, sentenza n. 119 del 20 settembre 2011 pag. 060
60. Amministratore di fatto
Ctr per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 1 del 3 gennaio 2011 pag. 061
61. Redditometro
Ctr per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 5 del 3 gennaio 2011 pag. 062
62. Avviso bonario
Ctr per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 7 del 11 gennaio 2011 pag. 063
63. Versamenti su c/c
Ctr per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 1 del 11 gennaio 2011 pag. 064
64. Trasformazione società
Ctr per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 21 del 7 febbraio 2011 pag. 065
65. Quotazioni OMI
Ctr per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 9 del 12 gennaio 2011 pag. 066
66. Mutui
Ctr per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 1 del 14 gennaio 2011 pag. 067
67. Studi di settore
Ctr per la Lombardia, Sez. 5, sentenza n. 2 del 19/01/2011 pag. 068
68. Liquidazione IVA di gruppo
Ctr per la Lombardia, Sez. 5, sentenza n. 4 del 19 gennaio 2011 pag. 069
69. Presunzione di corrispondenza
Ctr per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 7 del 19 gennaio 2011 pag. 070
70. Irpef e Registro
Ctr per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 16 del 20 gennaio 2011 pag. 071
71. Valutazioni OMI
Ctr per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 34 del 23 marzo 2011 pag. 072
72. Attività d'accertamento
Ctr per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 9 del 24 gennaio 2011 pag. 073
73. Sopralluogo
Ctr per la Lombardia, Sez. 4, sentenza n. 7 del 25 gennaio 2011 pag. 074
74. Accessi
Ctr per la Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 2 del 27 gennaio 2011 pag. 075
75. Studi di settore
Ctr per la Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 7 del 27 gennaio 2011 pag. 076

76. Competenza del TAR
Ctr per la Lombardia, Sez. 5, sentenza n. 9 del 28 gennaio 2011 pag. 077
77. Opifici industriali
Ctr per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 14 del 28/01/2011 pag. 078
78. Errore matematico
Ctr per la Lombardia, Sez.15, sentenza n. 11 del 12 febbraio 2011 pag. 079
79. Litisconsorzio necessario
Ctr per la Lombardia, Sez. 31, sentenza n. 36 del 5 maggio 2011 pag. 080
80. Documenti non tradotti
Ctr per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 46 del 13 maggio 2011 pag. 081
81. Beneficium excussionis
Ctr per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 63 del 2 maggio 2011 pag. 082
82. Indagini G.d.F.
Ctr per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 50 del 10 maggio 2011 pag. 083
83. Onere della prova
Ctr per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 45 del 6 maggio 2011 pag. 084
84. Contributo integrativo
Ctr per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 52 del 8 aprile 2011 pag. 085
85. Contraddittorio
Ctr per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 50 del 8 aprile 2011 pag. 086
86. Motivazione
Ctr per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 89 del 24 maggio 2011 pag. 087
87. Studi di settore
Ctr per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 39 del 11 aprile 2011 pag. 088
88. Termini
Ctr per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 30 del 13 aprile 2011 pag. 089
89. Cittadino non residente
Ctr per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 93 del 25 maggio 2011 pag. 090
90. Errore di calcolo dell'Ufficio
Ctr per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 84 del 5 maggio 2011 pag. 091
91. Contributi associativi
Ctr per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 85 del 5 maggio 2011 pag. 092
92. Attività impositiva, motivazione
Ctr per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 41 del 5 maggio 2011 pag. 093
93. Sindaco revisore
Ctr per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 44 del 6 maggio 2011 pag. 094
94. Movimentazioni bancarie
Ctr per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 66 del 9 maggio 2011 pag. 095
95. Scritture inattendibili
Ctr per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 72 del 9 Maggio 2011 pag. 096
96. Modello RU
Ctr per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 52 del 10 maggio 2011 pag. 097
97. Gravi incongruenze
Ctr per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 46 del 11 maggio 2011 pag. 098
98. Omessa valutazione delle osservazioni del contribuente
Ctr per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 69 del 12 maggio 2011 pag. 099
99. Contabilità irregolare
Ctr per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 63 del 12 maggio 2011 pag. 100
100. Percentuali di ricarico generiche
Ctr per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 73 del 13 maggio 2011 pag. 101
101. Studi di settore
Ctr per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 71 del 13 maggio 2011 pag. 102

102. Divieto di prova testimoniale
Ctr per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 91 del 13 maggio 2011 pag. 103
103. Contabilità regolare
Ctr per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 93 del 13 maggio 2011 pag. 104
104. Accertamento induttivo
Ctr per la Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 78 del 16 maggio 2011 pag. 105
105. Scarto della dichiarazione
Ctr per la Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 85 del 16 maggio 2011 pag. 106
106. Immobile non posseduto
Ctr per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 64 del 27 maggio 2011 pag. 107
107. Questionario
Ctr per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 77 del 17 maggio 2011 pag. 108
108. Documenti ottenuti da autorità estera
Ctr per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 61 del 18 maggio 2011 pag. 109
109. Contabilità parallela
Ctr per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 55 del 19 maggio 2011 pag. 110
110. Costi e componenti negative
Ctr per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 97 del 23 maggio 2011 pag. 111
111. Mancato invio della dichiarazione, responsabilità
Ctr per la Lombardia, Sez. 5, sentenza n. 51 del 25 maggio 2011 pag. 112
112. Immobili ad uso foresteria
Ctr per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 68 del 26 maggio 2011 pag. 113
113. Vendita fittizia
Ctr per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 98 del 26 maggio 2011 pag. 114
114. Utili extracontabili
Ctr per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 86 del 30 maggio 2011 pag. 115

## AGEVOLAZIONI E SANATORIE TRIBUTARIE

115. Abitazione di lusso
Ctp di Milano, Sez. 22, sentenza n. 8 del 18 gennaio 2011 pag. 117
116. Termine triennale
Ctp di Milano, Sez. 24, sentenza n. 36 del 21 febbraio 2011 pag. 118
117. Carenza probatoria
Ctp di Milano, Sez. 16, sentenza n. 85 del 9 marzo 2011 pag. 119
118. Recupero del patrimonio edilizio
Ctp di Milano, Sez. 24, sentenza n. 66 del 14 aprile 2011 pag. 120
119. Revoca
Ctr per la Lombardia, Sez. 26, sentenza n. 18 del 24 febbraio 2011 pag. 121
120. Cause di forza maggiore
Ctr per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 32 del 15 febbraio 2011 pag. 122
121. Convenzione urbanistica
Ctr per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 34 del 23 febbraio 2011 pag. 123
122. Ritardato pagamento
Ctr per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 4 del 10 gennaio 2011 pag. 124
123. Prima casa
Ctr per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 26 del 23 febbraio 2011 pag. 125
124. Avviamento
Ctr per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 7 del 12 gennaio 2011 pag. 126
125. Immobili di lusso
Ctr per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 3 del 17 gennaio 2011 pag. 127

126. Irrilevanza della destinazione
Ctr per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 4 del 17 gennaio 2011 pag. 128
127. Revoca
Ctr per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 2 del 17 gennaio 2011 pag. 129
128. Revoca
Ctr per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 2 del 18 gennaio 2011 pag. 130
129. Omessa allegazione documentaria
Ctr per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 4 del 19 gennaio 2011 pag. 131
130. Prima casa
Ctr per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 17 del 1 febbraio 2011 pag. 132
131. Imposta sostitutiva
Ctr per la Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 23 del 23 febbraio 2011 pag. 133
132. Dichiarazione integrativa
Ctr per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 12 del 25 gennaio 2011 pag. 134
133. Partecipazioni iscritte in bilancio
Ctr per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 10 del 31 gennaio 2011 pag. 135
134. Risoluzione del rapporto di lavoro
Ctr per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 6 del 31 gennaio 2011 pag. 136
135. Convenzione di lottizzazione
Ctr per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 28 del 11 marzo 2011 pag. 137
136. Piano particolareggiato comunale
Ctr per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 73 del 20 maggio 2011 pag. 138
137. Credito in compensazione
Ctr per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 54 del 6 aprile 2011 pag. 139
138. Incentivi all'esodo
Ctr per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 39 del 8 aprile 2011 pag. 140
139. Terreno edificabile
Ctr per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 52 del 15 aprile 2011 pag. 141
140. Decadenza dall'agevolazione
Ctr per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 61 del 29 aprile 2011 pag. 142
141. Piccola proprietà contadina
Ctr per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 62 del 29 aprile 2011 pag. 143
142. Incremento base occupazionale
Ctr per la Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 80 del 16 maggio 2011 pag. 144
143. Accorpamento di nuovo immobile
Ctr per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 64 del 23 maggio 2011 pag. 145
144. Imposta sostitutiva
Ctr per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 100 del 26 maggio 2011 pag. 146
145. Prima casa, agevolazione
Ctr per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 90 del 30 maggio 2011 pag. 147

## CONDONO ED AMNISTIA

146. Ritardo nel pagamento
Ctp di Milano, Sez. 36, sentenza n. 33 del 9 febbraio 2011 pag. 149
147. Tasse automobilistiche
Ctp di Milano, Sez. 21, sentenza n. 139 del 7 aprile 2011 pag. 150
148. Rottamazione dei ruoli
Ctp di Milano, Sez. 29, sentenza n. 118 del 28 marzo 2011 pag. 151
149. Tardivo versamento
Ctr per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 29 del 3 febbraio 2011 pag. 152

150. Versamento in ritardo
Ctr per la Lombardia, Sez. 5, sentenza n. 37 del 6 aprile 2011 pag. 153
151. Azione di rimborso
Ctr per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 62 del 27 maggio 2011 pag. 154
152. Prima rata
Ctr per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 52 del 26 aprile 2011 pag. 155
153. Mancato versamento
Ctr per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 88 del 6 maggio 2011 pag. 156
154. Condono e fermo amministrativo
Ctr per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 49 del 13 maggio 2011 pag. 157
155. Definizione liti pendenti
Ctr per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 73 del 24 maggio 2011 pag. 158
156. Riscossione frazionata
Ctr per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 57 del 27 maggio 2011 pag. 159
157. Condono tombale
Ctr per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 80 del 30 giugno 2011 pag. 160

## CONTENZIOSO
## GIURISDIZIONE

158. Iscrizione ipotecaria
Ctp di Milano, Sez. 31, sentenza n. 83 del 22 marzo 2011 pag. 162
159. Comunicazione d'irregolarità
Ctp di Milano, Sez. 16, sentenza n. 32 del 27 gennaio 2011 pag. 163
160. Iscrizione d'ipoteca
Ctp di Milano, Sez. 16, sentenza n. 60 del 11 febbraio 2011 pag. 164
161. Crediti non tributari
Ctp di Milano, Sez. 26, sentenza n. 64 del 9 febbraio 2011 pag. 165
162. Giurisdizione fermo amministrativo
Ctp di Milano, Sez. 29, sentenza n. 110 del 15 marzo 2011 pag. 166
163. Sanzioni amministrative
Ctp di Milano, Sez. 24, sentenza n. 105 del 14 aprile 2011 pag. 167
164. Canone di derivazione acque pubbliche
Ctp di Milano, Sez. 44, sentenza n. 135 del 19 aprile 2011 pag. 168
165. Nullità processuale
Ctr per la Lombardia, Sez.42, sentenza n. 12 del 1 febbraio 2011 pag. 169
166. Lavoro irregolare
Ctr per la Lombardia, Sez. 43, sentenza n. 30 del 18 marzo 2011 pag. 170
167. Notifica dell'accertamento
Ctp di Milano, Sez. 29, sentenza n. 92 del 8 marzo 2011 pag. 171
168. Sanzioni per lavoro nero
Ctr per la Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 64 del 18 maggio 2011 pag. 172
169. Cosap
Ctr per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 67 del 23 maggio 2011 pag. 173

## PROCESSO TRIBUTARIO

170. Intimazione di pagamento
Ctp di Milano, Sez. 31, sentenza n. 64 del 9 marzo 2011 pag. 175

171. Soci di snc
Ctp di Milano, Sez. 31, sentenza n. 65 del 9 marzo 2011 pag. 176
172. Spese di lite
Ctp di Milano, Sez. 31, sentenza n. 71 del 9 marzo 2011 pag. 177
173. Ricorso non notificato all'ente impositore
Ctp di Milano, Sez. 31, sentenza n. 84 del 22 marzo 2011 pag. 178
174. Spese di lite
Ctp di Milano, Sez. 22, sentenza n. 9 del 18 gennaio 2011 pag. 179
175. Oggetto del ricorso
Ctp di Milano, Sez. 23, sentenza n. 25 del 1 febbraio 2011 pag. 180
176. Compensazione delle spese
Ctp di Milano, sez. 26, sentenza n. 53 del 2 febbraio 2011 pag. 181
177. Duplicazione di giudicati
Ctp di Milano, Sez. 31, sentenza n. 35 del 14 febbraio 2011 pag. 182
178. Autotutela
Ctp di Milano, Sez. 24, sentenza n. 17 del 17 febbraio 2011 pag. 183
179. Costituzione in giudizio
Ctp di Milano, Sez. 46, sentenza n. 81 del 21 febbraio 2011 pag. 184
180. Vizi propri
Ctp di Milano, Sez. 46, sentenza n. 87 del 21 febbraio 2011 pag. 185
181. Spese del giudizio
Ctp di Milano, Sez. 25, sentenza n. 5 del 23 febbraio 2011 pag. 186
182. Revisione parziale
Ctp di Milano, Sez. 31, sentenza n. 42 del 24 febbraio 2011 pag. 187
183. Responsabile del procedimento
Ctp di Milano, Sez. 46, sentenza n. 102 del 28 febbraio 2011 pag. 188
184. Cartella
Ctp di Milano, Sez. 46, sentenza n. 108 del 14 marzo 2011 pag. 189
185. Notifica alla controparte
Ctp di Milano, Sez. 46, sentenza n. 111 del 14 marzo 2011 pag. 190
186. Mancata sottoscrizione del ricorso
Ctp di Milano, Sez. 29, sentenza n. 130 del 12 aprile 2011 pag. 191
187. Valore della controversia
Ctp di Milano, Sez. 46, sentenza n. 123 del 12 aprile 2011 pag. 192
188. Rendita, prova
Ctp di Milano, Sez. 25, sentenza n. 69 del 14 aprile 2011 pag. 193
189. Vizi dell'atto presupposto
Ctp di Milano, Sez. 35, sentenza n. 147 del 5 maggio 2011 pag. 194
190. Spese di lite
Ctr per la Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 14 del 9 febbraio 2011 pag. 195
191. Motivazione della sentenza
Ctr per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 62 del 13 maggio 2011 pag. 196
192. Provvedimento del direttore dell'agenzia
Ctr per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 65 del 20 maggio 2011 pag. 197
193. Appello, censure
Ctr per la Lombardia, Sez. 4, sentenza n. 4 del 4 gennaio 2011 pag. 198
194. Inammissibilità
Ctr per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 12 del 8 febbraio 2011 pag. 199
195. Assenza di procura alle liti
Ctr per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 6 del 10 gennaio 2011 pag. 200
196. Appello, notifica
Ctr per la Lombardia, Sez. 4, sentenza n. 5 del 11 gennaio 2011 pag. 201

197. Procura alle liti
Ctr per la Lombardia, Sez. 4, sentenza n. 6 del 11 gennaio 2011 pag. 202
198. Notifica ad ufficio incompetente
Ctr per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 7 del 14 gennaio 2011 pag. 203
199. Eredi
Ctr per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 2 del 12 gennaio 2011 pag. 204
200. Errore revocatorio
Ctr per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 5 del 17 gennaio 2011 pag. 205
201. Ricorso in appello
Ctr per la Lombardia, Sez.15, sentenza n. 3 del 18 gennaio 2011 pag. 206
202. Soccombenza virtuale
Ctr per la Lombardia Sez. 1, sentenza n. 18 del 1 febbraio 2011 pag. 207
203. Appello, domanda nuova
Ctr per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 6 del 25 gennaio 2011 pag. 208
204. Autotutela
Ctr per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 18 del 1 febbraio 2011 pag. 209
205. Notifica
Ctr per la Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 4 del 27 gennaio 2011 pag. 210
206. Appello
Ctr per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 9 del 28 gennaio 2011 pag. 211
207. Cartella
Ctr per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 12 del 28 gennaio 2011 pag. 212
208. Residenza
Ctr per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 64 del 13 maggio 2011 pag. 213
209. Principio di soccombenza
Ctr per la Lombardia, Sez. 43, sentenza n. 9 del 8 febbraio 2011 pag. 214
210. Appello, deposito di copia presso la Ctp
Ctr per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 76 del 9 maggio 2011 pag. 215
211. Preclusione probatoria
Ctr per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 95 del 30 maggio 2011 pag. 216
212. Revocazione della sentenza
Ctr per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 54 del 23 maggio 2011 pag. 217
213. Difformità tra atto depositato e notificato
Ctr per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 53 del 3 maggio 2011 pag. 218
214. Interpello
Ctr per la Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 57 del 4 aprile 2011 pag. 219
215. Onere della prova
Ctr per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 58 del 4 aprile 2011 pag. 220
216. Revocazione della sentenza
Ctr per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 45 del 10 maggio 2011 pag. 221
217. Sentenza non sottoscritta
Ctr per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 39 del 13 aprile 2011 pag. 222
218. Litisconsorzio
Ctr per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 36 del 28 aprile 2011 pag. 223
219. Inammissibilità dell'appello
Ctr per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 58 del 29 aprile 2011 pag. 224
220. Giudicato ultra attivo
Ctr per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 79 del 3 maggio 2011 pag. 225
221. Appello
Ctr per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 63 del 3 maggio 2011 pag. 226
222. Termine di presentazione del ricorso, sabato
Ctr per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 87 del 5 maggio 2011 pag. 227

223. Aiuti di Stato
Ctr per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 94 del 6 maggio 2011 pag. 228
224. Udienza di trattazione
Ctr per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 79 del 10 maggio 2011 pag. 229
225. Inutilizzabilità delle dichiarazioni raccolte nel PVC
Ctr per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 64 del 9 maggio 2011 pag. 230
226. Dichiarazione emendabile in sede contenziosa
Ctr per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 76 del 9 maggio 2011 pag. 231
227. Prova testimoniale
Ctr per la Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 77 del 19 maggio 2011 pag. 232
228. Riferimenti normativi
Ctr per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 84 del 27 maggio 2011 pag. 233
229. Mancato deposito atto d'appello
Ctr per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 54 del 12 maggio 2011 pag. 234
230. Inammissibilità dell'appello
Ctr per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 57 del 12 maggio 2011 pag. 235
231. Notifica a mezzo posta
Ctr per la Lombardia, sez. 7, sentenza n. 62 del 12 maggio 2011 pag. 236
232. Mutatio libelli
Ctr per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 81 del 17 maggio 2011 pag. 237
233. Motivi d'appello
Ctr per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 64 del 17 maggio 2011 pag. 238
234. Appello
Ctr per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 104 del 18 maggio 2011 pag. 239
235. Compensazione delle spese
Ctr per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 100 del 23 maggio 2011 pag. 240
236. Notifica al portiere dello stabile
Ctr per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 67 del 26 maggio 2011 pag. 241
237. Vizi del ruolo
Ctr per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 112 del 26 maggio 2011 pag. 242

## DIRITTI DEL CONTRIBUENTE
## STATUTO

238. Termine di 60 giorni
Ctp di Milano, Sez. 26, sentenza n. 61 del 9 febbraio 2011 pag. 244
239. Invito bonario
Ctp di Milano, Sez. 24, sentenza n. 25 del 17 febbraio 2011 pag. 245
240. Principio di collaborazione
Ctp di Milano, Sez. 23, sentenza n. 46 del 1 marzo 2011 pag. 246
241. Mancata allegazione
Ctr per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 38 del 3 febbraio 2011 pag. 247
242. Comunicazione d'irregolarità
Ctr per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 1 del 10 gennaio 2011 pag. 248
243. Durata della verifica
Ctr per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 64 del 2 maggio 2011 pag. 249
244. PVC, mancata allegazione all'accertamento
Ctr per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 61 del 12 maggio 2011 pag. 250

## ELUSIONE E FRODE


245. Operazione elusiva
Ctp di Milano, Sez. 44, sentenza n. 46 del 23 febbraio 2011 pag. 252
246. Art. 20 d.P.R. 131/1986
Ctp di Milano, Sez. 43, sentenza n. 42 del 11 febbraio 2011 pag. 253
247. Vantaggio fiscale
Ctp di Milano, Sez. 47, sentenza n. 37 del 22 febbraio 2011 pag. 254
248. Illecito vantaggio fiscale
Ctr per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 16 del 8 febbraio 2011 pag. 255
249. Società cartiere
Ctr per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 19 del 4 febbraio 2011 pag. 256
250. Natura fittizia dell'operazione
Ctr per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 14 del 24 gennaio 2011 pag. 257
251. Società cartiere
Ctr per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 16 del 1 febbraio 2011 pag. 258
252. Usufrutto di azioni
Ctr per la Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 20 del 26 gennaio 2011 pag. 259
253. Operazioni infragruppo
Ctr per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 68 del 24 maggio 2011 pag. 260
254. Requisiti
Ctr per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 55 del 23 maggio 2011 pag. 261
255. Atti di fusione
Ctr per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 53 del 17 maggio 2011 pag. 262


## FALLIMENTO
## RAPPORTO CON LE PROCEDURE CONCORSUALI


256. Fallimento
Ctp di Milano, Sez. 31, sentenza n. 92 del 31 marzo 2011 pag. 264
257. Deducibilità perdite
Ctr per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 35 del 31 marzo 2011 pag. 265
258. Curatore fallimentare
Ctr per la Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 70 del 29 aprile 2011 pag. 266


## FINANZA LOCALE E TRIBUTI AMBIENTALI

## CANONE PER FOGNATURE E DEPURAZIONE


259. Contributi
Ctr per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 27 del 24 marzo 2011 pag. 268


## ICI


260. Fabbricato inagibile
Ctp di Milano, Sez. 26, sentenza n. 67 del 9 febbraio 2011 pag. 270
261. Riclassamento
Ctp di Milano, Sez. 43, sentenza n. 69 del 14 marzo 2011 pag. 271

262. Demolizione di fabbricato
Ctp di Milano, Sez. 29, sentenza n. 94 del 15 marzo 2011 pag. 272
263. Turbogas
Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 149 del 31 marzo 2011 pag. 273
264. Soggettività passiva
Ctp di Milano, Sez. 29, sentenza n. 125 del 6 aprile 2011 pag. 274
265. Concessione edilizia
Ctp di Milano, Sez. 29, sentenza n. 134 del 12 aprile 2011 pag. 275
266. Attribuzione nuova rendita
Ctr per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 48 del 15 marzo 2011 pag. 276
267. Potenzialità edificatoria
Ctr per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 60 del 25 marzo 2011 pag. 277
268. Delibera comunale
Ctr per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 50 del 3 maggio 2011 pag. 278
269. Legge di interpretazione autentica
Ctr per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 57 del 27 maggio 2011 pag. 279
270. Fabbricati strumentali
Ctr per la Lombardia, Sez. 26, sentenza n. 30 del 22 marzo 2011 pag. 280
271. Ruralità
Ctr per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 53 del 23 marzo 2011 pag. 281
272. Classamento
Ctr per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 70 del 24 maggio 2011 pag. 282
273. Normativa integrativa
Ctr per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 57 del 8 aprile 2011 pag. 283
274. Decorso termine di decadenza
Ctr per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 47 del 4 maggio 2011 pag. 284
275. Esenzione dall'imposta
Ctr per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 47 del 13 maggio 2011 pag. 285
276. Procedura DOCFA
Ctr per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 59 del 13 maggio 2011 pag. 286
277. Lotti
Ctr per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 96 del 13 maggio 2011 pag. 287
278. Stato di inagibilità
Ctr per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 80 del 17 maggio 2011 pag. 288
279. Onlus
Ctr per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 65 del 23 maggio 2011 pag. 289

## IRAP

280. Compilazione quadro E
Ctp di Milano, Sez. 31, sentenza n. 68 del 9 marzo 2011 pag. 291
281. Rimborso
Ctp di Milano, Sez. 31, sentenza n. 5 del 11 gennaio 2011 pag. 292
282. Compensi a terzi
Ctp di Milano, Sez. 43, sentenza n. 11 del 18 gennaio 2011 pag. 293
283. Compilazione quadro IRAP
Ctp di Milano, Sez. 31, sentenza n. 11 del 25 gennaio 2011 pag. 294
284. Condono e rimborso
Ctp di Milano, Sez. 17, sentenza n. 53 del 2 marzo 2011 pag. 295
285. Opposizione alla cartella
Ctp di Milano, Sez. 31, sentenza n. 133 del 4 maggio 2011 pag. 296

286. Rideterminazione acconto
Ctp di Milano, Sez. 44, sentenza n. 62 del 1 marzo 2011 pag. 297
287. Compensi a terzi
Ctp di Milano, Sez. 47, sentenza n. 63 del 2 marzo 2011 pag. 298
288. Errore bloccante
Ctp di Milano, Sez. 29, sentenza n. 91 del 8 marzo 2011 pag. 299
289. SSN
Ctp di Milano, Sez. 23, sentenza n. 106 del 5 aprile 2011 pag. 300
290. IRAP e condono
Ctp di Milano, Sez. 35, sentenza n. 151 del 5 maggio 2011 pag. 301
291. Criterio scriminante
Ctr per la Lombardia, Sez. 33, sentenza n. 54 del 24 maggio 2011 pag. 302
292. Cartella
Ctr per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 31 del 23 febbraio 2011 pag. 303
293. Contributi regionali
Ctr per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 3 del 3 gennaio 2011 pag. 304
294. Dipendenti
Ctr per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 2 del 13 gennaio 2011 pag. 305
295. Elevato reddito dichiarato
Ctr per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 7 del 25 gennaio 2011 pag. 306
296. Mezzi minimi
Ctr per la Lombardia, Sez. 5, sentenza n. 12 del 28 gennaio 2011 pag. 307
297. Sanzioni
Ctr per la Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 72 del 31 maggio 2011 pag. 308
298. Contributi
Ctr per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 27 del 14 febbraio 2011 pag. 309
299. Imponibilità
Ctr per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 52 del 15 marzo 2011 pag. 310
300. Presupposti
Ctr per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 47 del 10 maggio 2011 pag. 311
301. Rimborso e condono
Ctr per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 48 del 10 maggio 2011 pag. 312
302. IRAP, Vizi della cartella
Ctr per la Lombardia, Sez. 31, sentenza n. 45 del 13 maggio 2011 pag. 313
303. Revisore contabile
Ctr per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 52 del 3 maggio 2011 pag. 314
304. Compensi occasionali
Ctr per la Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 65 del 18 maggio 2011 pag. 315
305. Capitali o lavoro altrui
Ctr per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 82 del 27 maggio 2011 pag. 316
306. Assenza del titolare
Ctr per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 73 del 24 maggio 2011 pag. 317
307. Fattori di produzione
Ctr per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 57 del 29 aprile 2011 pag. 318
308. Beni strumentali
Ctr per la Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 48 del 3 maggio 2011 pag. 319
309. Provvigioni
Ctr per la Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 50 del 3 maggio 2011 pag. 320
310. Condono ed IRAP
Ctr per la Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 51 del 3 maggio 2011 pag. 321
311. Fattispecie radiologo
Ctr per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 45 del 5 maggio 2011 pag. 322

312. Attività itinerante
Ctr per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 77 del 20 maggio 2011 pag. 323
313. Verifica sussistenza
Ctr per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 97 del 30 maggio 2011 pag. 324
314. Esercizio in forma associata
Ctr per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 73 del 9 maggio 2011 pag. 325
315. Presupposto impositivo
Ctr per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 66 del 9 maggio 2011 pag. 326
316. Maggiorazione per banche
Ctr per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 71 del 12 maggio 2011 pag. 327
317. Autonoma organizzazione
Ctr per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 70 del 13 maggio 2011 pag. 328
318. Spese eccedenti il minimo indispensabile
Ctr per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 53 del 17 maggio 2011 pag. 329
319. Fattispecie avvocato
Ctr per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 78 del 17 maggio 2011 pag. 330
320. Agente immobiliare
Ctr per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 94 del 23 maggio 2011 pag. 331
321. Rimborso
Ctr per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 109 del 25 maggio 2011 pag. 332
322. Attività medica intra moenia
Ctr per la Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 66 del 26 maggio 2011 pag. 333
323. Fattispecie dottore commercialista
Ctr per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 59 del 27 maggio 2011 pag. 334

## PUBBLICITÀ E PUBBLICHE AFFISSIONI

324. Pannelli autostradali carte di credito
Ctp di Milano, Sez. 31, sentenza n. 6 del 11 gennaio 2011 pag. 336
325. Definitività
Ctp di Milano, Sez. 21, sentenza n. 92 del 10 marzo 2011 pag. 337
326. Distributori automatici
Ctr per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 18 del 9 febbraio 2011 pag. 338
327. Cartelli autostradali
Ctr per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 13 del 4 febbraio 2011 pag. 339
328. Insegna d'esercizio
Ctr per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 3 del 19 gennaio 2011 pag. 340
329. Insegna d'esercizio
Ctr per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 2 del 19/01/2011 pag. 341
330. Cartelli
Ctr per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 37 del 24 marzo 2011 pag. 342
331. Superficie tassabile
Ctr per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 31 del 18 aprile 2011 pag. 343
332. Dimensioni e contenuto del messaggio
Ctr per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 50 del 29 aprile 2011 pag. 344

## TARSU

333. Prove
Ctp di Milano, Sez. 16, sentenza n. 34 del 28 gennaio 2011 pag. 346

334. Attività industriale
Ctp di Milano, Sez. 16, sentenza n. 33 del 27 gennaio 2011 pag. 347
335. Cessazione occupazione
Ctp di Milano, Sez. 23, sentenza n. 35 del 1 febbraio 2011 pag. 348
336. Avviso di accertamento
Ctp di Milano, Sez. 16, sentenza n. 69 del 23 febbraio 2011 pag. 349
337. Imballaggi
Ctp di Milano, Sez. 24, sentenza n. 87 del 14 aprile 2011 pag. 350
338. Aree scoperte
Ctp di Milano, Sez. 29, sentenza n. 139 del 19 aprile 2011 pag. 351
339. Natura tributaria
Ctr per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 5 del 10 gennaio 2011 pag. 352
340. Accertamento con adesione
Ctr per la Lombardia, Sez. 26, sentenza n. 2 del 11 gennaio 2011 pag. 353
341. Atto prodromico
Ctr per la Lombardia, Sez.29, sentenza n. 13 del 31 gennaio 2011 pag. 354
342. Esercizio commerciale
Ctr per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 31 del 24 marzo 2011 pag. 355
343. Cartella
Ctr per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 23 del 9 marzo 2011 pag. 356
344. Legittimazione passiva
Ctr per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 55 del 18 maggio 2011 pag. 357
345. Onlus
Ctr per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 95 del 13 maggio 2011 pag. 358

## TASSE AUTOMOBILISTICHE

346. Condono
Ctp di Milano, Sez. 31, sentenza n. 135 del 4 maggio pag. 360
347. Interruzione
Ctp di Milano, Sez. 21, sentenza n. 94 del 10 marzo 2011 pag. 361
348. Sanzioni
Ctp di Milano, Sez. 17, sentenza n. 110 del 6 aprile 2011 pag. 362
349. Annotazione al PRA
Ctp di Milano, Sez. 29, sentenza n. 100 del 15 marzo 2011 pag. 363
350. Condono
Ctp di Milano, Sez. 29, sentenza n. 102 del 15 marzo 2011 pag. 364
351. Demolizione del veicolo
Ctp di Milano, Sez. 29, sentenza n. 115 del 28 marzo 2011 pag. 365
352. Immatricolazione estera
Ctp di Milano, Sez. 16, sentenza n. 148 del 13 aprile 2011 pag. 366
353. Leasing
Ctr per la Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 33 del 8 marzo 2011 pag. 367
354. Rottamazione del veicolo
Ctr per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 52 del 13 maggio 2011 pag. 368

## TOSAP

355. Reti sotterranee
Ctp di Milano, Sez. 29, sentenza n. 113 del 22 marzo 2011 pag. 369

## IMPOSTE DIRETTE
## IRPEF


356. Imposta di registro e IRPEF
Ctp di Milano, Sez. 31, sentenza n. 81 del 22 marzo 2011 pag. 372
357. Quadro RW
Ctp di Milano, Sez. 31, sentenza n. 10 del 25 gennaio 2011 pag. 373
358. Canoni di locazione non percepiti
Ctp di Milano, Sez. 31, sentenza n. 13 del 25 gennaio 2011 pag. 374
359. Installazione antenne radio e telecomunicazioni
Ctp di Milano, Sez. 31, sentenza n. 95 del 31 marzo 2011 pag. 375
360. Reintegro dell'azienda
Ctp di Milano, Sez. 31, sentenza n. 30 del 2 febbraio 2011 pag. 376
361. Domicilio fiscale
Ctp di Milano, Sez. 43, sentenza n. 21 del 3 febbraio 2011 pag. 377
362. Plusvalenza
Ctp di Milano, Sez. 47, sentenza n. 31 del 15 febbraio 2011 pag. 378
363. Credito d'imposta
Ctp di Milano, Sez. 43, sentenza n. 77 del 14 marzo2011 pag. 379
364. Avviamento e registro
Ctr per la Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 25 del 7 marzo 2011 pag. 380
365. Contratto di locazione
Ctp di Milano, Sez. 44, sentenza n. 79 del 11 marzo 2011 pag. 381
366. Residenza effettiva
Ctp di Milano, Sez. 31, sentenza n. 60 del 8 marzo 2011 pag. 382
367. Omissione della dichiarazione
Ctp di Milano, Sez. 29, sentenza n. 120 del 28 marzo 2011 pag. 383
368. Borsa di studio
Ctp di Milano, Sez. 25, sentenza n. 63 del 12 aprile 2011 pag. 384
369. Terreni lottizzati
Ctp di Milano, Sez. 24, sentenza n. 76 del 14 aprile 2011 pag. 385
370. Comunicazione inizio lavori
Ctp di Milano, Sez. 35, sentenza n. 137 del 14 aprile 2011 pag. 386
371. Area fabbricabile
Ctr per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 67 del 25 maggio 2011 pag. 387
372. Cessione farmacia
Ctr per la Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 13 del 31 gennaio 2011 pag. 388
373. Accorpamento u. i.
Ctr per la Lombardia, Sez.4, sentenza n. 1 del 04 gennaio 2011 pag. 389
374. Auto di lusso
Ctr per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 23 del 7 febbraio 2011 pag. 390
375. Indagini bancarie
Ctr per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 11 del 31 gennaio 2011 pag. 391
376. Assegno dal fondo di solidarietà
Ctr per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 12 del 19 gennaio 2011 pag. 392
377. Perizia giurata
Ctr per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 11 del 19 gennaio 2011 pag. 393
378. Ritenute per lavoro dipendente
Ctr per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 20 del 4 marzo 2011 pag. 394
379. TFR
Ctr per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 12 del 24 gennaio 2011 pag. 395

380. Plusvalenza
Ctr per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 11 del 24 gennaio 2011 pag. 396
381. Reddito da fabbricati
Ctr per la Lombardia, Sez. 43, sentenza n. 25 del 16 marzo 2011 pag. 397
382. Imposta sostitutiva
Ctr per la Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 3 del 27 gennaio 2011 pag. 398
383. Lavoro all'estero
Ctr per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 12 del 21 febbraio 2011 pag. 399
384. Plusvalenza da avviamento
Ctr per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 30 del 28 marzo 2011 pag. 400
385. Ristrutturazione immobiliare
Ctr per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 39 del 24 marzo 2011 pag. 401
386. Termine per rimborso
Ctr per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 51 del 3 maggio 2011 pag. 402
387. Spese per ristrutturazione
Ctr per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 51 del 23 marzo 2011 pag. 403
388. Tassazione separata
Ctr per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 32 del 28 marzo 2011 pag. 404
389. Discriminazione sessuale
Ctr per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 43 del 6 maggio 2011 pag. 405
390. Sostituto e sostituito
Ctr per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 44 del 3 maggio 2011 pag. 406
391. Tassazione separata
Ctr per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 64 del 5 aprile 2011 pag. 407
392. Redditometro, onere della prova
Ctr per la Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 75 del 13 maggio 2011 pag. 408
393. Negozio simulato
Ctr per la Lombardia, Sez. 31, sentenza n. 52 del 20 maggio 2011 pag. 409
394. Indebite detrazioni
Ctr per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 90 del 24 maggio 2011 pag. 410
395. Manutenzione straordinaria
Ctr per la Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 63 del 3 maggio 2011 pag. 411
396. Lavori di ristrutturazione
Ctr per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 48 del 5 maggio 2011 pag. 412
397. Detrazione per figli a carico
Ctr per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 49 del 5 maggio 2011 pag. 413
398. Ritenute d'acconto
Ctr per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 67 del 9 maggio 2011 pag. 414
399. Costi non documentati
Ctr per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 68 del 9 maggio 2011 pag. 415
400. Perizia di stima
Ctr per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 70 del 9 maggio 2011 pag. 416
401. Presunzione di residenza
Ctr per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 65 del 9 maggio 2011 pag. 417
402. Imputazione ritenute d'acconto
Ctr per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 69 del 10 maggio 2011 pag. 418
403. Presunzione di fruttuosità
Ctr per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 50 del 13 maggio 2011 pag. 419
404. Indennità
Ctr per la Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 79 del 16 maggio 2011 pag. 420
405. Poteri del socio di una società di persone
Ctr per la Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 81 del 16 maggio 2011 pag. 421

406. Convenzione contro le doppie imposizioni
Ctr per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 56 del 23 maggio 2011 pag. 422
407. Distribuzione utili
Ctr per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 65 del 27 maggio 2011 pag. 423
408. Premio di produttività
Ctr per la Lombardia - Sez. 42, sentenza n. 79 del 18 maggio 2011 pag. 424
409. Rimborso, termine di decadenza
Ctr per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 80 del 18 maggio 2011 pag. 425
410. Onere della prova
Ctr per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 87 del 25 maggio 2011 pag. 426
411. Assegno periodico al coniuge separato
Ctr per la Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 65 del 26 maggio 2011 pag. 427
412. Incrementi patrimoniali
Ctr per la Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 68 del 26 maggio 2011 pag. 428
413. Costi sostenuti
Ctr per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 83 del 30 maggio 2011 pag. 429
414. Omesso versamento
Ctr per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 84 del 30 maggio 2011 pag. 430

## IRPEG IRES

415. Consolidato nazionale
Ctp di Milano, Sez. 31, sentenza n. 2 del 11 gennaio 2011 pag. 432
416. Detrazione dei costi
Ctp di Milano, Sez. 24, sentenza n. 21 del 17 febbraio 2011 pag. 433
417. Consolidato mondiale
Ctp di Milano, Sez. 31, sentenza n. 44 del 24 febbraio 2011 pag. 434
418. Cartiere
Ctp di Milano, Sez. 31, sentenza n. 48 del 24 febbraio 2011 pag. 435
419. Onere della prova
Ctp di Milano, Sez. 29, sentenza n. 87 del 8 marzo 2011 pag. 436
420. Editoria
Ctp di Milano, Sez. 31, sentenza n. 59 del 8 marzo 2011 pag. 437
421. Fallimento del debitore
Ctp di Milano, Sez. 46, sentenza n. 118 del 12 aprile 2011 pag. 438
422. Transfer pricing
Ctp di Milano, Sez. 29, sentenza n. 141 del 27 aprile 2011 pag. 439
423. Controllata estera
Ctp di Milano, Sez. 29, sentenza n. 143 del 10 maggio 2011 pag. 440
424. Motivazione per relationem
Ctr per la Lombardia, Sez. 33, sentenza n. 57 del 24 maggio 2011 pag. 441
425. Commissioni di intermediazione
Ctr per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 6 del 7 febbraio 2011 pag. 442
426. Forniture
Ctr per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 31 del 15 febbraio 2011 pag. 443
427. Rimborso
Ctr per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 43 del 4 marzo 2011 pag. 444
428. Deducibilità costi
Ctr per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 26 del 7 febbraio 2011 pag. 445
429. Rivalutazione dei beni
Ctr per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 20 del 1 febbraio 2011 pag. 446

430. Cessione di credito
Ctr per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 62 del 9 maggio 2011 pag. 447
431. Contraddittorio
Ctr per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 39 del 6 maggio 2011 pag. 448
432. Omaggi promozionali
Ctp di Milano, Sez. 12, sentenza n. 130 del 18 aprile 2011 pag. 449
433. Diritto di difesa
Ctr per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 40 del 6 maggio 2011 pag. 450
434. Minusvalenze
Ctr per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 53 del 18 maggio 2011 pag. 451
435. Aiuti di Stato
Ctr per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 94 del 19 aprile 2011 pag. 452
436. Errore emendabile
Ctr per la Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 74 del 29 aprile 2011 pag. 453
437. Costi del personale
Ctr per la Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 52 del 3 maggio 2011 pag. 454
438. Inerenza dei costi
Ctr per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 46 del 5 maggio 2011 pag. 455
439. Contabilizzazione dei ricavi, criterio
Ctr per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 71 del 13 maggio 2011 pag. 456
440. Compensazione
Ctr per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 84 del 19 maggio 2011 pag. 457
441. Costi inerenti
Ctr per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 54 del 24 maggio 2011 pag. 458

## IMPOSTE INDIRETTE

## ACCISE ED IMPOSTE FABBRICAZIONE

442. Acquisto di energia elettrica
Ctp di Milano, Sez. 31, sentenza n. 19 del 2 febbraio 2011 pag. 460
443. Impianti fotovoltaici
Ctp di Milano, Sez. 31, sentenza n. 46 del 24 febbraio 2011 pag. 461
444. Rifiuto di autotutela
Ctp di Milano, Sez. 31, sentenza n. 53 del 2 marzo 2011 pag. 462
445. Opificio industriale
Ctr per la Lombardia, Sez. 33, sentenza n. 48 del 12 aprile 2011 pag. 463
446. Motivi d'urgenza
Ctr per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 54 del 29 aprile 2011 pag. 464
447. Evasione d'imposta
Ctr per la Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 63 del 19 maggio 2011 pag. 465

## DAZI, DIRITTI DOGANALI E MISURE AD EFFETTO EQUIVALENTE

448. Cellule fotovoltaiche
Ctp di Milano, Sez. 31, sentenza n. 72 del 14 marzo 2011 pag. 467
449. Royalty
Ctp di Milano, Sez. 31, sentenza n. 27 del 2 febbraio 2011 pag. 468

450. Agevolazioni
Ctp di Milano, Sez. 31, sentenza n. 36 del 16 febbraio 2011 pag. 469
451. Furto della merce
Ctp di Milano, Sez. 31, sentenza n. 37 del 16 febbraio 2011 pag. 470
452. Illecito penale
Ctp di Milano, Sez. 31, sentenza n. 38 del 16 febbraio 2011 pag. 471
453. Onere probatorio
Ctp di Milano, Sez. 31, sentenza n. 54 del 2 marzo 2011 pag. 472
454. Sanzioni
Ctp di Milano, Sez. 31, sentenza n. 40 del 23 febbraio 2011 pag. 473
455. Notifica per posta
Ctp di Milano, Sez. 31, sentenza n. 58 del 8 marzo 2011 pag. 474
456. Beni soggetti ad accisa
Ctr per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 43 del 12 aprile 2011 pag. 475
457. Art. 12 l. 212/2000
Ctr per la Lombardia, Sez. 33, sentenza n. 60 del 26 maggio 2011 pag. 476

## IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI

458. Classamento
Ctp di Milano, Sez. 18, sentenza n. 53 del 28 febbraio 2011 pag. 478
459. Microzone urbane
Ctp di Milano, Sez. 31, sentenza n. 12 del 25 gennaio 2011 pag. 479
460. Revisione classamento
Ctp di Milano, Sez. 47, sentenza n. 40 del 23 febbraio 2011 pag. 480
461. Università
Ctr per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 31 del 24 marzo 2011 pag. 481
462. Atto impositivo
Ctr per la Lombardia, Sez. 33, sentenza n. 38 del 7 marzo 2011 pag. 482
463. Motivazione
Ctr per la Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 39 del 24 marzo 2011 pag. 483
464. Moltiplicatori di rivalutazione
Ctr per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 79 del 28 marzo 2011 pag. 484
465. Classamento
Ctr per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 98 del 6 maggio 2011 pag. 485
466. Revisione delle rendite urbane
Ctr per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 71 del 24 maggio 2011 pag. 486

## IVA

467. Diritti di negoziazione
Ctp di Milano, Sez. 31, sentenza n. 94 del 31 marzo 2011 pag. 488
468. Modello VR
Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 6 del 13 gennaio 2011 pag. 489
469. Disconoscimento del credito
Ctp di Milano, Sez. 31, sentenza n. 76 del 15 marzo 2011 pag. 490
470. Invio telematico
Ctp di Milano, Sez. 16, sentenza n. 24 del 11 gennaio 2011 pag. 491
471. Credito d'imposta
Ctp di Milano, Sez. 43, sentenza n. 10 del 12 gennaio 2011 pag. 492

472. Prestazioni di terzi
Ctp di Milano, Sez. 44, sentenza n. 101 del 30 marzo 2011 pag. 493
473. Servizi internazionali
Ctp di Milano, Sez. 16, sentenza n. 41 del 3 febbraio 2011 pag. 494
474. Credito
Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 12 del 19 gennaio 2011 pag. 495
475. Omessa dichiarazione
Ctp di Milano, Sez. 46, sentenza n. 5 del 19 gennaio 2011 pag. 496
476. Proroga biennale
Ctp di Milano, Sez. 31, sentenza n. 16 del 26 gennaio 2011 pag. 497
477. Condono
Ctp di Milano, Sez. 16, sentenza n. 76 del 2 marzo 2011 pag. 498
478. Dichiarazione integrativa
Ctp di Milano, Sez. 31, sentenza n. 47 del 24 febbraio 2011 pag. 499
479. Omessa dichiarazione
Ctp di Milano, Sez. 44, sentenza n. 74 del 11 marzo 2011 pag. 500
480. Costi infragruppo
Ctp di Milano, Sez. 44, sentenza n. 76 del 11 marzo 2011 pag. 501
481. Fatto illecito del dipendente
Ctp di Milano, Sez. 44, sentenza n. 78 del 11 marzo 2011 pag. 502
482. Quadro VL
Ctp di Milano, Sez. 36, sentenza n. 54 del 28 febbraio 2011 pag. 503
483. Modello VR
Ctp di Milano, Sez. 43, sentenza n. 84 del 29 marzo 2011 pag. 504
484. Sindaco e responsabilità
Ctp di Milano, Sez. 29, sentenza n. 104 del 15 marzo 2011 pag. 505
485. Sanzioni ridotte
Ctp di Milano, Sez. 29, sentenza n. 106 del 15 marzo 2011 pag. 506
486. Credito IVA
Ctp di Milano, Sez. 43, sentenza n. 89 del 28 marzo 2011 pag. 507
487. Penale
Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 136 del 31 marzo 2011 pag. 508
488. Sanzioni
Ctp di Milano, Sez. 16, sentenza n. 152 del 4 maggio 2011 pag. 509
489. Modello VR
Ctp di Milano, Sez. 24, sentenza n. 67 del 14 aprile 2011 pag. 510
490. Codice identificativo
Ctp di Milano, Sez. 22, sentenza n. 94 del 11 maggio 2011 pag. 511
491. Reato
Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 190 del 12 maggio 2011 pag. 512
492. Prescrizione
Ctr per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 9 del 8 febbraio 2011 pag. 513
493. Margine
Ctr per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 6 del 2 febbraio 2011 pag. 514
494. Premi fine anno
Ctr per la Lombardia, Sez. 33, sentenza n. 24 del 9 febbraio 2011 pag. 515
495. Credito
Ctr per la Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 34 del 23 febbraio 2011 pag. 516
496. Rimborso
Ctr per la Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 24 del 23 febbraio 2011 pag. 517
497. Aliquota
Ctr per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 27 del 14 marzo 2011 pag. 518

498. Premi
Ctr per la Lombardia, Sez 26, sentenza n. 1 del 11 gennaio 2011 pag. 519
499. Crediti
Ctr per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 2 del 14 gennaio 2011 pag. 520
500. Leasing
Ctr per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 15 del 1 febbraio 2011 pag. 521
501. Frodi carosello
Ctr per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 5 del 17 gennaio 2011 pag. 522
502. Errore formale
Ctr per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 7 del 18 gennaio 2011 pag. 523
503. Versamento in eccesso
Ctr per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 8 del 18 gennaio 2011 pag. 524
504. Fattura in duplice esemplare
Ctr per la Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 1 del 20 gennaio 2011 pag. 525
505. Mancata compilazione questionario
Ctr per la Lombardia, Sez. 26, sentenza n. 7 del 31 gennaio 2011 pag. 526
506. Premi
Ctr per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 37 del 22 febbraio 2011 pag. 527
507. Credito non esposto
Ctr per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 33 del 16 marzo 2011 pag. 528
508. Frode carosello
Ctr per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 77 del 10maggio 2011 pag. 529
509. Eccedenza d'imposta
Ctr per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 46 del 21 marzo 2011 pag. 530
510. Definitività
Ctr per la Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 30 del 7 marzo 2011 pag. 531
511. Beneficium excussionis
Ctr per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 33 del 2 marzo 2011 pag. 532
512. Compensazione
Ctr per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 41 del 24 marzo 2011 pag. 533
513. Compensazione
Ctr per la Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 51 del 28 marzo 2011 pag. 534
514. Definizione agevolata
Ctr per la Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 40 del 24 marzo 2011 pag. 535
515. Credito d'imposta
Ctr per la Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 55 del 28 marzo 2011 pag. 536
516. Mancata emissione di scontrino fiscale
Ctr per la Lombardia, Sez. 31, sentenza n. 47 del 13 maggio 2011 pag. 537
517. Diniego di condono
Ctr per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 35 del 28 marzo 2011 pag. 538
518. Scarto della dichiarazione
Ctr per la Lombardia, Sez. 5, sentenza n. 30 del 31 marzo 2011 pag. 539
519. Termine per notifica di cartella
Ctr per la Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 68 del 18 maggio 2011 pag. 540
520. Cessione di beni
Ctr per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 36 del 11 aprile 2011 pag. 541
521. Interruzione della prescrizione
Ctr per la Lombardia, Sez. 31, sentenza n. 39 del 6 maggio 2011 pag. 542
522. Condizioni di incertezza
Ctr per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 63 del 9 maggio 2011 pag. 543
523. Fatture false
Ctr per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 59 del 10 maggio 2011 pag. 544

524. Azione di rimborso
Ctr per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 62 del 19 maggio 201 pag. 545
525. Rimborso credito
Ctr per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 33 del 18 aprile 2011 pag. 546
526. Avviamento
Ctr per la Lombardia, Sez. 40, sentenza n. 45 del 26 aprile 2011 pag. 547
527. Rimborso
Ctr per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 57 del 29 aprile 2011 pag. 548
528. Fatture intracomunitarie
Ctr per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 65 del 29 aprile 2011 pag. 549
529. Trasferimento residenza
Ctr per la Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 49 del 3 maggio 2011 pag. 550
530. Cambiali
Ctr per la Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 57 del 3 maggio 2011 pag. 551
531. Omessa autofatturazione
Ctr per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 46 del 5 maggio 2011 pag. 552
532. Premi di fine anno
Ctr per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 47 del 5 maggio 2011 pag. 553
533. Termine per l'esercizio della detrazione
Ctr per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 76 del 20 maggio 2011 pag. 554
534. Omessa indicazione del credito
Ctr per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 63 del 27 maggio 2011 pag. 555
535. Imposta sugli intrattenimenti
Ctr per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 70 del 10 maggio 2011 pag. 556
536. Crediti compensabili
Ctr per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 48 del 11 maggio 2011 pag. 557
537. Modello VR
Ctr per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 50 del 11 maggio 2011 pag. 558
538. Principio della competenza temporale
Ctr per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 83 del 27 maggio 2011 pag. 559
539. Ricavi in nero
Ctr per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 65 del 31 maggio 2011 pag. 560
540. Frodi carosello
Ctr per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 76 del 17 maggio 2011 pag. 561
541. Quadro VH
Ctr per la Lombardia, Sez. 5, sentenza n. 48 del 18 maggio 2011 pag. 562
542. Quadro VH
Ctr per la Lombardia, Sez. 5, sentenza n. 50 del 18 maggio 2011 pag. 563
543. Responsabilità del commercialista
Ctr per la Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 62 del 19 maggio 2011 pag. 564
544. Nota di credito
Ctr per la Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 65 del 19 maggio 2011 pag. 565
545. Rimborso credito Iva
Ctr per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 52 del 30 maggio 2011 pag. 566
546. Attività commerciale di associazione sportiva
Ctr per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 89 del 30 maggio 2011 pag. 567
547. Indizio di fittizietà delle operazioni
Ctr per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 81 del 30 maggio 2011 pag. 568
548. Acquisto di bene estraneo all'attività d'impresa
Ctr per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 87 del 30 maggio 2011 pag. 569

# REGISTRO


549. Ramo d'azienda
Ctp di Milano, Sez. 12 sentenza n. 40 del 11 febbraio 2011 pag. 571
550. Momento traslativo della proprietà
Ctp di Milano, Sez. 31, sentenza n. 8 del 11 gennaio 2011 pag. 572
551. Listino borsa immobiliare
Ctp di Milano, Sez. 31, sentenza n. 9 del 11 gennaio 2011 pag. 573
552. Solidarietà
Ctp di Milano, Sez. 31, sentenza n. 15 del 26 gennaio 2011 pag. 574
553. Proroga biennale
Ctp di Milano, Sez. 31, sentenza n. 17 del 26 gennaio 2011 pag. 575
554. Locazione
Ctp di Milano, Sez. 44, sentenza n. 47 del 23 febbraio 2011 pag. 576
555. Sentenza
Ctp di Milano, Sez. 18, sentenza n. 61 del 28 febbraio 2011 pag. 577
556. Abuso del diritto
Ctp di Milano, Sez. 44, sentenza n. 52 del 23 febbraio 2011 pag. 578
557. Moltiplicatore medio
Ctp di Milano, Sez. 31, sentenza n. 31 del 14 febbraio 2011 pag. 579
558. Valutazione OMI
Ctp di Milano, Sez. 31, sentenza n. 32 del 14 febbraio 2011 pag. 580
559. Aliquota agevolata
Ctp di Milano, Sez. 31, sentenza n. 33 del 14 febbraio 2011 pag. 581
560. Valutazione OMI
Ctp di Milano, Sez. 31, sentenza n. 34 del 14 febbraio 2011 pag. 582
561. Decreto ingiuntivo
Ctp di Milano, Sez. 44, sentenza n. 58 del 23 febbraio 2011 pag. 583
562. Ragioni extrafiscali
Ctp di Milano, Sez. 44, sentenza n. 88 del 23 marzo 2011 pag. 584
563. Perizia
Ctp di Milano, Sez. 29, sentenza n. 105 del 15 marzo 2011 pag. 585
564. Interpretazione degli atti
Ctp di Milano, Sez. 22, sentenza n. 58 del 30 marzo 2011 pag. 586
565. Coefficienti privi di riscontro
Ctp di Milano, Sez. 35, sentenza n. 125 del 7 aprile 2011 pag. 587
566. Trasferimento immobiliare
Ctp di Milano, Sez. 35, sentenza n. 132 del 7 aprile 2011 pag. 588
567. Alternatività Iva Registro
Ctp di Milano, Sez. 44, sentenza n. 116 del 8 aprile 2011 pag. 589
568. Mero calcolo matematico
Ctp di Milano, Sez. 46, sentenza n. 22 del 24 gennaio 2011 pag. 590
569. Valore dei terreni
Ctp di Milano, Sez. 46, sentenza n. 44 del 31 gennaio 2011 pag. 591
570. Avviamento
Ctp di Milano, Sez. 35, sentenza n. 145 del 2 maggio 2011 pag. 592
571. Cessioni intrasocietarie
Ctp di Milano, Sez. 29, sentenza n. 142 del 10 maggio 2011 pag. 593
572. Abuso del diritto
Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 189 del 12 maggio 2011 pag. 594
573. Contratto preliminare
Ctr per la Lombardia, Sez. 40, sentenza n. 19 del 17 febbraio 2011 pag. 595

574. Fallimento
Ctr per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 8 del 31 gennaio 2011 pag. 596
575. Impianto radiotelevisivo
Ctr per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 16 del 9 febbraio 2011 pag. 597
576. Conferimento di immobili
Ctr per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 28 del 17 febbraio 2011 pag. 598
577. Avviamento
Ctr per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 64 del 31 maggio 2011 pag. 599
578. Azienda bancaria
Ctr per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 9 del 2 febbraio 2011 pag. 600
579. Atto a contenuto plurimo
Ctr per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 1 del 5 gennaio 2011 pag. 601
580. Avviamento
Ctr per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 42 del 15 marzo 2011 pag. 602
581. Prima casa
Ctr per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 1 del 18 gennaio 2011 pag. 603
582. Registro ed Irpef
Ctr per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 6 del 19 gennaio 2011 pag. 604
583. Condizione
Ctr per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 15 del 24 gennaio 2011 pag. 605
584. Agevolazioni fiscali
Ctr per la Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 33 del 24 marzo 2011 pag. 606
585. Piano regolatore
Ctr per la Lombardia, Sez. 5, sentenza n. 11 del 28 gennaio 2011 pag. 607
586. Motivazione
Ctr per la Lombardia, Sez. 5, sentenza n. 8 del 28 gennaio 2011 pag. 608
587. Perdite pregresse
Ctr per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 24 del 10 marzo 2011 pag. 609
588. Mutui
Ctr per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 27 del 1 aprile 2011 pag. 610
589. Revoca agevolazioni
Ctr per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 14 del 3 marzo 2011 pag. 611
590. Avviamento commerciale
Ctr per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 50 del 15 marzo 2011 pag. 612
591. Potere di rettifica dell'Ufficio
Ctr per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 80 del 27 maggio 2011 pag. 613
592. Registro ed Iva
Ctr per la Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 43 del 30 marzo 2011 pag. 614
593. Immobile storico
Ctr per la Lombardia, Sez. 33, sentenza n. 56 del 24 maggio 2011 pag. 615
594. Cessione di azienda
Ctr per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 60 del 27 maggio 2011 pag. 616
595. Giudicato favorevole
Ctr per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 61 del 27 maggio 2011 pag. 617
596. Registro e Irpef
Ctr per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 65 del 5 aprile 2011 pag. 618
597. Passività
Ctr per la Lombardia, Sez. 31, sentenza n. 26 del 11 aprile 2011 pag. 619
598. Occultamento del corrispettivo
Ctr per la Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 76 del 13 maggio 2011 pag. 620
599. Recupero dell'imposta
Ctr per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 56 del 3 maggio 2011 pag. 621

600. Revisione rendite
Ctr per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 71 del 25 maggio 2011 pag. 622
601. Listino CCIAA
Ctr per la Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 56 del 3 maggio 2011 pag. 623
602. Terreni lottizzati
Ctr per la Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 78 del 19 maggio 2011 pag. 624
603. Domanda di rimborso
Ctr per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 72 del 12 maggio 2011 pag. 625
604. Cessione ramo d'azienda
Ctr per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 58 del 12 maggio 2011 pag. 626
605. Valore aziendale
Ctr per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 50 del 13 maggio 2011 pag. 627
606. Presunzione di corrispondenza
Ctr per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 66 del 31 maggio 2011 pag. 628
607. Pregressa acquiescenza
Ctr per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 72 del 18 maggio 2011 pag. 629
608. Perizia asseverata
Ctr per la Lombardia, Sez. 5, sentenza n. 49 del 18 maggio 2011 pag. 630
609. Indice ISTAT
Ctr per la Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 64 del 19 maggio 2011 pag. 631
610. Termine di decadenza
Ctr per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 57 del 24 maggio 2011 pag. 632
611. Impianto di trasmissione televisiva
Ctr per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 58 del 24 maggio 2011 pag. 633
612. Vendita beni fallimentari
Ctr per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 115 del 31 maggio 2011 pag. 634
613. Terreni
Ctr per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 5 del 25 gennaio 2011 pag. 635

## TASSA DI CONCESSIONE GOVERANTIVA

614. Cessazione della società e rimborso
Ctr per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 51 del 10 maggio 2011 pag. 637

## SUCCESSIONI E DONAZIONI

615. Inventario analitico
Ctp di Milano, Sez. 17, sentenza n. 129 del 10 maggio 2011 pag. 639
616. Motivazione
Ctr per la Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 69 del 1 giugno 2011 pag. 640

## REATI TRIBUTARI

617. Responsabilità
Ctr per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 57 del 23 maggio 2011 pag. 642

## RISCOSSIONE


618. Ruolo
Ctp di Milano, Sez. 31, sentenza n. 69 del 9 marzo 2011 pag. 644
619. Ingiunzione di pagamento
Ctp di Milano, Sez. 31, sentenza n. 7 del 11 gennaio 2011 pag. 645
620. S.a.s.
Ctp di Milano, Sez. 46, sentenza n. 17 del 24 gennaio 2011 pag. 646
621. Notifica per posta
Ctp di Milano, Sez. 31, sentenza n. 25 del 2 febbraio 2011 pag. 647
622. Sottoscrizione della cartella
Ctp di Milano, Sez. 31, sentenza n. 28 del 2 febbraio 2011 pag. 648
623. Fermo amministrativo
Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 42 del 9 febbraio 2011 pag. 649
624. Notifica iscrizione di ipoteca
Ctp di Milano, Sez. 43, sentenza n. 82 del 29 marzo 2011 pag. 650
625. Raccomandata A/R
Ctp di Milano, Sez. 42, sentenza n. 5 del 16 febbraio 2011 pag. 651
626. Società di gruppo
Ctp di Milano, Sez. 46, sentenza n. 80 del 21 febbraio 2011 pag. 652
627. Credito d'imposta
Ctr per la Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 6 del 27 gennaio 2011 pag. 653
628. Inesistenza notifica
Ctp di Milano, Sez. 36, sentenza n. 45 del 28 febbraio 2011 pag. 654
629. Notifica
Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 100 del 8 marzo 2011 pag. 655
630. Controllo automatizzato
Ctp di Milano, Sez. 46, sentenza n. 104 del 14 marzo 2011 pag. 656
631. Avviso bonario
Ctp di Milano, Sez. 46, sentenza n. 112 del 14 marzo 2011 pag. 657
632. Avviso bonario
Ctp di Milano, Sez. 29, sentenza n. 127 del 12 aprile 2011 pag. 658
633. Iscrizione ipotecaria
Ctr per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 11 del 8 febbraio 2011 pag. 659
634. Condono
Ctr per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 4 del 3 gennaio 2011 pag. 660
635. Responsabile del procedimento
Ctr per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 1 del 10 gennaio 2011 pag. 661
636. Fermo amministrativo
Ctr per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 8 del 11 gennaio 2011 pag. 662
637. Intimazione di pagamento
Ctr per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 4 del 12 gennaio 2011 pag. 663
638. Sottoscrizione
Ctr per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 5 del 14 gennaio 2011 pag. 664
639. Limite di € 8.000,00
Ctr per la Lombardia, Sez. 5, sentenza n. 1 del 19 gennaio 2011 pag. 665
640. Credito d'imposta
Ctr per la Lombardia, Sez. 5, sentenza n. 3 del 19 gennaio 2011 pag. 666
641. Accertamento pregresso
Ctr per la Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 9 del 27 gennaio 2011 pag. 667
642. Imposta erroneamente dichiarata
Ctr per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 7 del 31 gennaio 2011 pag. 668

643. Delega bancaria
Ctr per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 75 del 9 maggio 2011 pag. 669
644. Intestazione della cartella
Ctr per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 80 del 9 maggio 2011 pag. 670
645. Sospensione
Ctr per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 57 del 3 maggio 2011 pag. 671
646. Termine
Ctr per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 44 del 19 aprile 2011 pag. 672
647. Ruolo straordinario
Ctr per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 66 del 19 aprile 2011 pag. 673
648. Notifica agli eredi
Ctr per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 67 del 12 maggio 2011 pag. 674
649. Ruolo
Ctr per la Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 60 del 12 maggio 2011 pag. 675
650. Motivazione cartella
Ctr per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 56 del 13 maggio 2011 pag. 676
651. Ruolo straordinario
Ctr per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 76 del 17 maggio 2011 pag. 677
652. Sospensione presso Ctp
Ctr per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 55 del 20 maggio 2011 pag. 678
653. Cartella di pagamento
Ctr per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 59 del 24 maggio 2011 pag. 679
654. Responsabile del procedimento
Ctr per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 102 del 26 maggio 2011 pag. 680
655. Intimazione di pagamento
Ctr per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 79 del 27 maggio 2011 pag. 681

## TERMINI
## DI SOSPENSIONE, PRESCRIZIONE E DECADENZA

656. Diniego rottamazione cartelle
Ctp di Milano, Sez. 44, sentenza n. 105 del 11 marzo 2011 pag. 683
657. Fermo amministrativo
Ctp di Milano, Sez. 29, sentenza n. 140 del 19 aprile 2011 pag. 684
658. Rimborso
Ctr per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 15 del 2 febbraio 2011 pag. 685
659. Imposta sostitutiva
Ctr per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 10 del 28 gennaio 2011 pag. 686

## VARIA

660. Diritti camerali
Ctp di Milano, Sez. 16, sentenza n. 37 del 18 gennaio 2011 pag. 688
661. Fermo amministrativo
Ctp di Milano, Sez. 8, sentenza n. 24 del 24 gennaio 2011 pag. 689
662. Caparra confirmatoria
Ctp di Milano, Sez. 26, sentenza n. 52 del 27 gennaio 2011 pag. 690
663. Rinunzia all'eredità
Ctp di Milano, Sez. 23, sentenza n. 7 del 28 gennaio 2011 pag. 691

664. Intimazione di pagamento
Ctp di Milano, Sez. 23, sentenza n. 16 del 28 gennaio 2011 pag. 692
665. Ipoteca
Ctp di Milano, Sez. 16, sentenza n. 61 del 1 febbraio 2011 pag. 693
666. Rateazione
Ctp di Milano, Sez. 21, sentenza n. 152 del 12 aprile 2011 pag. 694
667. Classamento
Ctp di Milano, Sez. 43, sentenza n. 33 del 8 febbraio 2011 pag. 695
668. Emendabilità
Ctp di Milano, Sez. 22, sentenza n. 21 del 15 febbraio 2011 pag. 696
669. Concessionari di rete
Ctp di Milano, Sez. 31, sentenza n. 136 del 4 maggio 2011 pag. 697
670. Concordato preventivo
Ctp di Milano, Sez. 31, sentenza n. 49 del 24 febbraio 2011 pag. 698
671. Imposta suppletiva
Ctp di Milano, Sez. 22, sentenza n. 72 del 5 aprile 2011 pag. 699
672. Iscrizione ipotecaria
Ctp di Milano, Sez. 35, sentenza n. 128 del 7 aprile 2011 pag. 700
673. Classamento
Ctp di Milano, Sez. 25, sentenza n. 69 del 14 aprile 2011 pag. 701
674. Appalto
Ctp di Milano, Sez. 22, sentenza n. 106 del 11 maggio 2011 pag. 702
675. Ritenute d'acconto, emendabilità della dichiarazione
Ctr per la Lombardia, Sez. 33, sentenza n. 58 del 24 maggio 2011 pag. 703
676. Scrittura privata
Ctr per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 60 del 13 maggio 2011 pag. 704
677. Avviamento
Ctr per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 63 del 13 maggio 2011 pag. 705
678. Società di comodo
Ctr per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 21 del 8 febbraio 2011 pag. 706
679. Doppie imposizioni
Ctr per la Lombardia, Sez. 43, sentenza n. 12 del 24 febbraio 2011 pag. 707
680. Invio telematico
Ctr per la Lombardia, Sez. 33, sentenza n. 26 del 9 febbraio 2011 pag. 708
681. Classamento
Ctr per la Lombardia, Sez. 12 , sentenza n. 26 del 8 febbraio 2011 pag. 709
682. Imposta sostitutiva
Ctr per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 29 del 14 marzo 2011 pag. 710
683. Imposta sostitutiva
Ctr per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 30 del 14 marzo 2011 pag. 711
684. Diritti camerali
Ctr per la Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 19 del 17 febbraio 2011 pag. 712
685. Iscrizione ipotecaria
Ctr per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 40 del 21 marzo 2011 pag. 713
686. Quadro RU
Ctr per la Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 29 del 14 febbraio 2011 pag. 714
687. Iscrizione ipotecaria
Ctr per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 81 del 27 maggio 2011 pag. 715
688. Anagrafe delle ONLUS
Ctr per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 57 del 6 maggio 2011 pag. 716
689. Rimborsi
Ctr per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 41 del 6 maggio 2011 pag. 717

690. Stima diretta
Ctr per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 54 del 3 maggio 2011 pag. 718
691. Art. 21 d.lgs. 546/1992
Ctr per la Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 59 del 11 aprile 2011 pag. 719
692. Imposta sostitutiva rivalutazione terreni
Ctr per la Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 62 del 5 maggio 2011 pag. 720
693. Opposizione al ruolo
Ctr per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 41 del 19 aprile 2011 pag. 721
694. Sentenza penale
Ctr per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 63 del 19 maggio 2011 pag. 722
695. Perizia di parte
Ctr per la Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 83 del 16 maggio 2011 pag. 723
696. Beneficio d'inventario
Ctr per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 78 del 17 maggio 2011 pag. 724
697. Errore formale
Ctr per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 86 del 25 maggio 2011 pag. 725

## VIOLAZIONI FINANZIARIE E SANZIONI

698. Tardivo versamento
Ctp di Milano, Sez. 23, sentenza n. 15 del 28 gennaio 2011 pag. 727
699. Ravvedimento operoso
Ctp di Milano, Sez. 46, sentenza n. 96 del 22 febbraio 2011 pag. 728
700. Iscrizione in pendenza di giudizio
Ctp di Milano, Sez. 29, sentenza n. 121 del 28 marzo 2011 pag. 729
701. Cumulo giuridico
Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 192 del 12 maggio 2011 pag. 730
702. Dichiarazioni scartate
Ctr per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 1 del 12 gennaio 2011 pag. 731
703. Notifica
Ctr per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 3 del 12 gennaio 2011 pag. 732
704. Sanzioni amministrative
Ctr per la Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 59 del 4 maggio 2011 pag. 733
705. Decesso del contribuente
Ctr per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 102 del 6 maggio 2011 pag. 734
706. Riscossione sanzioni
Ctr per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 51 del 17 maggio 2011 pag. 735
707. Sanzioni
Ctr per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 75 del 17 maggio 2011 pag. 736
708. Autotutela ed acquiescenza
Ctr per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 82 del 30 maggio 2011 pag. 737
709. Termini a difesa
Ctr per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 113 del 31 maggio 2011 pag. 738

# ACCERTAMENTO



Torna all'indice

Termini processuali
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 31, sentenza n. 63 del 9 marzo 2011
Presidente e Relatore: Napodano

Intitolazione:

I – SOSPENSIONE TERMINI RICORSO – ACCERTAMENTO CON ADESIONE Proposta da società di persone – Effetti per i soci.

II – IRPEF – PLUSVALENZA CESSIONE AZIENDA – Utilizzo esclusivo ed automatico del valore definito dal cessionario per l'imposta registro – Insufficienza.

Massima:

I - Il giudizio instaurato dalla società di persone a seguito di accertamento con adesione di una plusvalenza in capo alla stessa, comporta anche la definizione del reddito attribuibile ai soci; cosicché tale giudizio produce la sospensione, anche a favore dei soci, dei termini per ricorrere.

II – Il valore accertato dall'Agenzia delle entrate, ai fini dell'imposta di registro, per la cessione dell'esercizio commerciale e definito con l'adesione del cessionario, può essere validamente contestato dal ricorrente in ordine alla presunzione di maggiore plusvalenza ai fini IRPEF fondata su tale valore, qualora egli comprovi che il valore dichiarato dalla plusvalenza è in linea con gli utili dei tre esercizi precedenti mai disconosciuti dall'Agenzia.

Riferimenti normativi: d.lgs. 218/1997, art. 4; d.P.R. 917/1986, art. 86

Movimentazioni bancarie
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 31, sentenza n. 67 del 9 marzo 2011
Presidente: Napodano, Relatore: Sala

Intitolazione:

IRPEF – RICOSTRUZIONE REDDITO PROFESSIONALE – Operazioni bancarie Legittimità – Movimentazioni non giustificate – Maggior reddito.

Massima:

Ai fini della rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche di cui all'art. 38 d.P.R. 600/1973, la sommatoria dei prelevamenti e versamenti non giustificati sui conti correnti determinano il maggior reddito accertato. Pertanto, qualora il professionista documenti parzialmente tali operazioni nel contraddittorio con l'Ufficio, il maggior reddito è costituito dall'importo residuo delle movimentazioni bancarie non giustificate.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, artt. 38 comma 1, 32 comma 1 n. 2 e 39, comma 1 lett. d).

Determinazione sintetica
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 31, sentenza n. 70 del 9 marzo 2011
Presidente e Relatore: Napodano

Intitolazione:

## DETERMINAZIONE SINTETICA DEL REDDITO – Onere della prova a carico del contribuente.

Massima:

Nella determinazione sintetica del reddito di cui all'art. 38 d.P.R. 600/1973, fondato sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva, è posto in capo al contribuente l'onere di provare la minor capacità contributiva rispetto a quella posta a base del maggior redito accertato.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38.

Vizi della notifica
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 31, sentenza n. 73 del 14 marzo 2011
Presidente e Relatore: Scuffi

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – VIZI NOTIFICA – EFFETTO SANANTE DEL RICORSO – SUSSISTE
Decadenza – Proroga termini per condono – Impossibilità di adesione – Irrilevanza
Accertamento induttivo – Metodologia adottata – Onere di contestazione analitica.

Massima:

Al vizio di nullità di notifica dell'avviso di accertamento si applicano le norme del codice di procedura civile, cosicché il ricorso prodotto dal contribuente ne sana l'invalidità con effetto ex tunc, per aver l'accertamento raggiunto il suo scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c..
Per tutti i contribuenti che non abbiano aderito alle sanatorie fiscali di cui agli artt. 7, 8 e 9 della legge 289/2002, indipendentemente dalle ragioni che ne hanno impedito l'accesso per cause loro imputabili, i termini di decadenza per l'accertamento d'ufficio sono prorogati di due anni ex art. 10 legge 289 citata. Sul contribuente, in caso di accertamento induttivo per omessa presentazione della dichiarazione, incombe l'onere di contestare il procedimento logico nei passaggi più significativi, anche con argomentazioni di contrasto ai rilievi dell'Ufficio, idonee a superarne le motivazioni e non a circoscrivere la difesa ad una generica contestazione.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 60; c.p.c., art. 156; l. 289/2002, art. 10.

Avviso bonario
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 31, sentenza n. 3 del 11 gennaio 2011
Presidente: Brecciaroli, Relatore: Sala

Intitolazione:

## MANCATO INVIO AVVISO BONARIO – VALIDITÀ – Cartella di pagamento Sussiste.

Massima:

L'omesso invio dell'avviso bonario di cui all'art. 36-bis del d.P.R. 600/1973, non produce la nullità della cartella di pagamento né preclude la possibilità, dopo il decorso di trenta giorni dalla notifica della stessa, di corrispondere le sanzioni in misura ridotta, in quanto il contribuente, entro 30 giorni dalla notifica della cartella impugnata, può versare all'ufficio territorialmente competente dell'Agenzia delle Entrate quanto richiesto, beneficiando della riduzione a un terzo delle sanzioni.

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art 6.

Criteri di valutazione
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 22, sentenza n. 3 del 12 gennaio 2011
Presidente: Piscitello, Relatore: Petrone

Intitolazione:

## AVVISO DI ACCERTAMENTO – IMPOSTA DI REGISTRO – Criteri di valutazione.

Massima:

I criteri indicati dall'art. 51 del T.U. dell'imposta di registro, approvato con d.P.R. 131/1986 sono tassativi, come si deduce dal tenore della norma di cui trattasi. A tal riguardo non deve avvalersi di tutti i criteri ivi specificati, bastando che l'accertamento si fondi su uno degli accennati criteri. Pertanto, l'avviso di accertamento non è inficiato di nullità qualora iin esso non si faccia riferimento al criterio seguito per la determinazione di valore di cui al successivo art. 52 del medesimo T.U., sempreché la determinazione avvenga mediante l'utilizzo di uno dei criteri del citato art. 51.

Riferimenti normativi: T.U., artt. 51 e 52.

Studi di settore
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 43, sentenza n. 3, del 12 gennaio 2011
Presidente e Relatore: Rovella

Intitolazione:

IMPOSTE SUI REDDITI – STUDI DI SETTORE – VALORE INDIZIARIO – Motivazione Necessità di prendere posizione sulle ragioni del contribuente – Contraddittorio Sussiste.

Massima:

Lo studio di settore, avendo valore di indizio al quale debbono accompagnarsi altri elementi o significative incongruenze idonee a giustificarne le risultanze e prevedendo necessariamente un contraddittorio tra Agenzia delle Entrate e contribuente, non può rappresentare il supporto esclusivo di un accertamento. Nelle motivazioni di quest'ultimo devono essere menzionate le ragioni del mancato accoglimento delle argomentazioni difensive del soggetto passivo, soprattutto quando lo studio rispecchia attività non diversamente classificabili e particolarmente consistente sia lo scarto da esso emergente.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39; d.l. 331/1993, art. 62-sexies.

Errore palese
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 43, sentenza n. 17 del 27 gennaio 2011
Presidente e Relatore: Rovella

Intitolazione:

IMPOSTE SUI REDDITI - DICHIARAZIONE – ERRORE PALESE – Impugnazione del ruolo - Emendabilità – Sussiste.

Massima:

Tenuto conto dell'emendabilità della dichiarazione, un evidente errore commesso nella compilazione della stessa può essere sanato oltre che per la presentazione di una dichiarazione integrativa di cui all'art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. 322/1998, anche nel giudizio di impugnazione dell'iscrizione a ruolo effettuata in base a l procedimento di liquidazione di cui all'art. 36-bis del d.P.R. 600/1973.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 36-bis; d.p.r. 322/1998, art. 2 comma 8-bis.

Art. 37-bis, d.p.r. n. 600/1973
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 43, sentenza n. 41 del 11 febbraio 2011
Presidente e Relatore: Rovella

Intitolazione:

## SOCIETÀ NON OPERATIVA – ISTANZA PREVENTIVA DI DISAPPLICAZIONE DELLA RELATIVA DISCIPLINA EX ART. 37-BIS, D.P.R. N. 600/1973 – Avviso di accertamento – Necessita.

Massima:

Il recupero delle imposte nei confronti di una società non operativa, che abbia preventivamente prodotto – a norma dell'art. 37bis, comma 8, d.P.R. 600/1973 – istanza per la disapplicazione della disposizione di cui all'art. 30, legge 23 dicembre 1994 n. 724, non può avvenire con la procedura di liquidazione prevista dall'art. 36-bis d.P.R. 600 citato, ma deve essere effettuato con l'emissione di un avviso di accertamento.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, artt. 36-bis e 37-bis; l. 784/1994, art. 30.

Mancato perfezionamento di accertamento con adesione
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 31, sentenza n. 85 del 22 marzo 2011
Presidente: Scuffi, Relatore: Ventura

Intitolazione:

## ACCERTAMENTO CON ADESIONE – TARDIVO PAGAMENTO IMPORTO DEFINITO Mancato perfezionamento – Valutazione dell'interesse pubblico al perfezionamento dell'adesione – Necessità – Riviviscenza accertamento originario – Non sussiste.

Massima:

Una volta definito l'importo dovuto a seguito di accertamento con adesione, il mancato pagamento della prima rata o del totale nei termini di legge non fa rivivere l'accertamento originario in quanto il relativo ammontare, con la fissazione del quantum a seguito della conclusione dell'accordo, diventa intoccabile, senza possibilità di impugnazione da parte del contribuente, né di modifica o di integrazione da parte dell'Ufficio. Il successivo mancato adempimento del versamento nei termini e con le modalità di legge – che attiene alla conclusione dell'accordo – legittima l'Ufficio a procedere alla riscossione coattiva, ma non può comportare il venir meno dell'accordo in assenza di una norma in tal senso.
Il versamento dopo la scadenza dei termini di legge dell'ammontare definito, non comporta l'automatica iscrizione a ruolo dell'imposta non versata (procedimento legittimo solo a fronte di totale omissione di versamento o di pagamenti carenti a scopi dilatori); dovendo l'ufficio valutare se sussiste o meno l'interesse pubblico al perfezionamento dell'intervenuto accordo, specie nel caso in cui il contribuente abbia integralmente versato quanto dovuto.

Riferimenti normativi: d.lgs. 218/1997.

Preclusioni documentali
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 31, sentenza n. 89 del 22 marzo 2011
Presidente: Scuffi, Relatore: Ventura

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – REDDITOMETRO – PRESUNZIONE RELATIVA – PROVA CONTRARIA A CARICO DEL CONTRIBUENTE – Mancata esibizione documenti nel contraddittorio – Inutilizzabilità in sede contenziosa – Sussiste.

Massima:

Il contribuente, al fine di vincere le presunzioni di natura relativa, utilizzate dall'Amministrazione per l'accertamento del reddito complessivo netto sulla base di indici e coefficienti individuati con decreti ministeriali, può offrire la prova contraria sulla base di idonea documentazione, per dimostrare che la disponibilità del bene non è espressione dell'ammontare del reddito determinato in via sintetica. In particolare, per giustificare lo scostamento rispetto al reddito dichiarato, occorre provare non solo il disinvestimento patrimoniale, ma anche l'inscindibile collegamento di quest'ultimo con la maggior capacità reddituale espressa, dimostrando mediante documentazione bancaria analitica che i prelevamenti sono stati utilizzati per il bilancio familiare. La documentazione non prodotta in sede di contraddittorio preventivo, può essere esibita in giudizio per essere utilizzata a propria difesa, solo se il contribuente giustifica la tardività della produzione.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, artt. 32 e 38.

Percentuale di ricarico
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 31, sentenza n. 90 del 22 marzo 2011
Presidente: Scuffi, Relatore: Ventura

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – PVC della G. di F. firmato dal contribuente – Mancata allegazione all'atto – Ricostruzione reddito mediante percentuale di ricarico Legittimità – Sussiste – Violazione del divieto di doppia presunzione – Non sussiste.

Massima:

La mancata allegazione del processo verbale della G. di F. all'avviso di accertamento non costituisce carenza di motivazione dello stesso, se tale processo verbale è stato consegnato (al termine della verifica) al contribuente che, pertanto, ne ha avuto in tal modo integrale conoscenza. La percentuale di ricarico utilizzata nell'atto di accertamento è pienamente legittima se dal contenuto del processo verbale risulta che la misura proposta dai verificatori sia stata confermata dal contribuente e che tale circostanza sia stata sottoscritta. L'impiego delle percentuali di ricarico per il calcolo del reddito presunto non si pone in contrasto con il divieto di doppie presunzioni, in quanto la presunzione è unica e finalizzata ad individuare le conseguenze circa l'applicazione della percentuale di ricarico nel periodo d'imposta considerato, così come emergente da quella accertata per l'anno precedente in assenza di circostanze nuove sopravvenute. Vi è sussistenza del divieto allorquando vi sia correlazione tra due presunzioni semplici, ma non nell'ipotesi di correlazione tra una presunzione semplice e una legale.

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 7; d.P.R. 600/1973, art. 39.

Torna all'indice

Fai doppio click sul fermacarte per aprire la sentenza integrale

Studi di settore
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 46, sentenza n. 4 del 19 gennaio 2011
Presidente e Relatore: Di Oreste

Intitolazione:

STUDI DI SETTORE – CONTRADDITTORIO – Mancata partecipazione - Onere probatorio assolto in giudizio – Rilevanza – Regolamentazione delle spese di giudizio.

Massima:

L'assenza del contribuente al contraddittorio, cui era stato invitato - in materia di studi di settore - dall'Agenzia delle Entrate, non inficia nel successivo giudizio la correttezza dell'accertamento. Tuttavia, in caso di annullamento di quest'ultimo, al contribuente è precluso il rimborso delle spese di giudizio, potendo quest'ultime essere evitate se il contribuente avesse aderito all'invito dell'Agenzia a partecipare al contraddittorio preventivo.

Riferimenti normativi: art. 92 c.p.c.

Valore ai fini del registro
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 36, sentenza n. 12 del 26 gennaio 2011
Presidente e Relatore: Mascherpa

Intitolazione:

## IRPEF – PLUSVALENZE – CESSIONE DI IMMOBILE – DETERMINAZIONE DEL VALORE – RIFERIMENTO AL VALORE ACCERTATO AI FINI DELL'IMPOSTA DI REGISTRO – Esclusione – Accertamento con adesione – Irrilevanza.

Massima:

La plusvalenza da cessione di immobile non può essere legittimamente determinata mediante riferimento automatico al maggior valore stabilito ai fini dell'imposta di registro, essendo la base imponibile di quest'ultima - ossia il valore di mercato del bene - diversa da quella delle imposte dirette, costituita dal reddito del soggetto. Parimenti illegittimo, ai fini della tassazione delle plusvalenze in capo al cedente, è la pretesa di porre come base di calcolo il valore concordato con l'acquirente a seguito di accertamento con adesione, non avendo il cedente partecipato a tale accordo.

Riferimenti normativi: d.P.R. n. 917/1986, art. 67

Rinunzia all'eredità
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 7 del 28 gennaio 2011
Presidente: Cappabianca, Relatore: Sala

Intitolazione:

## SUCCESSIONE MORTIS CAUSA – OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA – RINUNZIA ALL'EREDITÀ – NOTIFICA CARTELLA DI PAGAMENTO.

Massima:

L'obbligazione tributaria riferita al defunto non può essere posta a carico dell'erede che abbia rinunciato all'eredità. Pertanto, alla parte rinunciataria non deve essere notificata la cartella di pagamento; qualora tale circostanza si verifichi, essa può impugnarla a norma dell'art. 19 d.lgs. 546/1992, per vizio di notifica e per mancanza di legittimazione passiva.

Riferimenti normativi: art. 19 d.lgs. 546/1992.

Mancata partecipazione al contraddittorio
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 31, sentenza n. 96 del 31 marzo 2011
Presidente: Minaudo, Relatore: Ventura

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – STUDI DI SETTORE – PARTECIPAZIONE SOLO PARZIALE DEL CONTRIBUENTE AL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO – Mancato deposito documentazione – Accertamento fondato solo sugli studi di settore – Legittimità.

Massima:

Costituisce presunzione legale lo scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli accertati in base allo studio di settore previsto per l'attività svolta. Tuttavia l'atto impositivo, pur essendo legittimato dall'impiego di tale strumento, deve essere giustificato da altri elementi offerti dall'Amministrazione finanziaria sulla scorta di documenti e dati prodotti dal contribuente. Qualora quest'ultimo, sollecitato dall'ufficio, non fornisca ulteriori elementi idonei a motivare lo scostamento dei ricavi, ma limiti la sua difesa all'esposizione di affermazioni di principio, l'accertamento va considerato legittimo.

Riferimenti normativi: d.l. 331/1993, art. 62 sexies; d.P.R. 600/1973, art. 39

Atto impositivo non firmato
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 31, sentenza n. 98 del 31 marzo 2011
Presidente: Minaudo, Relatore: Ventura

Intitolazione:

## ACCERTAMENTO – ATTO IMPOSITIVO PRIVO DI FIRMA – INESISTENZA DELL'ATTO – NON SUSSISTE.

Massima:

L'assenza nell'atto in positivo della sottoscrizione, che ha la funzione di imputare l'atto all'ufficio che lo ha emesso, non costituisce causa di nullità dello stesso, allorquando dagli elementi presenti nel documento è possibile individuare la provenienza dell'atto e risalire al suo autore. E ciò tanto più nel caso in cui la parte ricorrente ha trasmesso copia del ricorso all'ufficio da cui è stato emanato l'atto impugnato.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 42

Valori OMI e mutuo
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 31, sentenza n. 101 del 31 marzo 2011
Presidente: Minaudo, Relatore: Ventura

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – TRASFERIMENTI IMMOBILIARI – VALORI O.M.I. – Differenza tra dichiarato e mutuo erogato – Presunzione legale – Esclusione.

Massima:

Il valore normale quantificato in base ai dati OMI ai fini dell'accertamento in materia di transazioni immobiliari costituisce, per intervenuta interpretazione autentica, presunzione semplice; per cui può trovare applicazione solo se sussistono altri elementi idonei a giustificare la tesi di attività non dichiarate; con spostamento dell'onere probatorio in capo all'ufficio. L'incongruenza, sostenuta dall'Amministrazione finanziaria, dei prezzi al mq dichiarati per una serie di vendite immobiliari, deve essere dimostrata in base alle caratteristiche di ciascun appartamento, alla loro metratura ed esposizione, alla qualità delle finiture; ossia con elementi che influiscono sul costo al mq e quindi sul prezzo di vendita. L'incongruenza emergente tra corrispettivo dichiarato per la vendita e ammontare del mutuo stipulato dai compratori, se di importo limitato corrispondente approssimativamente alla somma dovuta per IVA e spese notarili, non ha natura di prova né di indizio di comportamento evasivo.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39; d.l. 223/2006, art. 35 commi 2 e 3.

Notifica a società cancellate
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 26 del 1 febbraio 2011
Presidente: De Vincenzo, Relatore: Dattolico

Intitolazione:

## SOCIETÀ – CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE – NOTIFICAZIONE ATTI.

Massima:

Gli atti tributari destinati a società cancellate dal registro delle imprese, non possono essere notificati alla società in quanto questa, in base al nuovo disposto dell'art. 2495 c.c., ha cessato di esistere. Di conseguenza, si rende inapplicabile la norma di cui all'art. 145 c.p.c., per l'assenza totale di un rappresentante dell'organo sociale abilitato alla ricezione dell'atto.

Riferimenti normativi: c.c., art. 2495; c.p.c., art. 145.

Redditometro
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 43, sentenza n. 63 del 14 marzo 2011
Presidente: Rovella, Relatore: Del Re

Intitolazione:

## IRPEF – DETERMINAZIONE SINTETICA (REDDITOMETRO) – DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DEL NUCLEO FAMILIARE – NECESSITÀ.

Massima:

La quantificazione sintetica del reddito nei confronti di un soggetto, richiede necessariamente l'accertamento della disponibilità finanziaria degli altri conviventi della famiglia di appartenenza, essendo conforme a logica che anch'essi concorrono a sostenere le spese del nucleo familiare.

Riferimenti normativi: d.P.R. n. 600/1973, art. 38.

Avviso emendato
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 43, sentenza n. 27 del 8 febbraio 2011
Presidente: Rovella, Relatore: Del Re

Intitolazione:

## AVVISO ILLEGITTIMO – AUTOTUTELA – NUOVO AVVISO EMENDATO NECESSITÀ.

Massima:

L'ufficio, in caso di annullamento parziale a seguito di istanza di autotutela, deve emettere, in sostituzione dell'avviso di accertamento illegittimo, un nuovo accertamento, che rispecchi puntualmente le correzioni intervenute.

Riferimenti normativi: d.l. 564/1994, art. 2-quater.

Reddito di partecipazione
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n. 65 del 9 febbraio 2011
Presidente: Barbetta, Relatore: Grassi

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - REDDITO DA PARTECIPAZIONE – Annullamento avviso accertamento della società – Assenza presupposto accertamento in capo al socio.

Massima:

La sentenza di annullamento dell'accertamento emesso nei riguardi di una società di persone, comporta il venir meno del presupposto della pretesa erariale verso il socio, in ragione della quota di partecipazione nella società.

Frode carosello
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n. 60 del 9 febbraio 2011
Presidente: Barbetta, Relatore: Del Vecchio

Intitolazione:

## OPERAZIONI INESISTENTI – "FRODE CAROSELLO" – ONERE DELLA PROVA Qualificazione fattura – Presunzione semplice – Sussiste.

Massima:

La prova della inesistenza della prestazione descritta nella fattura deve essere fornita dall'ufficio. Nel caso in cui sia contestata al contribuente la deducibilità dei costi documentati da fatture afferenti ad operazioni ritenute inesistenti, è onere dell'utilizzatore di tali fatture comprovare l'effettività delle operazioni, anche in base a presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti. In caso di inidoneità della prova, diventano legittimi il recupero a tassazione dei costi degli acquisti e l'indetraibilità dell'IVA corrispondente.

Notizia di reato
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 34 del 9 febbraio 2011
Presidente: Deodato, Relatore: Innocenti

Intitolazione:

## ACCERTAMENTO – NOTIZIA REATO – DENUNCIA - RADDOPPIO DEI TERMINI

## Legittimità – Sussiste.

Massima:

In relazione all'articolo 43 del d.P.R. 600/1973, che prevede il raddoppio dei termini per l'accertamento qualora il contribuente abbia commesso una violazione comportante l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.c. per uno dei reati previsti dal d.lgs. 74/2000, la denuncia effettuata presso la Procura della Repubblica da funzionari dell'Amministrazione finanziaria anteriormente alla notifica dell'avviso d'accertamento non comporta violazione del termine decadenziale di cui al citato art. 43.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43.

Socio accomandante
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 54 del 10 febbraio 2011
Presidente: Ortolani, Relatore: Siffredi

Intitolazione:

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA – SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE – Socio accomandante – Responsabilità per le obbligazioni tributarie Limiti – Ricorso – Inammissibilità.

Massima:

L'accertamento concernente una società in accomandita semplice, notificato al socio accomandante, non produce alcun effetto né verso la società né verso il socio accomandatario. Alla società o a quest'ultimo - cui è devoluta l'amministrazione della stessa - si sarebbe dovuto notificare l'atto in esame. Pertanto il ricorso del socio accomandante, in quanto privo di legittimazione ad agire, si appalesa inammissibile.

Riferimenti normativi: c.c., art. 2320.

Stato di salute
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 43, sentenza n. 39 del 11 febbraio 2011
Presidente e Relatore: Rovella

Intitolazione:

IRES – IVA – IRAP – STUDI DI SETTORE – VALORE INDIZIARIO – Necessità di addurre elementi aggiuntivi idonei – Stato di salute del contribuente – Rilevanza.

Massima:

Per imputare al contribuente i maggiori ricavi accertati in base allo studio di settore, occorre che essi siano avvalorati da ulteriori elementi - quali controlli bancari, mancata emissione di scontrini, lavoro in nero, anomalie nell'incidenza di costi - idonei a comprovare lo scostamento a fronte dei ricavi dichiarati. Il documentato precario stato di salute del contribuente non può, al contrario, giustificare tale scostamento.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39; d.l. 331/1993, art. 62-sexies.

Fatture inesistenti
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 47, sentenza n. 34 del 15 febbraio 2011
Presidente: Maniàci, Relatore: Miceli

Intitolazione:

## FATTURE INESISTENTI – CONSAPEVOLEZZA DELL'UTILIZZATORE – ONERE DELLA PROVA – A CARICO DELL'UFFICIO IMPOSITORE.

Massima:

Per recuperare a tassazione i costi dedotti dall'utilizzatore di fatture soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve documentare non solo l'esistenza formale e non effettiva del soggetto emittente le fatture, ma deve anche fornire la prova dell'esistenza di un rapporto proficuo tra i due soggetti, nonché della consapevolezza di tale situazione da parte del soggetto accertato.

Notifica
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 42, sentenza n. 55 del 21 febbraio 2011
Presidente: Bichi, Relatore Donvito

Intitolazione:

## TRIBUTI (IN GENERALE) – AVVISO DI ACCERTAMENTO – NOTIFICA INESISTENZA – Esclusione – Conoscenza del contribuente.

Massima:

L'inesistenza della notificazione di un atto di imposizione tributaria, costituendo condizione integrativa dell'efficacia dello stesso, non determina in via automatica l'inesistenza dell'atto allorquando il contribuente ne abbia avuto piena conoscenza entro il termine di decadenza dell'azione accertatrice dell'ufficio.

Riferimenti normativi: c.p.c., artt. 156 e 160; d.lgs. 546/1992, art. 21.

Inutilizzabilità
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 24, sentenza n. 28 del 21 febbraio 2011
Presidente: Orsatti, Relatore: Brillo

Intitolazione:

## DOCUMENTAZIONE – PRODUZIONE IN GIUDIZIO – INTEMPESTIVA – INUTILIZZABILITÀ – CAUSA NON IMPUTABILE.

Massima:

Il contribuente, a norma dell'art. 32 del d.P.R. 600/1973, non può utilizzare in sede contenziosa la documentazione non esibita tempestivamente all'ufficio, qualora non abbia dichiarato allo stesso che il mancato adempimento si è verificato per causa a lui non imputabile.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 32.

Valore ai fini del registro
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 46, sentenza n. 86 del 21 febbraio 2011
Presidente: De Sapia, Relatore: Rigoldi

Intitolazione:

## ACCERTAMENTO – PLUSVALENZA PATRIMONIALE – RETTIFICA INDUTTIVA DEL PREZZO DI CESSIONE DEL BENE – VALIDITÀ.

Massima:

Il prezzo di cessione di un immobile in base al valore accertato ai fini dell'imposta di registro, costituisce una valida presunzione relativa per il calcolo della plusvalenza patrimoniale.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38.

Direttiva n. 77/779/CE
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 47, sentenza n. 51 del 23 febbraio 2011
Presidente: Piccinni Leopardi, Relatore: Miceli

Intitolazione:

IRPEF – ACCERTAMENTO – SCAMBIO DI INFORMAZIONI – DIRETTIVA N. 77/779/CE – Modalità di assunzione delle informazioni – Documenti privi di sottoscrizione – Presunzione di reddito non dichiarato.

Massima:

L'accertamento basato su scambio di informazioni con autorità estere deve essere effettuato nel pieno rispetto della Direttiva 77/779 CEE. I documenti anche non sottoscritti - nel caso di specie una mail ed alcune fotografie prive di sottoscrizione, utilizzate per rafforzare un contesto indiziario di occultamento di disponibilità all'estero - se acquisiti in modo legittimo e immessi in un quadro probatorio coerente, possono contribuire ad avvalorare una presunzione di sottrazione di materia imponibile.

Riferimenti normativi: d.l. 167/1990, art. 16; d.lgs. 472/1997.

Accertamento con adesione
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 31, sentenza n. 41 del 24 febbraio 2011
Presidente: Scuffi, Relatore: Cazzaniga

Intitolazione:

## CARTELLA ESATTORIALE – ACCERTAMENTO CON ADESIONE – MANCATO PAGAMENTO – ISCRIZIONE A RUOLO.

Massima:

In caso di riduzione del reddito pattuito nel procedimento di accertamento con adesione rispetto a quello determinato con l'accertamento originario, l'iscrizione a ruolo delle somme non pagate deve riferirsi alle imposte emergenti dal verbale di accertamento con adesione sottoscritto dalle parti.

Studi di settore
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 31, sentenza n. 50 del 24 febbraio 2011
Presidente: Scuffi, Relatore: Sala

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – STUDI DI SETTORE – ONERE DELLA PROVA – ISTRUTTORIA PRELIMINARE – PARTECIPAZIONE DEL CONTRIBUENTE – Compenso agli amministratori – Mancato accordo – Legittimità dell'avviso – Sussiste.

Massima:

Lo scostamento tra reddito dichiarato e reddito determinato con il metodo analitico presuntivo degli studi di settore, costituisce una presunzione semplice avente i caratteri di gravità, precisione e concordanza, comportante l'inversione dell'onere della prova in capo al contribuente. Tale scostamento, qualora trovasse conferma in sede di contraddittorio, costituirebbe un incongruenza legittimante il maggior reddito fondato sulla stessa. I compensi erogati ai soci amministratori si inquadrano tra le spese di lavoro dipendente e vanno indicate nel rigo F12 del modello Studi di settore.

Riferimenti normativi: d.lgs. 331/1993, art 62 sexies.

Indagini preliminari
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 67 del 1 marzo 2011
Presidente: Cappabianca, Relatore: Dattolico

Intitolazione:

## PROROGA TERMINI PER L'ACCERTAMENTO – OBBLIGO DI DENUNCIA – Indagini preliminari – Elementi probatori.

Massima:

Con riferimento alla finalità della norma di cui all'art. 37, commi da 24 a 26, del d.l. 223/2006, è legittima l'interpretazione che subordina - ai fini dell'accertamento delle imposte dirette o del valore aggiunto - l'efficacia della raddoppio dei termini di decadenza all'atto prodromico alle indagini preliminari, individuato dal legislatore nella denuncia di cui all'art. 331 c.p.p..

Riferimenti normativi: d.l. 233/2006, art. 37,commi da 24 a 26; c.p.p., art. 331.

Beni immateriali
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 29, sentenza n. 88 del 8 marzo 2011
Presidente e Relatore: Napodano

Intitolazione:

STUDI DI SETTORE – BENI IMMATERIALI – Correzione dichiarazione dei redditi Sussiste.

Massima:

Sono esclusi dal calcolo per la determinazione dei ricavi in base agli studi di settore gli oneri pluriennali immateriali. Pertanto l'ufficio, previa esibizione del libro dei beni ammortizzabili, non può non tener conto del loro errato inserimento nel modello di dichiarazione, estromettendo il loro valore dalla risultato degli studi.

Beni in leasing
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 29, sentenza n. 89 del 8 marzo 2011
Presidente e Relatore: Napodano

Intitolazione:

STUDI DI SETTORE – ESERCIZI CONSECUTIVI IN PERDITA – Beni in leasing Correzione dichiarazione dei redditi.

Massima:

Il contribuente, in sede di contraddittorio, deve dimostrare che lo scostamento emergente dallo studio di settore è originato dalle discordanze con i valori indicati nella Modello Unico, per i quali sono stati commessi errori di compilazione. Ai fini della quantificazione dei ricavi presunti, i beni strumentali (ossia, nel caso in esame, i canoni di leasing) assumono rilevanza per il loro valore e non per il costo sostenuto nell'esercizio.

Riferimenti normativi: d.l. 331/1993, art. 62 sexies.

Motivazione
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 46, sentenza n. 105 del 14 marzo 2011
Presidente e Relatore: De Sapia

Intitolazione:

## ACCERTAMENTO – OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - Contenuto essenziale Legittimità

Massima:

L'indicazione degli elementi essenziali posti a fondamento della pretesa fiscale, in modo da consentire la difesa da parte del destinatario, adempie all'obbligo di motivazione degli atti dell'Amministrazione finanziaria.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 42; l. 212/2000, art. 7.

Studio di settore non pertinente
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 29, sentenza n. 111 del 15 marzo 2011
Presidente e Relatore: Napodano

Intitolazione:

STUDI DI SETTORE – ELABORAZIONE DI STUDIO NON AFFINE ALL'ATTIVITÀ Risultato studio all'interno della forbice tra ricavo minimo e puntuale – Intervallo di confidenza – Difetto di motivazione – Non Sussiste.

Massima:

Il contribuente, qualora nei precedenti periodi d'imposta abbia utilizzato uno studio di settore errato da cui emergeva il risultato di "non congruo", ha la possibilità solo in sede di contraddittorio di giustificare lo scostamento rispetto agli importi dichiarati.

Riferimenti normativi: d.l. 331/1993, art. 62 sexies.

Onere della prova
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 29, sentenza n. 114 del 22 marzo 2011
Presidente e Relatore: Napodano

Intitolazione:

REDDITOMETRO – FINANZIAMENTO A SOCIETÀ – Incremento patrimoniale Conseguimento di ricavi esenti – Necessità di dimostrazione del contribuente Sussiste.

Massima:

Le documentate ampie disponibilità finanziarie derivanti da liquidità sui conti correnti e di cedole maturate nei periodi d'imposta interessati dall'accertamento, costituiscono per il contribuente circostanza idonea a giustificare la capacità contributiva di una S.r.l. di cui egli è socio.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38.

Residenza
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 16, sentenza n. 127 del 6 aprile 2011
Presidente: D'Andrea, Relatore: Chiametti

Intitolazione:

## SANZIONI – RESIDENZA NELLO STATO – INVESTIMENTI ESTERI – OMESSA DICHIARAZIONE – OBBLIGO – SUSSISTE.

Massima:

La residenza nello Stato, di cui costituiscono prova le intestazioni di contratti di locazione e di utenza di servizi e, conseguentemente, la presunzione dell'esistenza - nel territorio dello stesso - del domicilio fiscale, comportano l'obbligo di presentare la dichiarazione per i redditi posseduti all'estero, rendendo legittima l'irrogazione della sanzione qualora sia stata omessa l'indicazione di tali redditi.

Riferimenti normativi : d.l. 167/1990, artt. 5 e 4, comma 1.

Rimborso
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 86 del 24 marzo 2011
Presidente: De Vincenzo, Relatore: Garghentino

Intitolazione:

## DIRITTO AL RIMBORSO – ISTANZA – RICONOSCIMENTO DI DEBITO.

Massima:

All'invito dell'Amministrazione finanziaria al contribuente, che abbia inoltrato domanda di rimborso di talune somme, a presentare la relativa documentazione, non può riconoscersi la natura di atto di riconoscimento del debito, cosicché tale invito non è idoneo a interrompere il decorso della prescrizione. Parimenti, non può attribuirsi la qualifica di riconoscimento di debito, alla generica affermazione contenuta nello stesso invito, ad eseguire la liquidazione allorquando interverrà lo stanziamento dei fondi occorrenti.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 21, comma 2.

Rinuncia all'eredità
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 145 del 31 marzo 2011
Presidente: Deodato, Relatore: Innocenti

Intitolazione:

ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO – EREDI DEL CONTRIBUENTE – Notifica dell'avviso di accertamento al chiamato all'eredità – Rinuncia all'eredità – Efficacia Immediata – Avviso di accertamento – Legittimità – Non sussiste.

Massima:

È nulla la notifica dell'avviso di accertamento al "chiamato", che abbia rinunciato all'eredità, avendo tale rinuncia effetto ex nunc; salvo il potere di accertamento dell'Amministrazione finanziaria, qualora i chiamati all'eredità, nel termine decennale di prescrizione, abbiano compiuto atti comportanti l'accettazione.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 65.

Documentazione
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 100 del 5 aprile 2011
Presidente: De Vincenzo, Relatore: Dattolico

Intitolazione:

## ATTO IMPOSITIVO – MOTIVAZIONE – OMISSIONE DOCUMENTI – CONTENUTO ESSENZIALE.

Massima:

L'espresso rinvio, nella motivazione di un atto impositivo, ad altri documenti richiamati nell'avviso di accertamento notificato e nel relativo pvc, ma non allegati e l'omessa indicazione del contenuto essenziale della motivazione, comportano la nullità insanabile dello stesso accertamento a norma dell'art. 42 d.P.R. 600/1973, nonché degli artt. 3, comma 1, legge 241/1990 e 7, comma 1, legge 212/2000.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 42; l. 241/1990, art. 3 comma 1; l. 212/2000, art. 7 comma 1.

Accertamento con adesione
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 22, sentenza n. 83 del 7 aprile 2011
Presidente: Maniàci, Relatore: Petrone

Intitolazione:

## AVVISO DI ACCERTAMENTO – NULLITÀ – CRITERI DI CONTROLLO.

Massima:

Alla richiesta di accertamento con adesione non segue obbligatoriamente il contraddittorio preventivo. Tale accertamento sposta soltanto in avanti il termine per ricorrere, decorso il quale, interviene la definitività dell'accertamento.

Notificazione per posta
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 46, sentenza n. 120 del 12 aprile 2011
Presidente: De Sapia, Relatore: Rigoldi

Intitolazione:

## ACCERTAMENTO – NOTIFICAZIONE DELL'ATTO A MEZZO POSTA – SPEDIZIONE ENTRO IL TERMINE DI DECADENZA – LEGITTIMITÀ.

Massima:

La consegna al responsabile dell'ufficio postale, entro il termine di decadenza ex art. 43 d.P.R. 600/1973, del plico contenente l'avviso d'accertamento, rende legittima la notifica dell'atto stesso.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, artt. 43 e 60.

Studi di settore
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 29, sentenza n. 131 del 12 aprile 2011
Presidente e Relatore: Gilardi

Intitolazione:

## STUDI DI SETTORE – ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE – NON SUSSISTE.

Massima:

In conformità ai principi più volte sanciti dalla Corte Costituzionale, l'accertamento basato su elementi di fatto certi, dimostranti l'inattendibilità del quantum del reddito emergente dalla determinazione analitica e la corrispondente esistenza di un maggior reddito, costituisce un accertamento presuntivo, espressione della relazione tra capacità contributiva e imposizione tributaria, in quanto giustificato dal ricorso a indici in grado di dare consistenza a tale relazione. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale relativa agli studi di settore.

Riferimenti normativi: d.l. 331/1993, artt. 62 bis e 62 sexies.

Accertamento con adesione
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 29, sentenza n. 137 del 12 aprile 2011
Presidente e Relatore: Napodano

Intitolazione:

REDDITO DI PARTECIPAZIONE – ACCERTAMENTO CON ADESIONE – DI SOCIETÀ PARTECIPATA – RIFLESSI SUI REDDITI DEL SOCIO – Principio della capacità contributiva – Impugnabilità atto di definizione – Non sussiste.

Massima:

Gli atti di definizione con adesione dei verbali di constatazione ex art. 5 bis d.lgs. 218/1997, non sono suscettibili di ricorso, in quanto non espressamente previsti dall'articolo 19 d.lgs. 546/1992. Ciò è confermato dal fatto che tale norma, nell'ultimo comma, dispone che non sono autonomamente impugnabili gli atti diversi da quelli espressamente elencati nella stessa.

Riferimenti normativi: d.lgs. 548/92, art 19; d.lgs. 218/97, art. 5 bis

Ritrattabilità
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 24, sentenza n. 95 del 14 aprile 2011
Presidente: Orsatti, Relatore: Brillo

Intitolazione:

## DICHIARAZIONE DEI REDDITI – ERRORE – EMENDABILITÀ – RITRATTABILITÀ.

Massima:

Dal complesso delle disposizioni del d.P.R. 600/1973, nel testo applicabile in base al tempo di commissione dei fatti, la dichiarazione dei redditi, inficiata da errore di fatto o di diritto in cui è incorso il contribuente in sede di redazione, è emendabile e retrattabile in via di principio, quando da essa scaturisce l'assoggettamento del contribuente ad oneri contributivi più gravosi o diversi da quelli dovuti per legge.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973.

PVC
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 44, sentenza n. 131 del 19 aprile 2011
Presidente: Natola, Relatore: Degrassi

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – PVC RELATIVO ad altra società del medesimo gruppo – Omessa allegazione all'avviso di accertamento – Nullità - Sussiste.

Massima:

Il richiamo ad un pvc concernente una società del gruppo, contenuto nell'avviso d'accertamento relativo ad altre società del medesimo gruppo, non allegato - al pari della documentazione ad esso unità - a quest'ultimo accertamento, è causa di nullità dello stesso.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 42.

Avviamento
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 133 del 19 aprile 2011
Presidente: De Vincenzo, Relatore: Garghentino

Intitolazione:

## VALORE DI AVVIAMENTO – DETERMINAZIONE – REDDITIVITÀ MEDIA REDDITIVITÀ REALE.

Massima:

Il valore di avviamento, qualora non possa essere correlato alla redditività media dell'attività ceduta per la presenza di circostanze che inducono a ritenere non effettiva tale redditività o non univocamente quantificabile, deve potersi determinare in base a formule collaudate, la cui validità e riconosciuta dagli operatori del settore.

Studi di settore
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 35, sentenza n. 143 del 2 maggio 2011
Presidente e Relatore: Brecciaroli

Intitolazione:

## STUDI DI SETTORE – PRESUNZIONI SEMPLICI – ONERE DELLA PROVA.

Massima:

La qualificazione di presunzione semplice del risultato degli studi di settore, pone a carico del ufficio l'onere probatorio. Peraltro, tale presunzione, se non vinta da prove contrarie in sede di contraddittorio con il contribuente, acquisiscono i requisiti di gravità, precisione e concordanza.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39; d.P.R. 633/1972, art. 54.

Rimborso
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 139 del 3 maggio 2011
Presidente: De Vincenzo, Relatore: Garghentino

Intitolazione:

ISTANZA DI RIMBORSO – AZIONABILITÀ IN SEDE GIUDIZIALE – Opposizione alla cartella esattoriale – Limiti – Definitività dell'accertamento.

Massima:

Il contribuente, al quale è stato richiesto mediante notifica di cartella esattoriale di corrispondere l'imposta non versata perché ritenuta illegittima, può sempre far valere in giudizio il proprio diritto mediante presentazione di ricorso contro tale cartella, salvo il caso in cui il provvedimento di riscossione sia divenuto definitivo per mancata impugnazione dell'avviso di accertamento. Tale azione si appalesa esperibile, con i limiti suindicati, anche quando non sia stata proposta istanza di rimborso, per il mancato versamento che la giustifica.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 38.

Redditometro
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 141 del 3 maggio 2011
Presidente: De Vincenzo, Relatore: Garghentino

Intitolazione:

## STUDI DI SETTORE – RICAVI – GRAVE INCONGRUENZA – "REDDITOMETRO".

Massima:

Considerato che il legislatore, con riferimento alla incongruenza tra ricavi dichiarati e quelli risultanti dagli studi di settore, si è limitato a predeterminare la consistenza dello scostamento solo in relazione alla gravità, è compito del giudice valutare quantitativamente tale gravità. A tal fine egli può avvalersi dello strumento legislativo del redditometro, ove è prevista la determinazione sintetica del reddito da parte dell'ufficio, qualora quello quantificato mediante gli indici di capacità contributiva si discosti per almeno un quarto da quello dichiarato.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39 comma 1 lett. d); d.l. 331/1993, art. 62-sexies.

Parametri
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 22, sentenza n. 105 del 11 maggio 2011
Presidente: Maniàci, Relatore: Petrone

Intitolazione:

## ACCERTAMENTO – STRUMENTO PARAMETRICO – INSUFFICIENZA.

Massima:

I parametri, pur potendo fungere da supporto per l'accertamento analitico-induttivo, non possono essere utilizzati da soli come strumento meccanico di calcolo del reddito e dell'imposta. Questi vanno determinati in base a prove documentali o a presunzioni gravi, precise e concordanti, da applicare nelle singole fattispecie, considerando le specifiche realtà aziendali.

Redditometro
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 186 del 12 maggio 2011
Presidente: Ortolani, Relatore: Martinelli

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – RETTIFICA DELLA DICHIARAZIONE DELLE PERSONE FISICHE
Accertamento sintetico – Redditometro – Prova contraria – Somme rimpatriate a seguito di scudo fiscale – Anteriorità.

Massima:

La circostanza secondo cui il contribuente abbia aderito allo scudo fiscale ex art. 13bis d.l. 78/2009 con conseguente rimpatrio di somme detenute all'estero, non costituisce mezzo di prova per vincere la presunzione di maggior reddito determinato con l'accertamento sintetico fondato sul "redditometro", nel caso in cui gli incrementi patrimoniali, oggetto d'accertamento, siano avvenuti, come nella fattispecie, nel 2006, ossia in epoca anteriore al rimpatrio. Infatti le somme emerse da scudo fiscale privano di fondamento l'accertamento sintetico soltanto qualora gli imponibili accertati possono essere anche astrattamente collegati alle attività detenute all'estero.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38, comma 4 e ss.; d.l. 78/2009 (conv. in l. 102/2009), art. 13bis.

Simulazione
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 187 del 12 maggio 2011
Presidente: Ortolani, Relatore: Martinelli

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – CANONI DI LOCAZIONE NON DICHIARATI – Simulazione contratto di locazione – Trascrizione della domanda giudiziale – Opponibilità.

Massima:

L'accertamento, con sentenze civili e penali passate in giudicato, della simulazione assoluta di un contratto di locazione, le cui domande giudiziali sono state trascritte nei registri immobiliari, è opponibile alla Amministrazione finanziaria che opera per il recupero del relativo canone non dichiarato e in realtà mai riscosso dal simulato locatore.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38; d.l. 917/1986, art. 26; c.c., art. 1415.

Accessi e termini
Commissione tributaria provinciale di Lodi, Sez. 1, sentenza n. 171 del 5 luglio 2011
Presidente e Relatore: Matacchioni

Intitolazione:

I – TERMINE PER L'ACCERTAMENTO – Violazione che comporta obbligo di denuncia penale – Raddoppio – Dies a quo – Data della commissione del fatto.
II – ACCESSI, ISPEZIONI, VERIFICHE – Utilizzo dati e notizie acquisiti in sede di indagine penale – Autorizzazione – Necessità – Condizioni – Rilevanza – Limiti.
III – RAPPORTI TRA PROCESSO PENALE E PROCESSO TRIBUTARIO – Sentenza di patteggiamento – Rilevanza – Sussiste.

Massima:

I - In caso di commissione, in materia di dichiarazione dei redditi, di uno dei reati di cui al d.lgs. 74/2000, il momento rilevante ai fini della raddoppio dei termini di decadenza dell'accertamento, è quello della violazione della norma penale, e non quello in cui viene denunciato il fatto alla Procura della Repubblica da parte dell'ufficio.
II - Nel caso in cui l'avviso d'accertamento sia basato su fatti desumibili da atti non provenienti dalla polizia giudiziaria, ma - come nella specie - da una ordinanza di custodia cautelare o da una sentenza di "patteggiamento", non si configura un'ipotesi di mancata autorizzazione da parte della A.G..
III - Il giudice di merito qualora intenda disconoscere l'efficacia probatoria di una sentenza di applicazione della pena patteggiata ex art. 444 c.p.p., deve enunciare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità e il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione. Pertanto, tale riconoscimento di colpevolezza, pur non avendo l'efficacia del giudicato, può essere assunto come elemento di prova nel giudizio tributario sulla legittimità dell'accertamento.

Riferimenti normativi: d.P.R. n. 600/1973, artt. 33 e 43.

Notifica
Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 6, sentenza n. 81 del 7 luglio 2011
Presidente: Macca, Relatore: Gotti

Intitolazione:

I – NOTIFICA – A MEZZO POSTA – MANCATO DEPOSITO DELLA RICEVUTA DI RITORNO – Nullità della notifica – Sussiste.
II – NULLITÀ DELLA NOTIFICA DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO – Nullità degli atti conseguenti – Consegue.

Massima:

I - La notifica dell'avviso d'accertamento deve ritenersi nulla, in caso di assenza di prova della effettiva ricezione della cartolina da parte del destinatario.
II - L'irregolare notifica dell'avviso d'accertamento quale atto essenziale a presupposto del relativo procedimento, comporta la nullità di ogni atto conseguente e, in particolare, la nullità della cartella di pagamento impugnata.

Riferimenti normativi: d.P.R. n. 600/1973, art. 60; c.p.c., art. 149; d.lgs. n. 546/1992, art. 19 comma 3.

Motivazione
Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 8, sentenza n. 119 del 20 settembre 2011
Presidente: Pianta, Relatore: Senesi

Intitolazione:

I – MOTIVAZIONE – AVVISO DI ACCERTAMENTO – Ratio – Conoscibilità delle ragioni della pretesa fiscale – Sussiste.
II – INDAGINI BANCARIE – ART. 12, L. 21212000 – APPLICABILITÀ – NON SUSSISTE – Violazione del diritto di difesa del contribuente – Non sussiste.
III – ACCERTAMENTO – INDAGINI BANCARIE – RIPARTIZIONE DELL'ONERE PROBATORIO – Inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.

Massima:

I - Deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione dell'avviso d'accertamento allorquando in esso siano specificati i fatti e gli elementi probatori regolarmente acquisiti su cui è fondato l'atto impositivo, cosicché il contribuente possa apprendere le ragioni della pretesa tributaria in modo da consentirgli una idonea difesa.
II - Non è applicabile la norma di cui all'art. 12, comma 7, della legge 212/2000, relativa alla termine di emissione dell'accertamento, nella ipotesi in cui l'ufficio determini il reddito mediante indagini finanziarie, e inviti al contraddittorio il contribuente per chiarimenti e giustificazioni in ordine alle compiute operazioni bancarie, in quanto l'invito al contraddittorio non rientra nei casi previsti dal comma 1 del citato art. 12 per non esservi stata nella fattispecie alcuna verifica fiscale.
III - In virtù dell'inversione dell'onere della prova, spetta al contribuente, in caso di accertamento basato sui movimenti di somme di conti correnti bancari, dimostrare che gli elementi ricavati da tali movimentazioni riguardano operazioni non soggette ad imposizione. L'onere probatorio per l'ufficio è da ritenersi assolto con l'indicazione degli elementi emergenti dai conti stessi.

Riferimenti normativi: d.P.R. n. 600/1973, artt. 32 e 42 comma 2; l. 212/2000, art. 12 comma 7; c.c., art. 2697.

Amministratore di fatto
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 1 del 3 gennaio 2011
Presidente: Pizzo, Relatore: Lucido

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – FRODI CAROSELLO – AMMINISTRATORE DI FATTO Responsabilità fiscale personale – Investitura formale – Procedimento penale Misura cautelare personale – Sussistenza.

Massima:

L'amministratore di fatto di una società, mediante la quale siano compiuti atti di gestione per ottenere indebiti rimborsi di Iva con l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, risponde per violazioni fiscali in danno all'erario, realizzandosi l'ipotesi delle cosiddette "frodi carosello". Di tale violazione fiscale, il contribuente risponde quale amministratore di fatto e in proprio, pur in assenza di carica formale, non trovando applicazione i criteri e le circostanze di cui all'art. 7 d.lgs. 472/1997, considerata anche la sua posizione in un procedimento penale parallelo, qualora sia emessa nei suoi confronti una misura cautelare in relazione ai fatti di cui trattasi.

Riferimenti normativi d.lgs. 472/1997, art. 7.

Redditometro
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 5 del 3 gennaio 2011
Presidente: Pizzo, Relatore: Ceruti

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – IRPEF – REDDITOMETRO – Scostamento del 25% – Dati utilizzabili – Redditi propri – Idonea documentazione – Necessità.

Massima:

L'avviso d'accertamento ai fini dell'IRPEF, in cui l'ufficio intraveda uno scostamento del 25% rispetto al reddito dell'anno precedente anche se oggetto di sanatoria ex art. 9 l. 289/2002, è legittimo, ben potendo i dati dichiarati in tale anno essere utilizzati per determinare lo scostamento del periodo d'imposta contestato. Non si può tener conto, ai fini della quantificazione del reddito del contribuente, dei redditi della moglie e della figlia, né delle autovetture ad esse intestate. I redditi esenti richiedono la dimostrazione da parte del contribuente, del possesso e dell'ammontare degli stessi.

Riferimenti normativi d.P.R. 600/73, art. 38; l. 289/02, art. 9

Avviso bonario
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 7 del 11 gennaio 2011
Presidente e Relatore: Siniscalchi

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – CARTELLA DI PAGAMENTO – IVA – AVVISO BONARIO Termine per la verifica – Argomentazioni generiche – Sussiste.

Massima:

Nell'ipotesi in cui le argomentazioni proposte nel giudizio di secondo grado siano generiche per non essere collegate agli atti di causa, né sussista alcuna contestazione nel merito, l'appello proposto avverso la cartella di pagamento di IVA, già confermata in primo grado, va rigettato. Nella fattispecie, il contribuente a sostegno della richiesta di nullità della cartella, ha addotto l'omessa preventiva emissione dell'avviso bonario e la tardività della liquidazione ex art. 36bis d.P.R. 600/1973.

Riferimenti normativi d.P.R. 600/73, art. 36 bis.

Versamenti su c/c
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 1 del 11 gennaio 2011
Presidente: Simone, Relatore: Citro

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – SOCIETÀ DI CAPITALI – ATTIVITÀ DI COSTRUZIONI Versamenti in conti correnti della società e dell'amministratore – Presunzione relativa ricavi – Sussiste – Prova contraria contribuente – Contabilità generale Rappresentazione dei SAL e delle rimanenze finali – Prova contraria – Rilevanza.

Massima:

I versamenti di somme di denaro sui conti correnti bancari da parte di una società e del suo legale rappresentante sono considerati ricavi ai sensi dell'art. 32 d.P.R. 600/1973 per presunzione legale relativa, con conseguente spostamento in capo al contribuente dell'onere della prova. Nell'ipotesi in cui, come nel caso in esame, la situazione di acquisto, da parte della società, di terreni e villette a scopo edificatorio e di ristrutturazione, sia stata correttamente rappresentata mediante indicazione dei SAL e delle rimanenze finali della contabilità ordinaria non contestata in sede di verifica, tale contabilità costituisce prova contraria per escludere la qualificazione di ricavi in ordine ai suddetti versamenti, cui va riconosciuta invece la natura di finanziamento.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/73, art. 32.

Trasformazione società
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 21 del 7 febbraio 2011
Presidente: De Ruggiero, Relatore: Fabbrini

Intitolazione:

## ACCERTAMENTO – TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI CAPITALI IN SOCIETÀ DI PERSONE – Accertamento unico – Illegittimità.

Massima:

A seguito della trasformazione, in corso d'anno, di una società di capitali in società di persone, occorre emettere due accertamenti; cosicché è illegittima l'emissione di un solo accertamento per l'intero periodo d'imposta, pur nel caso di omesse dichiarazioni.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 11.

Quotazioni OMI
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 9 del 12 gennaio 2011
Presidente: Spano, Relatore: Malacarne

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – IMPOSTA DI REGISTRO – MAGGIOR VALORE IMMOBILE COMPRAVENDUTO – Onere della prova – Indagini presso operatori del settore Informazioni presso ufficio tecnico comunale – Quotazioni OMI – Omesse indicazioni dei suddetti elementi da parte dell'ufficio – Assolvimento dell'onere della prova – Insussistenza.

Massima:

L'ufficio nel caso di impugnazione - da parte del contribuente - dell'avviso d'accertamento di maggior valore ai fini dell'imposta di registro di un immobile oggetto di compravendita, ha l'onere di provare tale valore; e ciò indipendentemente da qualsiasi iniziativa da parte del giudice adito. Tale onere probatorio non è soddisfatto nell'ipotesi in cui, come nella fattispecie, non dimostri di aver effettuato indagini presso gli operatori del settore per individuare il valore di mercato del bene ceduto, nonché di aver acquisito sia dati e notizie presso l'Ufficio Tecnico del Comune di competenza sia le quotazioni di mercato presso l'Osservatorio del mercato immobiliare.

Riferimenti normativi d.P.R. 131/1986, art. 20.

Mutui
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 1 del 14 gennaio 2011
Presidente e Relatore: Buono

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – IMPRESA EDILE – Insufficienza della contabilità – Omessa indicazione delle rimanenze iniziali e finali – Assenza di contratti preliminari Importi dei mutui contratti dai clienti – Accertamento induttivo – Legittimità.

Massima:

L'accertamento induttivo a carico di un impresa edile, condotto in aderenza al valore di mercato degli immobili acquisiti dagli agenti immobiliari, è giustificato qualora sussistano precisi elementi quali: un'insufficiente contabilità d'impresa, l'impossibilità di stabilire le rimanenze iniziali e finali, la mancanza di contratti preliminari di vendita, l'esistenza di mutui stipulati dalla clientela per importi notevolmente superiori al prezzo di vendita dichiarato.

Riferimenti normativi d.P.R. 600/1973, art. 39.

Studi di settore
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 5, sentenza n. 2 del 19/01/2011
Presidente: Califano, Relatore: Aniello

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – STUDI DI SETTORE – APPLICAZIONE AUTOMATICA ESCLUSIONE – Valutazione reale situazione economica – Necessarietà – Avviso accertamento – Indicazione dati contabili ed extra contabili – Necessarietà Conoscibilità dati da parte contribuente.

Massima:

È indirizzo giurisprudenziale costante della Cassazione (da ultimo Cass. 15905/2010) che per determinare la capacità contributiva del soggetto, gli studi di settore non possono trovare automatica applicazione, ma devono essere rapportati alla reale situazione economica del contribuente. Pertanto, l'avviso d'accertamento che non contenga i dati contabili impiegati per la quantificazione dei ricavi, né l'esito del calcolo compiuto con il programma "Gerico", deve essere annullato. L'asserzione dell'ufficio circa la conoscibilità da parte del contribuente di tali elementi, in quanto dedotti da un prospetto di calcolo prodotto da quest'ultimo in autotassazione, non è idonea a giustificare la rilevata omissione nell'accertamento di dati rilevanti, in quanto l'attività di ricerca chiesta al contribuente per la valutazione del contenuto dell'atto si traduce in una lesione del diritto di difesa.

Riferimenti normativi: d.l. 331/1993, art 62 bis.

Liquidazione IVA di gruppo
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 5, sentenza n. 4 del 19 gennaio 2011
Presidente: Califano, Relatore: Betti

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – GRUPPO DI SOCIETÀ – FUSIONE PER INCORPORAZIONE LIQUIDAZIONE IVA DI GRUPPO – LIQUIDAZIONE UFFICIO ART. 36 BIS DPR 600/73 ART. 54 BIS DPR 633/72 – Illegittimità – Attività liquidazione – Attività impositiva – Necessarietà avviso accertamento.

Massima:

Qualora la ripresa a tassazione abbia ad oggetto la liquidazione IVA di gruppo in esito a due operazioni di fusione per incorporazione, l'utilizzo da parte dell'ufficio delle procedure di cui agli articoli 36bis d.P.R. 600/1973 e 54bis d.P.R. 633/1972, è illegittimo. Tale conseguenza si connette al fatto che l'operato dell'ufficio, in quanto presuppone la ricostruzione di tutti gli allegati VX, LW e VL e di tutte le società partecipanti, non può qualificarsi come semplice attività di liquidazione, ma realizza un attività di accertamento, rendendo necessario l'emissione della relativo atto.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 36 bis, d.P.R. 633/1972, art. 54.

Presunzione di corrispondenza
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 7 del 19 gennaio 2011
Presidente: Pizzo, Relatore: Tesini

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – VALORE DEGLI IMMOBILI – CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL VALORE – IMPOSTA DI REGISTRO – Valore di mercato – Imposte sui redditi Plusvalenza – Presunzione di corrispondenza tra valore accertato ai fini registro e corrispettivo della cessione – Esibizione estratti conto bancari – Presunzione di corrispondenza – Idoneità della prova contraria.

Massima:

Secondo la giurisprudenza della Cassazione (sent. 7689/2003 e 16700/2005), i criteri di determinazione del bene trasferito divergono in funzione dell' imposta da applicare. Pertanto, mentre ai fini dell'imposta di registro occorre riferirsi al valore di mercato del bene, nel quantificare - ai fini delle imposte dirette - la plusvalenza realizzata, occorre stabilire la differenza tra prezzo d'acquisto e prezzo di vendita. Quindi, è prova idonea a vincere la presunzione di corrispondenza tra prezzo di cessione e valore accertato in via definitiva per l'applicazione dell'imposta di registro, la produzione degli estratti conto bancari concernenti il pagamento del prezzo dichiarato.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20.

Irpef e Registro
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 16 del 20 gennaio 2011
Presidente e Relatore: Pizzo

Intitolazione:

## ACCERTAMENTO – IRPEF – PLUSVALENZA – COMPRAVENDITA – VALORE TERRENO – ACCERTAMENTO AI FINI IMPOSTE INDIRETTE – SUSSISTE.

Massima:

Trova applicazione, nell'ipotesi di accertamento di valore di un terreno ai fini dell'IRPEF, il valore dichiarato dal contribuente nell'ambito della definizione agevolata di cui alla legge 289/2002.

Riferimenti normativi d.P.R. 131/1986, art. 52; d.P.R. 917/1986, art 67; l. 289/2002.

Valutazioni OMI
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 34 del 23 marzo 2011
Presidente e Relatore: Secchi

Intitolazione:

IRES – IRAP – IVA – ACCERTAMENTI – VALUTAZIONI OMI – INCONGRUENZE DI BILANCIO – INSUFFICIENZA ED INFONDATEZZA – SUSSISTONO.

Massima:

Nell'ipotesi in cui non si tenga conto dello stato di conservazione e della redditività dei cespiti, le stime dell'OMI non sono sufficienti per determinare il valore degli immobili venduti. Nella fattispecie, non trova puntuale riferimento l'incongruenza tra valori di bilancio e valori emergenti dal libro dei cespiti ammortizzabili, configurandosi essa in modo assolutamente generico.

Attività d'accertamento
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 9 del 24 gennaio 2011
Presidente: Simone, Relatore: Marseglia

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – CREDITO D'IMPOSTA – DINIEGO – ELEMENTI DESUNTI DAI MODELLI F24 – Controllo formale della dichiarazione – Attività d'accertamento Attività impositiva – Cartella esattoriale – Requisiti art. 7 l. 212/2000 – Sussistenza.

Massima:

L'operato dell'ufficio, qualora non sia circoscritta alla correzione di errori materiali o di calcolo desumibili dalla dichiarazione, ma quantifichi importi da versare per effetto del disconoscimento di un credito d'imposta e utilizzi dati ricavati dai modelli F24 e non dalla dichiarazione, si configura come attività impositiva propria dell'accertamento e non come mero controllo formale. Di conseguenza, la cartella esattoriale che rispecchia tale attività, deve recare tutti gli elementi utili affinché il contribuente possa esercitare efficacemente il diritto di difesa a norma dell'art. 7 l. 212/2000.

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 7.

Sopralluogo
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 4, sentenza n. 7 del 25 gennaio 2011
Presidente: Borgonovo, Relatore: Missaglia

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – VARIAZIONE CATEGORIA CATASTALE – Frazionamento e fusione unità immobiliari – Attività di accertamento dell'ufficio – Sopralluogo – Non sussiste.

Massima:

A fronte di una richiesta di variazione di categoria catastale a seguito di frazionamento e fusione di due unità immobiliari, deve escludersi che possa costituire mutamento di tale categoria lo spostamento di una cantina da un'unità all'altra; così come non sussiste, agli stessi fini, la necessità di un sopralluogo nell'attività accertatrice dell'ufficio, non derivando la variazione catastale da interventi edilizi (Cass. 22313/2010). Né le caratteristiche costruttive sono idonee a far classificare di "lusso" l'immobile agli effetti fiscali, non influendo tali caratteristiche sull'autonomia delle caratteristiche catastali (Cass. 8600/2010).

Riferimenti normativi: d.m. 2 agosto 1969.

Accessi
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez 2, sentenza n. 2 del 27 gennaio 2011
Presidente: Gravina, Relatore: Ghilotti

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – ACCESSO NEI LOCALI DEL CONTRIBUENTE – RITROVAMENTO DI DOCUMENTO EXTRACONTABILE – indicazione di prezzi superiori a quelli fatturati – Chiarezza e precisione del documento – Avviso di accertamento Legittimità.

Massima:

Nell'ipotesi in cui, a seguito di accesso nei locali del contribuente, sia stato rinvenuto un documento contenente i prezzi di alcune unità immobiliari vendute e fatturate in data anteriore a quella del documento, prezzi recanti importi superiori a quelli emergenti dalla fattura di vendita, la presunzione dell'ufficio che ritiene quale prezzo effettivamente pagato quello specificato nel senso indicato documento è legittima e ragionevole, cosicché è corretto il recupero a tassazione dei maggiori ricavi. Oltretutto il documento rinvenuto, non avendo bisogno di ulteriori riscontri per la qualificazione di documento extracontabile, stante la chiarezza e la precisione del suo contenuto, è mezzo idoneo a dare fondamento all'accertamento.

Riferimenti normativi d.P.R. 600/1973, artt. 33 e 39.

Studi di settore
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 7 del 27 gennaio 2011
Presidente: Gravina, Relatore: D'Antonio

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – STUDI DI SETTORE – RIDOTTA CAPACITÀ LAVORATIVA Analisi cliniche – Età anagrafica – Certificato medico – Insufficienza della prova Necessarietà di obiettivi parametri medico/legali.

Massima:

Il semplice richiamo ad analisi cliniche, all'età anagrafica e ad un certificato medico non sono prove idonee a dimostrare che l'attività di intermediazione immobiliare, oggetto di accertamento in base agli studi di settore, sia stata effettuata al di fuori delle condizioni di normalità economica. L'impedimento dell'ordinario svolgimento dell'attività andava comprovato con l'attestazione delle cause che avevano determinato - in base a parametri medico legali in termini percentuali - la ridotta capacità lavorativa.

Riferimenti normativi: d.l. 331/1993, art. 62 bis.

Competenza del TAR
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 5, sentenza n. 9 del 28 gennaio 2011
Presidente: Calia, Relatore: Aniello

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – ICI – DELIBERA COMUNALE – ATTO AMMINISTRATIVO INTERNO – Competenza TAR – Competenza giudice tributario – Esclusione Accertamento – Delibera fondata su studio esterno – Omessa allegazione all'avviso accertamento – Illegittimità – Insussistenza.

Massima:

A norma dell'art. 59, comma 1 n. 4, d.lgs. 446/1997, il Comune ha il potere di stabilire periodicamente il valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili per zone omogenee, ai fini dell'accertamento dell'ICI sulla scorta di parametri in precedenza fissati e approvati con delibera consiliare. Tale atto, costituendo uno strumento di determinazione dei valori venali, finalizzato a facilitare il controllo delle dichiarazioni dei contribuenti, ha natura di atto amministrativo interno, passibile di impugnazione davanti al TAR, con conseguente esclusione della competenza delle Commissioni tributarie. Oltretutto, l'accertamento che non riporti lo studio - commissionato a terzi - su cui tale delibera è fondata - non è, per solo tale motivo - suscettibile di annullamento, in quanto, stante la natura di atto pubblico, il contribuente avrebbe potuto ottenerlo con i mezzi giuridici a sua disposizione, ovvero fornire in giudizio la prova della lesione del diritto di difesa.

Riferimenti normativi d.lgs. 446/1997, art 59.

Torna all'indice

Fai doppio click sul fermacarte per aprire la sentenza integrale

Opifici industriali
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 14 del 28 gennaio 2011
Presidente: Simone, Relatore: Missaglia

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – IMPOSTE CATASTALI – MACCHINARI CONTENUTI IN OPIFICI INDUSTRIALI – Irreversibilità della incorporazione al suolo – Esclusione Complesso aziendale – Macchinari contenuti in centrali elettriche – Art. 1 co. 540, l. 311/2004 – Interpretazione estensiva – Art. 1 quinquies d.l. 44/2005 – Esclusione.

Massima:

L'accertamento catastale per gli opifici industriali, a norma degli artt. 1 e 10 r.d.l. 13 aprile 1939 n. 652, è circoscritto ai soli fabbricati, identificabili nei beni che in base all'art. 812 c.c., che sono incorporati naturalmente o artificialmente al suolo. Non costituiscono, invece, componenti dell'unità immobiliare i macchinari, per non essere fissati irreversibilmente al suolo. Essi rappresentano un elemento del complesso dei beni organizzati per l'attività produttiva, cosicché il loro valore economico è rilevante solo ai fini della valutazione dell'azienda. A nulla influisce il disposto dell'art. 1, comma 540, legge 311/2004, la cui sfera di applicazione è circoscritta alle sole centrali elettriche.

Riferimenti normativi r.d.l. 652/1939, artt 1 e 10; c.c., art. 812; l. 311/2004, art. 1.

Errore matematico
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez.15, sentenza n. 11 del 12 febbraio 2011
Presidente e Relatore: Marletta

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – ERRORE MATEMATICO NEL CALCOLO DEL COSTO DEL VENDUTO – Errore scusabile – Insussistenza – Annullamento dell'atto.

Massima:

È nullo per violazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973, l'avviso di accertamento fondato su un errore commesso dall'ufficio nel ricostruire il "costo del venduto", in quanto su tale errore sono stati quantificati i maggiori ricavi e il maggior reddito d'impresa. Pertanto l'errore medesimo non può qualificarsi come scusabile e ininfluente ai fini impositivi.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 42.

Litisconsorzio necessario
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 31, sentenza n. 36 del 5 maggio 2011
Presidente: Marra, Relatore: Citro

Intitolazione:

## ACCERTAMENTO – SOCIETÀ DI PERSONE – LITISCONSORZIO NECESSARIO

Società – Soci – Riunione dei procedimenti – Necessità.

Massima:

È causa di nullità, per violazione del principio del contraddittorio, la mancata riunione dei procedimenti riguardanti la società e i soci per i redditi di partecipazione. Alla base della rettifica dei redditi di tali soggetti vi è l'unitarietà dell'accertamento, la quale comporta che il ricorso prodotto da uno di essi, avverso anche un solo atto di rettifica, si rifletta inscindibilmente sulla società e sui soci, con la conseguenza che tutti devono essere parte del medesimo giudizio.

Riferimenti normativi: Cost., art. 111 comma 2; c.p.c., art. 101; d.lgs 546/1992, art. 59 comma 1.

Documenti non tradotti
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 46 del 13 maggio 2011
Presidente: Alparone, Relatore: Noschese

Intitolazione:

## DEDUCIBILITÀ COSTI – DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE – IRRILEVANZA.

Massima:

Non può essere mossa censura alla società, né è causa di illegittimità, la mancata traduzione in lingua italiana di taluni documenti; traduzione che, peraltro, se fosse stata decisiva ai fini del decidere, avrebbe potuto essere richiesta dai giudici di prime cure, avvalendosi dei poteri istruttori ad essi riconosciuti. A comprovare la natura contrattuale degli accordi contestati, è elemento sufficiente, sul piano fiscale, la documentata attestazione dell'esistenza degli accordi stessi, non essendo necessario interpretare, mediante fedele traduzione, il contenuto di tali atti, non riguardando le vertenze né la portata né gli effetti di tali accordi né i rapporti privatistici tra le parti. Sono insindacabili ed inoppugnabili le scelte imprenditoriali, se fornite di giustificazione economica.

Beneficium excussionis
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 63 del 2 maggio 2011
Presidente: Servetti, Relatore: Citro

Intitolazione:

## IVA – IMPOSTA DOVUTA DALLA SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - Pagamento richiesto direttamente al socio – Illegittimità.

Massima:

L'ufficio, nell'ipotesi di debito IVA sorto in capo ad una società di persone, può procedere al relativo recupero nei confronti del socio illimitatamente responsabile, solo dopo l'instaurazione della procedura di riscossione nei riguardi della società.

Riferimenti normativi: c.c., art. 2304.

Indagini G.di F.
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 50 del 10 maggio 2011
Presidente: Pezza, Relatore: Cucchi

Intitolazione:

## INDAGINI DELLA GDF – RISCONTRI MEDIANTE BANCA DATI – OMESSA FATTURAZIONE – LEGITTIMITÀ DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO – SUSSISTE.

Massima:

Le omesse fatturazioni di beni acquistati, emergenti da indagini della Guardia di Finanza eseguite mediante interrogazione di banche dati, rendono legittimo e valido l'avviso di accertamento.

Riferimenti normativi: d.P.R. 441/1997.

Onere della prova
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 45 del 6 maggio 2011
Presidente: Alparone, Relatore: Noschese

Intitolazione:

DEDUCIBILITÀ COSTI – DOCUMENTAZIONE CONTABILE – Fattura – Inversione onere della prova a carico del contribuente.

Massima:

Il contribuente non è tenuto a dare ulteriore prova dell'esistenza di una operazione commerciale se questa risulta da fattura in possesso del contribuente regolarmente registrata nei termini di legge ed emessa nel rispetto del principio di competenza. La fattura è pertanto documento valido a dimostrare le prestazioni di beni e servizi rese dai fornitori, fino a prova contraria fornita dall'Amministrazione finanziaria. L'ufficio, qualora nutra sospetti su una determinata operazione, dovrà documentalmente e concretamente dimostrarne la falsità o scorrettezza, non essendo sufficienti allo scopo semplici presunzioni.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art.109.

Contributo integrativo
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 52 del 8 aprile 2011
Presidente: De Ruggiero, Relatore: Di Maida

Intitolazione:

## CONTRIBUTI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI – CONTRIBUTO INTEGRATIVO Reddito del professionista – Deducibilità.

Massima:

Fermo restando che, in base agli artt. 10 e 54 comma 1, del d.P.R. 917/1986, la deducibilità del contributo integrativo non è ammessa in quanto non contenuto nel reddito del professionista, tale deducibilità va ammessa nell'ipotesi in cui il contributo medesimo sia ricompreso tra i compensi dichiarati.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, artt. 10 e 54 comma 1.

Contraddittorio
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 50 del 8 aprile 2011
Presidente: De Ruggiero, Relatore: Di Maida

Intitolazione:

ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA – GARANZIE DEL CONTRIBUENTE – Ripetizione del contraddittorio – Non necessità.

Massima:

In ordine alla doglianza concernente la pretesa violazione dell'art. 37 comma 4, d.P.R. 600/1973 per effetto del rinvio all'art. 32 operato dal terzo comma dell'art. 33 del medesimo decreto, va osservato che identica è la previsione delle garanzie disposte a favore del contribuente nel corso dell'istruttoria amministrativa, sia nel caso in cui quest'ultima venga effettuata direttamente dall'ufficio, sia nell'ipotesi in cui la stessa sia svolta - su richiesta dell'ufficio stesso - dalla Guardia di Finanza. Di conseguenza l'ufficio non è obbligato, in vista dell'emissione dell'atto impositivo, ad attivare il contraddittorio, qualora quest'ultimo sia stato correttamente instaurato dalla Guardia di Finanza sulle risultanze delle indagini bancarie da essa svolte e poste a fondamento dell'avviso d'accertamento.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, artt. 32, 33 comma 3 e 37 bis comma 4.

Motivazione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 89 del 24 maggio 2011
Presidente: Pizzo, Relatore: Lazzarini

Intitolazione:

## MOTIVAZIONE PER RELATIONEM – AMMISSIBILITÀ.

Massima:

L'asserita carenza di motivazione scaturita dal richiamo integrale - contenuto nell'atto - alle risultanze del pvc, non sussiste, per essere la motivazione per relationem prevista sia dalla legge 241/1990 sia dalla legge 212/2000.

Riferimenti normativi: l. 241/1990, art. 3; l. 212/2000, art. 7.

Studi di settore
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 39 del 11 aprile 2011
Presidente: Arbasino, Relatore: Ocello

Intitolazione:

## STUDI DI SETTORE – REDDITO DICHIARATO – INCONGRUENZE GRAVI – ONERE DELLA PROVA.

Massima:

Considerato che i movimenti dei conti correnti bancari, anche se quest'ultimi siano cointestati, costituiscono un legittimo strumento ai fini della rettifica del reddito dichiarato dall'imprenditore e dal professionista, spetta a quest'ultimo dimostrare la non pertinenza dei versamenti e dei prelevamenti all'attività professionale. Non è pertanto sufficiente, in sede contenziosa, addurre genericamente la circostanza che le movimentazioni bancarie siano state effettuate anche da altri soggetti e con riferimento ad altre attività; ma è necessario approfondire l'esame e dare giustificazione di ogni versamento e prelevamento.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 36.

Termini
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 30 del 13 aprile 2011
Presidente: Targetti, Relatore: Menegatti

Intitolazione:

## ACCERTAMENTO – TERMINI – RISPETTO DELL'ATTIVITÀ DI VERIFICA SUPERAMENTO – Illegittimità – Non sussiste.

Massima:

L'emissione dell'avviso d'accertamento in violazione dell'art 12, comma 7, l. 212/2000, ossia emesso prima dello spirare del termine di 60 giorni dalla termine delle attività di verifica, non è causa di illegittimità dello stesso, in quanto tale termine riguarda il funzionamento interno degli uffici finanziari e non incide sui diritti del contribuente, come confermato dalla mancata previsione della sanzione di nullità per l'atto emesso prima del compimento del termine.

Riferimenti normativi: l. 212/2002, art. 12 comma 3.

Cittadino non residente
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 93 del 25 maggio 2011
Presidente e Relatore: Malaspina

Intitolazione:

## CARTELLA DI PAGAMENTO – CITTADINO NON RESIDENTE – NOTIFICA DEPOSITO PRESSO LA CASA COMUNALE.

Massima:

In base alla sentenza della Consulta 7 novembre 2007 n. 366, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 58, primo e secondo comma, e 60, primo comma, lett. c), e) ed f) d.P.R. 600/1973 e dell'art. 26, ultimo comma, d.P.R. 602/1973, nella parte in cui prevede che non si applicano le disposizioni dell'art. 142 c.p.c. nel caso di notificazione a cittadino italiano avente all'estero la residenza conoscibile dall'iscrizione all'AIRE, la notifica eseguita a tale cittadino ex art. 60, comma 1, lett. c) d.P.R. 600/1973 è nulla.

Riferimenti normativi: d.P.R. n. 600/1973, artt. 58 e 60; d.P.R. 602/1973, art. 26; c.p.c., art 142.

Errore di calcolo dell'Ufficio
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 84 del 5 maggio 2011
Presidente: Franciosi, Relatore: Senes

Intitolazione:

## ACCERTAMENTO SINTETICO – ATTO DI CESSIONE DI QUOTE SOCIALI ERRONEITÀ DEI CALCOLI DELL'UFFICIO – ANNULLAMENTO DELL'ATTO.

Massima:

Nell'ipotesi in cui i calcoli effettuati dall'ufficio su un investimento per acquisto di quote sociali risultino in contrasto con i valori emergenti dall'atto di cessione di quote registrato, il relativo avviso accertamento sintetico emesso a norma dell'art. 38 d.P.R. 600/1973 va annullato.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38.

Contributi associativi
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 85 del 5 maggio 2011
Presidente: Franciosi, Relatore: Senes

Intitolazione:

## ACCERTAMENTO – CONTRIBUTI ASSOCIATIVI – DEDUCIBILITÀ – CONDIZIONI.

Massima:

Solo l'esistenza di una delibera formale dell'associazione di categoria, in cui si attesti la natura associativa del contributo versato, quest'ultimo è ammesso in deduzione.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art.99 comma 3.

Attività impositiva, motivazione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 41 del 5 maggio 2011
Presidente: Dello Russo, Relatore: De Costanzo

Intitolazione:

## CARTELLA DI PAGAMENTO – LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE EX ART. 36BIS D.P.R. 600/1973 – Termini di decadenza – Obbligo di motivazione.

Massima:

Il procedimento di cui all'art. 36bis del d.P.R. 600/1973, allorché comporti in realtà una rettifica dei risultati delle dichiarazioni con una ulteriore pretesa erariale, configura una vera attività impositiva; cosicché la cartella, oltre a dover essere notificata nei termini stabiliti per l'azione impositrice, va motivata alla stregua di un atto di accertamento, con tutti gli elementi idonei a consentire una efficace difesa del contribuente.

Sindaco revisore
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 44 del 6 maggio 2011
Presidente: Buono, Relatore: Serangeli

Intitolazione:

STUDI DI SETTORE – PROFESSIONISTA – ATTIVITÀ NON PREVALENTE – Omessa compilazione del modello relativo agli studi di settore.

Massima:

Il professionista non è obbligato a presentare il modello afferente agli studi di settore in relazione all'esercizio dell'attività di sindaco revisore, qualora essa sia svolta in modo non prevalente rispetto quella principale svolta in uno studio associato.

Movimentazioni bancarie
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 66 del 9 maggio 2011
Presidente: Centurelli, Relatore: Fabbrini

Intitolazione:

## ACCERTAMENTI BANCARI – MOVIMENTAZIONI – DOCUMENTAZIONE PROBATORIA – Professionisti – Inversione dell'onere della prova – Sussiste.

Massima:

La normativa in materia di accesso ai dati bancari nell'ambito dell'accertamento ai fini delle imposte dirette, come modificata nel tempo, si applica anche alle rettifiche e all'accertamento dei redditi professionali, non essendovi in tale ambito sostanziale differenza tra ricavi e compensi. Le argomentazioni addotte dal contribuente devono basarsi su elementi idonei a superare le tesi formulate nell'accertamento e nella motivazione della sentenza di prime cure. Costituiscono prova di quanto sostenuto le scritture private aventi "data certa". Quest'ultima è costituita dalla data di registrazione della scrittura o dal giorno della morte, da impossibilità fisica sopravvenuta di uno dei soggetti sottoscrittori o dalla produzione della scrittura in atto pubblico. Nessuna di tali caratteristiche è riscontrabile nelle scritture contabili, per cui esse non assumono il valore di documentazione avente forza probatoria.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 32; l. 413/1991, art. 18; c.c., art. 2704.

Scritture inattendibili
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 72 del 9 maggio 2011
Presidente: De Ruggiero, Relatore: Fabbrini

Intitolazione:

## OMESSA DICHIARAZIONE – SCRITTURE INATTENDIBILI – DICHIARAZIONI OMESSE – LEGITTIMITÀ DELL'AVVISO.

Massima:

Negli accertamenti tributari, è onere del contribuente fornire la prova contraria sulle risultanze dei dati ed elementi acquisiti dall'ufficio e posti a fondamento della pretesa erariale. In caso di accertamento per omessa dichiarazione, l'ufficio può legittimamente prescindere dai bilanci e dalle scritture contabili, per cui esse, al pari della copia della dichiarazione mai presentata, non possono costituire prova per contrastare la pretesa erariale.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, artt. 32, 38, 39, 40 e 41.

Modello RU
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 52 del 10 maggio 2011
Presidente e Relatore: Fenizia

Intitolazione:

## ACCERTAMENTO – CREDITO D'IMPOSTA – CARTELLA DI PAGAMENTO MANCATA COMPILAZIONE MODELLO RU – DICHIARAZIONE INTEGRATIVA NEL TERMINE FISSATO DALL'ART. 43 DEL D.P.R. 600/1973.

Massima:

Una successiva dichiarazione integrativa è valida a sanare la mancata compilazione del quadro RU, che esclude il riconoscimento del credito d'imposta e il suo utilizzo in compensazione. Il termine per la presentazione di tale dichiarazione è, ai sensi dell'art. 2, comma 8, d.P.R. 322/1998, quello stesso previsto in tema di accertamento dall'art. 43 d.P.R. 600/1973. È sempre emendabile e ritrattabile in via di principio, la dichiarazione dei redditi affetta da errore, allorquando da essa possano scaturire oneri contributivi diversi e più gravosi a carico del contribuente, rispetto a quelli dovuti.

Riferimenti normativi: d.P.R. 322/1998, art. 2 comma 8; d.P.R. 600/73, art. 43.

Gravi incongruenze
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 46 del 11 maggio 2011
Presidente:Targetti, Relatore: Menegatti

Intitolazione:

AVVISO DI ACCERTAMENTO – STUDI DI SETTORE – INCONGRUENZA – Dati riportati nello studio – Insufficienza di chiarimenti – Presunzione di maggiori componenti positivo di reddito.

Massima:

A fronte di un indizio presuntivo di ricavi emergente dallo studio di settore, il contribuente deve giustificare in contraddittorio con l'ufficio le rilevate incongruenze contenute in tale studio. In assenza della produzione, da parte del soggetto passivo, di ogni elemento utile ad inquadrare la propria posizione economica e reddituale, lo studio di settore acquisisce la qualificazione di presunzione grave, precisa e concordante, idonea a giustificare il maggior ricavo accertato.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39 comma 1 lett. d).

Omessa valutazione delle osservazioni del contribuente
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 69 del 12 maggio 2011
Presidente e Relatore: Leotta

Intitolazione:

## OSSERVAZIONI DEL CONTRIBUENTE – SUCCESSIVE AL RILASCIO DEL PVC Omessa valutazione dell'Ufficio – Nullità dell'avviso di accertamento – Sussiste.

Massima:

L'avviso di accertamento, non contenente alcun riferimento all'effettuato esame delle osservazioni esposte dal contribuente successivamente alla rilascio del pvc, è nullo; a nulla rilevando l'aggiunta manoscritta che invece rimarca la mancata valutazione di quelle osservazioni.

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12 comma 7.

Contabilità irregolare
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 63 del 12 maggio 2011
Presidente: Arbasino, Relatore: Crespi

Intitolazione:

## ACCERTAMENTO – METODO INDUTTIVO – CONTABILITÀ IRREGOLARE – PROVA DOCUMENTALE.

Massima:

Nell'ipotesi in cui una società, pur in presenza di anomalie riscontrate nella contabilità nel corso di una verifica fiscale, non abbia fornito elementi idonei a contrastarle né durante la verifica stessa, né in sede di accertamento con adesione, né nel primo ricorso in giudizio, l'accertamento induttivo notificato a suo carico è legittimo. Inoltre, rivestendo l'avviso d'accertamento il carattere di provocatio ad opponendum, è adempiuto l'obbligo di motivazione ogni qualvolta l'ufficio abbia posto il contribuente in condizione di conoscere negli elementi essenziali la pretesa tributaria, e, quindi, di contestarne le ragioni e la quantificazione.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39 comma 1 lett. d).

Percentuali di ricarico generiche
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 73 del 13 maggio 2011
Presidente: Rollero, Relatore: Beretta

Intitolazione:

## AVVISO DI ACCERTAMENTO – DETERMINAZIONE DEL REDDITO – PERCENTUALI DI RICARICO GENERICHE – CARENZA DI MOTIVAZIONE.

Massima:

Per l'accertamento del maggior reddito, è insufficiente, in presenza di scritture contabili corrette, il solo rilievo dell'applicazione, da parte del soggetto passivo, di una percentuale di ricarico diversa da quella mediamente praticata nel settore d'appartenenza. Si rende indispensabile la produzione di ulteriori elementi, quali l'irragionevole differenza tra la percentuale applicata e quella risultante come media del settore, o la presenza di circostanze gravi, precise e concordanti. Non costituiscono, infatti, le medie di settore fatto noto provato, da cui dedurre criticamente quello noto da dimostrare cosicché esse non possono costituire una prova per presunzioni.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39 comma 1.

Studi di settore
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 71 del 13 maggio 2011
Presidente: Leotta, Relatore: Primavera

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – STUDI DI SETTORE – ATTIVITÀ INIZIATA NELL'ANNO ANTERIORE A QUELLO ACCERTATO – Prezzi imposti da terzi e con periodi di inattività forzata – Non congruità dello strumento accertativo – Sussiste.

Massima:

Lo svolgimento di un attività esercitata l'anno precedente a quello accertato, con periodi di chiusura forzata, con prezzi imposti dall'esterno e implicante una ridotta varietà di merce per una clientela avente limitata capacità di spesa, comporta, in presenza di tali circostanze, l'annullamento dell'accertamento basato sullo studio di settore.

Riferimenti normativi: l. 146/1998, art. 10; d.l. 331/1993, art. 62bis.

Divieto di prova testimoniale
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 91 del 13 maggio 2011
Presidente: Franciosi, Relatore: Senes

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – REDDITOMETRO – ACQUISTO QUOTE SOCIALI – Scrittura privata attestante il mancato pagamento – Divieto di prova testimoniale.

Massima:

La scrittura privata non autenticata del terzo venditore, attestante il mancato incasso del prezzo per l'acquisto di azioni e prodotta in giudizio avverso un accertamento sintetico fondato su tale acquisto, non costituisce valida prova, stante il divieto di prova testimoniale contenuta nell'art. 7, comma 4, d.lgs. 546/1992.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art 38 comma 4; d.lgs. 546/1992, art. 7.

Contabilità regolare
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 93 del 13 maggio 2011
Presidente: Franciosi, Relatore: Senes

Intitolazione:

## ACCERTAMENTO – CONTABILITÀ REGOLARMENTE TENUTA – PROVA PER PRESUNZIONI – CONDIZIONI.

Massima:

A fronte di una contabilità regolarmente tenuta, è legittimo l'accertamento di maggiori redditi ex art. 39 d.P.R, 600/1973 fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti, derivanti oltre che da dati di comune esperienza, anche - ad esempio - dall'analisi dei prezzi applicati conformemente al prezzario dell'Associazione Provinciale Pubblici Esercizi.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39 comma 1.

Accertamento induttivo
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 38, sentenza n. 78 del 16 maggio 2011
Presidente e Relatore: Lamanna

Intitolazione:

## ACCERTAMENTO INDUTTIVO – OMESSA DICHIARAZIONE IVA – DEDUCIBILITÀ DEL CREDITO ANNO PRECEDENTE.

Massima:

L'omessa dichiarazione annuale, con conseguente eventuale accertamento induttivo, impedisce di portare in deduzione l'IVA versata nel corrispondente periodo d'imposta sugli acquisti di beni e servizi, qualora non sia stata registrata nelle liquidazioni mensili o trimestrali; ma non preclude al contribuente di sottrarre dagli importi dovuti in base a tale accertamento, l'eccedenza di IVA maturata nell'anno anteriore, della quale abbia successivamente chiesto la detrazione. Analogo diritto compete per i crediti Iva infra-annuali purché regolarmente contabilizzati.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, artt. 30 comma 2 e 55

Scarto della dichiarazione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 85 del 16 maggio 2011
Presidente: Lamanna; Relatore: Citro

Intitolazione:

## OMESSA DICHIARAZIONE – ANOMALIE DEL SOFTWARE – DICHIARAZIONE SCARTATA – ILLEGITTIMITÀ.

Massima:

La dichiarazione che, come ammesso dallo stesso ufficio, potrebbe far parte di quelle dichiarazioni le quali - trasmesse nei termini - sono state scartate per anomalie del software, non si può considerare omessa. Pertanto, a fronte di tale mancanza non colpevole, è illegittima l'emissione di un avviso d'accertamento, considerata la correttezza del contenuto della dichiarazione prodotta in copia e l'avvenuto pagamento delle imposte.

Riferimenti normativi: d.P.R. 322/1998, artt. 2 e 3.

Immobile non posseduto
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 64 del 27 maggio 2011
Presidente: Punzo, Relatore: Bonavolontà

Intitolazione:

ACCERTAMENTO DI VENDITA PLUSVALENTE – IMMOBILE MAI POSSEDUTO Illegittimità della pretesa – Avviso di accertamento notificato alla s.a.s. e non all'accomandante – Non definitività della pretesa rispetto all'accomandante.

Massima:

Un avviso d'accertamento avente ad oggetto la ricostruzione dell'imponibile sul presupposto della vendita di un immobile mai appartenuto al contribuente, è illegittimo. La definitività di un avviso d'accertamento in capo alla società partecipata non può essere fatta valere, se non sia stato mai notificato al socio accomandante tale accertamento.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 14.

Questionario
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 77 del 17 maggio 2011
Presidente: Pizzo, Relatore: Noschese

Intitolazione:

## ACCERTAMENTO – INVIO QUESTIONARIO – TERMINI PERENTORI PER L'ACCERTAMENTO.

Massima:

L'ufficio, dopo aver avviato il procedimento inteso a garantire il contraddittorio al contribuente, deve portare a termine l'azione impositiva, i cui termini perentori impongono all'ufficio stesso di notificare l'avviso di accertamento dopo l'infruttuoso decorso del termine di 60 giorni dalla notifica della richiesta di chiarimenti.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 37 bis.

Documenti ottenuti da autorità estera
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 61 del 18 maggio 2011
Presidente: Dello Russo, Relatore: Castelli

Intitolazione:

## AVVISO DI ACCERTAMENTO – "FRODI CAROSELLO" – DOCUMENTI OTTENUTI DA AUTORITÀ ESTERA.

Massima:

La documentazione ottenuta dalla amministrazione dello Stato estero, può essere prodotta - nell'accertamento basato su presunte "frodi carosello" - come prova dai competenti organi dello Stato richiedente. I documenti richiesti, nel quadro della collaborazione tra organi collaterali, dalla Guardia di Finanza all'organo doganale di altro Stato membro per accertare l'autenticità delle operazioni ritenute inesistenti, hanno valore di prova al pari di atti provenienti da pubblici ufficiali ex art. 2700 c.c. fino a querela di falso.

Contabilità parallela
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 55 del 19 maggio 2011
Presidente: Targetti, Relatore: Bonavolontà

Intitolazione:

AVVISO DI ACCERTAMENTO – CONTABILITA' DI MAGAZZINO – Contabilità magazzino parallela a quella ufficiale – Valenza dei documenti rinvenuti.

Massima:

Costituisce prova di una contabilità parallela, il rinvenimento di documenti concernenti la contabilità di magazzino, idonei a determinare la qualità e quantità delle merci esistenti. Costituisce indizio grave, preciso e concordante per la ricostruzione dei valori a magazzino e - di conseguenza - per l'accertamento del maggior ricavo non contabilizzato, il ritrovamento di documenti extracontabili con l'indicazione delle quantità fisiche delle merci presenti.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 14.

Costi e componenti negative
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 97 del 23 maggio 2011
Presidente: Pizzo, Relatore: Strati

Intitolazione:

## ACCERTAMENTO INDUTTIVO – VERIFICA GDF – REDDITO DI IMPRESA

Rilevanza anche dei costi e delle componenti negative.

Massima:

Per la rideterminazione del reddito d'impresa, occorre tener conto, in sede di accertamento induttivo, anche dei componenti negativi di reddito emersi dalla verifica. In caso contrario, l'imposta colpirebbe, come reddito d'impresa, il profitto lordo anziché quello netto; e ciò in violazione dell'art. 53 della Costituzione.

Riferimenti normativi: Costituzione, art. 53.

Mancato invio della dichiarazione, responsabilità
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 5, sentenza n. 51 del 25 maggio 2011
Presidente: Calia, Relatore: Alessio

Intitolazione:

## ACCERTAMENTO – RESPONSABILITÀ DEL CONSULENTE PER NON AVER TRASMESSO LA DICHIARAZIONE – Esonero del contribuente – Non sussiste.

Massima:

Il contribuente è responsabile dell'omessa dichiarazione, anche se è la società di consulenza a non aver trasmesso la dichiarazione. Infatti, la previsione specifica degli obblighi di documentazione previsti dal d.P.R. 445/2001 a carico degli intermediari per la trasmissione della dichiarazione, esclude che il contribuente possa invocare la sua ignoranza, quando la legge stessa stabilisce gli oneri probatori posti a suo carico per essere esente da responsabilità. L'omessa dichiarazione legittima l'ufficio ad avvalersi dell'accertamento induttivo, pur in costanza di una contabilità sistematica. Se, sulla scorta della documentazione fornita dal contribuente in sede di contraddittorio, l'ufficio rileva l'IVA sugli acquisti di beni e servizi e le relative operazioni debitamente registrate emergono dalle liquidazioni periodiche, esso è tenuto a riconoscere la detrazione dell'IVA medesima.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39 comma 2; d.P.R. 633/1972, artt. 54 comma 2 e 55 comma 2; d.lgs. 472/1997, art. 6 comma 3; c.p.c., art. 112; d.lgs. 546/1992, art. 14.

Immobili ad uso foresteria
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 68 del 26 maggio 2011
Presidente: Barbaini, Relatore: Malacarne

Intitolazione:

## ACCERTAMENTO – IMMOBILI AD USO FORESTERIA – INERENZA ALL'ATTIVITÀ DI IMPRESA – Deducibilità dei costi – Sussiste.

Massima:

I redditi di immobili adibiti a foresteria, in quanto essi possono considerarsi beni strumentali per destinazione in funzione dell'attività imprenditoriale, costituiscono sempre redditi d'impresa e non redditi fondiari, a norma degli artt. 40 e 77 del TUIR. La destinazione di tali immobili all'attività di impresa è nella fattispecie plausibile, stante l'utilizzo degli stessi da parte dei dipendenti della società, con evidente risparmio sui costi d'albergo e vantaggio per l'Erario. Pertanto va annullato il recupero a tassazione dei costi di dette foresterie.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, artt. 39 comma 1 lett. d); e 40; d.P.R. 633/1972, art. 54; d.P.R. 917/1986, artt. 40 e 77

Vendita fittizia
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 98 del 26 maggio 2011
Presidente e Relatore: Izzi

Intitolazione:

## ACCERTAMENTO INDUTTIVO – OPERAZIONE DI VENDITA FITTIZIA – MAGGIOR REDDITO DEL VENDITORE – Determinazione in misura pari al 50% del risparmio d'imposta (indebito) del supposto compratore.

Massima:

L'emissione di una fattura di vendita di beni, di consistente importo, rinvenuta presso l'acquirente che ne ha omesso la registrazione, legittima l'accertamento induttivo ex artt. 39 e 41 del d.P.R. 600/1973 a carico del venditore. Non si appalesa pertanto illegittimo il comportamento dell'ufficio che sulla base dell' id quod plerumque accidit e assumendo come fittizia l'operazione, ha accertato in via presuntiva il reddito d'impresa in base alla considerazione che il provento fosse corrispondente al 50% dell'indebito risparmio di imposta ottenuto dal soggetto che ha utilizzato tale fattura.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, artt. 39 e 41.

Utili extracontabili
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 86 del 30 maggio 2011
Presidente: Centurelli, Relatore: Fabbrini

Intitolazione:

AVVISO DI ACCERTAMENTO – DISTRIBUZIONE DI UTILI EXTRACONTABILI Nullità dell'avviso di accertamento – Mancata allegazione dell'atto di riferimento Illegittimità.

Massima:

I riferimenti indicati nell'avviso d'accertamento notificato, devono riportare in modo fedele e compiuto il contenuto essenziale dell'atto da cui l'accertamento deriva. Tali requisiti, a pena di nullità, sono posti a tutela del diritto di difesa del contribuente e per consentire un agevole controllo della pretesa erariale. Gli esiti delle operazioni di verifica nei riguardi della società, vanno portati obbligatoriamente a conoscenza del socio, in modo da renderlo edotto dei presupposti della maggior tassazione e della fonte informativa della rettifica effettuata nei suoi confronti.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 42; l. 241/1990, art. 3.

# AGEVOLAZIONI
# E
# SANATORIE TRIBUTARIE



Torna all'indice

Abitazione di lusso
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 22, sentenza n. 8 del 18 gennaio 2011
Presidente: Maniàci, Relatore: Amato

Intitolazione:

## AGEVOLAZIONI – ACQUISTO PRIMA CASA – ABITAZIONI DI LUSSO – CANTINE.

Massima:

Alla possibilità di includere l'immobile trasferito tra le abitazioni non di lusso, secondo le caratteristiche specificate dal d.m. 2 agosto 1969, è collegato l'utilizzo delle agevolazioni tributarie per l'acquisto della prima casa ai sensi dell'art. 1 legge 118/1985, che richiama espressamente quelle caratteristiche.

Riferimenti normativi: l. 118/1985, art. 1; d.m. 2 agosto 1969, art. 6.

Termine triennale
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 24, sentenza n. 36 del 21 febbraio 2011
Presidente: Orsatti, Relatore: Franco

Intitolazione:

## AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO DELLA "PRIMA CASA" – REVOCA – TERMINE TRIENNALE.

Massima:

Non sono soggetti alla proroga biennale di cui alla legge 289/2002, i termini per revocare le agevolazioni tributarie per l'acquisto della prima casa; per cui tale revoca va effettuata da parte dell'ufficio nel termine triennale ex art. 76 d.P.R. 131/1986.

Riferimenti normativi: l. 289/2002, art. 11; d.P.R. 131/1986, art. 76.

Carenza probatoria
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 16, sentenza n. 85 del 9 marzo 2011
Presidente: D'Andrea, Relatore: Squassoni

Intitolazione:

SANZIONI – PRIMA CASA – TRASFERIMENTO DI RESIDENZA – CAUSE DI FORZA MAGGIORE – CARENZA PROBATORIA – DECADENZA – SUSSISTE.

Massima:

Il diritto al beneficio fiscale previsto per l'acquisto della prima casa, è escluso in caso di insufficienza probatoria in ordine alla causa di forza maggiore e all'imprevedibilità dell'evento in tema di trasferimento tardivo della residenza.

Recupero del patrimonio edilizio
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 24, sentenza n. 66 del 14 aprile 2011
Presidente: Bitto, Relatore: Parlato

Intitolazione:

## INTERVENTI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO – DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE – OBBLIGO DI PRESENTAZIONE – TERMINE MASSIMO.

Massima:

Entro il termine massimo della data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui opera la prima rata dell'importo detraibile, va adempiuto l'obbligo di presentazione della dichiarazione di effettuazione dei lavori per interventi di recupero del patrimonio edilizio. Tale obbligo può estendersi all'importo complessivo dei lavori; e ciò per il fatto che l'intervento di recupero deve essere considerato nella sua interezza, anche se realizzato in più annualità.

Revoca
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 26, sentenza n. 18 del 24 febbraio 2011
Presidente e Relatore: Molina

Intitolazione:

## IMPOSTE DI REGISTRO ED IPOCATASTALI - ACQUISTO DELL'IMMOBILE Convenzione urbanistica - Approvazione successiva – Irrilevanza.

Massima:

Non è fondata, in base alla formulazione dell'art. 20, comma 30, legge 350/2003 - secondo cui l'agevolazione ex art. 33 legge 388/2000 si applica in ogni caso a seguito della sottoscrizione della convenzione con il soggetto attuatore - la revoca di tale agevolazione. Infatti, l'inciso "a seguito" non va interpretato nel senso della necessaria anteriorità della stipula della convenzione rispetto alla trasferimento dell'immobile, bensì nel senso di precisare che, in presenza di convenzione sottoscritta, l'agevolazione deve sempre trovare applicazione ove sussistano i presupposti di cui agli artt. 33, comma 3. legge 388/2000 e 76 legge 488/2001.

Riferimenti normativi: l. 388/2000,art. 33 comma 3; l. 350/2003, art. 2 comma 30.

Cause di forza maggiore
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 32 del 15 febbraio 2011
Presidente Siniscalchi, Relatore: Stella

Intitolazione:

IRPEF – AGEVOLAZIONI PRIMA CASA – MANCATO TRASFERIMENTO NEI TERMINI DELLA RESIDENZA – Cause di forza maggiore – Rilevano solo per eventi imprevedibili e inevitabili – Rilevanza – Revoca dei benefici – Termine triennale Proroga – Rilevanza.

Massima:

L'attivazione delle utenze telefoniche e del gas non possono prevalere sul dato anagrafico e costituire prova idonea a superare la circostanza del mancato trasferimento della residenza entro il termine perentorio di 18 mesi - di cui alla nota II bis della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 131/1986 - nel comune ove è ubicato l'immobile, con conseguente perdita dei benefici fiscali. Le cause di forza maggiore assumono rilevanza solo se consistono in un impedimento di natura oggettiva e imprevedibile, tale da costituire un ostacolo all'adempimento. La proroga - stabilita dall'art. 11, comma 1, legge 289/2002 - del termine triennale di cui all'art. 76 d.P.R. 131/1986 per la rettifica e la liquidazione delle maggiori imposte di registro, ipotecarie, catastali, di successione e donazione, si applica anche ai casi di disconoscimento delle agevolazioni fiscali "prima casa", ai sensi del comma 1 bis dell'art. 11 citato, che estende la possibilità di definire con condono anche le violazioni per indebita fruizione di agevolazioni.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, artt. 1 Tariffa parte prima allegata e 76; l. 289/2002, art. 11 commi 1 e 1 bis.

Convenzione urbanistica
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 34 del 23 febbraio 2011
Presidente e Relatore: Barbaini

Intitolazione:

## IMPOSTE DI REGISTRO ED IPOCATASTALI – ACQUISTO DELL'IMMOBILE Convenzione urbanistica – Approvazione successiva – Decadenza dalle agevolazioni – Sussiste.

Massima:

Non competono le agevolazioni di cui all'art. 33 legge 388/2000 - registro 1%, tasse ipotecarie e catastali in misura fissa - per il trasferimento di beni compresi in piani urbanistici particolareggiati, avvenuto anteriormente all'approvazione del piano e alla relativa convenzione urbanistica in quanto la legge di interpretazione autentica 350/2003 stabilisce l'art 2, comma 30, che le agevolazioni di cui trattasi si applicano a seguito della sottoscrizione della convenzione. Ne deriva l'obbligo della anteriorità della convenzione rispetto all'atto di trasferimento del bene.

Riferimenti normativi: l. 388/2000, art. 33; l. 350/2003, art. 2 comma 30.

Ritardato pagamento
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 4 del 10 gennaio 2011
Presidente e Relatore: Santagati

Intitolazione:

AGEVOLAZIONI E SANATORIE - CONDONO - ART. 12 L. 289/2002 - Pagamento prima rata - Ritardato pagamento seconda rata - Decadenza del trattamento agevolato - Non sussiste.

Massima:

In caso di presentazione della domanda di condono ex art. 12 legge 289/2002 e di adempimento, nei termini di legge, al pagamento della prima rata dei tributi dovuti, il versamento ritardato della seconda rata non determina la decadenza del contribuente dai benefici del condono.

Riferimenti normativi: l. 289/2002, art. 12.

Prima casa
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 26 del 23 febbraio 2011
Presidente e Relatore: Spano

Intitolazione:

IRPEF – AGEVOLAZIONI PRIMA CASA – MANCATO TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA – Revoca dei benefici – Termine triennale – Proroga – Irrilevanza.

Massima:

La proroga biennale di cui all'art. 11 legge 289/2002 (possibilità di sanare i minori valori dichiarati negli atti registrati entro una certa data) del termine triennale ex art. 76 d.P.R. 131/1986 per la rettifica e liquidazione delle maggiori imposte di registro, non si applica, in quanto norma speciale non suscettibile di applicazione estensiva o analogica, alla diversa fattispecie prevista nel comma 1 bis dello stesso articolo 11, che consente di chiedere il condono nel caso di godimento di agevolazioni - come quelle per l'acquisto della prima casa - non spettanti.

Riferimenti normativi: l. 289/2002, art. 11 commi 1 e 1 bis; d.P.R. 131/1986, art. 76.

Avviamento
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 7 del 12 gennaio 2011
Presidente: Spano, Relatore: Aondio

Intitolazione:

AGEVOLAZIONI E SANATORIE – CONDONO – SOCIETÀ DI PERSONE – CESSIONE D'AZIENDA – IMPOSTA DI REGISTRO – Determinazione del valore avviamento Reddito di spettanza dei soci – Rilevanza del valore di avviamento per le imposte sui redditi dei soci.

Massima:

Nell'ipotesi di cessione d'azienda da parte di una s.n.c. che abbia definito ex art. 16 legge 289/2002 il valore di avviamento, deve ammettersi che tale definizione automatica, nonostante l'atto di cessione abbia dato origine a due obbligazioni tributarie distinte con diversi presupposti, l'una ai fini dell'imposta di registro e l'altra in funzione dell'imposta sui redditi, ha cristallizzato tale valore di avviamento, anche in relazione alla quantificazione del reddito spettante ai soci.

Riferimenti normativi: l. 289/2002, art. 16.

Immobili di lusso
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 3 del 17 gennaio 2011
Presidente: Simone, Relatore: Citro

Intitolazione:

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI – AGEVOLAZIONI PRIMA CASA – IMMOBILE ECCEDENTE I 240 MQ – IMMOBILI DI LUSSO – Presenza di vani e locali non di lusso – Irrilevanza – Tassatività dei locali esclusi dal computo metrico – Revoca dell'agevolazione – Legittimità.

Massima:

Considerato che ai sensi dell'art. 6 del d.m. 6 agosto 1969 è immobile di lusso la porzione immobiliare avente superficie utile superiore a 240 metri quadri, ad eccezione di quelle parti o vani accessori esclusi dal predetto decreto, è legittima la revoca dell'agevolazione fiscale per l'acquisto della prima casa, con il conseguente recupero della maggiore imposta di registro e l'applicazione delle sanzioni, nell'ipotesi in cui la superficie dell'immobile superi quella suindicata, a nulla rilevando che parti di esso - non identificantesi in quelle escluse dal decreto stesso - abbiano requisiti non di lusso o non abbiano i requisiti per ottenere l'abitabilità.

Riferimenti normativi d.m. 2 agosto 1969, art. 6.

Irrilevanza della destinazione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 4 del 17 gennaio 2011
Presidente e Relatore: Simone

Intitolazione:

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI – AGEVOLAZIONI PRIMA CASA – Contribuente già proprietario di abitazione – Abitazione destinata a studio professionale – Omesse variazioni catastali – Irrilevanza della destinazione – Legittimità diniego agevolazioni – Sussiste.

Massima:

Non può usufruire delle agevolazioni "prima casa" per l'acquisto di altra abitazione, il contribuente che sia già proprietario di un abitazione; a nulla rilevando la circostanza che la prima abitazione sia adibita a studio professionale nell'ipotesi in cui il contribuente non abbia provveduto ad effettuare le necessarie variazioni catastali.

Riferimenti normativi d.P.R. 131/1986, art. 4 tariffa.

Revoca
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 2 del 17 gennaio 2011
Presidente e Relatore: Fenizia

Intitolazione:

## AGEVOLAZIONI – PIANO URBANISTICO PARTICOLAREGGIATO – REVOCA DELL'AGEVOLAZIONE E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA – TERMINE TRIENNALE

Massima:

Non costituisce presupposto necessario per la tassazione agevolata ex art. 33 legge 388/2000 l'esistenza di un piano urbanistico particolareggiato; cosicché l'assenza di tale piano non costituisce un travisamento originario della verità tale da far decorrere dalla stipula dell'atto di compravendita il termine triennale per la liquidazione dell'imposta di cui all'art. 76 d.P.R. 131/1986. Il suddetto termine, invece, inizierà a decorrere soltanto decorso il quinquennio successivo all'acquisto, come stabilito dalla norma, per l'utilizzo edificatorio del terreno.

Riferimenti normativi l. 388/2000, art. 33; d.P.R. 131/1976, art. 76.

Revoca
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 2 del 18 gennaio 2011
Presidente: Giordano, Relatore: Maffey

Intitolazione:

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA – REVOCA – MANCATO ACQUISTO DI ALTRA ABITAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE – Assenza di natura sanzionatoria del provvedimento di revoca – Esimente della forza maggiore – Irrilevanza.

Massima:

Con riferimento alla revoca delle agevolazioni "prima casa", non rileva la circostanza che sia stato determinato da forza maggiore il mancato reinvestimento del ricavato della vendita dell'immobile destinato originariamente ad abitazione principale. E ciò in quanto, come precisato dalla Cassazione con sentenza 2552/2003, nell'ipotesi di revoca delle suindicate agevolazioni, l'applicazione dell'ordinaria tassazione non ha natura sanzionatoria, con conseguente configurabilità dell'esimente di forza maggiore; ma è la conseguenza del sopravvenuto venir meno della causa del beneficio chiesto alla stipula dell'atto, cosicché colui che ne era beneficiario è equiparato sul piano fiscale a qualsiasi altro acquirente.

Riferimenti normativi: d.l. 16/1993, art. 1; d.l. 12/1985, art 2.

Omessa allegazione documentaria
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 4 del 19 gennaio 2011
Presidente: Dello Russo, Relatore: De Costanzo

Intitolazione:

AGEVOLAZIONI – DIRITTO DI DETRAZIONE – DECADENZA – Omessa allegazione dei documenti o inesatta compilazione del modello – Inottemperanza all'invito dell'Ufficio – Invito telefonico – Irrilevanza.

Massima:

La mancata allegazione dei documenti necessari o la compilazione inesatta del modello di comunicazione comporta, come chiarito dalla circolare 57/1998, la decadenza del diritto alla detrazione d'imposta di cui all'articolo 1 legge 449/1997 soltanto nell'ipotesi in cui il contribuente, a seguito vi invito a regolarizzare la comunicazione, non vi abbia adempiuto entro il congruo termine assegnato dall'ufficio. Pertanto, non essendo sufficiente - ai fini della sanatoria - un invito formulato in via telefonica, non offendo esso le necessarie garanzie a fronte della decadenza da un diritto, la detrazione in tal caso non può essere disconosciuta dall'ufficio.

Riferimenti normativi l. 449/1997, art. 1.

Prima casa
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 17 del 1 febbraio 2011
Presidente e Relatore: Simone

Intitolazione:

IRPEF – AGEVOLAZIONI PRIMA CASA – VENDITA PRIMA DEL DECORSO DEL QUINQUENNIO – Mancato riacquisto entro i dodici mesi – Revoca dei benefici Termine triennale – Proroga – Rilevanza.

Massima:

Si applica anche alle fattispecie di cui al comma 1 bis dell'art. 11 legge 289/2002, che consente di definire con condono le violazioni per indebita fruizione di agevolazioni, la proroga biennale , prevista dal comma 1 dello stesso art. 11 (possibilità di sanare i minori valori dichiarati negli atti registrati entro una certa data), del termine di tre anni di cui all'art. 76 d.P.R. 131/1986 per la rettifica e la liquidazione delle maggiori imposte di registro. Il riconoscimento infatti della proroga dei termini per la rettifica e liquidazione di quanto dovuto solo ai casi previsti dal primo comma del suindicato art. 11, costituirebbe una interpretazione non congrua della norma.

Riferimenti normativi: l. 289/2002, art. 11, commi 1 e 1 bis, d.P.R. 131/1986, art. 75.

Imposta sostitutiva
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 23 del 23 febbraio 2011
Presidente: Luglio, Relatore: Lancia

Intitolazione:

## IMPOSTA SOSTITUTIVA – OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO – SUPERAMENTO DEI 18 MESI.

Massima:

Il termine di 18 mesi, fissato nella contratto di finanziamento a medio e lungo termine, si pone in contrasto con il termine superiore a 18 mesi stabilito per l'applicazione dell'imposta sostitutiva (delle imposte di registro, di bollo, ipocatastali e CC.GG.) dalla norma di cui all'art. 15 e seguenti del d.P.R. 601/1973. Tale contrasto non è superato dal fatto che nel contratto si sia chiesta l'applicazione dell'agevolazione in esame.

Riferimenti normativi: d.P.R. 601/1973, artt. 15 e ss..

Dichiarazione integrativa
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 12 del 25 gennaio 2011
Presidente e Relatore: Simone

Intitolazione:

CONDONO – DICHIARAZIONE INTEGRATIVA – IMPONIBILI DICHIARATI NON INFERIORI ALLE SOGLIE DELL'ART 11 D.L. 69/1989 – Effetto sanante Accertamento ufficio e richiesta di rimborso – Preclusione.

Massima:

È preclusa all'ufficio la possibilità di effettuare controlli sulla posizione del contribuente, qualora la stessa sia stata sanata per effetto della presentazione di dichiarazione integrativa, recante imponibili non inferiori a quelli determinati sulla base dei coefficienti stabiliti dall'art. 11 d.l. 69/1989. Parimenti, per tale effetto sanante, è preclusa al contribuente la possibilità di chiedere la restituzione delle somme versate, sia nel caso di versamenti effettuati volontariamente sia nell'ipotesi di pagamenti eseguiti a seguito di notifica cartella esattoriale.

Riferimenti normativi: d.l. 69/1989, art. 11.

Partecipazioni iscritte in bilancio
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 10 del 31 gennaio 2011
Presidente: Antonini, Relatore: Citro

Intitolazione:

AGEVOLAZIONI – L. 342/2000 – RIVALUTAZIONE DI PARTECIPAZIONI ISCRITTE IN BILANCIO E BENI AZIENDALI – Riapertura dei termini – Omesso versamento degli interessi per pagamento rateale – Cartella pagamento – Legittimità.

Massima:

Considerato che la legge 325/2003 ha soltanto riaperto i termini per beneficiare, mediante l'applicazione di imposta sostitutiva, della rivalutazione dei beni e delle partecipazioni iscritte in bilancio per persone fisiche e società, prevista dalla legge 342/2000, è legittima l'emissione di cartella di pagamento per l'omesso versamento degli interessi del 6% annuo, stabiliti in caso di pagamento rateale di tale imposta sostitutiva.

Riferimenti normativi l. 342/2000; l. 325/2003.

Risoluzione del rapporto di lavoro
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 6 del 31 gennaio 2011
Presidente e Relatore: Fenizia

Intitolazione:

AGEVOLAZIONI - RISOLUZIONE ANTICIPATA RAPPORTO DI LAVORO - Somme percepite a titolo di incentivi all'esodo - Trattamento differente in ragione del sesso del lavoratore - Discriminazione – Sussiste.

Massima:

L'agevolazione fiscale concessa ai lavoratori dipendenti sulle somme riscosse quale incentivo all'esodo, transitoriamente in vigore anche con riferimento ai rapporti anteriori alle modifiche legislative intervenute con il d.l. 223/2006, va interpretata secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, in conformità ai principi contenuti nella sentenza C-207/2004 della Corte di Giustizia Europea, con conseguente applicazione della disciplina di favore anche alla categoria svantaggiata. Ne consegue che l'agevolazione di cui trattasi, prevista solo per le donne, va applicata anche agli uomini.

Riferimenti normativi d.P.R. 917/1986, art. 19.

Convenzione di lottizzazione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 28 del 11 marzo 2011
Presidente: Celletti, Relatore: Bonavolontà

Intitolazione:

REGISTRO – IMPOSTA IPOTECARIA E CATASTALE – AVVISO DI LIQUIDAZIONE Acquisto di area edificabile – Stipula di convenzione di lottizzazione – Richiesta di agevolazioni fiscali – Legittimità – Sussiste.

Massima:

Non è subordinata alla preventiva stipulazione di convenzione di lottizzazione con il Comune, bensì alla sottoscrizione della convenzione stessa con il soggetto attuatore, l'applicazione dell'agevolazione fiscale prevista ai fini dell'imposta di registro e delle imposte ipocatastali.

Riferimenti normativi : l. 388/2000, art. 33 comma 3; l. 350/2003, art. 2 comma 30.

Piano particolareggiato comunale
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 73 del 20 maggio 2011
Presidente: Leotta, Relatore: Primavera

Intitolazione:

## AGEVOLAZIONI FISCALI – PIANO PARTICOLAREGGIATO – Preesistente rispetto alla compravendita dell'area – Successiva stipula della Convenzione col Comune.

Massima:

Successivamente alla stipula della convenzione con il Comune, trovano applicazione i requisiti per l'agevolazione fiscale prevista dall'art. 3, comma 3, legge 388/2000, purché sia già stato approvato il piano particolareggiato comunale alla data di compravendita di terreni, sui quali sarà effettuato l'intervento edificatorio.

Riferimenti normativi: l. 388/2000, art. 3 comma 3; l. 350/2003, art. 2 comma 30.

Credito in compensazione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 54 del 6 aprile 2011
Presidente: Spano, Relatore: Taticchi Mataloni

Intitolazione:

## AGEVOLAZIONI – TRASPORTO MERCI – CREDITO IN COMPENSAZIONE.

Massima:

Considerato il carattere agevolativo delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, d.P.R. 277/2000, con cui si stabilisce che l'utilizzo del credito in compensazione deve avvenire entro l'anno in cui è sorto, tale norma opera solo in presenza di tutte le condizioni che ne integrano i presupposti.

Riferimenti normativi: d.P.R. 277/2000, art. 4 comma 3.

Incentivi all'esodo
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 39 del 8 aprile 2011
Presidente: Buono, Relatore: Citro

Intitolazione:

ASSEGNO STRAORDINARIO DI SOSTEGNO AL REDDITO – PROCESSO DI RISTRUTTURAZIONE E RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE – INCENTIVO ALL'ESODO – Tassazione separata – Requisito anagrafico.

Massima:

Considerato che il trattamento fiscale previsto per le somme corrisposte a titolo di incentivo all'esodo va applicato anche agli assegni erogati per il sostegno dei lavoratori interessati dai processi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, occorre estendere anche a detti assegni il regime della tassazione separata e la valutazione del requisito dell'età del percipiente, ai soli fini dell'applicazione - in regime transitorio - dell'art. 4 bis e dell'art 19 del TUIR.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 19 comma 4 bis (abrogato); d.l. 233/2006, art. 36 comma 23; l. 448/1998, art. 26 comma 23.

Terreno edificabile
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 52 del 15 aprile 2011
Presidente: Malaspina, Relatore: Candido

Intitolazione:

## AGEVOLAZIONI FISCALI – TERRENO EDIFICABILE – EFFETTIVA EDIFICAZIONE.

Massima:

Dell'agevolazione fiscale per l'acquisto di terreno edificabile potrà beneficiare - come si desume dall'interpretazione autentica dell'art. 33, comma 3, legge 388/2000 recata dall'articolo 76 della legge 448/2001 e dall'ordinanza della Cassazione 13.8.2010 n. 18679 - unicamente il soggetto che provvede ad edificare sul terreno nel quinquennio dal trasferimento. Non sono invece giuridicamente rilevanti i precedenti acquisti effettuati da altri soggetti, ai quali non si applica la suindicata agevolazione.

Riferimenti normativi: l. 388/2000, art. 33 comma 3; l. 448/2001, art. 76.

Decadenza dall'agevolazione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 61 del 29 aprile 2011
Presidente e Relatore: Lamanna

Intitolazione:

AVVISO DI LIQUIDAZIONE – AGEVOLAZIONI PER ACQUISTO TERRENO EDIFICABILE - Obbligo di costruzione nel quinquennio – Decadenza per cessione nel quinquennio – Irrilevanza di minime attività di edificazione.

Massima:

Il riconoscimento dell'agevolazione fiscale per l'acquisto di terreni edificabili compresi in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati è subordinato alla condizione che l'acquirente effettui l'edificazione sugli stessi; ove l'acquirente a ciò non provveda, o ceda il terreno entro un quinquennio senza aver effettuato opere di edificazione, si decade dall'agevolazione, non acquistando rilevanza le costruzioni ad opera del successivo acquirente.

Riferimenti normativi: l. 388/2000, art. 33 comma 3; l. 448/2001, artt. 38 e 76

Piccola proprietà contadina
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 62 del 29 aprile 2011
Presidente e Relatore: Lamanna

Intitolazione:

## AVVISO DI LIQUIDAZIONE – BENEFICI FISCALI - PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA – Obbligo di prova dei requisiti entro il triennio.

Massima:

I requisiti per l'applicazione in misura ridotta delle imposte di registro e ipocatastali nei contratti di compravendita di terreni utilizzati dall'acquirente quale coltivatore diretto adibito alla lavorazione abituale del fondo, devono essere fatti valere nel termine perentorio triennale dalla data della stipula dell'atto. La sussistenza, al momento dell'acquisto, di tali requisiti convalidano il diritto all'agevolazione, pur rimanendo la prova della sussistenza degli stessi a carico del contribuente.

Riferimenti normativi: l. 640/1954, artt. 1 e 7; l. 289/2002, art. 11.

Incremento base occupazionale
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 80 del 16 maggio 2011
Presidente e Relatore: Lamanna

Intitolazione:

## CREDITI D'IMPOSTA PER INCREMENTO BASE OCCUPAZIONALE – REQUISITI PER L'ACCESSO ALL'AGEVOLAZIONE – Rispetto di tutte le condizioni – Sussiste.

Massima:

L'accesso al credito d'imposta per l'incremento della base occupazionale, è soggetto al possesso congiunto e non alternativo, di tutti i requisiti di legge, come si evince dalla chiara formulazione e dalla ratio dell'art. 7, comma 5, legge 388/2000.

Riferimenti normativi: l. 388/2000, art. 7 comma 5.

Accorpamento di nuovo immobile
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 64 del 23 maggio 2011
Presidente: Dello Russo, Relatore: Chiametti

Intitolazione:

## AGEVOLAZIONE PRIMA CASA – ABITAZIONE PRINCIPALE – ACCORPAMENTO DI UN NUOVO IMMOBILE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE – SCHEDE CATASTALI.

Massima:

Non decade dall'agevolazione "prima casa" il contribuente che acquista un nuovo immobile e lo accorpa alla propria abitazione principale, purché abbia chiesto all'ufficio del territorio la fusione e l'ampliamento delle relative schede catastali.

Imposta sostitutiva
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 100 del 26 maggio 2011
Presidente: Izzi; Relatore: Senes

Intitolazione:

## AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI – IMPOSTA SOSTITUTIVA EX ART. 15 D.P.R. 601/1973 – Finanziamento in conto corrente - Facoltà di recesso ad nutum della banca – Agevolazione – Non spetta.

Massima:

È in contrasto con il regime dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 15 d.P.R. 601/1973 la disposizione contrattuale con cui si consente alla banca erogatrice del finanziamento in conto corrente la facoltà di recedere a sua discrezione dal contratto con preavviso di 15 giorni, ed anche prima del termine minimo di 18 mesi. Tale disposizione, infatti, oltre a privare fin dall'origine il credito del suo carattere temporale, condiziona la durata del rapporto al variare dell'interesse dell'istituto di credito.

Riferimenti normativi: d.P.R. 601/1973, art. 15.

Prima casa, agevolazione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 90 del 30 maggio 2011
Presidente: Borgonovo, Relatore: Beretta

Intitolazione:

PRIMA CASA – DECADENZA AGEVOLAZIONI – Vendita prima del quinquennio senza riacquisto – Inderogabilità della disciplina – Sussiste.

Massima:

In base al principio generale civilistico dell'onere della prova, la parte che impugna l'avviso di liquidazione deve produrre elementi probatori idonei ad avvalorare i fatti posti a fondamento dell'avviso stesso e del ricorso, dimostrando l'esistenza di forza maggiore quale causa esimente delle sanzioni. E' in ogni caso di natura inderogabile la normativa che dispone la concessione dei benefici prima casa.

Riferimenti normativi: c.c., art. 2647; d.P.R. 633/1972, Tabella A parte II n. 21 e 26; d.l. 136/2004, art. 7.

# CONDONO ED AMNISTIA



Torna all'indice

Ritardo nel pagamento
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 36, sentenza n. 33 del 9 febbraio 2011
Presidente: Mascherpa, Relatore: Brillo

Intitolazione:

CONDONO – DEFINIZIONE DEI RUOLI – MANCATO O RITARDATO PAGAMENTO DELLE RATE SUCCESSIVE ALLA PRIMA – RIVIVISCENZA DEL DEBITO – Non sussiste – Iscrizione dell'importo non versato – Sussiste.

Massima:

Per effetto della sostanziale omogeneità della normativa ex lege 289/2002 a quella dei precedenti provvedimenti di condono, l'obbligazione tributaria, scaturente dalla presentazione della domanda di sanatoria ai sensi dell'art. 12 legge citata, con rateazione degli importi dovuti e pagamento della prima rata, viene a sostituirsi all'obbligazione originaria, con conseguente necessità di iscrizione a ruolo e della emissione di cartella di pagamento nell'ipotesi di omesso o ritardato versamento delle rimanenti rate.

Riferimenti normativi: l. 289/2002, art. 12.

Tasse automobilistiche
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 139 del 7 aprile 2011
Presidente: Davigo, Relatore: Gesualdi

Intitolazione:

## CONDONO – DINIEGO – TASSE – AUTOMOBILISTICHE – INAPPLICABILITÀ SUSSISTE.

Massima:

Le tasse automobilistiche non possono formare oggetto della sanatoria ex art. 12 legge 289/2002, essendo previsto in tale provvedimento una specifica modalità di definizione con il solo pagamento dell'intero tributo e con l'imputazione della somma versata in precedenza a diverso titolo, quale acconto dell'importo totale iscritto a ruolo.

Riferimenti normativi : l. 289/2002, art. 12; d.l. 282/2002, art. 5 quinquies.

Rottamazione dei ruoli
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 29, sentenza n. 118 del 28 marzo 2011
Presidente e Relatore: Gilardi

Intitolazione:

CARTELLA DI PAGAMENTO – ROTTAMAZIONE DEI RUOLI – SOGGETTIVITÀ ATTIVA – Mancato pagamento della seconda rata – Perdita di efficacia del condono Sussiste.

Massima:

È nei confronti del concessionario del servizio di riscossione, Equitalia spa, che va proposto il ricorso avverso il disconoscimento della sanatoria dei ruoli di cui all'art. 12 legge 289/2002. L'efficacia del condono viene meno per effetto del mancato pagamento della seconda rata.

Riferimenti normativi: l. 289/2002, art. 12.

Tardivo versamento
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 29 del 3 febbraio 2011
Presidente: Leotta, Relatore: Primavera

Intitolazione:

## CONDONO – TARDIVO VERSAMENTO – INVALIDITÀ DELLA DEFINIZIONE – NON SUSSISTE – Iscrizione a ruolo – Diniego di rimborso – Illegittimità – Sussiste.

Massima:

Non si decade dalle agevolazioni ex lege 289/2002 per effetto del tardivo pagamento della seconda e ultima rata, in assenza di una contraria specifica disposizione normativa; salva la potestà dell'ufficio di iscrivere a ruolo l'importo non versato, con sanzioni ed interessi. Risulta pertanto illegittimo il rifiuto al rimborso dell'intero importo dell'originario debito d'imposta iscritto a ruolo e pagato.

Riferimenti normativi : l. 289/2002, artt. 9 bis e 12; d.lgs. 546/1992, art. 19.

Versamento in ritardo
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 5, sentenza n. 37 del 6 aprile 2011
Presidente: Califano, Relatore: Aniello

Intitolazione:

## DOMANDA DI CONDONO – ADESIONE A SANATORIA – RITARDO NEL VERSAMENTO DELLE SOMME – IRRILEVANZA.

Massima:

Il ritardo nel versamento delle somme a titolo di condono ex art. 9 bis legge 289/2002, soprattutto se tale ritardo non è rilevante, non determina l'inefficacia della definizione agevolata, non avendo il legislatore espressamente stabilito gli effetti sull'istanza di condono del mancato pagamento delle rate. Si rendono invece dovute le sanzioni e gli interessi per il ritardato versamento.

Riferimenti normativi: l. 289/2002, art. 9 bis.

Azione di rimborso
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 62 del 27 maggio 2011
Presidente e Relatore: Punzo

Intitolazione:

AZIONE DI RIMBORSO – ONERE DELLA PROVA A CARICO DEL CONTRIBUENTE DEFINIZIONE AUTOMATICA – Effetto preclusivo – Sussiste – Ausilio di terzi lavoratori e di altri professionisti – Sussiste.

Massima:

Una volta presentata l'istanza di definizione ex art. 7 legge 289/2002, permane il diritto ai rimborsi previamente richiesti, fornendo la prova dei fatti costitutivi della pretesa. Con tale istanza, però, non può essere azionata ex novo una domanda di rimborso, considerato il carattere transattivo della definizione. Non può essere esclusa l'esistenza di una autonoma organizzazione, laddove sussista la collaborazione lavorativa di un terzo o di altri professionisti.

Riferimenti normativi: d.P.R. 446/1997, art. 2; d.P.R. 602/1973, art. 38; l. 289/2002, art. 7; c.c., art. 2697.

Prima rata
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 52 del 26 aprile 2011
Presidente e Relatore: Squassoni

Intitolazione:

## CONDONO – PAGAMENTO PRIMA RATA – EFFETTI.

Massima:

A differenza delle sanatorie cd. "premiali" ex artt. 7, 8, 9, 15 e 16 legge 289/2002 che configurano un vantaggio sia per il contribuente sia per l'Amministrazione finanziaria, che può riscuotere imposte altrimenti non dichiarate senza necessità di accertamenti, il condono di cui all'articolo 12 non implica alcuna incertezza sul quantum e comporta agevolazioni solo per il contribuente, che versa, a fronte di un'imposta certa, una determinata somma; mentre esonera l'ufficio unicamente dal procedere alla riscossione coattiva. Pertanto appare logico escludere la validità del condono nel caso in cui il contribuente, per effetto del pagamento della prima rata, costringe l'ufficio al recupero delle somme originariamente dovute.

Riferimenti normativi: l. 289/2002 artt. 7, 8, 9, 12, 15 e 16.

Mancato versamento
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 88 del 6 maggio 2011
Presidente e Relatore: Izzi

Intitolazione:

AGEVOLAZIONI E SANATORIE TRIBUTARIE – CONDONO EX ART. 9 L. 289/2002 MANCATO VERSAMENTO – Cartella di pagamento – Obbligo di invio preventivo di avviso bonario – Insussistenza.

Massima:

Considerato che a norma degli artt. 6 legge 212/2000 e 7 legge 241/1990, l'avviso bonario deve essere inviato, a pena di nullità, prima dell'iscrizione a ruolo di tributi risultanti dalle dichiarazioni, solo nei casi in cui risultino incertezze su aspetti rilevanti delle dichiarazioni medesime, manca in radice l'obbligo per l'ufficio di inviare preventivamente tale invito in caso di mancato pagamento di somme dovute a seguito della domanda di condono presentata ex art. 9 legge 289/2002. Nella fattispecie, pertanto, è pienamente legittima l'iscrizione a ruolo e la successiva emissione della cartella per omesso o insufficiente versamento.

Riferimenti normativi: l. 289/2002, art. 9; l. 212/2000, art. 6; l. 241/1990, art.7.

Condono e fermo amministrativo
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 49 del 13 maggio 2011
Presidente: Ciccolo , Relatore: Ghilotti

Intitolazione:

CONDONO – DEFINIZIONE CARICHI DI RUOLO PREGRESSI – FERMO AMMINISTRATIVO – Illegittimità – Tardivo versamento della seconda rata Decadenza dal beneficio – Non sussiste.

Massima:

Il tardivo versamento della seconda rata relativa alla domanda di condono ex art. 12 legge 289/2002 non determina la decadenza dal beneficio della definizione, considerato che nella fattispecie integrano l'errore scusabile la condizione di incertezza della norma, dovuta alle cinque versioni della disposizione in esame, e alle controverse proroghe succedutesi nel tempo. È pertanto illegittimo il fermo amministrativo disposto dal concessionario della riscossione su cartelle di pagamento condonate ai sensi dell'art. 12 citato.

Riferimenti normativi: l. 289/2002, art. 12; d.P.R. 602/1973, art. 86.

Definizione liti pendenti
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 73 del 24 maggio 2011
Presidente: Lamanna, Relatore: Granata

Intitolazione:

## ISTANZA DEFINIZIONE LITE PENDENTE – DOMANDA PER SINGOLA ANNUALITÀ.

Massima:

Per la definizione della lite pendente, l'art. 16 comma 4, legge 289/2002 stabilisce la presentazione di una distinta domanda di condono per ogni annualità oggetto di sanatoria nonché un separato versamento del dovuto con riferimento alla annualità sanabile.

Riferimenti normativi: l. 289/2002, art. 16 comma 4.

Riscossione frazionata
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 57 del 27 maggio 2011
Presidente: Celletti, Relatore: Luciani

Intitolazione:

## DEFINIZIONE LITI PENDENTI – RISCOSSIONE FRAZIONATA – IN PENDENZA DI GIUDIZIO – ILLEGITTIMITÀ.

Massima:

Allorché la controversia sull'originario avviso di accertamento sia stata definita ai sensi dell'art. 16 legge 289/2002, è nulla l'emissione della cartella di pagamento per riscuotere, a norma dell'art. 68 d.lgs. 546/1992, somme in pendenza di giudizio.

Riferimenti normativi: l. 289/2002, art. 16; d.lgs. 546/1992, art. 68.

Condono tombale
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 80 del 30 giugno 2011
Presidente e Relatore: Piglionica

Intitolazione:

## CONDONO TOMBALE – MODELLI PER L'APPLICAZIONE DEI PARAMETRI OBBLIGO DI ALLEGAZIONE ALL'ISTANZA – ESCLUSIONE – BENEFICIO DI CONDONO – SUSSISTE.

Massima:

La mancata allegazione all'istanza di condono tombale, di cui all'art. 9 comma 3, legge 289/2002, dei modelli per l'applicazione dei parametri, non inficia la suindicata definizione in quanto non prevista da alcuna norma legislativa, a nulla rilevando le contrarie asserzioni di circolari ministeriali, che non vincolano il contribuente né il giudizio del giudice. Infatti la prevista produzione di tali modelli era finalizzata solo per la quantificazione automatica della somma dovuta per ciascun periodo d'imposta; mentre era previsto l'effetto estintivo del rapporto giuridico in connessione con il versamento dell'importo dovuto per tutte le annualità d'imposta.

Riferimenti normativi: l. 289/2002, art. 9 comma 3.

# CONTENZIOSO

## GIURISDIZIONE



Torna all'indice

Iscrizione ipotecaria
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 31, sentenza n. 83 del 22 marzo 2011
Presidente: Scuffi, Relatore: Ventura

Intitolazione:

GIURISDIZIONE TRIBUTARIA – CONTESTAZIONE AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA – Cartella portante pretesa non tributaria – Carenza di giurisdizione.

Massima:

La Commissione tributaria è competente a decidere sull'impugnazione dell'avviso di iscrizione ipotecaria solo per ciò che riguarda i crediti tributari, mentre per i crediti di altra natura la giurisdizione spetta all'A.G.O..

Comunicazione d'irregolarità
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 16, sentenza n. 32 del 27 gennaio 2011
Presidente: Natola, Relatore: Chiametti

Intitolazione:

## ONERI DEDUCIBILI – COMUNICAZIONE DI IRREGOLARITÀ – AUTONOMA IMPUGNABILITÀ – LEGITTIMITÀ – NON SUSSISTE.

Massima:

Non è atto autonomamente impugnabile la comunicazione di disconoscimento ex art. 36 ter d.P.R. 600/1973 della deducibilità di oneri, cosicché il ricorso è inammissibile per carenza di giurisdizione.

Riferimenti normativi : d.P.R. 600/1973, art. 36 ter; d.lgs. 546/1992, art. 19 comma 1.

Iscrizione d'ipoteca
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 16, sentenza n. 60 del 11 febbraio 2011
Presidente: Natola, Relatore: Pagliaro

Intitolazione:

## ISCRIZIONE DI IPOTECA – DIFETTO DI GIURISDIZIONE – RICORSO INAMMISSIBILITÀ – SUSSISTE.

Massima:

Non rientra tra gli atti impugnabili avanti le Commissioni tributarie l'iscrizione ipotecaria a garanzia di crediti portati da cartella di pagamento; cosicché il ricorso introduttivo si appalesa inammissibile.

Riferimenti normativi : d.lgs. 546/1992, art. 19.

Crediti non tributari
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n. 64 del 9 febbraio 2011
Presidente: Barbetta, Relatore: Grassi

Intitolazione:

## FERMO AMMINISTRATIVO – CREDITI NON TRIBUTARI – GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.

Massima:

È del giudice ordinario la competenza a conoscere della lite scaturente dall'impugnazione del fermo amministrativo di beni mobili registrati, allorquando esso faccia riferimento a crediti non tributari. Pertanto, il contribuente che abbia fatto ricorso alla Commissione tributaria, è rimesso nei termini per proporre ricorso all'A.G.O..

Giurisdizione fermo amministrativo
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 29, sentenza n. 110 del 15 marzo 2011
Presidente e Relatore: Napodano

Intitolazione:

## CARTELLA DI PAGAMENTO – FERMO AMMINISTRATIVO – CARENZA DI GIURISDIZIONE – SUSSISTE.

Massima:

Non sussiste la giurisdizione del giudice tributario in ordine al fermo amministrativo disposto dal concessionario della riscossione.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992.

Sanzioni amministrative
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 24, sentenza n. 105 del 14 aprile 2011
Presidente: Bitto, Relatore: Parlato

Intitolazione:

## GIURISDIZIONE TRIBUTARIA – GIURISDIZIONE ORDINARIA – CARTELLE ESATTORIALI – SANZIONI AMMINISTRATIVE.

Massima:

La competenza a conoscere le liti aventi ad oggetto l'irrogazione di sanzioni amministrative è del giudice ordinario, anche nell'ipotesi in cui la richiesta di pagamento sia promossa a mezzo di cartella esattoriale.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 2.

Canone di derivazione acque pubbliche
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 44, sentenza n. 135 del 19 aprile 2011
Presidente: Natola, Relatore: Maellaro

Intitolazione:

## PROCESSO TRIBUTARIO – CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE ADDIZIONALE REGIONALE – GIURISDIZIONE TRIBUTARIA – ESCLUSIONE.

Massima:

Considerato che la competenza a conoscere le liti in materia di canone di derivazione delle acque pubbliche è del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, anche le addizionali a tale canone, in quanto connesse a quest'ultimo, sono attratte nella giurisdizione del predetto tribunale.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 2; l. 69/2009, art. 3.

Nullità processuale
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez.42, sentenza n. 12 del 1 febbraio 2011
Presidente:De Ruggiero, Relatore: Di Maida

Intitolazione:

GIURISDIZIONE – TRATTAZIONE RICORSO IN CAMERA DI CONSIGLIO - Anziché in pubblica udienza - Nullità processuale – Retrocessione in I° grado - Non necessita – Domanda rimborso – Conservazione degli Uffici – Ripartizione interna Interessi anatocistici – Insussistenza - Non fondata – Obbligo di non far valere la prescrizione – Insussistenza.

Massima:

Non comporta la retrocessione del giudizio di primo grado, là nullità processuale - rilevata in appello - scaturente dalla trattazione del ricorso in camera di consiglio anziché in pubblica udienza pur in presenza di apposita istanza, non essendo tale fattispecie tra quelle espressamente stabilite dall'art. 59 d.lgs. 546/1992 e imponendo l'appello al giudice dell'impugnazione - in quanto gravame generale a carattere sostitutivo - di decidere nel merito la controversia. L'eccezione dell'invio della domanda di rimborso a ufficio incompetente, sull'assunto ex art. 38 del d.P.R. 602/1973 che la competenza a ricevere tale domanda è l'ufficio nella cui circoscrizione il contribuente ha il suo domicilio fiscale, è infondata considerato che gli uffici periferici sono organi dell'Agenzia di cui hanno la rappresentanza e che la suddivisione degli uffici per zone dello stesso comune ha natura di mera ripartizione interna, inidonea a costituire motivo di inammissibilità. In base al disposto dell'art. 37 d.l. 223/2004, non sono dovuti gli interessi anatocistici. Non costituisce obbligo a carico dell'Amministrazione finanziaria, la previsione di cui all'art. 2, comma 58, legge 24 dicembre 2003 n. 350, secondo la quale l'amministrazione effettua i rimborsi senza eccepire l'eventuale prescrizione, costituendo essa un mero invito rivolto agli uffici, non comportante applicazione diretta da parte del giudice adito.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 59; d.P.R. 602/1973, art. 38; d.l. 223/2004, art. 37; l. 350/2003, art. 2 comma 58.

Lavoro irregolare
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 43, sentenza n. 30 del 18 marzo 2011
Presidente: Pizzo, Relatore: Premoli

Intitolazione:

## AVVISO DI IRROGAZIONE DI SANZIONI – LAVORO IRREGOLARE GIURISDIZIONE ORDINARIA.

Massima:

La controversia concernente la mancata regolarizzazione degli addetti al lavoro e la conseguente irrogazione di sanzioni amministrative, rientra nella competenza del giudice ordinario e non in quella del giudice tributario, integrando violazioni estranee alla giurisdizione di quest'ultimo.

Riferimenti normativi : d.lgs. 546/1992, art. 2 comma 1; c.p.c., art. 50 comma 1.

Notifica dell'accertamento
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 29, sentenza n. 92 del 8 marzo 2011
Presidente: Napodano, Relatore: Garofalo

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – TERMINI - PROPOSIZIONE DEL RICORSO – Atto consegnato a mani del portiere dello stabile – Validità della notificazione – Sussiste.

Massima:

È tardivo il ricorso prodotto oltre il 60° giorno dalla notifica dell'avviso d'accertamento. È valida, ai sensi dell'art. 7 legge 890/1982, la notifica dell'atto effettuata a mezzo posta a mani del portiere legittimato a riceverla, cosicché la stessa si perfeziona alla data della consegna e non alla data di ricevimento della raccomandata informativa.

Riferimenti normativi: l. 890/1982, art. 7.

Sanzioni per lavoro nero
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 64 del 18 maggio 2011
Presidente: Paganini, Relatore: Mascherpa

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – AVVISO IRROGAZIONE SANZIONI "LAVORO NERO" Natura tributaria della sanzione – Insussistenza – Difetto di giurisdizione del giudice tributario.

Massima:

Non conseguono a violazioni di natura tributaria le sanzioni sul "lavoro nero" irrogate ex art. 3 d.l. 12/2002, cosicché la competenza a decidere su di esse non rientra nella giurisdizione del giudice tributario, ma in quella del giudice ordinario.

Riferimenti normativi: d.l. 12/2002, art. 3; d.lgs. 546/1992, art. 2 comma 1.

Cosap
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 67 del 23 maggio 2011
Presidente: Spano, Relatore: Taticchi Mataloni

Intitolazione:

## CONTENZIOSO – FINANZA LOCALE – COSAP – DIFETTO DI GIURISDIZIONE SUSSISTE.

Massima:

Può essere rilevata in sede di appello ai sensi dell'art. 37 c.p.c. per non aver formato oggetto di giudizio - nemmeno implicito - in primo grado, la questione relativa alla competenza del giudice tributario in materia di canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 2 comma 2; c.p.c., art. 37.

# PROCESSO TRIBUTARIO



Torna all'indice

Intimazione di pagamento
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 31, sentenza n. 64 del 9 marzo 2011
Presidente: Napodano, Relatore: Sala

Intitolazione:

## ATTI IMPUGNABLI – INTIMAZIONE DI PAGAMENTO – IMPUGNABILITÀ PER VIZI PROPRI – SUSSISTE.

Massima:

L'intimazione di pagamento, per il combinato disposto del comma 1 lett. i) e del comma 3 dell'art. 19 d.lgs. 546/1992, può formare oggetto di autonoma impugnazione solo per vizi propri quali: carenza di firma, scarsa chiarezza, discrasia tra gli importi delle cartelle e quelli intimati, mancata indicazione del responsabile del procedimento.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19 commi 1 e 3.

Soci di snc
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 31, sentenza n. 65 del 9 marzo 2011
Presidente: Napodano, Relatore: Cazzaniga

Intitolazione:

## ACCERTAMENTO – IRPEF – SOCI S.N.C. – RAPPORTI CON L'ESITO DEL RICORSO SOCIETARIO.

Massima:

Nell'ipotesi in cui il ricorso proposto dalla società avverso l'avviso d'accertamento sia stato respinto, va ugualmente rigettato il ricorso personale del socio avverso l'accertamento ad esso notificato in relazione alla sua quota di partecipazione, qualora tale ricorso sia fondato esclusivamente sull'esito del giudizio relativo all'atto impositivo notificato alla società partecipata.

Spese di lite
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 31, sentenza n. 71 del 9 marzo 2011
Presidente e Relatore: Napodano

Intitolazione:

## SPESE DI LITE – ANNULLAMENTO ATTO PER ERRORE MATERIALE – ADDEBITO ALL'UFFICIO IMPOSITORE.

Massima:

Qualora l'ufficio abbia proceduto all'annullamento dell'atto impugnato, per errore materiale commesso dal medesimo, vanno addebitate all'Amministrazione finanziaria le spese di giustizia sostenute dal ricorrente.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 15.

Ricorso non notificato all'ente impositore
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 31, sentenza n. 84 del 22 marzo 2011
Presidente e Relatore: Scuffi

Intitolazione:

## CONTENZIOSO TRIBUTARIO – MANCATA NOTIFICA DEL RICORSO ALL'ENTE IMPOSITORE – INAMMISSIBILITÀ – SUSSISTE.

Massima:

È inammissibile il ricorso proposto contro la cartella di pagamento qualora, ai fini dell'instaurazione di un corretto rapporto processuale, non sia stata notificata l'impugnazione all'ente impositore per consentirne la costituzione in giudizio nei termini di legge e l'esercizio del diritto di difesa.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992.

Spese di lite
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 22, sentenza n. 9 del 18 gennaio 2011
Presidente: Maniàci, Relatore: Amato

Intitolazione:

## CESSAZIONE MATERIA DEL CONTENDERE – PRESUPPOSTI – CONTRASTO IN TEMA DI SPESE DI GIUDIZIO.

Massima:

Considerato che la dichiarazione di cessazione della materia del contendere è subordinata al sopraggiungere di una situazione che abbia definitivamente eliminato i motivi di contrasto tra le parti ed abbia determinato il venir meno della necessità di una pronuncia del giudice adito sull'oggetto della controversia, non si può far luogo a tale dichiarazione nel caso in cui vi sia dissidio tra le parti sulla pronuncia delle spese di giudizio.

Oggetto del ricorso
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 25 del 1 febbraio 2011
Presidente: De Vincenzo, Relatore: Dattolico

Intitolazione:

## RICORSO INTRODUTTIVO – MANCATA QUALIFICAZIONE DELL'OGGETTO INAMMISSIBILITÀ.

Massima:

Deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 18 d.lgs. 546/1992, il ricorso introduttivo che non contiene alcuna specifica richiesta in ordine al provvedimento invocato, per la mancanza di istanze del ricorrente aventi un oggetto immediato (annullamento parziale o totale dell'atto impugnato) o mediato (interesse legittimo tutelato) idonee a qualificare la domanda azionata.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 18.

Compensazione delle spese
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n. 53 del 2 febbraio 2011
Presidente e Relatore: Ingrascì

Intitolazione:

CARTELLA DI PAGAMENTO – PROVVEDIMENTO DI SGRAVIO – CESSAZIONE MATERIA DEL CONTENDERE – Dichiarazione congiunta delle parti – Spese di lite compensate.

Massima:

Comporta l'estinzione del giudizio, con la compensazione delle spese di lite, il sopravvenuto annullamento dell'atto impugnato, il conseguente provvedimento di sgravio e la congiunta dichiarazione delle parti sulla cessata materia del contendere.

Duplicazione di giudicati
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 31, sentenza n. 35 del 14 febbraio 2011
Presidente: Napodano, Relatore: Cazzaniga

Intitolazione:

## RICORSO GIÀ ACCOLTO DA ALTRA SEZIONE – DUPLICAZIONE GIUDICATI IMPROCEDIBILITÀ.

Massima:

Nell'ipotesi in cui il ricorso sia stato già accolto nelle fasi precedenti da altra sezione della Commissione tributaria, la nuova trattazione è improcedibile perché si configurerebbe una duplicazione di giudizio.

Autotutela
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 24, sentenza n. 17 del 17 febbraio 2011
Presidente: Bitto, Relatore: Parlato

Intitolazione:

## ISTANZA DI AUTOTUTELA – PROVVEDIMENTO DI RIGETTO – IMPUGNABILITÀ.

Massima:

È suscettibile di impugnazione davanti al giudice tributario il provvedimento di rigetto dell'istanza di autotutela presentata dal contribuente in relazione ad atti impositivi divenuti definitivi; e ciò al fine di consentire la valutazione in giudizio non della fondatezza della pretesa tributaria, ma del corretto esercizio del potere di autotutela.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 37 comma 1.

Costituzione in giudizio
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 46, sentenza n. 81 del 21 febbraio 2011
Presidente: De Sapia, Relatore: Ruggiero

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL RICORRENTE Omesso deposito entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso Inammissibilità.

Massima:

Nell'ipotesi in cui il ricorrente non si sia costituito in giudizio nel termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso alla controparte, mediante deposito di copia dello stesso presso la segreteria della Commissione adita, il ricorso stesso è inammissibile.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 22.

Vizi propri
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 46, sentenza n. 87 del 21 febbraio 2011
Presidente: De Sapia, Relatore: Rigoldi

Intitolazione:

## PROCESSO TRIBUTARIO – CARTELLA DI PAGAMENTO – IMPUGNAZIONE PER VIZI DI UN ATTO PRECEDENTE – INAMMISSIBILITÀ.

Massima:

Il ricorso avverso la cartella di pagamento, qualora le contestazioni formulate dal contribuente concernono vizi di atti precedenti e non vizi propri dell'atto impugnato, è inammissibile.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19.

Spese del giudizio
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 25, sentenza n. 5 del 23 febbraio 2011
Presidente: Franco, Relatore: Mauri

Intitolazione:

## ISTANZA DI AUTOTUTELA – INERZIA DELL'UFFICIO – SPESE DI GIUDIZIO.

Massima:

Per effetto dell'inerzia manifestata dall'ufficio a fronte del comportamento di parte corrente, inteso ad evitare - con la presentazione di apposita istanza di autotutela - l'insorgere della lite, l'ufficio medesimo va ritenuto unico responsabile della controversia tributaria, con conseguente condanna dello stesso al pagamento delle spese di giudizio.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 15.

Revisione parziale
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 31, sentenza n. 42 del 24 febbraio 2011
Presidente: Scuffi, Relatore: Cazzaniga

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – PARZIALE REVISIONE DELL'ACCERTAMENTO IN VIA DI AUTOTUTELA – Pagamento imposta residua – Estinzione del giudizio – Sussiste.

Massima:

È causa di cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio, l'annullamento parziale - in sede di autotutela - della pretesa erariale e il pagamento della residua imposta da parte del contribuente.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 46.

Responsabile del procedimento
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 46, sentenza n. 102 del 28 febbraio 2011
Presidente: De Sapia, Relatore: Previ

Intitolazione:

## PROCESSO TRIBUTARIO – PROPOSIZIONE DEL RICORSO – TERMINI DI DECADENZA – INAMMISSIBILITÀ.

Massima:

Il ricorso depositato presso la segreteria della Commissione adita a distanza di un anno dalla notifica a controparte dell'atto impugnato è inammissibile.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 21.

Cartella
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 46, sentenza n. 108 del 14 marzo 2011
Presidente: Di Oreste, Relatore: Ruggiero

Intitolazione:

## PROCESSO TRIBUTARIO – CARTELLA DI PAGAMENTO – IMPUGNAZIONE – VIZI RIGUARDANTI L'ACCERTAMENTO – INAMMISSIBILITÀ.

Massima:

Considerato che la cartella non costituisce un atto autonomamente impugnabile, ma si traduce in una intimazione di pagamento di importi dovuti in base ad un precedente atto impositivo, è inammissibile il ricorso contro la stessa per vizi concernenti l'accertamento.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19.

Notifica alla controparte
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 46, sentenza n. 111 del 14 marzo 2011
Presidente: Di Oreste, Relatore: Ruggiero

Intitolazione:

## PROCESSO TRIBUTARIO – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL RICORRENTE MANCATO DEPOSITO DELLA RICEVUTA DI NOTIFICA – NULLITÀ.

Massima:

La mancata allegazione della prova dell'avvenuta notifica del ricorso a controparte, rende nullo il ricorso introduttivo depositato presso la segreteria della Commissione adita.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 22.

Mancata sottoscrizione del ricorso
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 29, sentenza n. 130 del 12 aprile 2011
Presidente: Gilardi, Relatore: Garofalo

Intitolazione:

## RICORSO – MANCATA SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DEL DIFENSORE Inammissibilità del ricorso.

Massima:

Considerato che a norma dell'art. 18 comma 3, d.lgs. 546/1992, il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore con indicazione dell'incarico ricevuto, salvo che non sia stato sottoscritto personalmente, la mancata sottoscrizione - da parte del difensore - della copia del ricorso notificata all'Amministrazione finanziaria e depositata in segreteria determina ai sensi del quarto comma dell'art. 18 citato, l'inammissibilità del ricorso stesso in quanto privo di uno degli elementi essenziali.

Riferimenti normativi:, d.lgs. 546/1992, artt. 12 e 18.

Valore della controversia
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 46, sentenza n. 123 del 12 aprile 2011
Presidente e Relatore: De Sapia

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – Ricorso proposto dal contribuente in proprio Inammissibilità.

Massima:

Il ricorso prodotto in proprio dal contribuente, senza assistenza tecnica, è inammissibile, qualora il valore della controversia superi il limite di 2582,28 euro.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 12.

Rendita, prova
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 25, sentenza n. 69 del 14 aprile 2011
Presidente: Franco, Relatore: Fumagalli Ceri

Intitolazione:

## ONERE DELLA PROVA – CLASSAMENTO – RENDITA CATASTALE – CONGRUITÀ.

Massima:

In tema di classamento e attribuzione della rendita catastale, è onere dell'ufficio provare in giudizio la fondatezza della pretesa erariale e quindi la congruità della rendita assegnata; cosicché non grava sul contribuente la dimostrazione dell'incongruità della stessa.

Vizi dell'atto presupposto
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 35, sentenza n. 147 del 5 maggio 2011
Presidente: De Lillo, Relatore: Arista

Intitolazione:

## CARTELLA DI PAGAMENTO – VIZI DELL'ATTO PRODROMICO – NON IMPUGNABILITÀ.

Massima:

Nell'ipotesi in cui l'impugnazione della cartella di pagamento verta su motivi attinenti il precedente avviso di accertamento, il relativo ricorso è inammissibile, a nulla rilevando che la mancata impugnazione di tale accertamento sia stata determinata dalla mancata consegna dell'atto da parte della convivente del contribuente, alla quale l'atto stesso è stato correttamente notificato.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19.

Spese di lite
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 14 del 9 febbraio 2011
Presidente e Relatore: Proietto

Intitolazione:

## PROCESSO TRIBUTARIO – ESTINZIONE – CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE – Regolamentazione delle spese – Soccombenza virtuale.

Massima:

Non costituisce valido motivo per compensare le spese di lite la declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, qualora il contribuente si sia attivato mediante presentazione di istanza di autotutela ed abbia apprestato la difesa contro il pignoramento. Il verificarsi di tale circostanza legittima pertanto la condanna dell'ufficio al pagamento delle spese di giudizio.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 15; c.p.c., art. 92.

Motivazione della sentenza
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 62 del 13 maggio 2011
Presidente: Cusumano, Relatore: Ramondetta

Intitolazione:

## MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - CARENZA - MANCATO ESAME PUNTI DECISIVI - Rilevanza - Difformità su apprezzamento dei fatti – Irrilevanza.

Massima:

I presupposti del vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione si concretizzano solo allorquando, nell'iter logico del giudice adito, si riscontri il mancato o insufficiente esame degli aspetti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero un contrasto insanabile tra le argomentazioni addotte, tale da non poter individuare il procedimento giuridico posto a fondamento della decisione. Tali vizi non si concretizzano nell'ipotesi in cui il giudice esprima difformità di apprezzamento dei fatti e delle prove rispetto a quello preteso dalle parti, in quanto soltanto al giudice competente spetta valutare le prove, controllarne l'attendibilità e considerare prevalente l'uno o l'altro dei mezzi di prova addotti.

Provvedimento del direttore dell'agenzia
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 65 del 20 maggio 2011
Presidente: Secchi, Relatore: Ramondetta

Intitolazione:

## AGENZIE FISCALI – AUTORIZZAZIONE ALL'APPELLO – PROVVEDIMENTO DIRETTORIALE.

Massima:

Considerato che la legittimazione processuale dell'ufficio trova origine nella disciplina che ha istituito le agenzie fiscali, rimettendo allo statuto la determinazione dei principi di organizzazione ed il funzionamento delle stesse, i rapporti giuridici, i poteri e le competenze sono regolamentati secondo la normativa interna di ciascuna agenzia. Nella fattispecie, avendo l'ufficio dimostrato, con il deposito della copia del provvedimento del direttore, che la delega a proporre appello è stata rilasciata alla sottoscrizione, in conformità al d.lgs. 165/2001 e al regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, l'eccezione sollevata dall'appellato va disattesa.

Riferimenti normativi: d.lgs. 165/2001, artt. 57 e 58; d.P.R. 131/1986, art. 76; l. 289/2002 art. 11.

Appello, censure
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 4, sentenza n. 4 del 4 gennaio 2011
Presidente: Borgonovo, Relatore: Falaguerra

Intitolazione:

CONTENZIOSO – RICORSO IN APPELLO – RIPROPOSIZIONE DELLE CONTESTAZIONI ALL'AVVISO DI ACCERTAMENTO – Omessa indicazione dei capi della sentenza impugnati – Omessa indicazione di censure alla sentenza di primo grado – Inammissibilità.

Massima:

Nell'ipotesi in cui nell'atto d'appello il contribuente si limiti a formulare motivi di contestazione dell'avviso d'accertamento, senza individuare quali siano i capi della sentenza impugnati e senza evidenziare le censure mosse alla decisione di primo grado, il relativo ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 53 d.lgs. 546/1992.

Riferimenti normativi d.lgs. 546/1992, art. 53.

Inammissibilità
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 12 del 8 febbraio 2011
Presidente e Relatore: Poglionica

Intitolazione:

## DIVERGENZA TRA ORIGINALE E COPIA DEPOSITATA – PROCEDIMENTO INSTAURATO NEI CONFRONTI DI UNA SOLA PARTE – INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO.

Massima:

È inammissibile l'appello nell'ipotesi di divergenze tra l'originale dell'atto consegnato alla controparte e la copia depositata in giudizio e di mancata proposizione dell'impugnazione nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 22 comma 3 e 53 comma 2.

Assenza di procura alle liti
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 6 del 10 gennaio 2011
Presidente e Relatore: Spano

Intitolazione:

## CONTENZIOSO – RICORSO IN APPELLO – SOCIETÀ DI CAPITALI – ASSENZA DI PROCURA ALLE LITI – INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO – SUSSISTE.

Massima:

La procura alle liti conferita da una persona fisica senza alcun riferimento alla società di capitali ricorrente, deve ritenersi inesistente e conseguentemente, vanno considerati inammissibili il ricorso in appello e le controdeduzioni della società in assenza di procura alle liti.

Riferimenti normativi d.lgs. 546/1992, art. 18.

Appello, notifica
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 4, sentenza n. 5 del 11 gennaio 2011
Presidente: Simone, Relatore: Falaguerra

Intitolazione:

## CONTENZIOSO – RICORSO IN APPELLO – NOTIFICA IRRITUALE DEL RICORSO IN PRIMO GRADO – INAMMISSIBILITÀ.

Massima:

Qualora si rilevi, dalla documentazione in atti, che il ricorso in primo grado avverso la cartella di pagamento non sia stato notificato all'ufficio con le modalità prescritte dall'art. 22 d.lgs. 546/1992, l'appello va dichiarato inammissibile.

Riferimenti normativi d.lgs. 546/1992, art. 22.

Procura alle liti
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 4, sentenza n. 6 del 11 gennaio 2011
Presidente: Simone, Relatore: Falaguerra

Intitolazione:

CONTENZIOSO – RICORSO INTRODUTTIVO – Procura alle liti – Sottoscrizione del ricorso da parte del contribuente e del difensore – Effetto sanante.

Massima:

L'assenza della procura alle liti rilasciata nelle forme di legge è sanata dalla contemporanea sottoscrizione del ricorso da parte del difensore incaricato e del contribuente. Ciò preclude la dichiarazione di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 18, comma 4 del d.lgs. 546/1992.

Riferimenti normativi d.lgs. 546/1992, art. 18.

Notifica ad ufficio incompetente
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 7 del 14 gennaio 2011
Presidente: Celletti, Relatore: Luciani

Intitolazione:

## CONTENZIOSO – NOTIFICA DEL RICORSO AD UFFICIO INCOMPETENTE INESISTENZA – INSUSSISTENZA – NULLITÀ SANABILE – SUSSISTENZA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'UFFICIO CHE HA RICEVUTO IL RICORSO SANATORIA.

Massima:

Nell'ipotesi in cui il ricorso sia stato notificato ad un ufficio diverso da quello che ha emesso l'atto, la costituzione in giudizio dell'ufficio incompetente paralizza, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., l'eccezione di incompetenza. Infatti, la notifica del ricorso ad ufficio incompetente non produce, secondo la giurisprudenza della Cassazione (sent. 16122/2002), l'inesistenza del ricorso stesso, ma è solo causa di nullità, sanata dalla costituzione dell'ufficio cui il ricorso è stato notificato, anche in conformità ai principi di collaborazione e buona fede cui si ispirano i rapporti tra Amministrazione e contribuente.

Riferimenti normativi: c.p.c., art. 156.

Eredi
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 2 del 12 gennaio 2011
Presidente: Izzi, Relatore: Messuri

Intitolazione:

CONTENZIOSO – IRROGAZIONE DEGLI SANZIONI AGLI EREDI – Intrasmissibilità della sanzione – Sussiste – Cessazione della materia del contendere.

Massima:

Non possono essere combinate agli eredi le sanzioni tributarie-amministrative irrogate al de cuius, avendo esse carattere penale ed essendo la responsabilità penale personale e soggettiva. In particolare, deve dichiararsi inapplicabile nel giudizio tributario concernente le sanzioni, l'art. 110 c.p.c., in quanto la morte dell'opponente, stante l'intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi ex art. 7 legge 689/1981, comporta la cessazione della materia del contendere come statuito dalla Cassazione con la sentenza 6048/1993.

Riferimenti normativi: c.p.c., art. 110; l. 689/1981, art. 7.

Errore revocatorio
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 5 del 17 gennaio 2011
Presidente e Relatore: Simone

Intitolazione:

CONTENZIOSO – IMPUGNAZIONE PER REVOCAZIONE – ERRORE REVOCATORIO FALSA PERCEZIONE ATTO PROCESSUALE – OMESSA O ERRATA VALUTAZIONE ATTO – INSUSSISTENZA – RIESAME QUESTIONI DI MERITO – INAMMISSIBILITÀ.

Massima:

L'errore revocatorio, legittimante ex art 395 n. 4 c.p.c. l'impugnazione per revocazione, dovendo concretarsi in una falsa percezione della realtà e non nell'errata o omessa valutazione di un atto processuale, non può comportare un riesame del merito che ha già formato oggetto di decisione. Pertanto, non possono essere riesaminate nel giudizio di revocazione, questioni concernenti il difetto di motivazione, l'irregolarità dell'avviso bonario o il diritto del contribuente al pagamento della sanzione ridotta.

Riferimenti normativi: c.p.c., art. 395.

Ricorso in appello
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez.15, sentenza n. 3 del 18 gennaio 2011
Presidente e Relatore: Giordano

Intitolazione:

CONTENZIOSO – RICORSO IN APPELLO – REQUISITI – INDICAZIONE DELLE Motivazioni della sentenza impugnata e dei motivi di censura – Mera riproduzione delle difese svolte in primo grado – Inammissibilità del ricorso.

Massima:

Il ricorso in appello deve contenere, a norma dell'art 53 d.lgs. 546/1992, un'espressa contestazione dei punti essenziali della sentenza impugnata con adeguate controdeduzioni, non potendosi il contenuto limitare a riproporre le argomentazioni svolte in primo grado. Pertanto, l'appello che non rechi specifici motivi di censura della sentenza di primo grado, va dichiarato inammissibile.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 53.

Soccombenza virtuale
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 18 del 1 febbraio 2011
Presidente: Simone, Relatore: Fucci

Intitolazione:

CONTENZIOSO – RICORSO IN APPELLO – MUTAMENTO ORIENTAMENTO DELL'AGENZIA – Concessione del beneficio – Cessazione materia contendere Estinzione giudizio – Soccombenza virtuale.

Massima:

In applicazione della dichiarazione di illegittimità costituzionale (sent. 274/2005 Corte Costituzionale) dell'art. 46 d.lgs. 546/1992 nella parte in cui disponeva, a carico della parte che le aveva anticipate, le spese del giudizio estinto anche nei casi di definizione diversi da quelle previste dalla legge, l'Amministrazione finanziaria che in sede d'appello muti il proprio orientamento riconoscendo il rimborso precedentemente negato, con la conseguente cessazione della materia del contendere ed estinzione del giudizio, deve essere condannata alle spese del giudizio.

Riferimenti normativi d.lgs. 546/1992, art. 46.

Appello, domanda nuova
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 6 del 25 gennaio 2011
Presidente: Antonini, Relatore: Stella

Intitolazione:

CONTENZIOSO – GIUDIZIO D'APPELLO – DIVIETO DI DOMANDE NUOVE Produzione in giudizio di una stima di valore – Precisazione quantitativa del petitum – Esclusione della novità.

Massima:

Non costituisce domanda nuova la quantificazione in appello del petitum, a seguito della produzione in tale sede della stima dell'Ufficio Tecnico Erariale in ordine all'accertamento di valore di un terreno ai fini dell'imposta di registro e della conseguente rideterminazione di tale valore.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 57.

Autotutela
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 18 del 1 febbraio 2011
Presidente: De Ruggiero, Relatore: Fasano

Intitolazione:

## PROCESSO TRIBUTARIO – STATUIZIONE DELLE SPESE DI LITE – AUTOTUTELA E SGRAVIO – SPESE DI GIUDIZIO – PRINCIPIO DI SOCCOMBENZA.

Massima:

Non costituisce motivo di esonero dal riconoscimento delle spese di giudizio a favore del contribuente, lo sgravio delle imposte in autotutela intervenuto nel corso del giudizio.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 15 comma 1; c.p.c., artt. 91 e ss.

Notifica
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 4 del 27 gennaio 2011
Presidente: Gravina, Relatore: Ghilotti

Intitolazione:

## CONTENZIOSO – CARTELLA DI PAGAMENTO – IRREGOLARITÀ FORMALI DELLA NOTIFICA – RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO – EFFETTO SANANTE.

Massima:

La proposizione di una tempestiva opposizione avverso la cartella di pagamento da parte del contribuente, costituisce prova che essa è giunta a sua conoscenza. Pertanto, avendo la notifica raggiunto il suo scopo, quest'ultima sana la presunta irregolarità formale della cartella denunciata nel ricorso.

Riferimenti normativi d.lgs. 546/1992, art 19.

Appello
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 9 del 28 gennaio 2011
Presidente: Squassoni, Relatore: Muscolo

Intitolazione:

CONTENZIOSO – MISURE CAUTELARI – RIGETTO DELL'ISTANZA IN PRIMO GRADO – Appello dell'ufficio – Giudizio di merito pendente in primo grado Risultanze di bilancio – Assenza di dismissioni recenti – Fumus boni iuris Insussistenza

Massima:

Non sussiste il requisito del fumus boni iuris nel giudizio d'appello instaurato dall'ufficio avverso il diniego di una misura cautelare da esso richiesta in prime cure. Ne consegue che l'istanza di adozione della misura cautelare va disattesa qualora penda ancora in primo grado il giudizio di merito e dalle argomentazioni del contribuente emerga che non si è di recente verificato alcun depauperamento del patrimonio aziendale e che, anzi, i dati di bilancio portano a far ritenere la sua integrale conservazione.

Riferimenti normativi d.lgs. 546/1992.

Cartella
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 12 del 28 gennaio 2011
Presidente: Squassoni, Relatore: Bonavolontà

Intitolazione:

CONTENZIOSO – CARTELLA PAGAMENTO – IMPUGNAZIONE – VIZI PROPRI DELLA CARTELLA – Omessa chiamata in causa dell'agente della riscossione Nullità della sentenza – Sussiste.

Massima:

Nell'ipotesi in cui la cartella sia stata impugnata per vizi propri e non sia stato convenuto in giudizio insieme all'Agenzia delle Entrate anche l'Agente della riscossione, la sentenza di primo grado va dichiarata nulla e la controversia va rimessa alla sezione della Commissione tributaria provinciale che ha emesso una sentenza impugnata, per non essere stato regolarmente costituito o integrato il contraddittorio.

Riferimenti normativi d.lgs. 546/1992, art. 59.

Residenza
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 64 del 13 maggio 2011
Presidente e Relatore: Secchi

Intitolazione:

## AGEVOLAZIONE PRIMA CASA – ACCERTAMENTO REQUISITO DI RESIDENZA MANCATA DOGLIANZA IN PRIMO GRADO – NOVITÀ DELLA DOMANDA.

Massima:

Qualora la doglianza del ricorrente nel ricorso introduttivo sia limitata a far valere il tardivo esercizio del potere impositivo dell'ufficio, la questione dell'accertamento del requisito della residenza, proposta in grado d'appello, costituisce domanda nuova che va dichiarata inammissibile, in quanto si traduce in un ingiustificabile appesantimento della difesa di controparte, nonché in un pregiudizio della sua posizione processuale.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 57 e 58; d.P.R. 131/1986, art. 76; l. 289/2002 art. 11.

Principio di soccombenza
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 43, sentenza n. 9 del 8 febbraio 2011
Presidente: Pizzo, Relatore: Cantele

Intitolazione:

## PROCESSO TRIBUTARIO – REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE – PRINCIPIO DI SOCCOMBENZA – COMPENSAZIONE – ESCLUSIONE – ASSENZA DI RAGIONI NELLA MOTIVAZIONE.

Massima:

In assenza di una specifica motivazione in ordine alle gravi ed eccezionali ragioni che - al di là dell'eventuale reciproca soccombenza - ne hanno giustificato la compensazione, le spese di lite vanno liquidate in conformità al principio in base al quale devono essere rimborsate dalla parte soccombente quelle sostenute dalla parte vittoriosa.

Riferimenti normativi: d.lgs.546/1992, art. 15; c.p.c., art. 92.

Appello, deposito di copia presso la Ctp
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 76 del 9 maggio 2011
Presidente: Vitiello, Relatore: Minoia

Intitolazione:

APPELLO – RICORSO NOTIFICATO ALL'UFFICIO A MEZZO POSTA – Copia dell'appello non depositata presso l'Ufficio di segreteria della CTP – Inammissibilità dell'appello.

Massima:

Sussiste per il contribuente l'obbligo di depositare, a pena di inammissibilità, presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale che ha pronunciato la sentenza, copia dell'originale dell'appello notificato all'ufficio a mezzo posta, nonché copia dello stesso appello presso la segreteria dell'attività Commissione tributaria regionale entro 30 giorni dalla sua proposizione.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 53 comma 2.

Preclusione probatoria
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 95 del 30 maggio 2011
Presidente: Malaspina, Relatore: Ingino

Intitolazione:

## AVVISO DI ACCERTAMENTO – NOTIZIE E DATI FORNITI IN SEDE DI ISPEZIONE MESSA A DISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE – PRECLUSIONE INSUSSISTENZA.

Massima:

L'operatività della preclusione stabilita dalla norma presuppone che il contribuente abbia falsamente dichiarato, in sede di accesso, di non disporre della documentazione richiesta, per impedire volontariamente l'ispezione di tale documentazione. Pertanto, qualora dai verbali di constatazione risulti la dichiarazione della società di mettere a disposizione i documenti richiesti, ciò esclude il rifiuto di esibizione prevista dagli artt. 32 d.P.R. 600/1973 e 52 d.P.R. 633/1972.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 32; d.P.R. 633/1972, art. 52.

Revocazione della sentenza
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 54 del 23 maggio 2011
Presidente e Relatore: Fabrizi

Intitolazione:

## RICORSO PER REVOCAZIONE – ELEMENTI DETERMINANTI – DIFETTO DI PROVA INAMMISSIBILITÀ.

Massima:

Il ricorso per revocazione è inammissibile se il denunciato dolo del Presidente del collegio giudicante, non è stato accertato con sentenza passata in giudicato.
La condotta dell'ufficio impositore non integra gli estremi del dolo; essa può costituire dolus bonus che, per giurisprudenza consolidata, non rientra nella nozione di dolo di cui all'art. 395, n. 1, c.p.c., in quanto non è volta a sviare il convincimento del giudice.

Riferimenti normativi: c.p.c., art. 395.

Difformità tra atto depositato e notificato
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 53 del 3 maggio 2011
Presidente: Introini, Relatore: Pellini

Intitolazione:

## DIFFORMITÀ TRA ATTO NOTIFICATO ALL'UFFICIO E DEPOSITATO IN COMMISSIONE – INAMMISSIBILITÀ – RICORSO PER CASSAZIONE – SENTENZA DI RINVIO – INAMMISSIBILITÀ PARZIALE.

Massima:

La commissione adita deve limitare la pronuncia ai motivi emergenti dall'appello depositato in segreteria con esclusione di quelli omessi, qualora si evinca una difformità tra l'atto notificato all'ufficio e quello depositato in Commissione (nel caso di specie, nel ricorso depositato in Commissione mancavano alcune pagine rispetto a quello notificato alla controparte).

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 53 e 63.

Interpello
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 57 del 4 aprile 2011
Presidente: Proietto, Relatore: Grigillo

Intitolazione:

## ATTI IMPUGNABILI – RISPOSTE RESE ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA IN SEDE DI INTERPELLO – NON IMPUGNABILITÀ.

Massima:

Non sono suscettibili di impugnazione le risposte date dall'Amministrazione finanziaria in sede di interpello pur non rappresentando un numero chiuso l'elencazione degli atti impugnabili avanti al giudice tributario, contenuta nell'articolo 19 d.lgs. 546/1992.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19.

Onere della prova
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 58 del 4 aprile 2011
Presidente: Borgonovo, Relatore: Bonomi

Intitolazione:

## ONERE DELLA PROVA – ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI – CONTRIBUENTE – Attore in senso sostanziale.

Massima:

Considerato che il contribuente assume in primo grado il ruolo di attore in senso sostanziale solo nell'ipotesi in cui chieda il riconoscimento del diritto ad una esenzione, ad un rimborso o ad una agevolazione, solo in tali ipotesi graverà su di lui l'onere della prova, mentre in tutti gli altri casi è onere dell'Amministrazione finanziaria provare i fatti che costituiscono il fondamento della pretesa.

Riferimenti normativi: c.c., art. 2697.

Revocazione della sentenza
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 45 del 10 maggio 2011
Presidente: Pezza, Relatore: Esposti

Intitolazione:

IRAP – AUTONOMA ORGANIZZAZIONE – EFFETTIVITÀ E NATURA DELLE ALTRE SPESE DOCUMENTATE – NON RILEVANTE – Incidenza sul totale delle spese Rilevante – Presupposto per la revocazione della sentenza – Non sussiste.

Massima:

Nell'ipotesi in cui la sentenza della Commissione tributaria regionale abbia accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo sussistente l'autonoma organizzazione dell'attività del ricorrente e, quindi, legittimi gli accertamenti ai fini IRAP in considerazione dell'incidenza - ritenuta eccessiva - delle altre spese sul totale, astraendo dalla effettività e natura delle stesse, non sussistono i presupposti per l'accoglimento del ricorso in revocazione allorquando la censura di parte ricorrente riguardi un elemento privo di significazione e non essenziale della motivazione della decisione.

Riferimenti normativi: d.P.R. 446/1997, art. 2; c.p.c., art. 395.

Sentenza non sottoscritta
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 39 del 13 aprile 2011
Presidente: Punzo, Relatore: Cucchi

Intitolazione:

## MANCATA SOTTOSCRIZIONE DELLA SENTENZA – NULLITÀ INSANABILE RIMESSIONE AL GIUDICE DI PRIMO GRADO.

Massima:

Per effetto dell'applicazione, anche nel giudizio tributario, dell'art. 132 comma 3, c.p.c. in base al quale la sentenza emessa in sede collegiale è sottoscritta soltanto dal presidente e dal giudice estensore, la mancanza anche di una sola di tali sottoscrizioni determina la nullità insanabile della sentenza e l'emissione della conseguente declaratoria, con remissione della controversia al giudice di primo grado al sensi dell'art. 59 d.lgs. 546/1992.

Riferimenti normativi: c.p.c., art. 132 comma 3; d.lgs. 546/1992, art. 59.

Litisconsorzio
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 36 del 28 aprile 2011
Presidente: Fenizia, Relatore: Chiametti

Intitolazione:

## LITISCONSORZIO – INTERVENTO ADESIVO – COOBBLIGATI SOLIDALI.

Massima:

Nell'ipotesi in cui la controversia abbia ad oggetto obbligazioni solidali, è consentito l'intervento volontario in adesione, in quanto anche il condebitore solidale è destinatario dell'atto impugnato da altro condebitore. Il condebitore solidale può anche intervenire in giudizio ai sensi degli artt. 105 c.p.c. e 14 d.lgs. 546/1992, in una mancanza di impugnazione dell'atto a lui notificato.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 14; c.p.c., art. 105.

Inammissibilità dell'appello
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 58 del 29 aprile 2011
Presidente e Relatore: Lamanna

Intitolazione:

## IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA – MANCATA INDICAZIONE DEGLI ESTREMI DELLA SENTENZA – INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO.

Massima:

L'appello privo dei dati necessari per la puntuale identificazione dell'atto impugnato va disatteso. I semplici riferimenti alle generalità del contribuente, al numero dell'avviso di accertamento e al periodo di imposta preso in esame, non sono sufficienti ad integrare una precisa identificazione, essendo indispensabile il riferimento alla sentenza impugnata.

Riferimenti normativi:d.lgs. 546/1992, art. 53.

Giudicato ultra attivo
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 79 del 3 maggio 2011
Presidente: Silocchi, Relatore: Furlani

Intitolazione:

## PROCESSO TRIBUTARIO – AVVISO DI ACCERTAMENTO - GIUDICATO "ULTRAATTIVO" – PERIODI DI IMPOSTA SUCCESSIVI – VALENZA.

Massima:

Il giudicato definitivo intervenuto con riferimento ad una annualità di imposta avrà efficacia anche in relazione ad una diversa annualità successivamente accertata, se non è mutato alcuno dei presupposti dell'accertamento.

Appello
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 63 del 3 maggio 2011
Presidente e Relatore: Spano

Intitolazione:

## PROCESSO TRIBUTARIO – MOTIVO CENTRALE DELLA CONTROVERSIA MANCATA IMPUGNAZIONE – INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO.

Massima:

L'atto d'appello, con cui si propongono eccezioni alle motivi della decisione, deve contenere l'impugnazione del motivo centrale e determinante della sentenza di primo grado. Se ciò non avviene, su tale motivo si forma il giudicato e di conseguenza su tale punto l'appello va dichiarato inammissibile.

Termine di presentazione del ricorso, sabato
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 87 del 5 maggio 2011
Presidente: Franciosi, Relatore: Musilli

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – TERMINE DI PRESENTAZIONE DEL RICORSO – Nel giorno di sabato – Proroga al primo giorno non festivo successivo – Inammissibilità.

Massima:

Il ricorso presentato oltre 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato è inammissibile, non trovando applicazione, nella fattispecie, la proroga al primo giorno non festivo del termine che cade in giorno di sabato.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 21 e 53.

Aiuti di Stato
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 94 del 6 maggio 2011
Presidente : Simone, Relatore: Missaglia

Intitolazione:

## AIUTI DI STATO – MANCATA LETTURA DISPOSITIVO – NULLITÀ – RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIME CURE – ESCLUSIONE.

Massima:

La mancata lettura del dispositivo al termine dell'udienza di discussione ai sensi dell'art 47 bis del d.lgs. 546/1992 rende nulla la relativa sentenza. Tuttavia, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all'art 59 d.lgs. 546/1992, non è possibile rimettere la causa al primo giudice.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 47 bis e 59; l. 289/2002, artt. 9 e 24; d.P.R. 600/1973, artt. 36 bis e 43 comma 4; d.l. 185/2008, art 24 comma 2; l. 212/2000, art. 3; d.l. 10/2007, art. 1; d.P.R. 445/2000, art 47.

Udienza di trattazione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 79 del 10 maggio 2011
Presidente: Izzi, Relatore: Ingino

Intitolazione:

## UDIENZA DI TRATTAZIONE – MANCATA COMUNICAZIONE – NULLITÀ.

Massima:

Comporta difetto di contraddittorio in quanto non validamente instaurato, la mancata notificazione della comunicazione concernente la fissazione dell'udienza di trattazione. Ciò comporta la nullità degli atti successivi e della sentenza impugnata.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 59 lett. b).

Inutilizzabilità delle dichiarazioni raccolte nel PVC
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 64 del 9 maggio 2011
Presidente: Lucchina, Relatore: Primavera

Intitolazione:

PVC – INUTILIZZABILITÀ DELLE DICHIARAZIONI RACCOLTE – SUSSISTE – Perdita del diritto alla detrazione in caso di accordo fraudolento tra cedente e cessionario Sussiste – Spese di manutenzione straordinaria di un immobile – Competenza del proprietario – Sussiste – Deducibilità del terzo – Non sussiste.

Massima:

Non sono utilizzabili nel giudizio tributario le dichiarazioni testimoniali da chiunque rese. La sussistenza di un accordo fraudolento tra cedente e cessionario, per la cui valutazione è necessario considerare i criteri di partecipazione materiale e psicologica al fatto concreto, determinano - a norma della prima e sesta direttiva UE - la perdita del diritto alla detrazione dell'Iva. Sono di competenza della proprietà le spese straordinarie di un immobile in locazione, con la conseguenza che esse non possono essere legittimamente detratte dal terzo.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 19.

Dichiarazione emendabile in sede contenziosa
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 76 del 9 maggio 2011
Presidente: Centurelli, Relatore: Fasano

Intitolazione:

## CREDITO NON EMERGENTE DALLA DICHIARAZIONE – ONERE DELLA PROVA – A CARICO DEL CONTRIBUENTE – MEZZI IDONEI A PROVARE L'ERRORE DEL CONTRIBUENTE – RILEVANZA.

Massima:

In sede contenziosa il contribuente può emendare la propria dichiarazione e chiedere il riconoscimento del credito non scaturente dal contenuto erroneo della dichiarazione presentata, evidenziando gli errori di fatto e di diritto commessi, fornendo gli elementi occorrenti per valutarne la fondatezza, nonché le spiegazioni analitiche atte a giustificare la differenza tra quanto dichiarato in origine e quanto sostenuto in sede contenziosa. Tali differenze, che sono parte essenziale della prova dell'errore di fatto, devono essere poste in evidenza anche nell'eseguita correzione delle risultanze di bilancio mediante riapprovazione del bilancio stesso, ovvero attraverso la registrazione dei conseguenti effetti nel conto economico della società e dello stato patrimoniale concernente gli esercizi successivi, pena la non opponibilità delle stesse.

Riferimenti normativi: d.P.R. 322/1998, art. 2 commi 8 e 8 bis.

Prova testimoniale
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 77 del 19 maggio 2011
Presidente: Martorelli, Relatore: Di Martino

Intitolazione:

## PROCESSO TRIBUTARIO – PROVA TESTIMONIALE – Ammissibilità – Condizioni.

Massima:

Allorché occorre accertare il fondamento dell'azione amministrativa poggiante su elementi e mezzi di prova a contenuto orale, come le dichiarazioni rese dal contribuente o da terzi alla Guardia di Finanza nel corso dell'istruttoria, non osta all'utilizzo della prova testimoniale nel giudizio tributario il divieto opposto dall'art 7 del d.lgs. 546/1992.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 7.

Riferimenti normativi
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 84 del 27 maggio 2011
Presidente: Leotta, Relatore: Primavera

Intitolazione:

## APPELLO – DOMANDE O ECCEZIONI NUOVE – MERA AGGIUNTA DI RIFERIMENTI NORMATIVI – DEDUZIONE DELLE SPESE – QUIETANZA DI PAGAMENTO.

Massima:

La semplice aggiunta da parte dell'appellante di riferimenti normativi non costituisce domanda nuova nel giudizio d'appello. Non comporta identità di due unità immobiliari la comunanza di indirizzo delle stesse. Non possono essere dedotte dal locatore le spese che normalmente sono a carico del conduttore. Semplici dichiarazioni non possono sostituire la mancanza di una quietanza di pagamento.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 57; d.P.R. 917/1986, artt. 37 e 67.

Mancato deposito atto d'appello
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 54 del 12 maggio 2011
Presidente: Dello Russo, Relatore: Castelli

Intitolazione:

## PROCESSO TRIBUTARIO – MANCATO DEPOSITO DELL'ATTO DI APPELLO presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale – Inammissibilità.

Massima:

Qualora l'appellante - che non si è avvalso della notifica a mezzo dell'ufficiale giudiziario - non abbia depositato copia dell'atto d'appello presso la segreteria della Commissione tributaria che ha emesso la sentenza impugnata, l'appello è dichiarato inammissibile.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 53 comma 2.

Inammissibilità dell'appello
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 57 del 12 maggio 2011
Presidente: Dello Russo, Relatore: Castelli

Intitolazione:

## PROCESSO TRIBUTARIO – ART. 53 D.LGS. 546/1992 – INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO IN MANCANZA DI DEPOSITO PRESSO LA SEGRETERIA DELLA CTP.

Massima:

Nell'ipotesi in cui il ricorrente non provveda al deposito - ai fini della costituzione in giudizio - dell'atto d'appello presso la segreteria della Commissione provinciale che ha emesso la decisione impugnata, entro 30 giorni dalla proposizione dell'opposizione, l'appello è inammissibile.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 53 comma 2.

Notifica a mezzo posta
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 62 del 12 maggio 2011
Presidente: Arbasino, Relatore: Crespi

Intitolazione:

## PROCESSO TRIBUTARIO – NOTIFICA A MEZZO POSTA – L. 890/1982 – EFFETTIVA CONOSCENZA DELL'ATTO NOTIFICATO – AVVISO DI RICEVIMENTO.

Massima:

Considerato che i vizi di notifica sono rilevabili d'ufficio in ogni stato è grado del procedimento, la notifica a mezzo del servizio postale deve considerarsi perfezionata una volta che siano state adempiute tutte le formalità previste dall'art. 8 della legge 890/1982. In particolare, l'agente postale incaricato della consegna dà notizia al destinatario del tentativo di notifica dell'atto e del suo deposito presso l'ufficio postale mediante avviso in busta chiusa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e, in assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta di ingresso oppure introdotto nella cassetta di corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda.

Riferimenti normativi: l. 890/1982.

Mutatio libelli
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 81 del 17 maggio 2011
Presidente: Borgonovo, Relatore: Beretta

Intitolazione:

## AVVISO DI ACCERTAMENTO – MUTATIO LIBELLI – DIVERSE QUALIFICAZIONI VALUTATIVE NEI DUE GRADI DI CONTENZIOSO.

Massima:

L'introduzione solo in sede d'appello di una diversa qualificazione dei componenti valutativi priva di efficacia il sottostante atto di accertamento. Tale comportamento, concretizzandosi in nuove valutazioni di incidenza dei costi diversi da quelle indicate nell'avviso d'accertamento e nella costituzione in primo grado, risulta inammissibile e rende infondato l'appello dell'ufficio.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 53.

Motivi d'appello
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 64 del 17 maggio 2011
Presidente: Arbasino, Relatore: Crespi

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – APPELLO – MOTIVI – CENSURA ALLA SENTENZA DI PRIME CURE – Trasformazione omogenea regressiva – Riporto delle perdite.

Massima:

Nel processo tributario non è richiesta una puntuale esposizione dei motivi di contestazione della sentenza impugnata, ma una formulazione univoca sia della domanda, sia dei motivi di censura, che possono tradursi in una riformulazione del primo ricorso finalizzata a contrastare le motivazioni della decisione di prime cure.

Appello
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 104 del 18 maggio 2011
Presidente: Simone, Relatore: Bonavolontà

Intitolazione:

## IVA – APPELLO – NOTIFICA – INAMMISSIBILITÀ.

Massima:

La notifica dell'atto d'appello effettuata presso il liquidatore in luogo del procuratore costituito, trasferito altrove, è inefficace e rende inammissibile il gravame. Infatti, anche in assenza di una eventuale comunicazione del trasferimento, la notifica andava effettuata presso il domicilio reale del procuratore, non sussistendo in ordine a tale comunicazione alcun onere in capo al procuratore.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992

Compensazione delle spese
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 100 del 23 maggio 2011
Presidente e Relatore: Silocchi

Intitolazione:

## PROCESSO TRIBUTARIO – REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE – INCERTEZZA DELLA MATERIA – GIUSTIFICATO MOTIVO PER COMPENSARLE.

Massima:

In caso di soccombenza non deve essere motivata la condanna alle spese, conseguendo essa alla perdita in giudizio. Tuttavia, la compensazione delle spese fra le parti si rivela legittima in presenza di giustificati motivi, quali l'incertezza - all'epoca del proposto ricorso - della normativa e della giurisprudenza in materia di IRAP.

Notifica al portiere dello stabile
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 67 del 26 maggio 2011
Presidente: Sacchi, Relatore: Bonavolontà

Intitolazione:

## PROCESSO TRIBUTARIO – NOTIFICA – NELLE MANI DEL PORTIERE DELLO STABILE – ELENCO TASSATIVO EX ART. 139 C.P.C. – NULLITÀ.

Massima:

La notifica effettuata ai sensi dell'art. 139, comma 3, c.p.c. al portiere dello stabile è nulla qualora non sia stato indicato il motivo della mancata consegna dell'atto ai destinatari a mani proprie e ad alcuna delle persone che, nell'ordine tassativo indicato dalla norma, precedono quella indicata come portiere dello stabile.

Riferimenti normativi: c.p.c., art. 139 comma 3.

Vizi del ruolo
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 112 del 26 maggio 2011
Presidente e Relatore: Simone

Intitolazione:

## IMPUGNAZIONI – CARTELLA DI PAGAMENTO – VIZIO DEL RUOLO.

Massima:

La cartella di pagamento può essere impugnata per vizi propri derivanti dalla omessa notificazione dell'atto presupposto, eccependo i vizi che inficiano la validità e la cartella stessa. La decisione del giudice dovrà concernere anche l'atto presupposto e la validità o meno della pretesa dell'ufficio.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19.

# DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

## STATUTO



Torna all'indice

Termine di 60 giorni
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n. 61 del 9 febbraio 2011
Presidente: Barbetta, Relatore: Del Vecchio

Intitolazione:

## PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE – AVVISO DI ACCERTAMENTO TERMINE DI 60 GIORNI ACCORDATO AL CONTRIBUENTE – MANCATO RISPETTO DEL TERMINE – NULLITÀ DELL'ACCERTAMENTO.

Massima:

L'emissione dell'avviso d'accertamento prima del decorso di 60 giorni dalla notifica del processo verbale di constatazione determina, in mancanza di una adeguata giustificazione della sussistenza di motivi d'urgenza, l'invalidità dell'atto. Non è sufficiente ad impedire tale conseguenza la circostanza che l'urgenza è rappresentata dall'imminente scadenza del termine di decadenza entro cui l'atto doveva essere notificato.

Riferimenti normativi: c.c., art. 2495; l. 212/2000, art. 12 comma 7.

Invito bonario
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 24, sentenza n. 25 del 17 febbraio 2011
Presidente: Bitto, Relatore: Brillo

Intitolazione:

## ISCRIZIONE A RUOLO – RICHIESTA DI PREVENTIVI CHIARIMENTI – CONDIZIONE DI VALIDITÀ DELLA CARTELLA.

Massima:

L'ufficio, prima di procedere all'iscrizione a ruolo di somme scaturenti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, deve a norma dell'art. 6, comma 5, legge 212/2000 invitare il contribuente a fornire i chiarimenti occorrenti. La validità dell'emissione della successiva cartella di pagamento è subordinata all'invio obbligatorio di tale invito.

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 6 comma 5.

Principio di collaborazione
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 46 del 1 marzo 2011
Presidente: De Vincenzo, Relatore: Garghentino

Intitolazione:

## CARTELLA DI PAGAMENTO – IMPUGNAZIONE – ERRATA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE – STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE – PRINCIPIO DI COLLABORAZIONE.

Massima:

L'impossibilità per il contribuente - eccepita dall'ufficio - di far valere in giudizio le proprie ragioni mediante impugnazione della cartella di pagamento recante aggravi fiscali maggiori del dovuto, anche se derivanti da una compilazione erronea della dichiarazione o suoi allegati, contrasta con il principio di collaborazione che a norma dell'art 10, comma 1, legge 212/2000 deve informare i rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria.

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 10 comma 1.

Mancata allegazione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 38 del 3 febbraio 2011
Presidente: Franciosi, Relatore: Musilli

Intitolazione:

## I.V.A. – AVVISO D'ACCERTAMENTO – MANCATA ALLEGAZIONE - PVC DELLA POLIZIA TRIBUTARIA – ILLEGITTIMITÀ – SUSSISTE.

Massima:

Viola il diritto di difesa del contribuente e introduce una prova testimoniale non ammessa nel processo tributario, la mancata allegazione all'avviso d'accertamento del processo verbale redatto dalla Guardia di Finanza nei confronti di soggetti terzi; nonché la semplice indicazione in detto avviso delle conclusioni formulate dai verificatori. Ciò determina l'illegittimità dell'azione accertatrice.

Riferimenti normativi : l. 212/2000, art. 7; d.lgs. 546/1992, art. 7 comma 4.

Comunicazione d'irregolarità
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 1 del 10 gennaio 2011
Presidente e Relatore: Barbaini

Intitolazione:

DIRITTI DEL CONTRIBUENTE – OMESSO VERSAMENTO DI SOMME DICHIARATE
Errore materiale o di calcolo – Obbligo di preventiva comunicazione di irregolarità
Insussistenza.

Massima:

Qualora il contribuente ometta di versare in tutto o in parte le somme dovute come emergenti dalla dichiarazione trasmessa all'Amministrazione finanziaria, non si configura l'obbligo di preventiva comunicazione di irregolarità ai sensi dell'art. 6, comma 5, legge 212/2000. Sussiste tale obbligo solo quando emergono elementi di incertezza in relazione all'esistenza di errore materiale o di calcolo, che introduce la necessità di attivare il contraddittorio per accertare l'esistenza del presunto errore.

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 6.

Durata della verifica
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 64 del 2 maggio 2011
Presidente: Servetti, Relatore: Citro

Intitolazione:

## STATUTO DEL CONTRIBUENTE – DURATA VERIFICA – CALCOLO GIORNI – LIMITE DEI TRENTA GIORNI – PRESENZA EFFETTIVA DEI VERIFICATORI – RILEVANZA.

Massima:

Non può essere preso in considerazione, al fine di calcolare i giorni di durata della verifica a norma dell'art. 12 comma 5, della legge 212/2000, l'intero periodo intercorso tra l'inizio dell'accesso e la chiusura delle operazioni, dovendosi conteggiare i giorni lavorativi di effettiva permanenza dei verificatori, utilizzati per lo svolgimento delle attività di indagine. Pertanto spetta al contribuente, che voglia eccepire l'illegittimità della verifica, l'onere di provare che essa abbia superato il numero dei giorni effettivi stabiliti dalla citata disposizione normativa.

Riferimenti normativi: l. 212/2000, artt. 10 comma 3 e 12 comma 5.

PVC, mancata allegazione all'accertamento
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 61 del 12 maggio 2011
Presidente: Arbasino, Relatore: Crespi

Intitolazione:

## ACCERTAMENTO – PVC – MANCATA ALLEGAZIONE ALL'ATTO DI ACCERTAMENTO – STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE – NULLITÀ DELL'ATTO.

Massima:

La mancata allegazione all'avviso d'accertamento del processo verbale di constatazione, non consentendo alla ricorrente di esercitare efficacemente il proprio diritto di difesa, determina la nullità dell'atto impositivo a norma degli artt. 7 legge 212/2000 e 42 d.P.R. 600/1973, in quanto privo di motivazione. Né l'irregolarità può essere sanata con la successiva produzione in giudizio del processo verbale di constatazione, omesso nella notifica dell'avviso, in quanto ciò contrasta comunque con la tutela del diritto di difesa.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 42; l. 212/2000, art. 7.

# ELUSIONE E FRODE



Torna all'indice

Operazione elusiva
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 44, sentenza n. 46 del 23 febbraio 2011
Presidente: Bitto, Relatore: Degrassi

Intitolazione:

## IVA, IRES, IRAP – ABUSO DEL DIRITTO – ATTIVITÀ DI VENDITA AUTOVETTURE A KM. ZERO – OPERAZIONE ELUSIVA - NON SUSSISTE.

Massima:

L'attività di vendita di autovetture a "km zero", nuove ma già immatricolate, effettuata per mantenere un determinato livello di vendite da parte della casa madre, non realizza una fattispecie di evasione o elusione fiscale, poiché da tale sistema tutti i soggetti coinvolti ottengono benefici quali: premi di vendita per il concessionario, prezzo d'acquisto inferiore al prezzo di listino per il cliente finale, differenza tra costo d'acquisto e prezzo di rivendita dell'auto per la società terza.

Art. 20 d.P.R. 131/1986
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 43, sentenza n. 42 del 11 febbraio 2011
Presidente e Relatore: Rovella

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI – ART. 20, D.P.R. 131/1986 – Funzione antielusiva – Esclusione - Conferimento d'azienda con successiva cessione della partecipazione – Abuso del diritto – Insussistenza.

Massima:

Considerato che la funzione storica dell'art. 20 d.P.R. 131/1986 è quella di individuare, nell'atto portato alla registrazione, gli effetti giuridici ad esso connaturati, e non quella di ricercare se le parti - al di là degli effetti tipici del negozio concluso - abbiano inteso raggiungere altri scopi economici, la norma citata non può considerarsi clausola antielusiva generale. Il conferimento dell'azienda con successiva cessione della partecipazione, in quanto compatibile con il sistema e disciplinato dal legislatore, non realizzata l'ipotesi di abuso del diritto, concorrendo nell'effettuazione dell'operazione fattori extra-tributari, che non consentono di considerare la stessa realizzata ai soli fini fiscali.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20; d.P.R. 917/1986, art. 176.

Vantaggio fiscale
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 47, sentenza n. 37 del 22 febbraio 2011
Presidente e Relatore: Maniàci

Intitolazione:

## ABUSO DEL DIRITTO – OPERAZIONE EFFETTUATA AL SOLO SCOPO DI CONSEGUIRE UN VANTAGGIO FISCALE – Presunzione – Intento elusivo – Sussiste.

Massima:

È legittimo presumere l'intento elusivo nell'ipotesi di donazione di immobile dalla madre ai figli e di successiva rivendita - per il medesimo importo - da costoro a terzi dopo solo tre mesi, in quanto l'operazione, qualora l'atto fosse imputato alla madre quale effettiva venditrice del bene al terzo, avrebbe prodotto una cospicua plusvalenza imponibile.

Illecito vantaggio fiscale
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 16 del 8 febbraio 2011
Presidente: Rollero, Relatore: De Paola

Intitolazione:

## ABUSO DEL DIRITTO – OPERAZIONI DI ACQUISTO E DI VENDITA DI TERRENO GRUPPO SOCIETARIO – TRASFERIMENTO ALL'ESTERO DI SOCIETÀ – ASSENZA DI VALIDE RAGIONI ECONOMICHE.

Massima:

La cessione tra più società appartenenti al medesimo gruppo, in cui la prima acquista un terreno per euro 5.500.000,00 rivenduto immediatamente a 12.000.000,00 - con un successivo trasferimento del soggetto dopo la vendita a Malta, per evitare l'imposizione sul plusvalore - onde consolidare tale valore ai fini IRES e IVA, costituisce operazione (intervenuta tutta nel lasso di un mese) diretta al conseguimento di un illecito vantaggio fiscale.

Società cartiere
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 19 del 4 febbraio 2011
Presidente: Sacchi, Relatore: Merlo

Intitolazione:

IVA – FRODI CAROSELLO - ACQUISTI DA SOCIETÀ "CARTIERE" – IVA INDEDUCIBILE – Prova del coinvolgimento negli illeciti – Archiviazione disposta dal GIP – Rilevanza.

Massima:

È richiesta la prova della conoscenza e del coinvolgimento del contribuente nell'operazione fraudolenta, allorché sia contestata al contribuente l'indetraibilità dell'Iva relativa all'acquisto di autoveicoli da società poi rivelatesi aventi funzione di "cartiere", effettuando esse acquisti intracomunitari e rivendendo successivamente i beni senza versare l'Iva incassata. La contestazione non è fondata qualora il contribuente acquisti i beni a prezzi di mercato. Rileva anche nel processo tributario il provvedimento di archiviazione emesso dal gip nel procedimento penale.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972. art. 21 comma 7.

Natura fittizia dell'operazione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 14 del 24 gennaio 2011
Presidente: Silocchi, Relatore: Strati

Intitolazione:

ABUSO DEL DIRITTO – IVA – ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
Disconoscimento deduzione da parte associante della quota di utili attribuita all'associata – Carenza di prova della corresponsione apporto ad associante – Natura fittizia dell'operazione.

Massima:

Sono da ritenere fittizi il contratto di associazione in partecipazione e le operazioni afferenti alla deduzione fiscale degli utili corrisposti all'associata, qualora il negozio sia stato stipulato in Svizzera, l'associazione non sia mai stata registrata alla Camera di Commercio e non sussistano elementi certi comprovanti che l'apporto specificato nel contratto sia stato effettuato dall'associante. Inoltre, in conformità dell'orientamento della Cassazione (sentenze nn. 20398/2005, 22932/2005, 21221/2006, 30055/2008) in base al quale il divieto di abuso di diritto in materia tributaria si concretizza in un principio generale antielusivo, vi è una sproporzione evidente tra il dichiarato apporto dell'associato e l'asserita corresponsione degli utili da parte del associante, non avvalorata da congrue ragioni economiche, cui l'appellante ha fatto generico riferimento in relazione a principi economici di natura teorica non calati nella fattispecie e nel novero dei dati suindicati.

Riferimenti normativi: d.P.R.: 633/1972, art. 19.

Società cartiere
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 16 del 1 febbraio 2011
Presidente: De Ruggiero, Relatore: Piombo

Intitolazione:

## IVA – ACQUISTI DA SOCIETÀ "CARTIERE" – ACCERTAMENTO PER RELATIONEM Mancata allegazione – Mancato deposito dichiarazioni rese in sede di indagini penali – Effetti.

Massima:

Nell'ipotesi in cui non risultino allegati all'accertamento né il processo verbale della Guardia di Finanza al quale si fa rinvio per relationem, né la copia delle dichiarazioni rese da terzi nel corso delle indagini penali, la pretesa tributaria non può trovare accoglimento.

Usufrutto di azioni
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 20 del 26 gennaio 2011
Presidente: Gravina, Relatore: Bonavolontà

Intitolazione:

IRPEG – ABUSO DEL DIRITTO - ACQUISTO DELL'USUFRUTTO DI AZIONI Disconoscimento del credito d'imposta – Assenza di valide ragioni economiche Elusione ex art. 37/bis DPR 600/73 – Adesione al condono ex art. 9 legge 289/2002 Irrilevanza.

Massima:

Costituisce operazione priva di valide ragioni economiche, di natura elusiva ex art. 37 bis d.P.R. 600/1973, in quanto creata per ottenere il rimborso del credito d'imposta anche frazionando l'operazione tra più società per l'applicazione della procedura rapida in conto fiscale consentita per importi non superiori ad euro 516.546,00, l'acquisto di usufrutto di azioni con una rilevazione in bilancio del relativo costo, a fronte del provento costituito dal dividendo e dal correlato credito d'imposta. L'azione volta ad accertare se i crediti chiesti a rimborso siano effettivamente spettanti, non può essere impedita dall'adesione al condono ex art. 9 legge 289/2002, incidendo gli effetti del condono sui debiti tributari e non solo i crediti.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 37 bis; l. 289/2000, art. 9.

Operazioni infragruppo
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 68 del 24 maggio 2011
Presidente: Secchi, Relatore: Currò

Intitolazione:

## ABUSO – OPERAZIONI INFRAGRUPPO – VALIDE RAGIONI ECONOMICHE.

Massima:

Non possono essere addotti meri motivi fiscali per limitare la libertà economica dell'impresa, cosicché occorre accertare, nell'ipotesi di contestazioni relative all'abuso di diritto, se l'operazione sia conforme alla logica di mercato, ancorché effettuata tra entità infragruppo.

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 2.

Requisiti
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 55 del 23 maggio 2011
Presidente: Fabrizi, Relatore: Noschese

Intitolazione:

## ANTIECONOMICITÀ DELL'OPERAZIONE – RILEVA – INDEBITO VANTAGGIO FISCALE – DETERMINANTE.

Massima:

Non trova giustificazione, se non nell'indebito vantaggio ottenuto dal contribuente per effetto del trasferimento di ingenti ricavi in capo a un soggetto estero, la manovra commerciale - illogica e antieconomica - consistente nella vendita di un bene ad un prezzo notevolmente inferiore da quello offerto da altro acquirente. La figura dell'abuso di diritto deve tradursi secondo la giurisprudenza della corte di giustizia, nell'inammissibilità per gli operatori, di utilizzare fraudolentemente il diritto comunitario. Tale comportamento si realizza allorché venga constatato, come nella fattispecie, con prove acquisite anche in via presuntiva, che lo scopo prevalente delle operazioni poste in essere sia stato quello di beneficiare di un vantaggio fiscale.

Atti di fusione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 53 del 17 maggio 2011
Presidente: Pizzo, Relatore: Menegatti

Intitolazione:

## AVVISO DI ACCERTAMENTO – ATTI DI FUSIONE – LEVEREGED BY OUT – LICEITÀ DELL'OBBIETTIVO DELLA MINIMIZZAZIONE DEL CARICO FISCALE - Detraibilità degli interessi passivi di indebitamento – Comportamenti elusivi.

Massima:

La cosiddetta "fusione con indebitamento" posta in essere alle condizioni tassativamente previste dalla riforma del diritto societario, legittima la procedura di riorganizzazione societaria, attuata con negozi giuridici del tutto coerenti con la normativa di riforma. Pertanto tali operazioni di riorganizzazione aziendale, ricorrendo le accennate condizioni, non possono ritenersi procedure artificiose dirette a conseguire indebiti vantaggi fiscali, né comportamenti abusivi con lo scopo di alterare la rappresentazione della propria capacità contributiva in sede di dichiarazione del reddito d'impresa. Non può escludersi che una società possa adottare una struttura idonea ad adeguare la propria gestione alla minimizzazione del carico fiscale in conformità alla normativa, per dichiarare redditi coerenti con la mutata capacità contributiva.

Riferimenti normativi: c.c., art. 2501 bis; l. 212/2000.

# FALLIMENTO

## E PROCEDURE CONCORSUALI



Torna all'indice

Fallimento
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 31, sentenza n. 92 del 31 marzo 2011
Presidente: Scuffi, Relatore: Sala

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – OMESSA DICHIARAZIONE REDDITI PERSONE FISICHE FALLIMENTO – Obbligo di dichiarazione a carico del curatore – Accertamento redditi in capo al fallito – Illegittimità.

Massima:

Spetta al curatore, nel periodo in cui è aperta la procedura fallimentare, presentare la dichiarazione dei redditi del fallito. Non producono redditi in capo al fallito, per la durata del periodo fallimentare, il reddito degli immobili in quanto essi, con i frutti prodotti, rientrano nella massa fallimentare attiva con conseguente retrocessione dei redditi alla curatela.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 41.

Deducibilità perdite
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 35 del 31 marzo 2011
Presidente: Cusumano, Relatore: Ramondetta

Intitolazione:

## PROCEDURE CONCORSUALI – DEDUCIBILITÀ DELLE PERDITE SU CREDITI PRESUNZIONE – LIMITI.

Massima:

Solo nell'ipotesi di assoggettamento del debitore a procedure concorsuali, le perdite su crediti sono deducibili in via automatica ai sensi dell'art. 66, comma 3, TUIR. Tale previsione conferma che negli altri casi è richiesta, per la deducibilità delle perdite in esame, l'esistenza di elementi certi e precisi. Pertanto, al di fuori dell'ipotesi di procedure concorsuali, pur riconoscendo l'idoneità di una cessione pro soluto a costituire in astratto una valida ragione per la deducibilità, occorre che il contribuente, qualora voglia dedurre la perdita, comprovi gli elementi "certi e precisi" che l'hanno causata.

Riferimenti normativi: TUIR, art. 66 comma 3.

Curatore fallimentare
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 70 del 29 aprile 2011
Presidente: Valenti, Relatore: Fossa

Intitolazione:

## AVVISO DI ACCERTAMENTO – MANCATA IMPUGNAZIONE – CURATORE FALLIMENTARE.

Massima:

L'avviso d'accertamento e l'obbligazione tributaria in esso rappresentata, diventano definitivi in caso di mancata impugnazione da parte del curatore. Al di là della compagine sociale, il reddito societario accertato è quello riferibile alla soggetto rappresentato dal curatore.

# FINANZA LOCALE
## E TRIBUTI AMBIENTALI

### CANONE PER FOGNATURE E DEPURAZIONE



Torna all'indice

Contributi
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 27 del 24 marzo 2011
Presidente: Fabrizi, Relatore: Casalvieri

Intitolazione:

## CONTRIBUTI CONSORTILI – CARTELLA DI PAGAMENTO – RIPARTO DEI CONTRIBUTI – PROVVISORIETÀ – SUSSISTE.

Massima:

Stante la natura provvisoria del piano di riparto dell'ente consortile in quanto frutto di valutazioni poste in essere per determinare il beneficio scaturente dalle opere ascrivibili all'ente stesso, abbisogna del supporto motivazionale della intervenuta normativa di riordino della specifica materia. Pertanto l'atto impugnato, fondandosi su provvedimenti meramente amministrativi, si appalesa inconsistente.

Riferimenti normativi : r.d. 215/1933, art. 11 ; l. 36/1994, artt. 4, 14 comma 2 e art. 27 comma 3; l.r. Lombardia 7/2003, art. 15.

# ICI



Torna all'indice

Fabbricato inagibile
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n. 67 del 9 febbraio 2011
Presidente: Barbetta, Relatore: Grassi

Intitolazione:

## ICI- FABBRICATO FATISCENTE E INAGIBILE – ESCLUSIONE DALL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI.

Massima:

L'immobile assolutamente fatiscente e del tutto inagibile per più periodi di imposta, è escluso dall'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.

Riclassamento
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 43, sentenza n. 69 del 14 marzo 2011
Presidente: Rovella, Relatore: Ingino

Intitolazione:

## ICI – RICLASSAMENTO UNITÀ IMMOBILIARI – OBBLIGO DI MOTIVAZIONE Esclusione.

Massima:

L'obbligo di motivazione, nel caso di avvisi di accertamento in materia catastale, deve considerarsi adempiuto con l'indicazione della consistenza, della categoria e della classe specificati dall'ufficio, essendo tali dati sufficienti a consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa. Infatti, essendo il classamento il risultato di una complessa valutazione mediante l'applicazione di cognizioni tecnico-scientifiche, deve ritenersi sufficiente anche una motivazione implicita, non essendo le classificazioni catastali comparabili agli accertamenti tributari.

Riferimenti normativi: l. 311/2004, art. 1 comma 335.

Demolizione di fabbricato
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 29, sentenza n. 94 del 15 marzo 2011
Presidente: Vaglio, Relatore: Garofalo

Intitolazione:

## FABBRICATO INAGIBILE – DEMOLIZIONE – BASE IMPONIBILE – VALORE DELL'AREA.

Massima:

In caso di fabbricato inagibile, la base imponibile ICI dal momento in cui iniziano i lavori di demolizione, è costituita soltanto dal valore dell'area, escludendo dal computo il valore del fabbricato che si sta demolendo.

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992.

Turbogas
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 149 del 31 marzo 2011
Presidente: Deodato, Relatore: Beretta

Intitolazione:

## FABBRICATO IMPONIBILE – TURBOGAS INTERNO AL PERIMETRO DI UNA CENTRALE TERMOELETTRICA – AUTONOMA IMPONIBILITÀ – SUSSISTE.

Massima:

Il turbogas di una centrale termoelettrica, costituisce ai fini ICI fabbricato autonomamente imponibile ai sensi dell'art 2, comma 2 lett. a), d.lgs. 504/1992, ancorché inserito all'interno del perimetro della centrale.

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992, art. 2 comma 1 lett. a).

Soggettività passiva
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 29, sentenza n. 125 del 6 aprile 2011
Presidente: Napodano, Relatore: Cappellozza

Intitolazione:

## SOGGETTIVITÀ PASSIVA – VENDITA DELL'IMMOBILE – IN ANNO PRECEDENTE AL PERIODO D'IMPOSTA – MANCATI VERSAMENTI – ACCERTAMENTO NOTIFICATO PER POSTA – NON SUSSISTE.

Massima:

La notifica dell'accertamento a mezzo raccomandata è valida, in quanto è stato raggiunto lo scopo dell'instaurazione del contraddittorio. Si ha assenza di soggettività passiva qualora l'immobile sia stato venduto dal ricorrente nel periodo d'imposta precedente a quello oggetto dell'impugnazione, sempre che egli non sia titolare di alcun diritto reale sull'immobile stesso.

Riferimenti normativi: c.p.c., art. 156 comma 3; d.lgs. 504/1992, art. 11 comma 2.

Concessione edilizia
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 29, sentenza n. 134 del 12 aprile 2011
Presidente: Gilardi, Relatore: Garofalo

Intitolazione:

NOTIFICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO – RENDITA CATASTALE – DECADENZA QUINQUENNALE – Mancata presentazione della dichiarazione ICI – Concessione edilizia – Area fabbricabile – Autonoma imposizione – Sussiste.

Massima:

Il termine influente e verificare, in tema di ICI, la tempestività della notifica dell'avviso d'accertamento inviato per posta, è quello della data di spedizione del plico e non la data di ricevimento dello stesso da parte del contribuente. Attribuisce all'area di ampliamento una rilevanza impositiva del tutto autonoma il rilascio di una concessione edilizia, cosicché tale area si configura come un nuovo oggetto di tassazione. È legittimo pertanto ricomprendere anche l'area di ampliamento della nozione di area fabbricabile.

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992, art. 5.

Attribuzione nuova rendita
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 48 del 15 marzo 2011
Presidente e Relatore: Izzi

Intitolazione:

ISTANZA DI RIMBORSO – SILENZIO RIFIUTO – ACCATASTAMENTO D'IMMOBILE Attribuzione di nuova rendita – Decorrenza – Data di notificazione – Legittimità Sussiste.

Massima:

L'efficacia degli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati decorre dalla loro notificazione ai soggetti intestatari della partita e non dal momento in cui sia stata presentata dal contribuente la relativa dichiarazione o denuncia di variazione.

Riferimenti normativi : d.lgs. 504/1992, art. 10; l. 342/2000, art. 74.

Potenzialità edificatoria
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 60 del 25 marzo 2011
Presidente e Relatore: Izzi

Intitolazione:

AVVISI D'ACCERTAMENTO – AREA FABBRICABILE – POTENZIALITÀ EDIFICATORIA – Imponibilità – Non sussiste – Area destinata ad uso estrattivo Imponibilità – Non sussiste.

Massima:

Ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili non è sufficiente l'inclusione in un piano regolatore generale o piano di governo del territorio, di un'area qualificata come fabbricabile, ma è indispensabile il presupposto della potenzialità edificatoria. Restano esclusi dal campo di applicazione dell'imposta i terreni non pertinenziali di fabbricati, utilizzati per attività diverse da quella agricola.

Delibera comunale
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 50 del 3 maggio 2011
Presidente: Introini, Relatore: Natola

Intitolazione:

## AVVISO DI ACCERTAMENTO – DELIBERA COMUNALE – OMESSA ALLEGAZIONE NULLITÀ DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO – SUSSISTE.

Massima:

Comporta la nullità dell'avviso d'accertamento l'omessa allegazione della delibera comunale posta a base della pretesa impositiva, essendo insufficiente il mero richiamo dell'atto, o la sua riproduzione, anche se integrale, dovendo il giudice prenderne cognizione diretta per poterne valutare la rilevanza.

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992; l. 212/2000, art. 7.

Legge di interpretazione autentica
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 57 del 27 maggio 2011
Presidente: Punzo, Relatore: Esposti

Intitolazione:

FABBRICATI RURALI – LEGGE DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA – SENTENZA DI INCOSTITUZIONALITÀ – Esenzione ICI indifferenziata – Non sussiste – Esenzione ICI limitata alle categorie catastali A6 e D10 – Sussiste.

Massima:

L'esclusione dall'ICI dei fabbricati e dei terreni rurali per effetto dell'interpretazione autentica della norma - come statuito dalla Corte Costituzionale che ha dichiarato, con sentenza 227/2009, l'incostituzionalità dell'art. 2, comma 4, legge 244/2007 - e in base alla sentenza 18565/2009 della Cassazione SS.UU., va estesa anche agli anni precedenti il 2008, ma soltanto con riferimento agli immobili rurali classificati in categoria A6 per le unità abitative e D10 per gli immobili strumentali alle attività agricole.

Riferimenti normativi: l. 244/2007, art. 2 comma 4; l. 212/2000, artt. 1 comma 2, e 3.

Fabbricati strumentali
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 26, sentenza n. 30 del 22 marzo 2011
Presidente: Di Blasi, Relatore: Gesualdi

Intitolazione:

AVVISI D'ACCERTAMENTO – FABBRICATI STRUMENTALI – ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO - Reddito eccedentario – Risultanze catastali – Carenza della Ruralità – Esenzione – Non sussiste.

Massima:

Non beneficiano del regime agevolativo di esenzione d'imposta i fabbricati rurali utilizzati anteriormente al 2007 da imprese produttive dei redditi da allevamento eccedenti i limiti di legge e che risultano accatastati in categorie carenti dei presupposti di ruralità.

Riferimenti normativi: l. 222/2007, art. 42 bis; d.l. 557/1993, art. 9 comma 3 bis; l. 212/2000, artt. 1 comma 2 e 3 comma 1.

Ruralità
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 53 del 23 marzo 2011
Presidente e Relatore: Borgonovo

Intitolazione:

RURALITÀ DI FABBRICATI – RISULTANZE CATASTALI SPECIFICHE - SUSSISTE
Fabbricati non accatastati – Accertamento incidentale – Legittimità – Sussiste.

Massima:

Le risultanze catastali specifiche per le quali sussiste l'esenzione d'imposta determinano la ruralità dei fabbricati. L'accertamento in via incidentale del carattere di ruralità da parte del giudice tributario è ammesso solo in mancanza di accatastamento.

Classamento
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 70 del 24 maggio 2011
Presidente: Secchi, Relatore: Currò

Intitolazione:

## PROVVEDIMENTO DI CLASSAMENTO – MANCATA IMPUGNAZIONE – Definitività Avviso di liquidazione ICI – Validità.

Massima:

Nell'ipotesi in cui il provvedimento di attribuzione di categoria e di rendita sia divenuto definitivo per mancata impugnazione ex art. 74 legge 342/2000, esso non è annullabile; pertanto diventa definitivo l'avviso di liquidazione ICI.

Riferimenti normativi: l. 342/2000, art. 74.

Normativa integrativa
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 57 del 8 aprile 2011
Presidente: Centurelli, Relatore: Fabbrini

Intitolazione:

## ICI – NORMATIVA INTEGRATIVA – ATTI ATTRIBUTIVI O MODIFICATIVI DELLA RENDITA – SOPRAVVENIENZA.

Massima:

Nell'ipotesi di sopravvenienza di atti attributivi o modificativi della rendita catastale, non ancora recepiti in atti impositivi, il disposto di cui all'art. 74, terzo comma, legge 342/2000 configura un'integrazione della normativa in tema di ICI, nel senso che la rendita definitiva concorre a formare la base imponibile già rilevata come vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione.

Riferimenti normativi: l. 342/2000, art. 74.

Decorso termine di decadenza
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 47 del 4 maggio 2011
Presidente e Relatore: Marini

Intitolazione:

ICI – ACCERTAMENTO – PRESCRIZIONE TERMINE DI DECADENZA – Rilevabilità d'ufficio - Non sussiste.

Massima:

Qualora sulla base di un ruolo emesso dall'Amministrazione finanziaria dopo il compimento del termine di decadenza ex art. 43 d.P.R. 600/1973, sia stata notificata la cartella di pagamento, quest'ultima è valida nell'ipotesi in cui non sia stata sollevata dal contribuente la relativa eccezione, trattandosi di un diritto disponibile non rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 2969 c.c.. Tale eccezione, se rilevata la prima volta nel giudizio d'appello, è inammissibile perché tardiva.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art.43; d.lgs. 546/1992, art. 57; c.c., art. 2969.

Esenzione dall'imposta
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 47 del 13 maggio 2011
Presidente: Alparone, Relatore: Noschese

Intitolazione:

## ICI – ENTE NON COMMERCIALE – ESENZIONE IMPOSTA – REQUISITI UTILIZZO IMMOBILE.

Massima:

Con riferimento agli immobili di proprietà di enti non commerciali, sono requisiti essenziali per l'esenzione dall'ICI sia quello soggettivo, nel senso che l'immobile deve essere utilizzato dall'ente medesimo, sia quello oggettivo in base al quale l'immobile deve essere destinato esclusivamente alle attività tassativamente indicate nell'art. 7, comma 1 lett. i) del d.lgs. 504/1992; attività che devono avere natura non commerciale. È legittima la non applicazione dell'esenzione e la conseguente pretesa tributaria in assenza di uno dei suindicati requisiti.

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992, art. 7 comma 1 lett. i); d.lgs. 446/1997, art. 59 comma 1 lett. c); d.P.R. 917/1986, art. 73 comma 1, lett. c).

Procedura DOCFA
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 59 del 13 maggio 2011
Presidente: Fenizia, Relatore: De Costanzo

Intitolazione:

## ICI – RENDITA PRESUNTA – ACCATASTAMENTO – CLASSAMENTO DEFINITIVO.

Massima:

Nell'ipotesi in cui sia richiesta l'attribuzione di rendita con procedura DOCFA, l'ICI si applica sulla rendita proposta dalla data di presentazione della domanda, e non da quella in cui il proprietario riceve la comunicazione della rendita definitiva.

Lotti
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 96 del 13 maggio 2011
Presidente e Relatore: Izzi

Intitolazione:

## ICI – AVVISO DI ACCERTAMENTO BASATO SU LOTTI – OBBLIGO DI IDENTIFICAZIONE CATASTALE DEI SINGOLI BENI – SUSSISTE.

Massima:

L'avviso d'accertamento basato su lotti e non sulla identificazione catastale di mappali e subalterni va annullato, non consentendo al contribuente di conoscere analiticamente tutti gli elementi su cui si basa la pretesa tributaria.

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992.

Stato di inagibilità
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 80 del 17 maggio 2011
Presidente: Borgonovo, Relatore: De Paola

Intitolazione:

## AVVISO DI ACCERTAMENTO – IMMOBILI INAGIBILI – STATO DI INAGIBILITÀ OBBLIGO DEL CONTRIBUENTE DI RICHIEDERLO.

Massima:

Qualora il possessore non abbia fatto richiesta preventiva di accertamento sullo stato di abbandono, inagibilità e inabitabilità dell'immobile al Comune, l'ICI è dovuta nella misura del 100% con riferimento a tale bene. Gli immobili che nel corso dell'anno hanno formato oggetto di atti di compravendita, da cui risulti lo stato di abitabilità, non possono dichiararsi inagibili.

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992, art. 8 comma 1.

Onlus
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 65 del 23 maggio 2011
Presidente: Spano, Relatore: Taticchi Mataloni

Intitolazione:

## ICI – ONLUS – ESENZIONE ICI.

Massima:

Non costituisce esercizio di attività commerciale, ai fini delle imposte sui redditi, lo svolgimento da parte di una ONLUS di attività istituzionali per il conseguimento di finalità di solidarietà sociale. Tuttavia la qualifica di ONLUS non vale ad inquadrarla tra gli enti pubblici o privati diversi dalle società di cui all'art. 73, comma 1 lett. c), del TUIR. La riprova che il legislatore, con l'introduzione dell'art. 111 ter (ora 150) del TUIR, non ha operato - neppure indirettamente - l'assimilazione delle ONLUS agli enti di cui al citato art. 73, comma 1 lett. c) del TUIR, emerge dalle eccezione contenuta nel medesimo art. 111 ter con riferimento alle ONLUS in una forma di società cooperativa. Manca pertanto il requisito per avvalersi dell'esenzione ICI.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, artt. 73 comma 1 lett. c) e 150; d.lgs. 460/1997, art. 111 ter.

# IRAP



Torna all'indice

Compilazione quadro E
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 31, sentenza n. 68 del 9 marzo 2011
Presidente: Napodano, Relatore: Cazzaniga

Intitolazione:

## IRAP – PROFESSIONISTA – AUTONOMA ORGANIZZAZIONE – COMPILAZIONE QUADRO E – OMESSO VERSAMENTO – RICONOSCIMENTO ASSOGGETTABILITÀ IMPOSTA – ESCLUSIONE.

Massima:

Nell'ipotesi in cui dall'analisi del quadro RE non contestato dall'ufficio sì evinca che il professionista, pur avendo ricevuto compensi di discreto importo, non abbia sostenuto spese per l'immobile ove esercita l'attività, né spese per dipendenti e mezzi tecnici, va esclusa l'esistenza di un'attività autonomamente organizzata e di conseguenza l'assoggettabilità all'IRAP. Tale assoggettabilità non viene assolutamente riconosciuta con la compilazione del quadro suindicato, nel quale il contribuente si limita ad indicare l'importo nel caso di assoggettamento all'imposta, e la prova di ciò è il mancato pagamento.

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997; d.P.R. 633/1972, art. 36 bis.

Rimborso
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 31, sentenza n. 5 del 11 gennaio 2011
Presidente e Relatore: Scuffi

Intitolazione:

## DUPLICAZIONE DI PAGAMENTO - ISTANZA DI RIMBORSO – SILENZIO RIFIUTO ESIBIZIONE DEI DOCUMENTI – DIRITTO AL RIMBORSO – SUSSISTE.

Massima:

L'esibizione in giudizio di documenti validi e quietanzati, che comprovino la duplicazione di pagamento di imposta, conferisce al contribuente il diritto ad ottenere il rimborso.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 38.

Compensi a terzi
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 43, sentenza n. 11 del 18 gennaio 2011
Presidente: Raimondi, Relatore: Ingino

Intitolazione:

## IRAP – AUTONOMA ORGANIZZAZIONE - COMPENSI A TERZI - PRESTAZIONI SPORADICHE – IRRILEVANZA.

Massima:

Nel caso in cui i mezzi personali e materiali utilizzati dal contribuente costituiscano un mero ausilio della sua attività personale, l'IRAP non è applicabile. Né rappresenta elemento dell'autonoma organizzazione la corresponsione di compensi per prestazioni occasionali a favore di terzi esperti in specifici settori.

Compilazione quadro IRAP
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 31, sentenza n. 11 del 25 gennaio 2011
Presidente: Minaudo, Relatore: Cazzaniga

Intitolazione:

## IRAP – AUTONOMA ORGANIZZAZIONE – COMPILAZIONE QUADRO IRAP ESPOSIZIONE IMPOSTA IN DICHIARAZIONE – ESCLUSIONE RICONOSCIMENTO DEL DEBITO DA PARTE DEL DICHIARANTE.

Massima:

Le attività non autonomamente organizzate di cui all'art. 53, comma 1, del TUIR sono escluse da IRAP. L'assenza di autonoma organizzazione, pur a fronte di notevoli compensi per l'esercizio di una professione, è provata dall' assenza di spese afferenti l'immobile e di mezzi impiegati nell'attività, nonché di dipendenti.

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997.

Condono e rimborso
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 17, sentenza n. 53 del 2 marzo 2011
Presidente: Giucastro, Relatore: Cafora

Intitolazione:

## IRAP – INDEBITO VERSAMENTO – SILENZIO RIFIUTO – CONDONO – RIMBORSO INAMMISSIBILITÀ – SUSSISTE.

Massima:

Costituitosi il silenzio-rifiuto, la domanda di rimborso dell'IRAP per indebito versamento è inammissibile ove sia stata presentata domanda di condono, che costituisce rinuncia al rimborso, e rende definitivi gli importi indicati nella dichiarazione dei redditi.

Riferimenti normativi : l. 289/2002, art. 7.

Opposizione alla cartella
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 31, sentenza n. 133 del 4 maggio 2011
Presidente e Relatore: Scuffi

Intitolazione:

## IRAP – CARTELLA PAGAMENTO – OPPOSIZIONE – EQUIPARAZIONE ALLA PROCEDURA DI RIMBORSO – Avvocato– unico cliente – Assenza presupposto impositivo – Sussiste.

Massima:

L'opposizione alla cartella emessa per il recupero di quanto non versato sul dichiarato, va equiparata alla procedura di rimborso sul dichiarato, considerato che la dichiarazione è sempre emendabile e ritrattabile. Entrambe le ipotesi configurano un indebito sopravvenuto, fatto valere dal contribuente in via di azione (richiesta di rimborso) o in sede di eccezione (opposizione a cartella, primo atto impositivo impugnabile, emanato a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis d.P.R. 600/1973). Nel caso in cui un avvocato abbia comprovato di avere un unico cliente che assume su di sé ogni spesa organizzativa e per il quale presta in via esclusiva la propria attività professionale senza autonomia gestionale, va riconosciuta l'assenza di autonoma organizzazione.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 36 bis.

Rideterminazione acconto
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 44, sentenza n. 62 del 1 marzo 2011
Presidente e Relatore: Natola

Intitolazione:

IRAP – MANCATA OPZIONE IN DICHIARAZIONE – Diritto alla rideterminazione acconto – Legittimità– Sussiste.

Massima:

Non comporta decadenza dalla possibilità di usufruire delle deduzioni dalla base imponibile IRAP, il mancato esercizio in dichiarazione dell'opzione che consente la rideterminazione dell'acconto IRAP in base all'art. 1, comma 169, legge 296/2006.

Riferimenti normativi : l. 296/2006, art. 1 comma 269 .

Compensi a terzi
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 47, sentenza n. 63 del 2 marzo 2011
Presidente e Relatore: Maniàci

Intitolazione:

IRAP – ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI – ART. 2, D.LGS. 446/1997 – PRESUPPOSTO IMPOSITIVO – Compensi a terzi – Autonoma organizzazione – Sussistenza.

Massima:

Costituisce elemento rilevatore della componente organizzativa di cui all'art. 2 d.lgs. 446/1997, il pagamento di compensi a terzi in misura pari a un terzo del volume d'affari.

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 2.

Errore bloccante
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 29, sentenza n. 91 del 8 marzo 2011
Presidente e Relatore: Gilardi

Intitolazione:

CARTELLA DI PAGAMENTO – IRAP – LAVORO AUTONOMO – TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE – Errore "bloccante" – Presupposto impositivo – Mancanza di struttura organizzata – Sussiste.

Massima:

Non può essere accolta la tesi dell'ufficio delle entrate, non avvalorata da riscontri normativi, in base alla quale la presentazione della dichiarazione precluderebbe la contestazione del ruolo emesso ai sensi dell'art. 36 bis d.P.R. 600/1973; ciò a maggior ragione nella fattispecie in cui la dichiarazione IRAP si è resa necessaria in quanto il mancato invio della stessa avrebbe "bloccato" la trasmissione telematica della dichiarazione unificata. Nel caso in esame non sussiste il presupposto impositivo, avendo il contribuente svolto la propria attività presso l'abitazione, senza dipendenti e in assenza di beni strumentali.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 36 bis.

SSN
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 106 del 5 aprile 2011
Presidente: De Vincenzo, Relatore: Garghentino

Intitolazione:

## IRAP – MEDICO GENERICO – CONVENZIONE CON S.S.N. – AUTONOMIA ORGANIZZATIVA – ESCLUSIONE.

Massima:

Possono essere considerati marginali - in quanto rappresentano il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività di medico - lo studio e le attrezzature previste nello schema di convenzione tipo con il SSN. Al contrario è configurabile l'autonoma organizza in presenza di elementi - da valutare volta per volta - che eccedono lo standard della convenzione medesima.

IRAP e condono
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 35, sentenza n. 151 del 5 maggio 2011
Presidente: De Lillo, Relatore: Contini

Intitolazione:

## IRAP – ORGANIZZAZIONE AUTONOMA – ISTANZA RIMBORSO – PRECLUSIONE IN CASO DI PRECEDENTE DOMANDA DI CONDONO EX L. N. 289/02.

Massima:

Allorché l'attività professionale non è autonomamente organizzata è legittima la richiesta di rimborso dell'IRAP corrisposta. Sussiste l'autonoma organizzazione quando il contribuente sia il responsabile della stessa e utilizzi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività. La produzione della domanda di condono ex lege 289/2002 preclude la domanda di rimborso IRAP.

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 2; l. 289/2002, art .9.

Criterio scriminante
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 33, sentenza n. 54 del 24 maggio 2011
Presidente: Craveia, Relatore: Guida

Intitolazione:

## IRAP – ATTIVITÀ AUTONOMAMENTE ORGANIZZATA – SCRIMINANTE Compilazione quadro G mod. Unico – Irrilevanza.

Massima:

Lo svolgimento dell'attività senza impiego di capitale né di altro fattore produttivo impedisce l'assoggettamento ad IRAP del lavoro autonomo. Al fine di distinguere quest'ultimo dall'attività imprenditoriale, occorre fare riferimento all'elemento dell'organizzazione, nel cui quadro l'attività è svolta.

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 2.

Cartella
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 31 del 23 febbraio 2011
Presidente: Barbaini, Relatore: Malacarne

Intitolazione:

IRAP – ISCRIZIONE A RUOLO – IMPUGNABILITÀ DELLA CARTELLA – Ammissibilità Autonoma organizzazione – Sussiste – Sentenza resa per altra annualità Irrilevanza.

Massima:

Non si realizza il presupposto impositivo ai fini dell'IRAP allorché l'attività del medico è svolta nell'ambito delle strutture sanitarie di cui è dipendente utilizzando beni della stessa. Al contrario tale presupposto sussiste allorché il medico utilizzi esclusivamente come studio per l'esercizio della professione, parte della propria abitazione (mq. 60 sulla totale di mq. 120). Né rileva l'esclusione dell'assoggettamento ad IRAP per il precedente anno, come deciso dalla sentenza Ctr di Milano, non essendo nota - in quel giudizio - la disponibilità dello studio medico, poi dichiarato ai fini degli studi di settore.

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 2.

Contributi regionali
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 3 del 3 gennaio 2011
Presidente: Pizzo, Relatore: Ceruti

Intitolazione:

IRAP- ACCERTAMENTO - BASE IMPONIBILE - CONTRIBUTI REGIONALI Disavanzi di gestione - Costi di lavoro - Rapporto eziologico - Legge regionale Non sussiste.

Massima:

I contributi ricevuti da una società a copertura di disavanzi di gestione non sono imponibili ai fini IRAP. In base alla giurisprudenza della Cassazione, infatti, sono inclusi nella base imponibile IRAP tutti i contributi erogati a norma di legge, salvo alcune limitazioni espressamente indicate, come nella fattispecie i contributi regionali correlati dalla legge al costo del lavoro. Pertanto, si rendono inapplicabili nel caso in esame le sanzioni amministrative.

Riferimenti normativi d.lgs. 446/1997, artt. 11 e 11 bis; l. 289/2002, art. 5.

Dipendenti
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 2 del 13 gennaio 2011
Presidente: Izzi, Relatore: Piacentini

Intitolazione:

## IRAP – PRESUPPOSTO SOGGETTIVO – PRESENZA DI UN DIPENDENTE – Autonoma organizzazione – Sussiste.

Massima:

In base alla giurisprudenza della Cassazione, costituiscono elementi necessari per la sussistenza dell'autonoma organizzazione ai fini dell'IRAP, la responsabilità dell'organizzazione in capo al professionista e la presenza di una struttura al suo servizio. Pertanto, è sufficiente a configurare un'attività organizzata, anche se di dimensioni minimali, la presenza di un dipendente nello studio professionale.

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 2.

Elevato reddito dichiarato
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 7 del 25 gennaio 2011
Presidente: Antonini, Relatore: Serangeli

Intitolazione:

## IRAP – DIRITTO AL RIMBORSO – ONERE PROBATORIO DEL CONTRIBUENTE Autonoma organizzazione – Costi e spese esposti in dichiarazione – Elevato reddito dichiarato – Valutazione degli elementi dichiarati.

Massima:

In mancanza del presupposto impositivo, grava sul ricorrente l'onere di provare la sussistenza del diritto alla restituzione degli importi versati a titolo di IRAP. Peraltro, fanno ritenere nel merito sussistente l'elemento dell'autonoma organizzazione, oltre all'elevato reddito dichiarato, l'esposizione in dichiarazione di quota di ammortamento di beni strumentali, di canoni di locazione finanziaria, di spese relative agli immobili e di quelle per collaborazioni di soggetti terzi.

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 2.

Mezzi minimi
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 5, sentenza n. 12 del 28 gennaio 2011
Presidente: Calia, Relatore: Betti

Intitolazione:

IRAP – AGENTE COMMERCIO – AUTONOMA ORGANIZZAZIONE – IMPIEGO MINIMO DI BENI – Esercizio in proprio dell'attività – Mezzi minimi – Soggettività passiva – Esclusione.

Massima:

Soltanto in presenza di attività non autonomamente organizzata con prova a carico del contribuente, è esclusa dall'IRAP l'attività di agente di commercio (Cassazione sent. n. 12108/2009). Sussiste l'autonoma organizzazione allorché il contribuente sia il responsabile della stessa per non essere inserito in strutture di terzi, ovvero si avvalga di beni strumentali che superino il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività, in mancanza di organizzazione o utilizzi lavoro altrui in modo non sporadico. Pertanto, qualora emerga che l'attività è esercitata esclusivamente dal contribuente, senza capitali o lavoro di terzi e senza l'utilizzo di mezzi rilevanti, essa non era soggetta ad IRAP.

Riferimenti normativi d.lgs. 446/1997, art. 2.

Sanzioni
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 72 del 31 maggio 2011
Presidente: Paganini, Relatore: Cordola

Intitolazione:

## IRAP – PAGAMENTO RATEALE – SCADENZE NON RISPETTATE – SANZIONI COMMINATE SUL TOTALE DEL DEBITO ORIGINARIO – Illegittimità – Decadenza dal termine – Insussistenza.

Massima:

Non trova fondamento in alcuna norma di legge ed è pertanto del tutto illegittima la pretesa dell'ufficio di applicare sanzioni ed interessi sul totale del debito originario a saldo IRAP, nonostante il tempestivo pagamento di due delle cinque rate in cui era frazionato il debito d'imposta. È parimenti infondato il richiamo dell'ufficio al terzo comma dell'art. 19 d.P.R. 602/1973, nel quale è prevista la decadenza automatica dal beneficio della rateazione nell'ipotesi di mancato pagamento della prima rata o successivamente di due rate, in quanto la citata disposizione si riferisce agli atti tributari iscritti al ruolo e non a quelli scaturenti dalla dichiarazione dei redditi con ordinario pagamento rateale.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 19.

Contributi
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 27 del 14 febbraio 2011
Presidente: De Ruggiero, Relatore: Fasano

Intitolazione:

## IRAP – TRASPORTO PUBBLICO LOCALE – CONTRIBUTI – NON TASSABILITÀ

Correlazione a componenti negativi non ammessi in deduzione.

Massima:

Considerato che l'erogazione di contributi alle aziende esercenti il trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 6, comma 1, legge 156/1981, è finalizzata a conseguire l'equilibrio economico di gestione senza correlarli ad una voce specifica di costo, non può da ciò dedursi l'esclusione di tali contributi dalla base imponibile IRAP. Il contributo determinato dalla legge regionale della Lombardia 13/1995 per il riordino del trasporto pubblico locale, in quanto destinato a coprire tutti i costi e non costi specifici rilevati, non soddisfa la ragione dell'esclusione del contributo dalla base imponibile IRAP, che è quella di evitare l'assoggettamento a imposizione di quei contributi - percepiti a copertura di costi - che hanno già contribuito alla quantificazione dell'imposta.

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 11; l. 156/1981, art. 6 comma 1; l.r. 13/1995.

Imponibilità
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 52 del 15 marzo 2011
Presidente: Izzi, Relatore: Senes

Intitolazione:

## DICHIARAZIONE – CARTELLA DI PAGAMENTO – IMPONIBILITÀ – NON SUSSISTE.

Massima:

Il reddito prodotto da un contribuente esercente un'attività non autonomamente organizzata, non è imponibile ai fini IRAP, astraendo dalla compilazione degli appositi quadri della dichiarazione.

Riferimenti normativi : d.lgs. 446/1997, art. 2; d.P.R. 600/1973, art. 36 bis.

Presupposti
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 47 del 10 maggio 2011
Presidente: Pezza, Relatore: Esposti

Intitolazione:

## AUTONOMA ORGANIZZAZIONE – BENI STRUMENTALI DI INGENTE VALORE REDDITI ELEVATI – PRESUPPOSTO IMPOSITIVO – SUSSISTE.

Massima:

Redditi elevati e beni strumentali di notevole valore sono elementi che dimostrano la sussistenza di un'organizzazione complessa e, quindi, dei requisiti richiesti per l'applicazione dell'IRAP.

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 2; d.P.R. 602/1973, art. 38.

Rimborso e condono
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 48 del 10 maggio 2011
Presidente: Pezza, Relatore: Cucchi

Intitolazione:

AUTONOMA ORGANIZZAZIONE – MANCANZA DI DIPENDENTI – BENI STRUMENTALI NON RILEVANTI – REDDITI LIMITATI – Presupposto impositivo Non sussiste – Domanda di condono – Inammissibilità del rimborso – Sussiste.

Massima:

La mancanza di beni strumentali rilevanti e di dipendenti, unitamente a limitati redditi dichiarati, comprovano l'assenza di una consistente autonoma organizzazione necessaria ai fini dell'applicazione dell'IRAP. È inammissibile la richiesta di rimborso in presenza di domanda di condono ex art. 7, comma 13, legge 289/2002.

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 2; d.P.R. 602/1973, art. 38; l. 289/2002, art. 7 comma 13.

IRAP, Vizi della cartella
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 31, sentenza n. 45 del 13 maggio 2011
Presidente: Bertolé Viale, Relatore: Falaguerra

Intitolazione:

## IRAP – DICHIARAZIONE E DEBENZA TRIBUTO – CARTELLA DI PAGAMENTO – VIZI DI MERITO – INAMMISSIBILITÀ – ISCRIZIONE A RUOLO – LEGITTIMITÀ.

Massima:

È legittima l'iscrizione a ruolo effettuata dall'ufficio a fronte della dichiarata debenza del tributo emergente dalla compilazione del modello UNICO presentato dal contribuente. La cartella di pagamento, infatti, può essere impugnata solo per vizi propri e non per questioni di merito, che il contribuente avrebbe potuto eccepire soltanto a seguito di diniego dell'ufficio dopo la presentazione di una eventuale domanda di rimborso.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 36 bis.

Revisore contabile
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 52 del 3 maggio 2011
Presidente: Introini, Relatore: Pellini

Intitolazione:

AUTONOMA ORGANIZZAZIONE – SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI REVISORE CONTABILE – Impiego di mezzi strumentali di valore ridotto e senza dipendenti Presupposto impositivo – Non sussiste.

Massima:

Spetta il rimborso IRAP al contribuente che svolga l'attività di revisore contabile senza un'autonoma organizzazione, come si evince dal valore ridotto per i beni strumentali utilizzati e dall'assenza di dipendenti e collaboratori.

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 2; d.P.R. 602/1973, art. 38.

Compensi occasionali
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 65 del 18 maggio 2011
Presidente: Paganini, Relatore: Mascherpa

Intitolazione:

## IRAP – AUTONOMA ORGANIZZAZIONE - COMPENSI A TERZI OCCASIONALI RICAVI DI ELEVATA ENTITÀ – IRRILEVANZA.

Massima:

Qualora il contribuente si avvalga, per la propria attività professionale, di lavoro altrui in modo discontinuo, come emerge dalla modesta entità dei compensi corrisposti a terzi in rapporto alle entrate dichiarate, ciò esclude la presenza di un'autonoma organizzazione. Non è di per sé indice di esistenza di autonoma organizzazione l'entità dei compensi conseguiti, in quanto rilevanti entrate possono conseguirsi anche impiegando soltanto la propria attività di libero professionista.

Riferimenti normativi: d.l. 12/2002, art. 3; d.lgs. 546/1992, art. 2 comma 1.

Capitali o lavoro altrui
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 82 del 27 maggio 2011
Presidente: Leotta, Relatore: Insinga

Intitolazione:

## AUTONOMA ORGANIZZAZIONE – PRESENZA DI CAPITALE O LAVORO ALTRUI SUSSISTE – PRESUPPOSTO IMPOSITIVO – SUSSISTE.

Massima:

È elemento sufficiente per l'applicazione dell'IRAP, la presenza di capitale e di lavoro altrui nello svolgimento dell'attività di lavoro autonomo. Comporta la sussistenza del presupposto di imposta la presenza, nell'attività di terapeuta, di organizzazione di capitali, ovvero di costi che incidono per oltre il 20% sui compensi dichiarati.

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 2; d.P.R. 602/1973, art. 38.

Assenza del titolare
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 73 del 24 maggio 2011
Presidente: Simone, Relatore: Marseglia

Intitolazione:

## IRAP – AUTONOMA ORGANIZZAZIONE – FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA IN ASSENZA DEL TITOLARE – IRRILEVANZA.

Massima:

Ai fini dell'esistenza di un'autonoma organizzazione in materia di IRAP, occorre che l'attività abituale si avvalga di una struttura dotata di un minimo di autonomia che accresca la capacità produttiva del contribuente. Non è invece necessario che tale struttura sia in grado di funzionare senza il suo titolare.

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 3; d.P.R. 917/1986, art. 49 comma 1.

Fattori di produzione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 57 del 29 aprile 2011
Presidente e Relatore: Leotta

Intitolazione:

## IRAP – ORGANIZZAZIONE AUTONOMA – FATTORI DI PRODUZIONE – LAVORO PERSONALE DEL PROFESSIONISTA – ESCLUSIONE DI VAP TASSABILE.

Massima:

Non è dato rilevare la presenza di una potenzialità economica colpita dall'IRAP, quando la produzione del reddito scaturisca soltanto dal lavoro personale del professionista. È ininfluente pertanto l'impiego di singoli mezzi o strumenti necessari per lo svolgimento dell'attività che, in quanto utilizzati personalmente dal professionista, non si qualificano come "fattori della produzione", né come beni organizzati per la prestazione di servizi.

Beni strumentali
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 48 del 3 maggio 2011
Presidente: Curto, Relatore: Pappalardo

Intitolazione:

## IRAP – DOTTORE COMMERCIALISTA – AUTONOMA ORGANIZZAZIONE.

Massima:

Allorquando il dottore commercialista opera singolarmente, senza dipendenti e in assenza di compensi a terzi, utilizzando come beni strumentali l'autovettura, il pc e un ufficio arredato di mq. 111, la relativa attività professionale non è soggetta a IRAP, soddisfacendo i suddetti beni alle esigenze minime per lo svolgimento della stessa. Pertanto compete il rimborso dell'IRAP versata, non essendo di impedimento l'ulteriore partecipazione in uno studio associato, non costituendo i relativi proventi produzione di reddito di lavoro autonomo.

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, artt. 2 e 24.

Provvigioni
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 50 del 3 maggio 2011
Presidente e Relatore: Curto

Intitolazione:

## IRAP – ATTIVITÀ D'IMPRESA – PROVVIGIONI – COMPENSI OCCASIONALI.

Massima:

I compensi occasionali per provvigioni non sono soggetti né ad IVA né ad IRAP, considerato anche quanto dichiarato dal sostituto d'imposta nel modello 770. Per l'assoggettamento di un'attività di impresa ai tributi suindicati, occorre dimostrare che l'impiego di capitali e di collaborazioni esterne, presuppongano l'organizzazione dei fattori produttivi a fini di lucro.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 1; d.lgs. 446/1997, art. 2.

Condono ed IRAP
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 51 del 3 maggio 2011
Presidente e Relatore: Curto

Intitolazione:

## IRAP – CONDONO EX ART. 7, L. 289/2002 – RIMBORSO IRAP – NON DOVUTO.

Massima:

La restituzione di somme versate a suo tempo dal dichiarante, la cui debenza non sia stata dallo stesso contestata, è impedita dalla presentazione successiva di definizione automatica ex art. 7 legge 289/2002. Pertanto tale definizione agevolata esclude il rimborso dell'IRAP, motivato dall'assenza di autonoma organizzazione dell'attività professionale.

Riferimenti normativi: l. 289/2002, art. 7.

Fattispecie radiologo
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 45 del 5 maggio 2011
Presidente: Fenizia, Relatore: De Costanzo

Intitolazione:

## IRAP – LAVORO AUTONOMO – MEDICO RADIOLOGO – PRESUPPOSTO IMPOSITIVO – AUTONOMA ORGANIZZAZIONE – NECESSITÀ.

Massima:

Non sono imponibili ai fini IRAP i compensi conseguiti da un medico radiologo se la relativa attività professionale è svolta senza dipendenti e con l'utilizzo di beni strettamente necessari per il suo esercizio.

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997.

Attività itinerante
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 77 del 20 maggio 2011
Presidente e Relatore: Lucchina

Intitolazione:

## AGENTE DI COMMERCIO – SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ IN MODO ITINERANTE – COSTI MINIMALI – AUTONOMA ORGANIZZAZIONE.

Massima:

Deve ritenersi esentato da IRAP l'agente di commercio che fornisca la prova di esercitare la sua attività itinerante con costi minimali, idonei ad escludere l'esistenza di una organizzazione di impresa.

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 2; d.P.R. 602/1973, art. 38.

Verifica sussistenza
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 97 del 30 maggio 2011
Presidente e Relatore: Izzi

Intitolazione:

## IRAP – AUTONOMA ORGANIZZAZIONE – VERIFICA SUSSISTENZA – QUESTIONE DI MERO FATTO.

Massima:

Ai fini dell'IRAP, l'autonoma organizzazione – la cui verifica costituisce questione di fatto – per essere elemento rilevante deve porsi come complesso di beni strumentali collegati in funzione dell'esercizio dell'attività. Tale collegamento costituisce un elemento aggiuntivo rispetto all'intuitu personae. Di conseguenza, si configura un'autonoma organizzazione allorché il complesso di beni e/o persone sia in grado di sostituire il soggetto nell'esecuzione dell'incarico, svolgendo un'attività aggiuntiva o sostitutiva e comunque ulteriore a quella esercitata dal professionista.

Riferimenti normativi: d.lgs. 449/1997.

Esercizio in forma associata
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 73 del 9 maggio 2011
Presidente: Centurelli, Relatore: Di Maida

Intitolazione:

AUTONOMA ORGANIZZAZIONE – STUDIO ODONTOIATRICO – Rilevanza dell'esercizio in forma associata ai fini dell'autonoma organizzazione – Presupposto impositivo – Sussiste.

Massima:

È circostanza idonea a far presumere l'esistenza di un'autonoma organizzazione l'esercizio in forma associata della professione, essendo essa caratterizzata dalla possibilità di avvalersi della reciproca collaborazione e della partecipazione alle spese sostenute da ciascun componente. E ciò tanto più allorquando dall'esame della contabilità è dato desumere spese di importo non irrisorio per l'acquisto e l'ammortamento di beni strumentali.

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 2.

Presupposto impositivo
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 66 del 9 maggio 2011
Presidente: Leotta, Relatore: Insinga

Intitolazione:

## AUTONOMA ORGANIZZAZIONE – PRESENZA DI CAPITALE O LAVORO ALTRUI SUSSISTE – PRESUPPOSTO IMPOSITIVO.

Massima:

Lo svolgimento, in presenza di capitali e lavoro altrui di considerevole ammontare, dell'attività di dottore commercialista in uno studio associato, comporta l'assoggettamento ad IRAP, soprattutto se i corrispettivi confluiscono nel reddito professionale autonomo dello studio associato, elemento di accrescimento della potenzialità produttiva ed espressione di un'autonoma organizzazione.

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 2.

Maggiorazione per banche
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 71 del 12 maggio 2011
Presidente e Relatore: Raineri

Intitolazione:

## IRAP – ALIQUOTE – MAGGIORAZIONE PER BANCHE – DELIBERAZIONE REGIONE LOMBARDIA – LEGITTIMITÀ.

Massima:

Non viola lo Statuto del Contribuente la modifica delle aliquote IRAP, deliberata dalla regione Lombardia (legge reg. pubblicata sul B.U.R.L. il 19 dicembre 2001 e in vigore dal 1° gennaio 2002), applicabili agli istituti bancari. Ad essi è applicabile, infatti, la maggiorazione sull'aliquota di cui all'art. 16, comma 1, d.lgs. 446/1997 - all'epoca del 4,75% - e la forza del richiamo ai commi 1 e 2 dell'art. 45, non consentendo l'interpretazione letterale della norma di distinguere tra "aliquote base" e "aliquote speciali", ma di configurare soltanto una "maggiorazione" - fino a un massimo dell'1% - per i soggetti passivi d'imposta, dichiarata costituzionalmente legittima dalla Corte Costituzionale con una sentenza n. 21 del 19. 1. 2005.

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, artt. 16 e 45; Cost., art. 3 e 53; c.c. art. 12 preleggi.

Autonoma organizzazione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 70 del 13 maggio 2011
Presidente e Relatore: Rollero

Intitolazione:

IRAP – PROFESSIONISTI – AUTONOMA ORGANIZZAZIONE – CRITERI DI IMPONIBILITÀ – Onere di dimostrazione dell'insussistenza del presupposto impositivo.

Massima:

La nozione di autonoma organizzazione, il cui valore aggiunto prodotto nell'esercizio è assoggettato ad IRAP, non implica l'esclusione di una struttura reale semplicemente utile all'esercizio dell'attività. È onere del contribuente dimostrare la mancanza di organizzazione finalizzata alla produzione del reddito, in presenza di beni strumentali non rilevanti e in mancanza di dipendenti e collaboratori.

Spese eccedenti il minimo indispensabile
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 53 del 17 maggio 2011
Presidente e Relatore: Buono

Intitolazione:

## IRAP – ESERCIZIO ABITUALE DI ATTIVITÀ ECONOMICAMENTE ORGANIZZATA Autonoma organizzazione – Spese eccedenti il minimo indispensabile.

Massima:

Ai fini IRAP per "abitualità" si intende un'attività stabile e non occasionale o temporanea, ricorre poi l'autonomia organizzativa allorquando il soggetto è il responsabile dell'organizzazione e non è inserito in strutture organizzative riferibili a responsabilità altrui; quando utilizzi beni strumentali o sopporti spese di produzione che eccedano il minimo indispensabile per l'esercizio di un'attività in mancanza di organizzazione, oppure si avvalga di lavoro altrui di natura non occasionale. Inoltre non è necessario che si sia in presenza di una struttura in grado di produrre profitti anche senza il professionista, ma basta che i mezzi di cui si avvale rappresentino un ausilio maggiore di quello a disposizione di chi è escluso dall'IRAP e tali da mettere il titolare in condizioni di più efficace produttività rispetto a chi opera senza di essi.

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997.

Fattispecie avvocato
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 78 del 17 maggio 2011
Presidente: Raineri; Relatore: Antonioli

Intitolazione:

## IRAP – AUTONOMA ORGANIZZAZIONE – AVVOCATO – SUSSISTE.

Massima:

La res iudicata ha effetti espansivi per le medesime questioni di fatto o di diritto relative allo stesso tributo, con riferimento a periodi d'imposta differenti e/o contigui. Nel giudizio d'appello contro la sentenza di primo grado pronunciata su due ricorsi avverso accertamenti per IRAP afferenti ad anni diversi, riuniti per connessione ex art. 29 d.lgs. 546/1992, si riverbera anche sull'anno 2005 la decisione di primo grado favorevole al contribuente per l'anno 2004, non oggetto di appello incidentale da parte dell'ufficio e divenuta definitiva. La sentenza impugnata viene riformata nella parte in cui non viene riconosciuta anche per il 2005 l'assenza di autonoma organizzazione dell'attività di avvocato, ritenendola ai fini IRAP rilevante, in contrasto con quanto deciso per il 2004, con pronuncia illogica in violazione della norma di cui all'art. 2967, comma 1, c.c..

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art.2; d.lgs. 546/1992, artt. 29, 36 e 56; c.c., art. 2697 comma 1.

Agente immobiliare
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 94 del 23 maggio 2011
Presidente: Pizzo, Relatore: Grigo

Intitolazione:

## IRAP – AGENTE IMMOBILIARE – ATTIVITÀ AUTONOMAMENTE ORGANIZZATA.

Massima:

Difetta il presupposto dell'autonoma organizzazione e del conseguente assoggettamento ad IRAP l'attività dell'agente immobiliare svolta con beni strumentali di entità minimale e senza l'ausilio di opera professionale esterna.

Rimborso
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 109 del 25 maggio 2011
Presidente e Relatore: Simone

Intitolazione:

## IRAP – AUTONOMA ORGANIZZAZIONE – ONERE PROVA CONTRIBUENTE Decadenza – Decorre dalla data del versamento.

Massima:

Allorquando l'esercizio dell'attività professionale non è autonomamente organizzata, è legittima la domanda di rimborso dell'IRAP. Nella fattispecie, la sola disponibilità di uno studio attrezzato secondo i requisiti minimi richiesti dalla convenzione, è elemento che esonera il contribuente dall'applicazione dell'IRAP. Rileva, per tardività della richiesta rispetto al termine di 48 mesi dall'effettuato versamento, la decadenza del diritto al rimborso.

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 2.

Attività medica intra moenia
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 66 del 26 maggio 2011
Presidente: D'Isa, Relatore: Staunovo Polacco

Intitolazione:

## IRAP – MEDICO – ATTIVITÀ INTRA MOENIA – Autonoma organizzazione Esclusione

Massima:

Il reddito di lavoro autonomo del medico, che svolge intra moenia per una casa di cura l'attività di refertazione di esami clinici neurofisiologici, non è assoggettabile ad IRAP. Non integra un'attività del medico-contribuente autonomamente organizzata, la messa a disposizione dello stesso, da parte della casa di cura, di locali, apparecchiature e personale, per consentire al medico, qualora non si fosse limitato alla refertazione, di adempiere alle prestazioni dedotte nel contratto di lavoro.

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, artt. 2 e 24.

Fattispecie dottore commercialista
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 59 del 27 maggio 2011
Presidente: Celletti, Relatore: Muscolo

Intitolazione:

## IRAP – RIMBORSO – DOTTORE COMEMRCIALISTA – AUTONOMA ORGANIZZAZIONE – ESCLUSIONE.

Massima:

Il possesso di beni strumentali, pari a due pc, due video e tre stampanti da parte di un dottore commercialista che non si avvale di lavoro altrui, non configura una stabile organizzazione ai fini dell'IRAP.

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, artt. 2 e 24.

# PUBBLICITÀ
# E
# PUBBLICHE AFFISSIONI



Torna all'indice

Pannelli autostradali carte di credito
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 31, sentenza n. 6 del 11 gennaio 2011
Presidente: Scuffi, Relatore: Sala

Intitolazione:

IMPOSTA DI PUBBLICITÀ – PANNELLI AUTOSTRADALI – INFORMAZIONI DI SERVIZIO - Concessionaria servizio di pubblicità – Loghi delle carte di credito Imponibilità – Competenza.

Massima:

La Commissione tributaria provinciale competente a ricevere il ricorso contro l'accertamento per l'imposta di pubblicità è quella ove è ubicata la sede della concessionaria di pubblicità che ha emesso l'atto impositivo. Non sussiste il presupposto impositivo nei confronti dei pannelli a messaggio variabile, collocati lungo le autostrade, recanti informazioni sul traffico e le modalità di pagamento del pedaggio, anche se portanti l'indicazione dei loghi delle carte di credito utili per il pagamento automatizzato, oltre al nome del concessionario del servizio autostradale; e ciò in quanto la diffusione della denominazione della società non è idonea a generare un incremento della clientela, in considerazione del fatto che il servizio è oggetto di una concessione amministrativa e gestito in esclusiva, al di fuori quindi di un regime di concorrenza.

Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993, artt. 5 e 17.

Definitività
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 92 del 10 marzo 2011
Presidente: Davigo, Relatore: Chiametti

Intitolazione:

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI – AVVISI D'ACCERTAMENTO – Mancata impugnazione – Definitività Atti consequenziali – Legittimità – Sussiste.

Massima:

È legittima la consegna dei ruoli da parte del concessionario del servizio in caso di mancata impugnazione degli avvisi di accertamento tempestivamente notificati; sono di conseguenza legittimi sia la riscossione dell'imposta che l'emissione degli atti connessi quale la cartella di pagamento.

Riferimenti normativi : d.lgs. 507/1993, art. 23 comma 3.

Distributori automatici
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 18 del 9 febbraio 2011
Presidente: Liguoro, Relatore: Cassone

Intitolazione:

## IMPOSTA COMUNALE DI PUBBLICITÀ - PANNELLI DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI – Specifiche dei prodotti alimentari contenuti – Presupposto impositivo – Sussiste.

Massima:

Sono soggetti all'imposta comunale di pubblicità i pannelli collocati sulle pareti dei distributori automatici di cibi e bevande posti all'interno di una stazione ferroviaria, contenendo immagini e specificazioni afferenti le merci in essi contenuti. Non si applica la norma di esonero di cui all'art 17, comma 1 lett. e) del d.lgs. 507/1993, superando la dimensione dei pannelli la superficie esclusa dall'imposta e non trattandosi di messaggi che pubblicizzano l'attività d'impresa di trasporto ferroviario.

Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993, art. 5.

Cartelli autostradali
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 13 del 4 febbraio 2011
Presidente e Relatore: Buono

Intitolazione:

## IMPOSTA COMUNALE DI PUBBLICITÀ – CARTELLI AUTOSTRADALI – Destinazione alle informazioni agli utenti – Idoneità pubblicitaria – Non sussiste.

Massima:

Non costituiscono mezzi pubblicitari e non sono quindi soggetti alla relativa imposta comunale, i cartelli autostradali allorché siano destinati esclusivamente a fornire informazioni agli utenti su carte di credito, bancomat e carte prepagate abilitate al pagamento del pedaggio al casello e a garantire nel contempo un'efficiente incolonnamento del traffico automobilistico. Tali cartelli, infatti, non realizzano lo scopo - richiesto dalla previsione dell'art. 5 d.lgs. 507/1993 - di promuovere la domanda di beni e servizi o di migliorare l'immagine del servizio pubblico.

Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993, art. 5.

Insegna d'esercizio
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 3 del 19 gennaio 2011
Presidente: Silocchi, Relatore: Grigo

Intitolazione:

PUBBLICITÀ – INSEGNA DOTATA DI FRECCE POSIZIONATA SU UN PALO NEI PRESSI DELLO STUDIO PROFESSIONALE – Area inferiore a mq. 5 – Insegna pubblicitaria – Non è tale– Insegna d'esercizio – E' tale.

Massima:

Un'insegna collocata nei pressi dello studio professionale, nella quale siano indicati la denominazione dell'impresa, la tipologia dell'attività svolta e il luogo dove si esercita un'attività professionale, costituisce, in base ai canoni previsti dall'art. 2 bis legge 75/2002, insegna di esercizio e non insegna pubblicitaria.

Riferimenti normativi l. 75/2002, art. 2 bis.

Insegna d'esercizio
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 2 del 19 gennaio 2011
Presidente: Silocchi, Relatore: Grigo

Intitolazione:

PUBBLICITÀ – CARTELLI CON DICITURA "OCCASIONE" POSIZIONATI SU AUTOVETTURE USATE – Carattere transeunte – Messaggio pubblicitario – Non sussiste.

Massima:

Costituiscono mera "insegna di esercizio" i cartelli recanti la dicitura "occasione", posizionati su autovetture usate senza segni distintivi della concessionaria. Rivestente, tale insegna, il requisito della temporaneità, i cartelli di cui sopra non sono soggetti al pagamento dell'imposta di pubblicità.

Riferimenti normativi d.lgs. 507/1993.

Cartelli
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 37 del 24 marzo 2011
Presidente: Raineri, Relatore: Antonioli

Intitolazione:

## PUBBLICITÀ E PUBBLICHE AFFISSIONI – CARTELLI IN AREA AEROPORTUALE NATURA PUBBLICITARIA – SUSSISTE.

Massima:

Qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico idoneo - sul piano obiettivo - a far conoscere ad un insieme indeterminato di consumatori l'attività e/o il prodotto di un'azienda, è soggetto all'imposta di pubblicità. Il numero dei cartelli e la misura complessiva della superficie esposta riferita al soggetto passivo, costituiscono elementi necessari ai fini impositivi, a nulla rilevando la titolarità dell'area nella quale viene effettuata la pubblicità.

Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993, artt. 1, 5, 6 e 17comma 1 lett. e); l. 75/2002, art. 2 bis.

Superficie tassabile
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 31 del 18 aprile 2011
Presidente: Marletta, Relatore: Sciarini

Intitolazione:

## IMPOSTA COMUNALE DI PUBBLICITÀ – SUPERFICIE TASSABILE – CRITERI.

Massima:

La superficie relativa all'intera installazione pubblicitaria è quella imponibile da prendere a base per il calcolo dell'imposta comunale di pubblicità. Tale superficie comprende anche la parte non coperta dal marchio, solo se quest'ultima abbia per dimensioni, forma, colore, ovvero per mancanza di separazione grafica, i connotati propri della componente pubblicitaria aggiuntiva, ovvero quelli di una estensione del messaggio pubblicitario.

Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993, art. 7.

Dimensioni e contenuto del messaggio
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 50 del 29 aprile 2011
Presidente: Lamanna, Relatore : Granata

Intitolazione:

## AVVISO DI ACCERTAMENTO – IMPOSTA DI PUBBLICITÀ – DIMENSIONI E CONTENUTO DELLE PUBBLICITÀ.

Massima:

Nel caso in cui l'insegna contenga solo l'indicazione della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa e non sia apposta per più di due volte con le modalità stabilite dalla norma specifica, la stessa non è soggetta ad imposta di pubblicità.

Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993, art. 13 comma 4 bis.

# TARSU



Torna all'indice

Prove
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 16, sentenza n. 34 del 27 gennaio 2011
Presidente e Relatore: Natola

Intitolazione:

## TARSU – NON IMPONIBILITÀ – PERIODO – PROVE DOCUMENTALI – NECESSITÀ SUSSISTE.

Massima:

La produzione in giudizio di prove documentali in relazione alla disattivazione delle utenze e/o alla loro ripristino sono indispensabili onde individuare, ai fini della non soggezione di un immobile alla TARSU, il periodo di inutilizzo dello stesso.

Attività industriale
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 16, sentenza n. 33 del 27 gennaio 2011
Presidente e Relatore: Natola

Intitolazione:

## TIA – TARSU - IDENTITÀ DI PRESUPPOSTO – ATTIVITÀ INDUSTRIALE – NON IMPONIBILITÀ – SUSSISTE.

Massima:

Non rappresenta una nuova entrata la TIA subentrata alla TARSU, in quanto muove dallo stesso presupposto, si applica agli stessi soggetti passivi in base a parametri definiti dal Comune con criteri oggettivi, distinguendo tra rifiuti urbani cui inerisce e rifiuti speciali, in ordine ai quali grava sul produttore lo smaltimento e il conferimento degli stessi a soggetti autorizzati.

Riferimenti normativi : d.lgs. 22/1997, artt. 10 e 49.

Cessazione occupazione
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 35 del 1 febbraio 2011
Presidente: De Vincenzo, Relatore: Dattolico

Intitolazione:

## TARSU – CESSAZIONE OCCUPAZIONE – AREE TASSABILI – DENUNCIA TARDIVA SGRAVI.

Massima:

Può farsi luogo, in caso di denuncia tardiva della cessata occupazione dei locali e delle aree tassabili, all'abbuono della TARSU se la cessazione venga comprovata, ma limitatamente alle annualità successive a quella in cui si è verificata la cessazione. Con riferimento poi alla denuncia tardivamente presentata durante l'anno di cessazione, nessuno sgravio può essere accordato per i bimestri solari antecedenti a quello in cui è stata presentata la denuncia.

Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993, art. 64 comma 3.

Avviso di accertamento
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 16, sentenza n. 69 del 23 febbraio 2011
Presidente: D'Andrea, Relatore: Pagliaro

Intitolazione:

## TARSU – CARTELLA DI PAGAMENTO – AVVISO D'ACCERTAMENTO – Necessarietà Non sussiste.

Massima:

Nell'ipotesi di accettazione da parte del Comune delle superfici dichiarate, su cui viene calcolata la TARSU con l'applicazione delle aliquote vigenti, l'avviso d'accertamento non costituisce un atto dovuto.

Riferimenti normativi : d.lgs. 507/1993, art. 62 comma 1.

Imballaggi
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 24, sentenza n. 87 del 14 aprile 2011
Presidente: Bitto, Relatore: Franco

Intitolazione:

## IMBALLAGGI – RIFIUTI SPECIALI – SMALTIMENTO.

Massima:

Sono considerati rifiuti speciali gli imballaggi soltanto quando sono numerosi e particolarmente ingombranti. In tal caso, deve farsi carico del loro smaltimento l'utente dei locali ove sono situati.

Riferimenti normativi: d.lgs. 152/2006, art. 184 comma 2 lett. b).

Aree scoperte
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 29, sentenza n. 139 del 19 aprile 2011
Presidente: Napodano, Relatore: Scarabelli

Intitolazione:

## AREE SCOPERTE – AREA PERTINENZIALE A VERDE – CARTELLA DI PAGAMENTO AVVISO DI PAGAMENTO – VALIDITÀ – SUSSISTE.

Massima:

Si qualificano come avvisi di accertamento o di liquidazione impugnabili avanti al giudice tributario, quegli atti in cui l'amministrazione porta a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria ormai definita, indipendentemente dal fatto che tale comunicazione si concluda non con una formale intimazione di pagamento con la prospettazione dell'attività esecutiva, ma con un invito bonario a versare il tributo dovuto. Non è rilevante la mancanza della dizione "avviso di accertamento" o "avviso di liquidazione", né l'assenza di un termine o l'indicazione della forma per l'impugnazione. Pertanto, è inammissibile il ricorso contro la cartella di pagamento emessa in relazione ad avviso non opposto. L'esclusione dalla TARSU in un'area verde, in base al regolamento comunale è condizionata dal fatto che l'area stessa non solo abbia tale destinazione urbanistica, ma che venga in concreto utilizzata ad "area verde", ossia come spazio pubblico ad accesso libero, in cui praticare attività sportive, ricreative, ludiche.

Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993, artt. 62 e 72.

Natura tributaria
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 5 del 10 gennaio 2011
Presidente e Relatore: Spano

Intitolazione:

## FINANZA LOCALE – TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE – NATURA TRIBUTARIA ASSOGGETTABILITÀ AD IVA – NON SUSSISTE.

Massima:

Considerata la natura tributaria della TARSU e la sostanziale analogia tra TARSU e TIA, deve riconoscersi la non assoggettabilità di quest'ultima all'IVA, cosicché deve defalcarsi l'ammontare dell'IVA dall'ingiunzione di pagamento notificata dal Comune al contribuente per il recupero del mancato pagamento della TIA.

Riferimenti normativi d.lgs. 22/1997, art. 49.

Accertamento con adesione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 26, sentenza n. 2 del 11 gennaio 2011
Presidente e Relatore: Molina

Intitolazione:

TARSU – ACCERTAMENTO CON ADESIONE – DOCUMENTI DI RISCONTRO E PROPOSTE ALTERNATIVE previste dal regolamento comunale – Sospensione di 90 giorni per ricorrere – Insussistenza.

Massima:

Considerato che la normativa nazionale (art. 6 d.lgs. 218/1997) non subordina la sospensione (di 90 giorni) del termine di 60 giorni per ricorrere contro l'avviso d'accertamento ad alcun requisito dell'istanza di adesione "ulteriore", rispetto a quelli della presentazione in carta libera con gli estremi del contribuente e del precedente atto impositivo, nessun altro limite o condizione di efficacia dell'istanza medesima può essere introdotta dal Comune nel proprio regolamento, in quanto non previsti dalla legge.

Atto prodromico
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez.29 , sentenza n. 13 del 31 gennaio 2011
Presidente: Fabrizi, Relatore: Casalvieri

Intitolazione:

## TARSU – ISCRIZIONE A RUOLO – ATTO PRODROMICO – NECESSITÀ.

Massima:

L'accertamento o la denuncia di parte costituiscono l'atto prodromico che legittima l'iscrizione a ruolo. Non riveste tale qualifica la "denuncia di nuova occupazione", che si configura come comunicazione di riscontro all'invito del Comune a far conoscere i dati necessari per quantificare la tassa per l'occupazione di spazi.

Riferimenti normativi: l. 296/1996, art. 1 commi. 161 e ss; d.lgs. 507/1993, art. 71.

Esercizio commerciale
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 31 del 24 marzo 2011
Presidente: Sacchi, Relatore: Crisafulli

Intitolazione:

## ESERCIZIO COMMERCIALE – PRODUZIONE DI RIFIUTI – IMPONIBILITÀ SUSSISTE.

Massima:

È legittimo l'assoggettamento a tassazione della produzione di rifiuti di una palestra, sia sotto l'aspetto formale essendo tale attività organizzata in forma di impresa, sia sul piano sostanziale, trattandosi di rifiuti costituiti - sia pure in quantità limitata - dai vuoti di contenitori di derrate alimentari poste in distributori automatici.

Riferimenti normativi :d.lgs. 507/1993, art. 62.

Cartella
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 23 del 9 marzo 2011
Presidente e Relatore: Zevola

Intitolazione:

## CARTELLA DI PAGAMENTO – ELEMENTI DI RIFERIMENTO - Carenza – Illegittimità Sussiste.

Massima:

Impediscono al contribuente l'esercizio del diritto di difesa, nel ricorso contro la cartella di pagamento, sia la mancanza di specifici elementi concernenti l'immobile (quali la categoria, la tipologia, la tariffa di riferimento), sia l'assenza di indicazioni in ordine alla precedente denuncia di occupazione da parte del contribuente.

Legittimazione passiva
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 55 del 18 maggio 2011
Presidente: Punzo, Relatore: Cucchi

Intitolazione:

## CARENZA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA – ERRATA NOTIFICA DI CARTELLE DI PAGAMENTO – Responsabilità dell'Agente per la riscossione – Sussiste.

Massima:

Nell'ipotesi di carenza di legittimazione passiva del ricorrente, erroneamente ritenuto erede del contribuente di diritto, si configura la responsabilità dell'Agente della riscossione sia con riferimento al soggetto cui notificare la cartella di pagamento, sia in ordine alla rettifica/revoca della stessa, qualora il destinatario sia riconosciuto carente di legittimazione. È giustificata anche nel giudizio di secondo grado la compensazione delle spese per motivi di equità e per la peculiarità delle problematiche emerse.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 15 e 46; c.p.c., art. 92; d.P.R. 602/1973, art. 26.

Onlus
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 95 del 13 maggio 2011
Presidente e Relatore: Izzi

Intitolazione:

## TARSU – RESIDENZA SOCIO ASSISTENZIALE – QUALIFICA DI ONLUS – Irrilevanza.

Massima:

Non è rilevante, ai fini dell'applicazione della TARSU, la circostanza che il contribuente eserciti, quale ONLUS, l'attività concernente una residenza socio-assistenziale per anziani, considerato che per la valutazione dei criteri applicativi dell'imposta, la discriminante poggia sulle quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti producibili in via presuntiva dal contribuente, e non sulla natura giuridica dell'attività svolta.

Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993.

# TASSE AUTOMOBILISTICHE



Torna all'indice

Condono
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 31, sentenza n. 135 del 4 maggio 2011
Presidente Relatore: Scuffi

Intitolazione:

## TASSE AUTOMOBILISTICHE – CARTELLA PAGAMENTO – CONDONO CARICHI ISCRITTI A RUOLO – ESCLUSIONE.

Massima:

È legittima la riscossione degli importi iscritti originariamente a ruolo per tasse automobilistiche, a seguito di diniego di condono ex art. 12 legge 289/2002 in relazione a cartelle esattoriali per il recupero di tali imposte, non essendo ad esse applicabili il condono stesso.

Riferimenti normativi: l. 289/2002, art. 12.

Interruzione
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 94 del 10 marzo 2011
Presidente e Relatore: Davigo

Intitolazione:

## TASSE AUTOMOBILISTICHE – AVVISI D'ACCERTAMENTO – NOTIFICAZIONE PRESCRIZIONE – Interruzione – Atto esecutivo – Legittimità – Sussiste.

Massima:

Ha effetti interruttivi della prescrizione la tempestiva e rituale notifica degli avvisi di accertamento in materia di tasse automobilistiche ed è impugnabile solo per vizi propri la conseguente cartella di pagamento. Sono pertanto irrilevanti altri eventi come il sequestro o l'intervenuta demolizione del veicolo, qualora essi riguardino periodi di imposta successivi.

Riferimenti normativi : d.lgs. 546/1992, art. 19

Sanzioni
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 17, sentenza n. 110 del 6 aprile 2011
Presidente: Giucastro, Relatore: Cafora

Intitolazione:

## TASSE AUTOMOBILISTICHE – SANZIONI – AVVISI D'ACCERTAMENTO - TERMINI ATTO CONSEQUENZIALE – LEGITTIMITÀ – SUSSISTE.

Massima:

Sono legittimi gli avvisi di accertamento in tema di tasse automobilistiche, notificati nei termini di proroga previsti per gli stessi. È pertanto legittima la conseguente cartella di pagamento che non presenta vizi propri, non essendo la stessa autonomamente impugnabile.

Annotazione al PRA
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 29, sentenza n. 100 del 15 marzo 2011
Presidente: Gilardi, Relatore: Cappellozza

Intitolazione:

## CARTELLA DI PAGAMENTO – SOGGETTIVITÀ PASSIVA – INCOMBENZE RELATIVE ALLA TRASCRIZIONE – OBBLIGO DELL'ACQUIRENTE – SUSSISTE.

Massima:

Compete all'acquirente, in presenza di regolare cessione di un'autovettura, l'adempimento delle conseguenti formalità, quale l'annotazione al PRA. Pertanto, in mancanza, grava su di esso la tassa automobilistica.

Riferimenti normativi: d.l. 953/1982.

Condono
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 29, sentenza n. 102 del 15 marzo 2011
Presidente: Gilardi, Relatore: Garofalo

Intitolazione:

## CARTELLA DI PAGAMENTO – CONDONO TASSE AUTOMOBILISTICHE Responsabile del procedimento – Non Sussiste.

Massima:

Sono escluse dalla sfera di applicazione dell'art. 12 legge 289/2002 le tasse automobilistiche, rientrando nella diversa disciplina agevolativa di cui all'art. 5 quinquies della legge 27/2003, che prevede una specifica definizione con il pagamento della solo tributo e con esclusione di sanzioni e interessi. Secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, l'omessa indicazione del responsabile del procedimento nell'atto amministrativo, integra una mera irregolarità dello stesso, senza dar luogo a pronuncia di nullità o di annullamento.

Riferimenti normativi: l. 289/2002, art. 12.

Demolizione del veicolo
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 29, sentenza n. 115 del 28 marzo 2011
Presidente Relatore: Gilardi

Intitolazione:

## DEMOLIZIONE DEL VEICOLO – PROVA DELLA DEMOLIZIONE – NON DEBENZA DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA – SUSSISTE.

Massima:

Comporta la non debenza del pagamento della tassa automobilistica la comprovata demolizione del veicolo, avvenuta in annualità precedenti a quella oggetto di richiesta di pagamento da parte della regione.

Riferimenti normativi: d.l. 953/1982.

Immatricolazione estera
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 16, sentenza n. 148 del 13 aprile 2011
Presidente: D'Andrea, Relatore: Pagliaro

Intitolazione:

## TASSE AUTOMOBILISTICHE – IMMATRICOLAZIONE ESTERA – AVVISO D'ACCERTAMENTO – ILLEGITTIMITÀ – SUSSISTE.

Massima:

Legittima il mancato pagamento della tassa automobilistica la comunicazione dell'autorità estera a quella italiana dell'avvenuta immatricolazione del veicolo all'estero, nonché la successiva comunicazione, da parte dei competenti uffici italiani, di ritiro e distruzione delle carte e dei documenti italiani dell'autoveicolo.

Leasing
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 33 del 8 marzo 2011
Presidente e Relatore: D'Isa

Intitolazione:

## CONTRATTO DI LEASING – DISPONIBILITÀ DELL'AUTOVEICOLO – LOCATARIO SOGGETTIVITÀ PASSIVA DEL TRIBUTO – NON SUSSISTE.

Massima:

In mancanza di allegazione al ricorso introduttivo di specifica documentazione riferita all'avviso d'accertamento impugnato, non costituisce supporto probatorio idoneo a contrastare la pretesa tributaria la semplice produzione di ricorsi proposti in altre sedi contenziose.

Rottamazione del veicolo
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 52 del 13 maggio 2011
Presidente: Buono, Relatore: Citro

Intitolazione:

## TASSE AUTOMOBILISTICHE – IMPOSTA DI BOLLO – ESENZIONE TRIENNALE ROTTAMAZIONE VEICOLO – INSUSSISTENZA AGEVOLAZIONE.

Massima:

La condizione utile per beneficiare dell'esenzione triennale dall'imposta di bollo, a norma dell'art. 2 del d.l. 138/2002, è che "al momento dell'acquisto sia consegnato al venditore un autoveicolo non conforme alla direttiva CEE". Non sussistono i motivi per usufruire dell'agevolazione, qualora il contribuente abbia rottamato l'autoveicolo in separata sede, senza quindi consegnarlo al venditore dell'autoveicolo nuovo acquistato.

Riferimenti normativi: l. 138/2002, art. 2; d.lgs. 546/1992, artt. 20, 21 e 22.

# TOSAP



Torna all'indice

Reti sotterranee
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 29, sentenza n. 113 del 22 marzo 2011
Presidente: Napodano, Relatore: Garofalo

Intitolazione:

## RETI SOTTERRANEE – EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI – OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SUOLO PUBBLICO – NECESSITÀ DI RICHIEDERE LE AGEVOLAZIONI – SUSSISTE.

Massima:

In caso di mancata denuncia di occupazione di suolo pubblico è preclusa la possibilità di invocare agevolazioni che sono subordinate prima che all'accertamento dell'esistenza dei presupposti, alla richiesta presentata nella dovuta forma. L'omissione della denuncia e del versamento, inoltre, evidenziano la presunzione grave e precisa circa l'assenza dei presupposti per beneficiare del trattamento agevolato.

Riferimenti normativi: d.lgs. 597/1993, art. 50.

# IMPOSTE DIRETTE

## IRPEF



Torna all'indice

Imposta di registro e IRPEF
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 31, sentenza n. 81 del 22 marzo 2011
Presidente: Scuffi, Relatore: Ventura

Intitolazione:

IRPEF – CESSIONE TERRENO EDIFICABILE – PLUSVALENZA – PREZZO DEL BENE VALORE DETERMINATO AI FINI DELL'IMPOSTA DI REGISTRO – Valore definito in adesione dagli acquirenti – Rilevanza.

Massima:

È vincolante per l'Amministrazione finanziaria, nell'accertamento ai fini delle imposte sui redditi aventi ad oggetto plusvalenze realizzate con il trasferimento di terreno edificabile, il valore definitivamente determinato con riferimento allo stesso trasferimento ai fini dell'imposta di registro. Grava sul contribuente l'onere di offrire elementi idonei a superare la presunzione di corrispondenza del prezzo incassato con il valore di mercato definitivamente accertato per l'imposta di registro, anche con elementi indiziari, per comprovare di aver venduto bene ad un prezzo inferiore.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 67; d.P.R. 600/1973, art. 39.

Quadro RW
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 31, sentenza n. 10 del 25 gennaio 2011
Presidente: Minaudo, Relatore: Sala

Intitolazione:

REDDITI DI CAPITALE – CAPITALI DETENUTI ALL'ESTERO – MANCATA COMPILAZIONE QUADRO RW - Scambio di informazioni tra stati – Legittimità dell'uso delle informazioni – Sussiste.

Massima:

L'avviso d'accertamento basato su notizie fornite dalla Direzione Centrale Accertamento, che traggono origine dallo scambio di informazioni per la reciproca assistenza tra Stati membri previsto dalla direttiva CEE, è da ritenersi motivato per cui le fonti di informazione non possono considerarsi "anonime". È onere del contribuente provare che l'investimento all'estero sia stato originato da redditi di periodi di imposta non più accertabili. È legittima la sanzione amministrativa applicata dall'ufficio, stante la mancata indicazione del modello RW degli investimenti all'estero.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, artt. 36, 37 comma1, 38 comma 3, 39 commi 1 e 2, e 41 bis; l. 167/1090, art. 4 comma 1

Canoni di locazione non percepiti
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 31, sentenza n. 13 del 25 gennaio 2011
Presidente: Minaudo, Relatore: Cazzaniga

Intitolazione:

RECUPERO EDILIZIO – COMUNICAZIONE AL CENTRO OPERATIVO DI PESCARA Invio da parte di un comproprietario – Validità - Canoni di locazione non percepiti Credito d'imposta – Convalida di sfratto – Spetta.

Massima:

La comunicazione inviata da un comproprietario al Centro operativo di Pescara ha efficacia anche nei confronti degli altri. La produzione nel giudizio tributario, dell'intimazione di sfratto per canoni non percepiti, della convalida da parte del tribunale e degli atti di precetto per l'importo dei canoni non pagati, sono prove idonee ad ammettere la detrazione d'imposta.

Installazione antenne radio e telecomunicazioni
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 31, sentenza n. 95 del 31 marzo 2011
Presidente e Relatore: Minaudo

Intitolazione:

## IRPEF – LOCAZIONE SPAZIO IMMOBILIARE – INSTALLAZIONE ANTENNE RADIO E TELECOMUNICAZIONI – Contratto di locazione immobiliare – Esclusione redditi diversi.

Massima:

Il rapporto obbligatorio di permettere l'installazione di stazioni radio, basi di comunicazione e delle strutture necessarie alla loro funzionamento, danno luogo a corrispettivi che non ineriscono a contratti di locazione ad uso non abitativo, ma rientrano nell'accezione di redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1 lett. l) del d.P.R. 917/1986, ed in quanto tali soggetti a imposizione IRPEF con le modalità di cui al medesimo art. 67 citato, e non con la riduzione del 15%.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 67.

Reintegro dell'azienda
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 31, sentenza n. 30 del 2 febbraio 2011
Presidente: Brecciaroli, Relatore: Sala

Intitolazione:

CESSIONE D'AZIENDA – REINTEGRO DELL'AZIENDA – INCASSO REFUSIONE DANNI – SOPRAVVENIENZA - SUSSISTE – Mancata sottoscrizione del difensore Integrazione su ordinanza della commissione – Validità – Sussiste.

Massima:

Quando è comprovato che, in seguito a cessione d'azienda e al successivo reintegro del venditore nella proprietà della stessa per mancato adempimento da parte del venditore, la merce giacente è stata "svenduta" in attesa di un nuovo atto di cessione verificatosi l'anno successivo, è giustificato riconoscere alla merce venduta un ricarico percentualmente inferiore alla media di settore. La somma trattenuta per rifusione contrattuale dei danni è da qualificare come sopravvenienza attiva. Se il contribuente, a seguito di ordinanza della commissione tributaria, nomina un difensore abilitato entro i termini stabiliti, la pregiudiziale di inammissibilità è superata.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 53; d.lgs. 546/1992, art. 12.

Domicilio fiscale
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 43, sentenza n. 21 del 3 febbraio 2011
Presidente: Rovella, Relatore: Ingino

Intitolazione:

## IRPEF - DOMICILIO FISCALE – ISTANZA EX ART. 59 COMMA 2, D.P.R. 600/1973 Equipollenza con la comunicazione di variazione del luogo di svolgimento dell'attività – Non sussiste.

Massima:

La comunicazione di variazione, ai fini Iva, del luogo di svolgimento dell'attività, non è equipollente né sostituisce la domanda di cui all'art 59, comma 2, d.P.R. 600/1973, per ottenere la modifica del domicilio fiscale.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 59.

Plusvalenza
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 47, sentenza n. 31 del 15 febbraio 2011
Presidente: Maniàci, Relatore: Miceli

Intitolazione:

## REDDITI DIVERSI – CESSIONE DI TERRENO A TITOLO ONEROSO – PLUSVALENZA IMPOSSIBILITÀ EDIFICATORIA – ESCLUSIONE DA TASSAZIONE.

Massima:

La norma di cui all'art. 81 TUIR, che prevede la tassazione della plusvalenza realizzata a seguito di cessione a titolo oneroso di terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria, trova applicazione solo nell'ipotesi in cui le aree cedute siano definibili - in base allo strumento urbanistico approvato dal comune - "utilizzabili a scopo edificatorio" e esista la effettiva possibilità di edificare su di esse. Nella fattispecie, il terreno, essendo gravato da servitù a favore dell'Enel, per passaggio di elettrodotto ad alta tensione, non può avere possibilità edificatorie e, pertanto, non è tassabile la plusvalenza realizzata.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art.81.

Credito d'imposta
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 43, sentenza n. 77 del 14 marzo 2011
Presidente: Rovella, Relatore: Ingino

Intitolazione:

## IRPEF – OMESSA DICHIARAZIONE DI CREDITO D'IMPOSTA – DECADENZA DAL DIRITTO DI UTILIZZO – ESCLUSIONE.

Massima:

Non può essere disconosciuto un credito d'imposta effettivo e documentato se la dichiarazione sia stata omessa o se lo stesso non sia stato, per dimenticanza, riportato nella dichiarazione successiva.

Avviamento e registro
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 25 del 7 marzo 2011
Presidente e Relatore: Luglio

Intitolazione:

## AVVIAMENTO – REGISTRO - SENTENZA DI PRIMO GRADO – DEFINITIVITÀ IMPOSTE DIRETTE – CARATTERE VINCOLANTE – SUSSISTE.

Massima:

Il valore di avviamento resosi definitivo ai fini dell'imposta di registro è elemento vincolante per l'Amministrazione finanziaria in sede di accertamento, ai fini Irpef, della plusvalenza realizzata a seguito di trasferimento d'azienda, essendovi alla base i medesimi fatti economici.

Contratto di locazione
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 44, sentenza n. 79 del 11 marzo 2011
Presidente e Relatore: Bitto

Intitolazione:

## IRPEF – REDDITI FONDIARI - CONTRATTO DI LOCAZIONE – RISOLUZIONE TASSAZIONE SUL CANONE PATTUITO – ESCLUSIONE.

Massima:

Qualora il contratto di locazione sia risolto per qualsiasi causa e soprattutto per insolvenza del conduttore, la tassazione, stante la natura costitutiva della sentenza di risoluzione con effetti retroattivi, dovrà essere effettuata sulla base della rendita catastale a far tempo dalla domanda o, nell'ipotesi di insolvenza, dall'inizio della medesima.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 23 comma 1.

Residenza effettiva
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 31, sentenza n. 60 del 8 marzo 2011
Presidente: Scuffi, Relatore: Sala

Intitolazione:

## CONVENZIONE ITALIA / FEDERAZIONE RUSSA – RESIDENZA EFFETTIVA ABITAZIONE PERMANENTE.

Massima:

A risolvere il conflitto di residenza con l'individuazione dell'abitazione permanente, in via continuativa e non occasionale per un soggiorno breve, è finalizzato il disposto dell'art. 4 della convenzione Italia/Russia. Di conseguenza, il cittadino russo che, pur effettuando consistenti investimenti in Italia, comprovi di avere in Russia in via permanente la propria abitazione di proprietà, di svolgere ivi i propri affari e incarichi prevalenti e, per converso, di non disporre in Italia a nessun titolo di alcuna abitazione, è da ritenere residente in Russia.

Omissione della dichiarazione
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 29, sentenza n. 120 del 28 marzo 2011
Presidente: Gilardi, Relatore: Cappellozza

Intitolazione:

## DICHIARAZIONE OMESSA – DISGUIDO TECNICO – RICONOSCIMENTO RITENUTE D'ACCONTO – RICONOSCIMENTO DELLE IMPOSTE VERSATE – NECESSITÀ DI ISTANZA DI RIMBORSO – SUSSISTE.

Massima:

È legittima l'emissione di un avviso d'accertamento in caso di mancata presentazione della dichiarazione, anche se in conseguenza di un disguido tecnico. Di conseguenza non possono assumere rilevanza fiscale le ritenute d'acconto subite e i versamenti effettuati con il mod. F24. Essi, tuttavia, possono essere posti a base di un'azione di indebito arricchimento verso lo Stato, da avviare in sede di giurisdizione civile.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 41.

Borsa di studio
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 25, sentenza n. 63 del 12 aprile 2011
Presidente: Franco, Relatore: Moro

Intitolazione:

## IRPEF – STUDI DI SETTORE – BORSE DI STUDIO.

Massima:

Rileva ai fini dell'applicazione dello studio di settore, in quanto reddito prodotto in via principale e predominante, l'importo percepito a titolo di borsa di studio da chi frequenta una scuola di specializzazione, benché esente da Irpef.

Terreni lottizzati
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 24, sentenza n. 76 del 14 aprile 2011
Presidente: Orsatti, Relatore: Brillo

Intitolazione:

## REDDITO IMPONIBILE – PLUSVALENZA – CESSIONE – TERRENI LOTTIZZATI.

Massima:

In caso di cessione di terreni già lottizzati, il costo dei vari appezzamenti di terreno ai fini della plusvalenza costituente il maggior reddito da assoggettare a tassazione ordinaria, deve essere considerato in base al periodo di imposta per il quale si è formato il reddito stesso, a nulla rilevando il valore del terreno rideterminatosi per effetto di accordi convenzionali postumi.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 41 bis.

Comunicazione inizio lavori
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 35, sentenza n. 137 del 14 aprile 2011
Presidente: Brecciaroli, Relatore: Faranda

Intitolazione:

## IRPEF – RISTRUTTURAZIONI – COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI – Obbligatorietà.

Massima:

Il contribuente per il riconoscimento delle detrazioni sulle spese di ristrutturazione straordinaria deve dimostrare di aver preventivamente inviato al centro operativo di Pescara la comunicazione di inizio lavori.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 36 ter; d.m. 41/1998, artt. 4 e 1 commi 1 e 2.

Area fabbricabile
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 67 del 25 maggio 2011
Presidente: Cusumano, Relatore: Ramondetta

Intitolazione:

## AVVISO DI ACCERTAMENTO – AREA FABBRICABILE – CRITERI.

Massima:

Un'area, se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, è da considerarsi fabbricabile ai fini fiscali indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi dello strumento urbanistico comunale.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 81 comma 1 lett. a); l. 248/2006.

Cessione farmacia
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 13 del 31 gennaio 2011
Presidente: Paganini, Relatore: Cordola

Intitolazione:

## IRPEF – ATTO DI CESSIONE DI FARMACIA – APPROVAZIONE DEL MEDICO PROVINCIALE – NATURA DI AUTORIZZAZIONE COSTITUTIVA.

Massima:

L'esercizio di competenza, in riferimento al quale va dichiarata la plusvalenza da cessione di farmacia, non è quello in cui si verifica il pagamento del corrispettivo o quello della stipula dell'atto sottoposto alla condizione sospensiva dell'approvazione del medico provinciale, ma quella in cui quest'ultima è stata rilasciata, avendo essa natura di autorizzazione costitutiva.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 109.

Accorpamento u. i.
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 4, sentenza n. 1 del 4 gennaio 2011
Presidente e Relatore: Borgonovo

Intitolazione:

IMPOSTE DIRETTE – RENDITA CATASTALE – UNITÀ IMMOBILIARE – AUTONOMA DESTINAZIONE – AUTONOMA CAPACITÀ REDDITUALE – ACCORPAMENTO U. I. Riduzione di rendita – Accorpamento teorico – Insufficienza – Necessità interventi strutturali – Sussistenza.

Massima:

Ai fini dell'attribuzione della rendita catastale, sono elementi costitutivi del concetto di unità immobiliare le caratteristiche del bene, la sua potenzialità funzionale e reddituale, la possibilità di specifica e autonoma destinazione. Pertanto, la pretesa del ricorrente di ottenere la riduzione della rendita catastale complessiva di due unità immobiliare per il solo fatto del loro teorico accorpamento, è illegittima in assenza di interventi strutturali idonei a rendere effettivo l'accorpamento. Di conseguenza, è suscettibile di capacità reddituale e destinazione autonoma un locale cantinato con servizi e ingresso indipendente, rispetto ad altro locale costituito da un ufficio al piano terra, al quale sia stato accorpato solo teoricamente, in mancanza di interventi strutturali e funzionali idonei a dare concretezza all'accorpamento medesimo.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 36.

Auto di lusso
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 23 del 7 febbraio 2011
Presidente e Relatore: Spano

Intitolazione:

## IRPEF – DETERMINAZIONE SINTETICA DEL REDDITO - ACQUISTO DI AUTO DI LUSSO – RILEVA.

Massima:

Costituisce prova di capacità contributiva e legittima l'accertamento a norma dell'art. 38, comma 4, d.P.R. 600/1973, l'acquisto di un'auto di costo elevato. Il concorso al pagamento della somma per l'acquisto, da parte di parenti il cui "Modello Unico", tra l'altro, reca redditi di modesta entità, deve essere documentalmente dimostrato.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38 comma 4.

Indagini bancarie
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 11 del 31 gennaio 2011
Presidente: Lamanna, Relatore: Repossi

Intitolazione:

## IRPEF – INDAGINI BANCARIE – PROCESSO PENALE - PVC DELLA GUARDIA DI FINANZA – MOTIVAZIONE PER RELATIONEM – SUFFICIENZA.

Massima:

Qualora nella motivazione dell'accertamento relativo a somme versate sul conto corrente bancario e sottratti alle casse di altre società, siano richiamati gli atti di un processo penale e il pvc della Guardia di Finanza già notificato il contribuente, tali elementi legittimano la pretesa erariale.

Assegno dal fondo di solidarietà
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 12 del 19 gennaio 2011
Presidente e Relatore: Pizzo

Intitolazione:

IRPEF - SETTORE DEL CREDITO – ASSEGNO EROGATO DAL FONDO DI SOLIDARIETÀ – Divieto di cumulo – Equiparazione dell'assegno alla cassa integrazione straordinaria – Tassazione Irpef – Tassazione con aliquota piena.

Massima:

La corresponsione dell'assegno straordinario da parte del fondo di solidarietà del settore del credito, è finalizzato a sostenere il reddito dei dipendenti del settore che hanno anticipatamente cessato il rapporto di lavoro. Esso spetta fino alla maturazione del diritto alla pensione. Considerato il divieto di cumulo di tale assegno con altri redditi di lavoro dipendente o autonomo pena la revoca dello stesso, esso è equiparabile alla cassa integrazione straordinaria e, di conseguenza, va tassato ai fini Irpef con aliquota piena.

Riferimenti normativi: d.m. 158/2000, art. 11.

Perizia giurata
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 11 del 19 gennaio 2011
Presidente: Pizzo, Relatore: Cusa

Intitolazione:

## IRPEF – PLUSVALENZA – ACCERTAMENTO – IMPOSTA DI REGISTRO – Definitività Perizia giurata – Non è sufficiente.

Massima:

Non è ritenuta vincolante ai fini delle imposte dirette, l'entità della plusvalenza determinata in modo automatico sul valore del bene ai fini dell'imposta di registro. L'avviso d'accertamento che, a fronte del valore specificato nella perizia giurata, non contenga elementi di valutazione diversi da quelli utilizzati in sede di imposta di registro, va annullato.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 67.

Ritenute per lavoro dipendente
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 20 del 4 marzo 2011
Presidente: Secchi, Relatore: Di Gaetano

Intitolazione:

CARTELLA DI PAGAMENTO – RITENUTE PER LAVORO DIPENDENTE – OMISSIONE CREDITO D'IMPOSTA – COMPENSAZIONE – Mancato rispetto dei termini Legittimità dell'atto – Sussiste.

Massima:

Non può essere utilizzato in compensazione, a seguito di dichiarazione integrativa tardiva, il credito richiesto non esposto nella dichiarazione originaria nei termini di legge. Gli errori e le omissioni delle dichiarazioni possono essere corretti mediante presentazione di dichiarazioni integrative non oltre il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione afferente al successivo periodo d'imposta.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 36 bis; d.P.R. 322/1998, art. 8 bis; d.P.R. 435/2001; d.lgs. 471/1997, art. 1 comma 2; d.lgs. 472/1997 , art. 13.

TFR
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 12 del 24 gennaio 2011
Presidente e Relatore: Silocchi

Intitolazione:

IRPEF – ISTANZA AVVERSO SILENZIO RIFIUTO – RITENUTE FISCALI SU TFR Emolumento differito da assoggettare ad imposta al momento della corresponsione del TFR – Non sussiste – Versamenti nei limiti del 4% annuo fino al 31.12.2000 Imponibilità ex art. 17 TUIR – Non sussiste.

Massima:

Considerato che per consolidata giurisprudenza e come chiarito dalla stessa Amministrazione finanziaria con le circolari 20 marzo 2001 n. 29 e 6 agosto 2001 n. 78, l'importo dei contributi ad un fondo previdenziale (nella fattispecie per i dipendenti di una banca) non eccedenti il 4% dell'importo annuo è esente da tassazione, va qui ribadita l'esclusione da imposizione fiscale di tali contributi.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 17.

Plusvalenza
Commissione tributaria regionale per la Lombardia , Sez. 1, sentenza n. 11 del 24 gennaio 2011
Presidente: Simone, Relatore: Marseglia

Intitolazione:

IRPEF – PERMUTA TERRENO – SUCCESSIVA RIVENDITA – PLUSVALENZA – PREZZO DI ACQUISTO DEL TERRENO – Valore dichiarato in contratto permuta – Prezzo acquisto – Minusvalenza realizzata nel contratto permuta – Irrilevanza.

Massima:

Nella determinazione della plusvalenza realizzata per la cessione di un terreno ricevuto in permuta dall'Amministrazione comunale, non deve tenersi conto della minusvalenza emergente dal contratto di permuta. Infatti il prezzo di acquisto dell'immobile ricevuto in una permuta, ai fini della determinazione della plusvalenza, è quello dichiarato nel contratto di permuta, non rilevando la minusvalenza realizzata in quest'ultimo dal contribuente.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 67.

Reddito da fabbricati
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 43, sentenza n. 25 del 16 marzo 2011
Presidente: Tucci, Relatore: Preda

Intitolazione:

## DICHIARAZIONE – REDDITO DI FABBRICATI – INSERIMENTO ERRATO IRRILEVANZA – SUSSISTE.

Massima:

Non legittima la ripresa a tassazione l'inserimento del reddito di fabbricati in un quadro errato della dichiarazione, in quanto il medesimo è ricompreso nel reddito complessivo con conseguente assoggettamento alle relative imposte.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 41 bis; d.P.R. 917/1986, art. 54.

Imposta sostitutiva
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 3 del 27 gennaio 2011
Presidente: Gravina, Relatore: Ghilotti

Intitolazione:

IRPEF – RIVALUTAZIONE TERRENI – IMPOSTA SOSTITUTIVA – PRIMO VERSAMENTO RATEIZZATO – Seconda rivalutazione – Identità presupposto impositivo – Duplicazione d'imposta – Sussiste – Diritto al rimborso – Decorrenza del termine.

Massima:

Il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso nell'ipotesi di versamenti rateizzati - sempre che il versamento non sia causato dall'errore, dalla duplicazione o inesistenza al momento in cui viene effettuato - decorre dal saldo e non dal versamento delle singole rate. Di conseguenza, nel caso in cui sia stata effettuata una prima rivalutazione del valore dei terreni ex art. 7 legge 448/2001 con versamenti rateizzati e una seconda rivalutazione degli stessi ex art. 1, comma 91 lett. a), legge 244/2007, il termine per il diritto al rimborso delle somme versate per la prima rivalutazione inizia a decorrere dalla data in cui il contribuente versa la nuova imposta sostitutiva che grava sullo stesso presupposto impositivo.

Riferimenti normativi: l. 448/2000, art. 7; l. 244/2007, art. 1.

Lavoro all'estero
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 12 del 21 febbraio 2011
Presidente: Marletta, Relatore: Maffey

Intitolazione:

## IRPEF – LAVORO PRESTATO ALL'ESTERO – ATTESTAZIONE DATORE DI LAVORO DI AVVENUTO PAGAMENTO ALL'ESTERO DELLE IMPOSTE – Insufficienza Provenienza da ufficio tributario con traduzione giurata – Necessità.

Massima:

Nell'ipotesi in cui il contribuente iscritto all'AIRE dichiari di aver lavorato all'estero (nella specie in Iran) per 219 giorni alle dipendenze di un gruppo italiano, occorre, al fine di escludere la tassazione dalla retribuzione in Italia ed evitare la doppia imposizione (art. 67 d.P.R. 600/1973; art. 3, comma 3 lett. c), 917/1986), produrre attestato tradotto con perizia giurata, rilasciato dall'autorità fiscale estera.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 67; d.P.R. 917/1986, art. 3 comma 3 lett. c).

Plusvalenza da avviamento
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 30 del 28 marzo 2011
Presidente: Squassoni, Relatore: Luciani

Intitolazione:

## IRPEF – CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA – PLUSVALENZA DA AVVIAMENTO

Correttezza delle scritture contabili - Argomentazioni probanti – Validità – Sussiste.

Massima:

Costituiscono valida prova delle tesi del contribuente le scritture contabili e le argomentazioni addotte e non contestate; mentre non costituisce elemento sufficiente ai fini dell'imposizione diretta il valore dell'avviamento determinato dall'ufficio ai fini dell'imposta di registro.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 15 e 59.

Ristrutturazione immobiliare
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 39 del 24 marzo 2011
Presidente: Raineri, Relatore: Borsani

Intitolazione:

## RISTRUTTURAZIONE IMMOBILIARE – DOCUMENTAZIONE - TERMINE PER LA PRESENTAZIONE – Non sussiste - Decadenza da agevolazione fiscale – Non sussiste.

Massima:

Per il diritto alla detrazione dei costi per la ristrutturazione immobiliare sostenuti nei limiti di legge, non era previsto alcun termine - a pena di decadenza - entro cui produrre la documentazione dei lavori eseguiti: esistendo solo l'onere, a carico del contribuente, di produrre detta documentazione. Non sono vincolanti le statuizioni contenute in materia, nella circolare del Ministero delle Finanze.

Riferimenti normativi: d.m. 41/1998.

Termine per rimborso
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 51 del 3 maggio 2011
Presidente: Introini, Relatore: Natola

Intitolazione:

## RIMBORSO IRPEF – DECADENZA – DIES A QUO – DATA DI VERSAMENTO IRRILEVANZA.

Massima:

Dalla data di pubblicazione della sentenza della corte di giustizia europea e non dalla data del versamento decorre il termine utile per chiedere il rimborso dell'imposta dichiarata illegittima dalla stessa corte. E ciò in ragione del principio enunciato da quest'ultima e in linea con la consolidata giurisprudenza della corte costituzionale, in base alla quale le pronunce della corte di giustizia, qualora in contrasto con i singoli ordinamenti, prevalgono sugli stessi.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 38.

Spese per ristrutturazione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 51 del 23 marzo 2011
Presidente e Relatore: Borgonovo

Intitolazione:

## RISTRUTTURAZIONE IMMOBILIARE – SPESE SOSTENUTE – PROVE DOCUMENTALI DETRAIBILITÀ – SUSSISTE.

Massima:

Costituiscono valido supporto per la loro detraibilità, la documentazione non contestata che comprova le spese sostenute per la ristrutturazione immobiliare e il rispetto delle prescritte procedure. Le eccezioni formulate in base al controllo formale della dichiarazione sono pertanto irrilevanti, così come infondati i rilievi concernenti l'erronea individuazione della struttura immobiliare.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 36 ter.

Tassazione separata
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 32 del 28 marzo 2011
Presidente: Squassoni, Relatore: Bonavolontà

Intitolazione:

## PLUSVALENZA – TASSAZIONE SEPARATA – CONDONO – INAPPLICABILITÀ LEGITTIMITÀ ACCERTATIVA – PROROGA BIENNALE DEI TERMINI – SUSSISTE.

Massima:

Non è applicabile ai redditi soggetti a tassazione separata la definizione automatica; cosicché è legittima l'azione accertatrice effettuata nei termini della proroga biennale.

Riferimenti normativi: l. 289/2002, artt. 8, 10 e 9 comma 1.

Discriminazione sessuale
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 43 del 6 maggio 2011
Presidente: Alparone, Relatore: Moneta

Intitolazione:

## INCENTIVO ALL'ESODO – RITENUTA FISCALE – IN MISURA PIENA Discriminazione sessuale – Illegittima – Sentenza Corte di Giustizia UE – Vincolante Diritto al rimborso – Spettante.

Massima:

Le sentenze della Corte di Giustizia europea sono vincolanti per i giudici nazionali, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale. Pertanto, poiché nella fattispecie è stata disattesa la sentenza della Corte di Giustizia europea, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 19 d.P.R. 917/1986, nella parte in cui discriminava i lavoratori in base al sesso, laddove disponeva - a favore dei soggetti di sesso femminile - l'applicazione della ritenuta in misura di metà rispetto a quella applicabile alle persone di sesso maschile, va restituita al contribuente quella parte del tributo ad esso illegittimamente trattenuta.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 19.

Sostituto e sostituito
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 44 del 3 maggio 2011
Presidente e Relatore: Pezza

Intitolazione:

IRPEF – RITENUTE DI ACCONTO EFFETTUATE E NON VERSATE DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA – Assenza della certificazione del sostituto – Idoneità di assegni e fatture a legittimare lo scomputo in dichiarazione – Sussiste – Solidarietà passiva tra sostituto e sostituito – Non sussiste.

Massima:

Non sussiste la solidarietà passiva tra sostituto e sostituito nella sostituzione tributaria a titolo d'acconto. Qualora le ritenute d'acconto effettuate sui compensi corrisposti al sostituito non siano versate dal sostituto e quest'ultimo ne ometta la certificazione, è legittimo lo scomputo - da parte della sostituito - delle ritenute subite sulla base delle fatture emesse e degli assegni versati sul conto corrente, rientrando questi ultimi nella documentazione bancaria specificata dalla risoluzione 68/E/2009 dell'Agenzia delle Entrate. Qualora la Commissione tributaria non si accorga della documentazione depositata dal ricorrente, si realizzano i presupposti per la revocazione della relativa sentenza.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 25; d.P.R. 322/1998, art.4; d.P.R. 602/1973, art. 35; c.p.c., art. 395.

Tassazione separata
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 64 del 5 aprile 2011
Presidente: Rollero, Relatore: Bonomi

Intitolazione:

## FONDI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI – REGIME DI TASSAZIONE SEPARATA

Forme pensionistiche complementari – Successione di leggi nel tempo.

Massima:

Devono ricomprendersi sotto la stessa disciplina, in materia di fondi previdenziali integrativi, sia i contratti di capitalizzazione, sia quelli di assicurazione. La disciplina impositiva ex art. 13, comma 9, d.lgs. 124/1993 - che rinvia agli artt. 16, comma 1 lett. a) e 17 del TUIR e al regime di tassazione separata - si riferisce esclusivamente, secondo l'interpretazione data dall'art. 1, comma 5, del d.l. 669/1996, ai lavoratori iscritti alle forme pensionistiche complementari dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 124 citato, e non è quindi estensibile ai soggetti già iscritti a forme pensionistiche complementari.

Riferimenti normativi: d.lgs. 124/1993, art. 13 comma 9; TUIR, artt. 16 e 17.

Redditometro, onere della prova
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 75 del 13 maggio 2011
Presidente: Luglio, Relatore: Lancia

Intitolazione:

IRPEF – ACCERTAMENTO – REDDITOMETRO – INDICI MAGGIORE CAPACITÀ CONTRIBUTIVA – Onere della prova a carico del contribuente – Individuazione fonti reddituali occultate a carico dell'Amministrazione.

Massima:

L'Amministrazione finanziaria, nella determinazione del reddito in base al "redditometro", è dispensata da ogni ulteriore dimostrazione rispetto ai fatti individuati dal redditometro stesso ed espressione di maggiore capacità contributiva. È onere del contribuente provare che non esiste o sussiste in misura inferiore il reddito presunto sulla base del redditometro. L'Amministrazione, in seguito alle giustificazioni fornite dal contribuente, dovrà individuare, per quanto possibile, le effettive fonti di reddito eventualmente sottratte a tassazione.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38; d.m. 10/09/92, art. 4.

Negozio simulato
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 31, sentenza n. 52 del 20 maggio 2011
Presidente: Marra, Relatore: Falaguerra

Intitolazione:

IRPEF – DONAZIONE TERRENO - COMPRAVENDITA SUCCESSIVA – POSSESSO INFERIORE AL QUINQUENNIO - Plusvalenza - Sussiste – Negozio simulato.

Massima:

La donazione tra padre e figlio di unità immobiliari, successivamente vendute da quest'ultimo al prezzo corrispondente al valore dichiarato nell'atto di donazione e il breve lasso temporale (nel caso di specie 15 giorni), costituisce negozio fiscalmente simulato, il cui scopo esclusivo è quello di sottrarsi al pagamento delle imposte, come previsto dall'art. 37 bis d.P.R. 600/1973.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, artt. 81 e 82; d.P.R. 600/1973 artt. 37, 37 bis e 38.

Indebite detrazioni
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 90 del 24 maggio 2011
Presidente: Malaspina, Relatore: Piacentini

Intitolazione:

## AVVISO DI ACCERTAMENTO – REDDITO DI IMPRESA – INDEBITE DETRAZIONI Competenza – Inerenza – Indeducibilità – Interpretazione discrezionale del contribuente – Esclusione.

Massima:

Non può prescindersi dalle modalità - statuite da specifiche norme fiscali - di contabilizzazione dei costi, per i quali debbono applicarsi i criteri di competenza, inerenza e di rilevazione della loro deducibilità fiscale o della norma deducibilità; e ciò in quanto non è consentito al contribuente di stabilire a suo giudizio le regole di contabilizzazione di tali poste.

Riferimenti normativi: l. 342/2000, art. 74.

Manutenzione straordinaria
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 63 del 3 maggio 2011
Presidente: D'Isa, Relatore: Molinari

Intitolazione:

## ACCERTAMENTO – MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI Deducibilità – Condizioni.

Massima:

In mancanza di specifica pattuizione contrattuale, sono a carico del locatore, ai sensi degli artt. 1576 e 1621 c.c., i costi di manutenzione straordinaria dei macchinari di proprietà di terzi concessi in locazione. Non ha rilievo giuridico e rende indeducibili i relativi costi, la scelta di politica aziendale - operata dal locatario - di accollarsi tali oneri, in relazione al fatto che dalla controparte dipende l'80% del proprio fatturato.

Riferimenti normativi: c.c., artt. 1621 e 1576; d.P.R. 917/1986, art. 109.

Lavori di ristrutturazione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 48 del 5 maggio 2011
Presidente: Giordano, Relatore: Crespi

Intitolazione:

IRPEF – LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE - SUPERIORI A 51645,68 EURO Detrazione irpef 36% - Dichiarazione esecuzione e termine dei lavori sottoscritta da tecnico – Necessità.

Massima:

È necessario che il contribuente trasmetta al centro operativo di Pescara, al termine dei lavori di ristrutturazione di importo superiore a euro 51.645,68 la dichiarazione di esecuzione dei lavori, firmata da un professionista iscritto all'albo degli ingegneri, architetti e/o geometri o da altro tecnico abilitato, al fine di poter usufruire della detrazione Irpef del 36%.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 36 bis; l. 449/1997, art. 1.

Detrazione per figli a carico
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 49 del 5 maggio 2011
Presidente e Relatore: Giordano

Intitolazione:

## IRPEF – LIQUIDAZIONE IMPOSTE EX ART. 36 BIS – DETRAZIONE PER FIGLI A CARICO – SEPARAZIONE CONIUGALE.

Massima:

È subordinata all'effettivo sostenimento dell'onere del mantenimento, in base alla correlazione proporzionale tra obbligo alimentare e diritto alla detrazione, la detrazione Irpef per figli a carico, in base alla disciplina di cui all'art. 12 del TUIR in vigore fino al 31 dicembre 2006.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 12; d.P.R. 600/1973, art. 36 bis.

Ritenute d'acconto
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 67 del 9 maggio 2011
Presidente: De Ruggiero, Relatore: Piombo

Intitolazione:

## RITENUTE IN ACCONTO – EFFETTIVITÀ E INERENZA – RILEVANZA.

Massima:

Sono soggetti al criterio di competenza per la determinazione dell'imponibile, i redditi da attività commerciale qualificabili come reddito di impresa. Le ritenute d'acconto, afferenti ai valori dichiarati, soggiacciono allo stesso criterio, non essendo controversa l'effettività e l'inerenza delle ritenute subite. L'ufficio, in presenza della dimostrazione dell'avvenuta effettuazione delle ritenute in esame, non può riprendere a tassazione gli importi dedotti in dichiarazione in base alla competenza.

Riferimenti normativi: d.P.R. 597/1973, artt. 17 e 51; d.P.R. 917/1986, art. 22.

Costi non documentati
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 68 del 9 maggio 2011
Presidente: De Ruggiero, Relatore: Piombo

Intitolazione:

## AVVISO DI ACCERTAMENTO – PROVA DEI COSTI SOSTENUTI – MANCATO RICONOSCIMENTO DEL VALORE D'ACQUISTO – COSTI NON DOCUMENTATI.

Massima:

Non costituiscono prova del valore di acquisto di un bene la corrispondenza tra prelevamenti in contanti effettuati nel giorno del rogito e/o di atti non aventi data certa. Il prezzo di acquisto risultante da un preliminare privo di data certa non è opponibile all'Amministrazione finanziaria, anche se riconducibile al prezzo dichiarato in atto, aumentato di somme giustificate solo da movimenti bancari. I costi di ristrutturazione non comprovati da regolari fatture, ma da generiche indicazioni negli estratti conto di emissione di assegni o di prelevamenti in contanti, corredati da annotazioni a margine, non sono ammissibili in aumento del valore d'acquisto. Rappresenta valido elemento indiziario contro l'imprenditore, e non a suo favore, la contabilità "in nero" dello stesso.

Riferimenti normativi: c.c., art. 2729; d.lgs. 546/1992, artt. 24 e 32.

Perizia di stima
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 70 del 9 maggio 2011
Presidente: De Ruggiero, Relatore: Fabbrini

Intitolazione:

## RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DI ACQUISTO DEI TERRENI – PERIZIA DI STIMA DEI BENI OGGETTO DELLA VENDITA – Plusvalenza da cessione – Differenza tra valore dichiarato in atto e valore di perizia – Rilevanza.

Massima:

Costituisce prezzo iniziale, onnicomprensivo di tutti i beni periziati, al fine di calcolare la plusvalenza realizzata a seguito di cessione, la rideterminazione facoltativa del valore d'acquisto di terreni edificabili e con destinazione agricola, mediante una perizia di stima e il pagamento delle imposte sostitutive. Tale plusvalenza è rappresentata dalla differenza tra il valore dichiarato in atto per la vendita e il valore iniziale - assunto quale valore d'acquisto - dichiarato nella perizia, aumentato dei costi di quest'ultima.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 67; l. 488/2001, art. 7.

Presunzione di residenza
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 65 del 9 maggio 2011
Presidente: Lucchina, Relatore: Gentile

Intitolazione:

STATI A REGIME FISCALE PRIVILEGIATO – PRESUNZIONE DI RESIDENZA – PROVA A CARICO DEL CONTRIBUENTE – Sussiste – Attività prevalente e centro dei propri interessi nello Stato di adozione – Sussiste – Irrilevanza dei soli legami affettivi Sussiste.

Massima:

Al contribuente accertato, per contestare la presunzione di residenza in Stati a regime fiscale privilegiato, incombe l'onere di dimostrare il carattere effettivo della residenza e la connessa centralità dei propri interessi economici e patrimoniali. Non è incompatibile con la residenza all'estero la sussistenza in Italia i rapporti familiari ed affettivi, in quanto vivere in un altro Paese non implica troncare ogni rapporto con l'Italia. Ha valenza oggettiva, a prescindere dalla parte di provenienza, la documentazione attestante una determinata situazione.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 2 comma 2 bis; c.c., art. 2697; c.p.c., art. 115.

Imputazione ritenute d'acconto
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 69 del 10 maggio 2011
Presidente: Liguoro, Relatore: Cassone

Intitolazione:

RITENUTE D'ACCONTO SU REDDITI PROFESSIONALI – IMPUTAZIONE - Nell'anno di incasso del corrispettivo – Certificazione sostituto.

Massima:

Sono deducibili nell'anno di competenza, in conformità a quanto emerge dal riferimento riportato all'atto di pagamento sul modello F24 e a quanto è stato certificato dal sostituto d'imposta, le ritenute d'acconto subite dal professionista. Devono essere ripresi a tassazione dall'ufficio gli importi riferiti a ritenute d'acconto subite, dedotte in un anno diverso da quello in cui è avvenuto il pagamento del corrispettivo.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 22 commi 1 e 2.

Presunzione di fruttuosità
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 50 del 13 maggio 2011
Presidente: Ciccolo, Relatore: Ghilotti

Intitolazione:

## IRPEF – AVVISO DI ACCERTAMENTO – DETENZIONE IMPORTI FINANZIARI ALL'ESTERO – Mancata indicazione nel quadro RW mod. unico – Presunzione di fruttuosità – Sussiste.

Massima:

Deriva direttamente dall'art. 6 del d.l. 169/1990 e non costituisce violazione del divieto di doppia imposizione, la presunzione di fruttuosità della disponibilità finanziaria detenuta all'estero e non indicata nel quadro RW del modello unico. La dimostrazione che non sono ad esse riferibili i tabulati bancari anonimi rinvenuti in un controllo doganale, deve essere data dal contribuente mediante riscontro dei documenti bancari del terzo effettivo intestatario, che ne forniscono la corrispondenza con quelli in contestazione.

Riferimenti normativi: d.l. 169/1990, art. 6; l. 212/2002, art. 7.

Indennità
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 79 del 16 maggio 2011
Presidente e Relatore: Lamanna

Intitolazione:

## INDENNITÀ A TITOLO RISARCITORIO – CATEGORIA REDDITUALE DEI REDDITI SOSTITUITI O PERDUTI – SUSSISTE.

Massima:

Costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti le indennità, anche a titolo risarcitorio, e gli altri proventi conseguiti in sostituzione di redditi. Costituisce ipotesi di danno patrimoniale futuro, assimilabile fiscalmente al reddito perduto, il risarcimento percepito in conseguenza della perdita di redditi lavorativi o di perdita di opportunità.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 6.

Poteri del socio di una società di persone
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 81 del 16 maggio 2011
Presidente: Lamanna, Relatore: Citro

Intitolazione:

## ACCERTAMENTO "PER RELATIONEM" DEL REDDITO DEL SOCIO – LEGITTIMITÀ POTERE DEL SOCIO DI CONSULTARE LA DOCUMENTAZIONE DELLA SOCIETÀ.

Massima:

Quando l'avviso d'accertamento del reddito dei soci è emesso "per relationem" a quello della società di persone, il medesimo è nella condizione di conoscere le ragioni dalle quali scaturisce l'imposizione fiscale, considerato che ha il potere di consultare la documentazione della società. È suscettibile di conoscenza, per il socio, usando la normale diligenza, l'avviso d'accertamento ad esso notificato, derivante da un pvc notificato alla società.

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 7.

Convenzione contro le doppie imposizioni
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 56 del 23 maggio 2011
Presidente: Punzo, Relatore: Bonavolontà

Intitolazione:

## CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI – ITALIA/SVIZZERA – LAVORO DIPENDENTE PRESTATO IN SVIZZERA – Tassazione del TFR in Svizzera – Sussiste.

Massima:

Devono essere tassati nel Paese estero, come statuito dagli artt. 15 e 18 della convenzione italo-svizzera del 9 marzo 1976, i salari, gli stipendi percepiti e le altre analoghe remunerazioni percepite in Svizzera, anche in considerazione del fatto che il ricorrente ha dimostrato di essere ivi residente da tempo anteriore.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 2.

Distribuzione utili
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 65 del 27 maggio 2011
Presidente: Punzo, Relatore: Bonavolontà

Intitolazione:

ACCERTAMENTO NEI CONFRONTI DI SOCIETÀ A RISTRETTA COMPAGINE SOCIALE – Presunzione di distribuzione di utili non contabilizzati – Necessità della prova dei maggiori utili – Sussiste – Fittizietà di costi e ricavi – Sussiste.

Massima:

È necessario, al fine di conferire validità alla presunzione di distribuzione di utili fuori bilancio, che l'accertamento effettuato nei confronti del socio si basi sulla prova certa che la società abbia conseguito redditi non dichiarati. Occorre inoltre che i costi e i ricavi non siano fittizi. In mancanza di queste condizioni l'accertamento è illegittimo.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 41 bis.

Premio di produttività
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 79 del 18 maggio 2011
Presidente e Relatore: Centurelli

Intitolazione:

## PREMIO DI PRODUTTIVITÀ – DINIEGO DI RIMBORSO – TASSAZIONE SEPARATA MOMENTO DI MATURAZIONE DEL DIRITTO.

Massima:

Non possono essere equiparati a emolumento arretrato i premi di produttività corrisposti in correlazione al raggiungimento di predeterminati obiettivi anche se previsti da accordi sindacali che ne stabiliscono entità ed erogazione, dovendosi ritenere che la relativa percezione non sia frutto di un semplice ritardo nel pagamento, ma sia correlata al momento in cui matura il diritto del lavoratore alla corresponsione. Infatti, se la mera base remunerativa di tali compensi è costituita dall'attività svolta dal dipendente nell'anno precedente, l'an di effettiva percezione viene ad esistenza solo nell'annualità successiva, nella quale il premio matura, concorrendo a formare la base imponibile.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 17.

Rimborso, termine di decadenza
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 80 del 18 maggio 2011
Presidente: Centurelli, Relatore: Fasano

Intitolazione:

RITENUTE D'ACCONTO – CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO – TERMINE DI DECADENZA PER LA RICHIESTA DEL RIMBORSO – Data in cui è avvenuto il pagamento o è stata effettuata la ritenuta – Rilevanza.

Massima:

Il disposto di legge individua la data da cui decorre il termine di decadenza del diritto a proporre istanza di rimborso da quella in cui è avvenuto il versamento o in cui è stata effettuata la ritenuta. Nella fattispecie l'errore del sostituto, che ritenga di aver effettuato una ritenuta di importo superiore al dovuto, è rilevabile quanto meno dal momento in cui il contribuente è stato informato della misura eccedente della ritenuta operata; cosicché da quel momento ricorrevano le condizioni per chiedere il rimborso dell'eccedenza.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, artt. 37 e 38.

Onere della prova
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 87 del 25 maggio 2011
Presidente: Rollero, Relatore: Bonomi

Intitolazione:

## ACCERTAMENTO INDUTTIVO – CAPACITÀ CONTRIBUTIVA – ELEMENTI POSTI A BASE DELLA PRESUNZIONE DI REDDITO – Inversione dell'onere della prova Sussiste.

Massima:

Il giudice tributario non ha il potere, una volta accertata in sede contenziosa l'effettività fattuale degli specifici elementi indicatori di capacità contributiva, di togliere a tali elementi la presuntiva capacità contributiva connessa alla loro disponibilità, ma può solo valutare la dimostrazione offerta dal contribuente in ordine alla non tassabilità (redditi non imponibili, già assoggettati all'imposta o esenti) delle somme necessarie per il possesso dei beni individuati. È in facoltà del contribuente fornire prova esaustiva, producendo anche le dichiarazioni di anni precedenti, da cui possa evincersi la disponibilità di somme sufficienti per il possesso dei beni posti a base dell'accertamento.

Riferimenti normativi: c.c., art. 832; d.P.R. 600/1973, art. 38 comma 4.

Assegno periodico al coniuge separato
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 65 del 26 maggio 2011
Presidente: D'Isa, Relatore: Molinari

Intitolazione:

## IRPEF – ASSEGNO PERIODICO AL CONIUGE SEPARATO – RIMBORSO SPESE DI CASA – TASSABILITÀ – DEDUCIBILITÀ – ESCLUSIONE.

Massima:

Ha natura di versamento nell'interesse proprio, l'assegno versato dal coniuge separato all'altro coniuge - assegnatario della casa coniugale del debitore - a titolo di contributo per le spese di casa come definite nel decreto di omologa, considerato che tale versamento è finalizzato a consentire all'assegnatario di conservare l'immobile in buono stato di manutenzione. Pertanto l'importo di tale assegno, in quanto non destinato al mantenimento del coniuge separato, non può essere considerato corresponsione periodica deducibile ai sensi dell'art. 10, comma 1 lett. a) d.P.R. 917/1986.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, artt. 10 comma 1 lett. c) e 50; d.P.R. 600/1973, artt. 37 e 38.

Incrementi patrimoniali
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 68 del 26 maggio 2011
Presidente: Curto, Relatore: Staunovo Polacco

Intitolazione:

## ACCERTAMENTO – REDDITOMETRO – INCREMENTI PATRIMONIALI EFFETTIVITÀ.

Massima:

Soltanto l'avverarsi di un incremento patrimoniale effettivo configura la presunzione legale di cui all'art. 38, comma 5, d.P.R. 600/1973. Pertanto, non costituisce presunzione grave, precisa e concordante dell'esistenza di un reddito sfuggito a tassazione, il solo intendimento di effettuare un investimento. Nella fattispecie, non costituisce incremento patrimoniale il contratto d'acquisto di quote sociali, risolto di diritto in base a clausola risolutiva espressa per mancato pagamento del prezzo, come attestato da certificazione rilasciata dal registro delle imprese; e ciò nemmeno in relazione all'eventuale disponibilità di somme che potrebbe scaturire dall'impegno di acquisto delle predette quote.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38 comma 4.

Costi sostenuti
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 83 del 30 maggio 2011
Presidente e Relatore: Centurelli

Intitolazione:

ACCERTAMENTO INDUTTIVO – INDICI PRESUNTIVI DI CAPACITÀ CONTRIBUTIVA – Costi sostenuti – Onere della prova in capo al contribuente Sussiste.

Massima:

Rientra nei poteri del giudice tributario la rideterminazione del reddito presuntivo rispetto a quello accertato con l'avviso oggetto di impugnazione. La rideterminazione deve effettuarsi sulla base del valore dei beni e servizi emergenti dall'accertamento sintetico. È onere del contribuente, di cui è stata evidenziata la capacità contributiva rispetto ai costi sostenuti per acquisto e manutenzione di beni, dimostrare la disponibilità finanziaria idonea a sostenere le spese rilevanti ai fini del "redditometro". La presenza di aperture di credito concesse da banche in costanza di attività imprenditoriale, richiede che il contribuente comprovi l'utilizzo di tale credito per fronteggiare spese di carattere personale.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38.

Omesso versamento
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 84 del 30 maggio 2011
Presidente: Centurelli, Relatore: Piombo

Intitolazione:

ACCONTI DI IMPOSTA – OMESSO VERSAMENTO – PROVA DOCUMENTALE DELL'AVVENUTO PAGAMENTO – Delega conferita ad un intermediario – Mezzi di prova – Liberazione del delegante – Estinzione del debito – Sussiste.

Massima:

Costituisce modalità di pagamento che libera il delegante ed estingue il credito, la delega conferita ad un istituto di credito per il versamento dell'imposta. Il contribuente deve dare prova documentale di tale delega, mediante copia del modello F24 compilato e firmato dalla banca o certificazione sostitutiva rilasciata da quest'ultima. Non costituiscono prova del pagamento i dati dell'estratto conto bancario attestanti un prelevamento in contanti della stessa cifra e avvenuto nello stesso giorno in cui il versamento dell'imposta doveva essere effettuato.

Riferimenti normativi: d.lgs. 241/1997, art. 19 comma 2.

# IRPEG ED IRES



Torna all'indice

Consolidato nazionale
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 31, sentenza n. 2 del 11 gennaio 2011
Presidente: Brecciaroli, Relatore: Sala

Intitolazione:

## IRES – CONSOLIDATO NAZIONALE – ACCONTO D'IMPOSTA – INCOMPLETA COMPILAZIONE – NON SUSSISTE.

Massima:

È da considerare errore formale scusabile, senza danno per l'erario, l'incompleta compilazione del quadro NI del modello C.N.M.. Il mancato riconoscimento del versamento, darebbe luogo oltre tutto ad un illecito arricchimento da parte dello Stato. Pertanto è da prendere in considerazione la buona fede del contribuente ai sensi della legge 212/2000.

Riferimenti normativi: d.lgs. 917/1986, art. 117.

Detrazione dei costi
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 24, sentenza n. 21 del 17 febbraio 2011
Presidente: Bitto, Relatore: Brillo

Intitolazione:

## REDDITI D'IMPRESA – DETRAZIONE DEI COSTI – ESERCIZI DIVERSI PRECLUSIONE.

Massima:

In materia di redditi di impresa, la detrazione di costi in esercizi diversi da quello di competenza è preclusa a norma dell'art. 109 d.P.R. 917/1986, cosicché non sussiste per la società ricorrente la libertà di scelta del periodo in cui registrare la passività.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 109.

Consolidato mondiale
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 31, sentenza n. 44 del 24 febbraio 2011
Presidente: Scuffi, Relatore: Cazzaniga

Intitolazione:

## CONSOLIDATO MONDIALE – CREDITO DI GRUPPO – MANCATA COMPILAZIONE QUADRO IN DICHIARAZIONE – Errore formale – Riconoscimento del credito Sussiste.

Massima:

Non comporta la decadenza dal diritto di credito la mancata indicazione di quest'ultimo in una dichiarazione e l'errore formale della mancata compilazione di un quadro che esponga i soggetti partecipanti, nell'ambito del consolidato nazionale e mondiale, all'operazione di cessione.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 43 ter.

Cartiere
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 31, sentenza n. 48 del 24 febbraio 2011
Presidente: Scuffi, Relatore: Sala

Intitolazione:

## AVVISO DI ACCERTAMENTO – FALSA FATTURAZIONE – ACQUISTO DA SOCIETÀ C.D. "CARTIERA" – ONERE DELLA PROVA.

Massima:

L'ufficio, nell'ipotesi di accertamento fondato su presunte fatture false, è tenuto a dimostrare l'inesistenza delle operazioni contestate e ritenute fittizie. Spetta invece al contribuente, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, in caso di contabilità non contestata, fornire tutti gli elementi idonei a comprovare l'effettività dell'operazione, quali la dimostrazione del ricevimento delle merci esposte in fattura, il pagamento del prezzo, i documenti di trasporto, il carico e lo scarico delle merci ricevute registrate nella contabilità di magazzino.

Onere della prova
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 29, sentenza n. 87 del 8 marzo 2011
Presidente e Relatore: Napodano

Intitolazione:

## OPERAZIONI INESISTENTI – ONERE DELLA PROVA – INDEBITA DETRAZIONE DELL'IVA – SUSSISTE.

Massima:

È onere del contribuente, in caso di contestate operazioni inesistenti, provare l'esistenza delle operazioni non solo comprovando i mezzi di pagamento e il ricevimento della merce. In materia di detrazione Iva in relazione a beni acquistati da soggetti coinvolti in "frodi carosello", la Cassazione, con sentenza 6124/2009 ha dato rilevanza all'identità tra merce venduta e merce acquistata, nonché al prezzo pattuito corrente con quello di mercato. Nella fattispecie, la merce compravenduta è identica e i prezzi praticati sono inferiori a quelli di mercato.

Editoria
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 31, sentenza n. 59 del 8 marzo 2011
Presidente: Scuffi, Relatore: Cazzaniga

Intitolazione:

## SETTORE EDITORIALE – COSTI NON DEDUCIBILI – COMPETENZA TEMPORALE COSTI NON INERENTI – ERRORI FORMALI – PARTICOLARITÀ CONTABILI.

Massima:

La prassi di vendere, con riserva di accettare in reso la parte invenduta (contratto estimatorio ndr), è consolidata nel settore editoriale e in quello della stampa. Ciò può avvenire non solo nell'annualità della transazione ma anche in annualità differenti con la clausola che la merce sia inventariata ogni anno attribuendone la competenza annuale. È corretto di conseguenza l'operato dell'impresa in ordine ai costi di competenza, ricevendo le fatture dopo l'anno di attribuzione del costo e non scaricandone le varie quote di competenza negli anni successivi. Il controllo dell'agenzia deve limitarsi ad accertare che, nelle annualità interessate, le fatture non siano state contabilizzate due volte. Non è una ragione sufficiente a legittimare la ripresa a tassazione da parte dell'agenzia il compimento di errori soltanto formali nella dichiarazione.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 109.

Fallimento del debitore
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 46, sentenza n. 118 del 12 aprile 2011
Presidente e Relatore: De Sapia

Intitolazione:

## IRES – DEDUCIBILITÀ DI PERDITA SU CREDITI – FALLIMENTO DEL DEBITORE IRRILEVANZA.

Massima:

Nel periodo d'imposta in cui si realizzano i presupposti della definitività della perdita (nella fattispecie, la remissione del debito risultante dal bilancio della società creditrice), è deducibile la perdita su crediti; al contrario non ha rilevanza la data anteriore in cui è stato dichiarato il fallimento della società debitrice.

Riferimenti normativi: TUIR, art. 101.

Transfer pricing
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 29, sentenza n. 141 del 27 aprile 2011
Presidente e Relatore: Napodano

Intitolazione:

SVALUTAZIONE CREDITI – PERDITA SU CREDITI – TRANSFER PRICING Convenzione Italia/Usa– Filiale Italiana di banca americana – Fondo di dotazione Rapporto Ocse – Incertezza nell'interpretazione della norma – Validità – Sussiste.

Massima:

Non sussiste alcun obbligo in base alla convenzione Italia/Stati Uniti, a differenza di ciò che risulta dal contesto interpretativo internazionale, di attribuire alle stabili organizzazioni bancarie un fondo di dotazione. Al riguardo, nel 2004 era assente qualsiasi riferimento a metodi di determinazione di un fondo di dotazione, mentre il rapporto OCSE è divenuto definitivo solo nel 2008. La rettifica, da parte del fisco, delle svalutazioni e delle perdite con riferimento all'entità del fondo di dotazione, non è prevista da alcuna norma dell'ordinamento giuridico italiano. La circolare 229/1999 della Banca d'Italia che prevede l'indice di concentrazione dei rischi riguarda solo le banche italiane; e ciò in quanto, essendo la stabile organizzazione di una banca straniera parte di un istituto di credito di maggiori dimensioni, a quest'ultimo incombe il calcolo dei propri rischi in relazione alla clientela mondiale.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, artt. 101 comma 5 e 106 comma 3.

Controllata estera
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 29, sentenza n. 143 del 10 maggio 2011
Presidente: Gilardi, Relatore: Perrucci

Intitolazione:

COSTI INDEDUCIBILI – COSTI NON INERENTI – TRANSFER PRICING - Controllata estera - Descrizione generica in fattura - Contratto postumo – Accertamento senza contraddittorio – Validità.

Massima:

Neppure dopo l'entrata in vigore dello Statuto del Contribuente, il contraddittorio in sede amministrativa costituisce l'oggetto di un obbligo specifico sanzionabile con la nullità dell'atto impositivo. Parimenti rappresenta una sola delle varie modalità di accertamento la redazione di un processo verbale, e ciò particolarmente quando non sono in contestazione questioni di fatto, ma di diritto. È da ritenere esauriente la motivazione quando emerge che la difesa del contribuente, prima della contestazione, ha perfettamente compreso le ragioni di fatto e di diritto poste a base dell'atto impositivo. L'ufficio, ai fini dell'accertamento, ha l'obbligo di rilevare la genericità delle funzioni demandate, l'assenza di qualsiasi consuntivo di costi sottoposto a verifica della controllante italiana e la determinazione arbitraria delle spese di pubblicità. Ne consegue l'impossibilità, con riferimento alle somme trasmesse all'estero dalla controllante italiana, di verificare la congruità e l'inerenza di tali somme. È onere del contribuente fornire la prova contraria.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 109 comma 5.

Motivazione per relationem
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 33, sentenza n. 57 del 24 maggio 2011
Presidente: Craveia, Relatore: Guida

Intitolazione:

## IMPOSTE DIRETTE – AVVISO DI ACCERTAMENTO – MOTIVAZIONE PER RELATIONEM – PVC ELEVATO NEI CONFRONTI DI SOGGETTO TERZO – RETTIFICA COSTI – ELEMENTI CERTI E DOCUMENTATI – NECESSARIETÀ.

Massima:

Non può essere motivo di rettifica da parte dell'ufficio nei confronti della società ricorrente, se non sulla base di elementi certi e documentati, un presunto comportamento errato tenuto da una società terza nella contabilizzazione di costi e ricavi, relativi a rapporti commerciali tenuti con la controparte.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 109 commi 1 e 2; l. 1089/1939; d.P.R. 633/1972, artt. 6 e 38 bis; d.lgs. 471/1997, art. 13; d.lgs. 472/1997, art. 3.

Commissioni di intermediazione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 6 del 7 febbraio 2011
Presidente: Servetti, Relatore: Gatti

Intitolazione:

## REDDITO D'IMPRESA - CORRISPETTIVI – COMMISSIONI PASSIVE – ESERCIZIO DI COMPETENZA – AMMORTAMENTI ANTICIPATI – Giustificazione in bilancio Insindacabilità – Compensi per revisione di bilancio – Esercizio di competenza.

Massima:

Seguono il criterio dell'imputazione al maturarsi dei vincoli contrattuali concordati in conformità all'art. 109 del TUIR, ma anche in connessione col maturarsi dei proventi sui volumi delle giacenze della clientela e, quindi, al verificarsi delle condizioni di certezza e determinabilità, le commissioni passive di intermediazione per affari procurati da terzi. La ragionevole giustificazione economica esposta in bilancio, pari al doppio dell'aliquota tabellare - ai fini fiscali - per ammortamenti anticipati, non è sindacabile. L'onere per le prestazioni di servizi di revisione del bilancio, è rilevabile nell'esercizio in cui la prestazione può considerarsi ultimata e, quindi, la competenza è quella dell'esercizio successivo a quello oggetto di revisione.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, artt. 102 e 109.

Forniture
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 31 del 15 febbraio 2011
Presidente: Siniscalchi, Relatore: Stella

Intitolazione:

## IRPEG – FORNITORI C/ANTICIPI – ASSENZA DI REALI FORNITURE – Finanziamenti Indeducibilità degli interessi.

Massima:

Ove non corrispondano a successive forniture, costituiscono finanziamento le erogazioni ad una società partecipata riportate nel conto "fornitori c/anticipi". Per carenza di inerenza, ai sensi dell'art. 109 del d.P.R. 917/1986, è legittimo il recupero a tassazione degli interessi passivi maturati sul conto bancario utilizzato per alimentare gli anticipi.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 109

Rimborso
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 43 del 4 marzo 2011
Presidente: Pizzo, Relatore: Musilli

Intitolazione:

## ISTANZA DI RIMBORSO – SILENZIO RIFIUTO – CREDITO GIÀ EVIDENZIATO NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI – LEGITTIMITÀ – SUSSISTE.

Massima:

Dopo l'evidenziazione del credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi, il relativo rimborso incontestato - richiesto con apposita istanza - è liquidabile d'ufficio con apposita procedura automatizzata, stante l'imprescrittibilità di tale tipologia di rimborsi.

Riferimenti normativi :d.P.R. 602/1973, artt. 38, 41 e 42 bis; l. 350/2003,art. 2 comma 58.

Deducibilità costi
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 26 del 7 febbraio 2011
Presidente: Simone, Relatore: Fucci

Intitolazione:

REDDITO D'IMPRESA – COSTI – SERVIZI RESI DALLA CONTROLLANTE ALLA CONTROLLATA – Deducibilità – Riscontro di effettività e congruità – Fatture generiche – Contratto di servizio – Irrilevanza.

Massima:

È condizionata alla dimostrazione non solo dell'affettività ma anche dell'inerenza e congruità, la deducibilità dei costi dei servizi resi dalla controllante alla controllata. Il semplice riferimento al contratto di servizio non è sufficiente a provare l'inerenza delle prestazioni effettuate. Qualora poi manchi in fattura l'analitica indicazione di queste ultime, non può esercitarsi alcun riscontro della congruità ed effettività delle prestazioni della capogruppo. Non esonera dal fornire le necessarie prove la certificazione dei bilanci.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 109.

Rivalutazione dei beni
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 20 del 1 febbraio 2011
Presidente: De Ruggiero, Relatore: Piombo

Intitolazione:

REDDITO D'IMPRESA - RIVALUTAZIONE DEI BENI – CATEGORIE OMOGENEE Mancata inclusione di tutti i beni – Perdita degli effetti fiscali - Quote di ammortamento – Indeducibilità.

Massima:

Comporta la decadenza degli effetti fiscali e determina la indeducibilità degli ammortamenti, la rivalutazione ex artt. 10 e 11 legge 342/2000, non estesa a tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea.

Riferimenti normativi: l. 342/2000, artt. 10 e 11.

Cessione di credito
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 62 del 9 maggio 2011
Presidente: Lucchina, Relatore: Insinga

Intitolazione:

## IRPEG – CESSIONE DI CREDITO IN AMBITO CONCORSUALE – INOPPONIBILITÀ ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA – Rifiuto espresso – Sussiste – Ammissibilità del ricorso.

Massima:

È civilmente valida, oltre che usuale, e produce effetti nei confronti del debitore ceduto, la cessione di un credito d'imposta attuata in ambito fallimentare. Equivale a rifiuto espresso e legittima il cessionario del credito alla proposizione del ricorso, la comunicazione di inopponibilità inviata dall'Amministrazione finanziaria al cessionario medesimo, considerato che l'esposizione di un credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi costituisce istanza di rimborso e, quindi, il credito si trasferisce anche alla cessionaria.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, artt. 38 e 43 bis; d.m. 384/1997.

Contraddittorio
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 39 del 6 maggio 2011
Presidente: Alparone, Relatore: Casalvieri

Intitolazione:

DISTRIBUZIONE DIVIDENDI – CREDITO D'IMPOSTA – ACQUISIZIONE DOCUMENTALE – Insufficiente – Contraddittorio – Necessario – Avviso di accertamento – Assenza motivazione.

Massima:

Il mancato rispetto delle garanzie procedimentali, frutto dell'assenza di contraddittorio nella pregressa fase di verifica, vizia insanabilmente l'avviso d'accertamento. Tale lacunosità inficia l'avviso stesso, rendendolo, per palese vizio di motivazione, inadeguato rispetto al fine.

Riferimenti normativi: l. 4/1929, art. 4; l. 212/2000 art. 12.

Omaggi promozionali
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 12, sentenza n. 130 del 18 aprile 2011
Presidente: Centurelli, Relatore: Romeo

Intitolazione:

REDDITO D'IMPRESA – COSTI NON DEDUCIBILI – OMAGGI PROMOZIONALI
Svalutazione crediti – Costi per l'organizzazione di convegni e congressi – Costi per operazioni con soggetti residenti in territori con regimi fiscali privilegiati.

Massima:

Non sono deducibili (ancorché di valore unitario inferiore a euro 25,00) gli omaggi promozionali a medici e farmacisti, considerato che è vietata alla società produttrice di farmaci, in base alla legge 541/1992, la dazione di oggetti anche di valore trascurabile, non ricollegabili all'attività da essa esercitata. Per evitare inutili contenziosi, e preso atto dell'orientamento della giustizia amministrativa in merito alla loro fondatezza, le svalutazioni dei crediti vantati verso le ASL sono deducibili. Sono parimenti deducibili i costi per l'organizzazione di congressi, convegni e simili, anche se è pervenuta in ritardo - ma comunque prima della redazione del bilancio - la certificazione di "rilevante interesse scientifico" da parte dell'Agenzia Italiana per il Farmaco, non potendo il ritardo nel rilascio della certificazione, a fronte di domande inviata in termini di legge, ricadere su contribuente.

Riferimenti normativi: TUIR, artt. 106, 108 e 110; d.lgs. 541/1992.

Diritto di difesa
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 40 del 6 maggio 2011
Presidente: Alparone, Relatore: Noschese

Intitolazione:

## AVVISO DI ACCERTAMENTO – NOTIFICA TARDIVA – DIRITTO ALLA DIFESA SUSSISTENZA.

Massima:

La mancanza di elementi ritenuti essenziali dell'avviso d'accertamento, quali la notifica tardiva e la mancanza della data e dell'orario di avvenuta consegna, non lede il diritto di difesa, risultando comunque rispettata la normativa in tema di notificazioni. La circostanza che la società ha impugnato tempestivamente l'atto impositivo, dimostra che il diritto di difesa non è stato leso.

Riferimenti normativi: c.p.c., artt. 137 e ss.; d.P.R. 600/1973, art.60; d.P.R. 633/1972, art. 56; d.P.R. 131/1986, art. 52 comma 3; d.lgs. 346/1990, art. 49.

Minusvalenze
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 53 del 18 maggio 2011
Presidente: Punzo, Relatore: Cucchi

Intitolazione:

## MINUSVALENZE SU IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - INDICAZIONE NEL BILANCIO EX ART. 101 TUIR – DEDUCIBILITÀ – SUSSISTE.

Massima:

Le minusvalenze su immobilizzazioni, verificatesi a seguito di eliminazione di materiali concernenti cespiti rimasti dopo la cessazione dell'attività, sono deducibili risultando le stesse riportate in bilancio con riferimento alle disposizioni del TUIR.

Riferimenti normativi: TUIR , art. 101.

Aiuti di Stato
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 94 del 19 aprile 2011
Presidente: Simone, Relatore: Missaglia

Intitolazione:

MORATORIA FISCALE A FAVORE DI SOCIETÀ PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO – ATTRIBUZIONE DI UN "AIUTO DI STATO" – Contrasto con l'art. 87, par. 1 Trattato CEE – Decisione n. 2003/193/CE – Attività svolta nel settore elettrico parzialmente in regime di monopolio – Irrilevanza – Azione di recupero mediante la procedura di accertamento – Legittimità – Termini – Prescrizione ordinaria – Applicabilità – Intervenuto condono sulle annualità di riferimento Irrilevanza.

Massima:

La legge 142/1990 recante "moratoria fiscale" a favore delle società per azioni a prevalente capitale pubblico è stata rinvenuta, in seguito alla decisione CEE del 5 giugno 2002 n. 2003/193CE, attributiva di un "aiuto di Stato" contrastante con una l'art. 87, par. 1 Trattato CEE. Pertanto è legittimo il recupero da parte dell'Agenzia delle Entrate delle imposte sui redditi oggetto di estinzione per effetto delle predette agevolazioni, qualora l'attività di impresa sia aperta alla concorrenza e non sia stata esercitata in via esclusiva in regime di monopolio. Può essere effettuata mediante avviso d'accertamento, stante la natura di controllo sostanziale dello stesso, l'azione di recupero che non è impedita da precedente atto di liquidazione in base alla dichiarazione - avente natura formale - sulla scorta dei dati forniti dallo stesso beneficiario degli aiuti. È soggetta a prescrizione ordinaria l'azione di recupero in quanto analoga a quella di ripetizione di indebito e non è preclusa dal condono intervenuto sulle annualità in riferimento.

Errore emendabile
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 74 del 29 aprile 2011
Presidente: Valenti, Relatore: Fossa

Intitolazione:

## IMPOSTA REDDITI SOCIETÀ – DICHIARAZIONE DEI REDDITI – ERRORE EMENDABILE – RAPPORTI TRIBUTARI ESAURITI – IRRETRATTABILITÀ.

Massima:

Il termine di quattro anni stabilito dall'art. 38 d.P.R. 602/1973 per il rimborso di imposte non dovute, non ha subito variazioni per effetto della disciplina introdotta dal 1° gennaio 2002 dall'art. 2, comma 8 bis, d.P.R. 322/1998. Né l'interpretazione di tale disciplina può sminuire il principio, enunciato dalla Cassazione SS.UU. con una sentenza 25 ottobre 2002 n. 15063, secondo il quale la dichiarazione dei redditi del contribuente è emendabile e ritrattabile se affetta da errore di fatto e di diritto, quando possa derivarne per lo stesso tributi diversi e più gravosi di quelli che per legge devono restare a suo carico. Salvo il limite del collegamento - almeno in via tendenziale - della rimovibilità agli istituti sostanziali processuali esistenti nell'ordinamento, quanto alla possibilità di addivenire ad un rimborso d'imposta e alla rimozione di atti impositivi. Sono pertanto irretrattabili solo le dichiarazioni relative a rapporti tributari che debbano ritenersi esauriti per il trascorrere del tempo e/o per il sopraggiungere della decadenza.

Riferimenti normativi: d.P.R. 322/1998, art. 2 comma 8 bis; d.P.R. 435/2001; d.P.R. 602/1973, art. 38.

Costi del personale
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 52 del 3 maggio 2011
Presidente: Curto, Relatore: Staunovo Polacco

Intitolazione:

## IRES – STUDI DI SETTORE – TRANSAZIONE VERTENZE SINDACALI – COSTO STRAORDINARIO – MANCATA INFLUENZA IN RELAZIONE AL RISULTATO DI CONGRUITÀ.

Massima:

Ai fini degli studi di settore, non si deve tener conto - tra i costi del personale - delle somme corrisposte al dipendente a titolo di transazione delle vertenze sindacali concernenti il licenziamento in tronco del personale. Non è una ordinaria operazione gestionale, i cui costi sono da porre in correlazione con i ricavi annuali, la sostituzione traumatica del vertice aziendale; essa è assimilabile alla ristrutturazione d'impresa, cosicché il relativo costo ha natura straordinaria. L'errata indicazione della suddetta spesa nel rigo dei costi ordinari del personale, non cristallizza la situazione tributaria, essendo il modello degli studi di settore una dichiarazione di scienza e non di volontà.

Riferimenti normativi: d.l. 331/1993, art. 62 bis.

Inerenza dei costi
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 46 del 5 maggio 2011
Presidente: Giordano, Relatore: Crespi

Intitolazione:

## IRPEG – AVVISO DI ACCERTAMENTO – INERENZA DEI COSTI – CORRELAZIONE IN SENSO AMPIO AI RICAVI.

Massima:

Per essere deducibili, occorre che i costi sostenuti dall'imprenditore siano collegati in senso ampio all'impresa, considerata quale attività in grado di produrre utili, astraendo dall'entità della spesa che può essere anche di natura preventiva rispetto all'attività prevista dall'oggetto sociale. L'inerenza del costo, quando l'azienda operi in contesti più ampi rispetto all'imprenditore individuale, deve essere valutata non con collegamento al profitto o all'immediata redditività, ma in funzione del raggiungimento delle strategie del gruppo o dell'incremento dell'incisività di quest'ultimo sul mercato.

Contabilizzazione dei ricavi, criterio
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 71 del 13 maggio 2011
Presidente: Rollero, Relatore: Beretta

Intitolazione:

## AVVISO DI ACCERTAMENTO – RICAVI DA VENDITA D'IMMOBILI – CRITERIO DI COMPETENZA PER LA CONTABILIZZAZIONE DEI RICAVI.

Massima:

I ricavi non contabilizzati in bilancio per la vendita di immobili sono legittimamente recuperati secondo il principio di competenza considerata la non corretta tenuta delle scritture contabili. L'avvenuta anticipazione di tale ricavo nell'esercizio precedente a nulla rileva stante la possibilità del contribuente di ottenere l'eventuale rimborso delle imposte pagate erroneamente. Per la contabilizzazione di costi e ricavi ai fini della determinazione del reddito d'impresa, è corretto adottare il criterio di competenza.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39 comma 1; d.P.R. 917/1986, art. 109.

Compensazione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 84 del 19 maggio 2011
Presidente: Borgonovo; Relatore: Bonomi

Intitolazione:

## CREDITO D'IMPOSTA – COMPENSAZIONE - MANCATA INDICAZIONE IN DICHIARAZIONE – IRRILEVANZA.

Massima:

È compensabile, di norma, il credito d'imposta con il debito d'imposta. Allorché è maturato, tale credito è inalienabile e va indicato nel periodo di competenza nell'apposita sezione della dichiarazione annuale. Non ne preclude l'utilizzo l'eventuale mancata indicazione, trattandosi di errore formale e, come tale, sanzionabile.

Riferimenti normativi: l. 449/1997.

Costi inerenti
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 54 del 24 maggio 2011
Presidente: Antonini, Relatore: Citro

Intitolazione:

## REDDITI D'IMPRESA – COSTI INERENTI L'ATTIVITÀ DI IMPRESA – DEDUCIBILITÀ IMPUTAZIONE DEI COSTI AD UNO SPECIFICO CONTO – NON SUSSISTE.

Massima:

Le spese si considerano inerenti e pertanto sono deducibili dal reddito, se strettamente correlate e necessarie per l'esercizio dell'attività, e ciò indipendentemente dal fatto che siano imputate ad un conto piuttosto che a un altro. Sono inoltre deducibili dal reddito, a fronte di prova documentale, gli accantonamenti relativi a ricavi percepiti prima della chiusura dell'esercizio in cui sono stati accantonati.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 75 commi 1 e 5.

# IMPOSTE INDIRETTE

## ACCISE ED IMPOSTE FABBRICAZIONE



Torna all'indice

Acquisto di energia elettrica
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 31, sentenza n. 19 del 2 febbraio 2011
Presidente: Brecciaroli, Relatore: Costanzo

Intitolazione:

## SOGGETTO PASSIVO D'IMPOSTA – ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA FABBRICAZIONE – RAPPORTI ECONOMICI TRA CEDENTE ED ACQUIRENTE IRRILEVANZA.

Massima:

Comporta la qualifica di "fabbricante", con la conseguente qualifica di soggetto passivo d'imposta qualora sussistano i presupposti, l'acquisto - anche se dietro compenso forfettario - di energia elettrica per la successiva cessione a terzi. Ininfluenti sono altresì i rapporti economico-societari tra cedente e acquirente, cosicché tutti gli obblighi di legge incombono solo in campo al soggetto qualificato come "fabbricante" e le eventuali agevolazioni della legge tributaria vanno calcolate solo con riferimento a quest'ultimo.

Impianti fotovoltaici
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 31, sentenza n. 46 del 24 febbraio 2011
Presidente: Scuffi, Relatore: Sala

Intitolazione:

## BENEFICI FISCALI – IMPIANTI FOTOVOLTAICI – LIMITI OGGETTI – UTILIZZATORE FINALE.

Massima:

L'aliquota agevolata del 10% può essere applicata ai sensi del punto 127 quinquies, tab. A, parte III del d.P.R. 633/1972, agli impianti di produzione e reti di distribuzione calore/energia da fonti solare o eolica, nonché ai beni forniti per la costruzione di tali impianti. Occorre, in base alla norma, che l'impianto sia idoneo a produrre calore ed energia, stabilendo limitazioni oggettive; con esclusione di materie prime e semilavorati e circoscrivendo l'agevolazione ai soli beni utilizzabili per l'impianto. Solo a favore dell'utilizzatore finale opera la suindicata agevolazione, che non può essere riconosciuta per gli acquirenti intermedi.

Rifiuto di autotutela
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 31, sentenza n. 53 del 2 marzo 2011
Presidente: Maniàci, Relatore: Costanzo

Intitolazione:

## ACCISE - ISTANZA DI AUTOTUTELA – DINIEGO – IMPUGNAZIONE AVANTI AL GIUDICE TRIBUTARIO – DOPPIA IMPOSIZIONE – TUTELA DELLA BUONA FEDE.

Massima:

Anche in ordine alle impugnazioni avverso il rifiuto espresso o tacito dell'Amministrazione finanziaria di procedere in autotutela sussiste la giurisdizione tributaria, salvo poi valutare se sia contestabile il rifiuto e se il contribuente, con l'istanza di autotutela, abbia chiesto l'annullamento dell'atto impositivo per vizi originari o per fatti sopravvenuti. Solo nell'ipotesi in cui l'atto di autotutela riguardi l'esistenza dell'obbligazione tributaria, l'esame del giudice dovrà effettuarne la verifica, mentre il giudice non potrà entrare nel merito della questione allorquando la controversia sia instaurata contro il semplice ed esplicito rifiuto di esercitare la autotutela, considerata la natura discrezionale di tale provvedimento per i limiti di cui all'art. 4 legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E. Permane l'interesse pubblico, quale è quello di evitare doppie imposizioni, a legittimare un annullamento totale o parziale dell'atto impositivo, anche se l'accertamento è divenuto definitivo. Il giudice ha l'obbligo di intervenire nello stabilire la legittimità della pretesa tributaria in base agli elementi portati a sua conoscenza, anche se in base al principio di buona fede tutelato dallo statuto del contribuente.

Riferimenti normativi: d.m. 37/1997, art 2; l. 212/2000, art. 10; l. 1034/1971, art. 21 bis; l. 2248/1865, art.4.

Opificio industriale
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 33, sentenza n. 48 del 12 aprile 2011
Presidente: D'Addea, Relatore: Guida

Intitolazione:

## ACCISE – OPIFICIO INDUSTRIALE – AGEVOLAZIONI – CONSUMO ENERGIA GRUPPO DI AZIENDE.

Massima:

Non appare di dubbia interpretazione, sia in base al tenore letterale che in relazione alla sua ratio, la normativa di cui all'art. 72 del TUA. Appare, infatti, riferito alla singola azienda il riferimento all'opificio industriale contenuto nella norma citata. D'altra parte, appare chiaramente finalizzata l'agevolazione prevista ad alleggerire il carico fiscale dell'imprenditore che utilizzi quantità rilevanti di energia. Nell'ipotesi in cui nello stesso stabilimento industriale operino più aziende, la sussistenza dell'agevolazione va considerata in relazione a ciascuna di esse.

Motivi d'urgenza
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 54 del 29 aprile 2011
Presidente e Relatore: Lamanna

Intitolazione:

## AVVISO DI PAGAMENTO – EMESSO PRIMA DEI 60 GIORNI DAL TERMINE DELLE OPERAZIONI DI VERIFICA – OBBLIGO DELL'ENUNCIAZIONE DEI MOTIVI DI URGENZA.

Massima:

È privo di invalidità l'avviso di pagamento emesso anteriormente alla scadenza del 60° giorno dal processo verbale di chiusura delle operazioni di verifica, allorquando non vengano indicati nello stesso i motivi di urgenza che hanno indotto l'ufficio ad adottare tale procedura.

Riferimenti normativi: l 212/2000, art. 12 comma 7; d.P.R. 600/1973, art. 42 commi 2 e 3; d.P.R. 633/1972, art. 56 comma 5.

Evasione d'imposta
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 63 del 19 maggio 2011
Presidente: Dettori, Relatore: Alessi

Intitolazione:

## ACCISE SU ALCOLICI – EVASIONE DI IMPOSTA – PROVA DOCUMENTALE ONERE DELLA PROVA

Massima:

La prova del fondamento dell'imposta incombe all'ufficio, mentre a fronte di elementi precisi che confermino l'evasione di imposta, è onere del contribuente dimostrare il contrario. Nella fattispecie, l'ufficio documentava che la sottrazione al pagamento delle accise attraverso un disegno criminoso era stata accertata in capo alla distilleria da una sentenza penale. Secondo quanto affermato invece dalla distilleria i litri di alcol sui quali non si sarebbe pagata l'accisa, sono stati acquistati dall'altra distilleria. Tale circostanza, in quanto non documentata, non è idonea a superare le prove offerte dall'ufficio.

# DAZI, DIRITTI DOGANALI
## E MISURE AD EFFETTO EQUIVALENTE



Torna all'indice

Cellule fotovoltaiche
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 31, sentenza n. 72 del 14 marzo 2011
Presidente: Scuffi, Relatore: Costanzo

Intitolazione:

## IVA IMPORTAZIONE – CELLULE FOTOVOLTAICHE – DISPOSITIVI FOTOSENSIBILI Importatore non utilizzatore finale o installatore dell'impianto di produzione energia solare – Applicazione iva agevolata – Non spetta – Irrogazione sanzioni Misura massima e variabile.

Massima:

Considerato che le cellule fotovoltaiche di silicio necessitano, per poter costruire un impianto idoneo a produrre energia, di ulteriori processi di lavorazione, le stesse, qualora siano importate da un soggetto (distributore o grossista) operante nelle fasi intermedie della commercializzazione del bene e non dall'utilizzatore finale o installatore che rilasciano ai sensi del punto 127 sexies, tabella A, parte III, allegata al d.P.R. 633/1972 apposita dichiarazione, non godono dell'Iva agevolata al 10%. Qualora la violazione tributaria derivi da un fatto, anche se involontario, cagionato da imperizia, negligenza o inosservanza di leggi, regolamenti ordini e discipline, sussiste il principio di punibilità di cui all'art. 5, comma 1, d.lgs. 472/1997. La sua entità, solo nel caso in cui la sanzione sia graduata in misura variabile tra un minimo e massimo, dovrà essere stabilita ex art. 7 d.lgs. 472 citato in base ai criteri in cui prevale la componente soggettiva. Invece, nei casi in cui ai sensi dell'art. 13 dello stesso d.lgs. 472/1972 è prevista una sanzione pecuniaria in misura fissa, essa non è suscettibile di riduzioni.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972; d.lgs. 472/1997.

Royalty
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 31, sentenza 27 del 2 febbraio 2011
Presidente: Brecciaroli, Relatore: Costanzo

Intitolazione:

## VALORE DOGANALE DELLE MERCI – ROYALTIES – INCLUSIONE.

Massima:

Quando sono riscontrabili i seguenti presupposti:
a) il pagamento dei corrispettivi deve essere specificatamente riferito alle merci oggetto di valutazione;
b) il pagamento deve essere una condizione di vendita delle merci;
c) il venditore o un terzo a questo legato chiede all'acquirente di effettuare il pagamento delle royalty;
queste ultime concorrono a formare il valore del bene presentato in dogana. Comporta un controllo caso per caso l'analisi della presenza dei suindicati elementi, indagando su tutti i rapporti intercorsi tra le parti.

Agevolazioni
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 31, sentenza n. 36 del 16 febbraio 2011
Presidente: Scuffi, Relatore: Costanzo

Intitolazione:

## AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI TRIBUTARIE – TERMINI – PERENTORIETÀ.

Massima:

Il carattere perentorio dei termini stabiliti dalla legge per le agevolazioni ed esenzioni è stato sancito dalla costante giurisprudenza di legittimità e di merito. Le predette agevolazioni ed esenzioni devono essere applicate con rigore dagli aventi diritto. Gli scopi perseguiti dalle norme che le prevedono e le conseguenze che possono derivare dall'inosservanza delle stesse, giustificano tale carattere perentorio.

Furto della merce
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 31, sentenza n. 37 del 16 febbraio 2011
Presidente: Scuffi, Relatore: Costanzo

Intitolazione:

I – REVISIONE DELL'ACCERTAMENTO – CONTABILIZZAZIONE A POSTERIORI LIMITI TEMPORALI – STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE.

II – FURTO DELLA MERCE VINCOLATA AL TRANSITO – IRRILEVANZA PAGAMENTO DEI DIRITTI DI CONFINE – SUSSISTENZA.

Massima:

I È consentito di intervenire a posteriori sulla dichiarazione doganale, quindi successivamente allo svincolo delle merci, mediante l'istituto della revisione dell'accertamento. Esso permette di adottare i provvedimenti necessari per regolarizzare la dichiarazione stessa. Tale attività pertanto non è soggetta al limite temporale di cui all'art. 12 dello statuto del contribuente per l'emanazione dell'avviso d'accertamento.

II Non comporta un esimente dal dovere di pagamento dei diritti di confine e dell'Iva l'ipotesi di furto della merce vincolata al transito, non potendo la merce in tal caso considerarsi dispersa, ma soltanto non più nella disponibilità dell'obbligato principale.

Illecito penale
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 31, sentenza n. 38 del 16 febbraio 2011
Presidente: Scuffi, Relatore: Costanzo

Intitolazione:

RECUPERO A POSTERIORI - PRESCRIZIONE - ILLECITO PENALE – Prolungamento dei termini.

Massima:

Si può procedere a posteriori da parte dell'amministrazione doganale, anche oltre il termine prescrizionale dei tre anni, allorquando non è stato possibile determinare l'importo esatto dei dazi, a causa di un atto perseguibile ai sensi di legge, anche nell'ipotesi in cui l'autore dell'atto stesso non sia il debitore.

Onere probatorio
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 31, sentenza n. 54 del 2 marzo 2011
Presidente: Maniàci, Relatore: Costanzo

Intitolazione:

I ORIGINE E PRODUZIONE DELLE MERCI – ONERE PROBATORIO.

II DAZI DOGANALI – DAZIO ANTIDUMPING – ALIQUOTA AGEVOLATA Revisione dell'accertamento – Onere della prova – Esibizione della documentazione.

Massima:

I Non possono influire sul tema dell'origine e della produzione della merce i rapporti economici intercorrenti tra esportatore, intermediari ed importatore. L'onere di provare, caso per caso, la distorsione di traffico diretto all'evasione dei diritti doganali spetta solo all'Amministrazione doganale.

II Per dimostrare la validità delle contestazioni mosse all'importatore, è compito degli uffici doganali svolgere le opportune indagini anche mediante i metodi della cooperazione amministrativa, al fine di acquisire dalle autorità doganali del Paese di provenienza delle merci ulteriori elementi. Non possono influire in materia di origine e di produzione della merce, le ragioni economiche che hanno eventualmente determinato i vari rapporti tra più soggetti, se non viene provata - nelle singole fattispecie - la distorsione di traffico finalizzata all'evasione dei diritti doganali, onere, quest'ultimo, che grava sull'Amministrazione finanziaria.

Riferimenti normativi: d.lgs. 374/1990, art. 11.

Sanzioni
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 31, sentenza n. 40 del 23 febbraio 2011
Presidente: Scuffi, Relatore: Costanzo

Intitolazione:

DIRITTI DOGANALI – RETTIFICA DELL'ACCERTAMENTO – SANZIONI Spedizionieri – Principio di solidarietà – Pagamento da parte di un coobbligato Estinzione del giudizio.

Massima:

Con il pagamento, effettuato da parte di un coobbligato, della sanzione irrogata con l'atto di contestazione oggetto di impugnazione, viene meno la materia del contendere. Decade pertanto il contenzioso promosso in via autonoma dagli altri ricorrenti in riferimento allo stesso accertamento, con conseguente estinzione del giudizio.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 46.

Notifica per posta
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 31, sentenza n. 58 del 8 marzo 2011
Presidente: Scuffi, Relatore: Sala

Intitolazione:

DIRITTI DOGANALI – ACCERTAMENTO SUPPLETIVO E DI RETTIFICA – CARTELLA DI PAGAMENTO – RELATA DI NOTIFICA – Cartella spedita mediante servizio postale – Sottoscrizione della cartella – Irrilevanza.

Massima:

La notifica della cartella esattoriale mediante servizio postale in conformità alle norme di legge, ossia mediante invio in plico chiuso di raccomandata con avviso di ricevimento, è regolare non essendo prevista alcuna retata di notifica, come si evince per implicito dall'art. 26, penultimo comma, d.P.R. 602/1973. Non necessita della sottoscrizione del direttore o del legale rappresentante o dell'agente della riscossione la cartella redatta su modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, artt. 25 e 26.

Beni soggetti ad accisa
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 43 del 12 aprile 2011
Presidente: Arbasino, Relatore: Gatti

Intitolazione:

## DAS (DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO SEMPLIFICATO) – BENI SOGGETTI AD ACCISA – FATTURA – INSOSTITUIBILITÀ.

Massima:

Ogni volta che un bene soggetto ad accisa si muova da un luogo all'altro vi è necessità dell'emissione del DAS. Non lo sostituisce, quest'ultimo, la fattura emessa per il pagamento della merce, in quanto tale documento è richiesto per diverso motivo. Il DAS, infatti, in quanto documento di accompagnamento del bene nei suoi spostamenti, svolge una funzione tipica che non può sostituire la fattura.

Riferimenti normativi: Regolamento 210 del 25 marzo 1996, art. 10; TU 504/1995, artt. 10 e 12.

Art. 12 legge 212/2000
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 33, sentenza n. 60 del 26 maggio 2011
Presidente: Craveia, Relatore: Guida

Intitolazione:

## ACCERTAMENTO – AVVISO DI RETTIFICA – TERMINI – GENERALITÀ PER I TRIBUTI STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE.

Massima:

In quanto posto a difesa del contribuente, è da escludere che l'art. 12 legge 212/2000 non possa trovare applicazione per una categoria di tributi. La norma citata, posta quale ferreo freno all'Amministrazione finanziaria in generale, obbliga quest'ultima a dialogare con il contribuente, non sottoposto sudditanza e a conformare il proprio operato anche alla luce delle difese esercitate.

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12.

# IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI



Torna all'indice

Classamento
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 18, sentenza n. 53 del 28 febbraio 2011
Presidente: Pinto, Relatore: Catenacci

Intitolazione:

## CLASSAMENTO E RENDITA CATASTALE – CONSISTENZA – CATEGORIA – CLASSE MOTIVAZIONE – LEGITTIMITÀ – SUSSISTE.

Massima:

Nell'ipotesi in cui non è prevista la stima diretta per l'attribuzione della rendita catastale dell'immobile e all'atto catastale si perviene mediante un complesso di operazioni in cui si utilizzano dati e notizie fornite dallo stesso dichiarante e tariffe già predisposte, deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione con la mera indicazione della categoria e della classe accertate dal competente ufficio, considerato che tali dati sono sufficienti per porre il contribuente in grado di difendersi.

Riferimenti normativi : l. 311/2004, art. 1; l. 241/1990, art. 3; l. 212/2000, art. 7; d.P.R. 138/1998.

Microzone urbane
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 31, sentenza n. 12 del 25 gennaio 2011
Presidente: Minaudo, Relatore: Cazzaniga

Intitolazione:

AGGIORNAMENTO RENDITA CATASTALE – AUMENTO DELLA RENDITA MICROZONE URBANE - Agenzia del territorio – Motivazione del provvedimento Necessità.

Massima:

Deve indicare le caratteristiche proprie dell'unità immobiliare poste a fondamento dell'accertamento, l'atto con cui l'ufficio del territorio determina in aumento la nuova rendita catastale. La mancata indicazione di tali caratteristiche viola il diritto di difesa, non permettendo al ricorrente di svolgere puntualmente nel merito le proprie argomentazioni.

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 3.

Revisione classamento
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 47, sentenza n. 40 del 23 febbraio 2011
Presidente: Piccinni Leopardi, Relatore: Miceli

Intitolazione:

ACCERTAMENTO CATASTALE – REVISIONE PARZIALE CLASSAMENTO Identificazione microzone comunali – Mera indicazione nuovi dati attribuiti Motivazione sufficiente.

Massima:

Su richiesta del Comune, l'ufficio del territorio può identificare microzone comunali con caratteristiche omogenee e rivedere il classamento delle unità immobiliare in esse ubicate. Deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione dell'atto d'accertamento catastale con la mera indicazione della consistenza, della categoria e della classe determinate dall'ufficio, essendo tali elementi sufficienti per consentire al contribuente di difendersi.

Riferimenti normativi: l. 311/2004, art.1 comma 335.

Università
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 31 del 24 marzo 2011
Presidente: Fabrizi, Relatore: Noschese

Intitolazione:

## IMPOSTA CATASTALE – TRASFERIMENTI IMMOBILIARI - AGEVOLAZIONI UNIVERSITÀ – SPETTANZA – NON SUSSISTE.

Massima:

Poiché non può essere riconosciuto alle università la qualifica di organi dello Stato, avendo esse lo status di organi dotati di propria personalità giuridica ed autonomia, alle stesse non spetta, diversamente dalle amministrazioni statali e dagli enti pubblici territoriali, il beneficio d'imposta.

Riferimenti normativi: l. 168/1989.

Atto impositivo
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 38 del 7 marzo 2011
Presidente: Paganini, Relatore: Cordola

Intitolazione:

## IMPOSTA CATASTALE – ATTO IMPOSITIVO – TARDIVA IMPUGNAZIONE Diniego di revisione di categoria – Legittimità – Sussiste.

Massima:

Costituendo anche atto di notificazione della rendita catastale, il termine per proporre ricorso avverso l'atto impositivo decorre dalla data di avvenuta notificazione, cosicché l'opposizione postuma al diniego di revisione della categoria catastale è fuori termine ed irrilevante.

Riferimenti normativi: l. 342/2000, art. 74 comma 3; d.lgs. 546/1992, art. 2 comma 3.

Motivazione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 39 del 24 marzo 2011
Presidente e Relatore: Dettori

Intitolazione:

## IMPOSTA CATASTALE – CLASSAMENTO – DIFETTO DI MOTIVAZIONE Annullamento a seguito di Sentenza della Commissione Tributaria Regionale Classamento originario – Legittimità – Sussiste.

Massima:

L'atto di classamento intervenuto per effetto della sentenza con cui la Commissione tributaria ha annullato il precedente tempestivo atto di attribuzione di rendita catastale per difetto di motivazione, è legittimo e idoneo a ricondurre - sotto il profilo catastale - la situazione del fabbricato a quella originaria.

Riferimenti normativi: l. 242/2000, art. 34.

Moltiplicatori di rivalutazione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 79 del 28 marzo 2011
Presidente: Vitiello, Relatore: Staunovo Polacco

Intitolazione:

RENDITA CATASTALE – RIVALUTAZIONE PERIODICA – APPLICAZIONE DEI MOLTIPLICATORI PREVISTI DAL D.M. 14/12/1991 – Funzione strumentale indiretta nella determinazione del valore degli immobili appartenenti ai gruppi catastali A, B e C; D ed E. – Determinazione del capitale fondiario – Discrezionalità dell'UTE – Non sussiste.

Massima:

Nei casi in cui la funzione della rendita catastale lo presupponga, il valore dell'immobile è determinato applicando alle rendite catastali iscritte in catasto, rivalutate periodicamente, i moltiplicatori fissati dal d.m. 14 dicembre 1991 nella misura di 100 volte per le unità dei gruppi catastali A, B e C e di 50 e 34 volte per quelli appartenenti ai gruppi D ed E. Si evince in senso inverso, dalla entità di tali moltiplicatori, che il saggio di capitalizzazione delle rendite catastali cui fa riferimento - per la determinazione del capitale fondiario – l'art. 29 del d.P.R. 1142/1949, è rappresentato per i diversi gruppi rispettivamente dall'1%, dal 2% e dal 3%. Poiché tali percentuali sono determinate in modo uniforme ed autoritativamente per ciascun gruppo, non può essere riconosciuta all'UTE nessuna potestà discrezionale nella loro individuazione.

Riferimenti normativi: d.m. 14/12/1991; d.P.R. 1142/1949, art. 29.

Classamento
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 98 del 6 maggio 2011
Presidente: Simone, Relatore: Fucci

Intitolazione:

## CLASSAMENTO – ADEGUAMENTO AI VALORI DELL'OSSERVATORIO IMMOBILIARE – LEGITTIMITÀ.

Massima:

Con riferimento al nuovo classamento degli immobili, quando l'atto contiene tutti gli elementi essenziali quali: l'oggetto della revisione, la specificazione della microzona dove gli immobili sussistono e delle nuove rendite, esso è legittimo. Consentendo tali elementi di comprendere la natura della pretesa tributaria, non si configura una lesione del diritto di difesa del contribuente. La variazione della classe in adeguamento ai valori di mercato scaturente dall'osservatorio immobiliare è corretta.

Riferimenti normativi: c.c., art. 2967; l. 241/1990; d.lgs. 546/1992, art. 53.

Revisione delle rendite urbane
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 71 del 24 maggio 2011
Presidente e Relatore: Lamanna

Intitolazione:

## ACCERTAMENTO CATASTALE – REVISIONE DELLE RENDITE CATASTALI URBANE Ripartizione del territorio comunale in microzone – Non è indispensabile il sopralluogo da parte dell'Agenzia.

Massima:

In assenza di variazioni edilizie, non richiede il sopralluogo dell'ufficio e non è condizionata da alcun contraddittorio endoprocedimentale, la revisione delle rendite catastali, essendo essa regolamentata da specifiche disposizioni in base alle ripartizioni in microzone del territorio comunale. La revisione della rendita può essere impugnata soltanto contestando la non correttezza dei dati utilizzati per la determinazione, da parte dell'ufficio, della categoria, della classe e della rendita. Per la determinazione di tali elementi, possono correttamente essere presi a fondamento i dati forniti dall'osservatorio del mercato immobiliare e dalla ripartizione del territorio in differenti zone censuarie effettuata dal comune.

Riferimenti normativi: l. 311/2004, art. 1 comma 335; l. 662/1996, art. 3 comma 58.

# IVA



Torna all'indice

Diritti di negoziazione
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 31, sentenza n. 94 del 31 marzo 2011
Presidente: Scuffi, Relatore: Costanzo

Intitolazione:

DIRITTI DI NEGOZIAZIONE – Somme corrisposte da società concessionaria a società di intermediazione pubblicitaria – Natura – Corrispettivi a carattere provvigionale – Assoggettabilità ad IVA – Diritto detrazione – Sussiste.

Massima:

L'attività di intermediazione svolta dai "centri media" nei riguardi del concessionario della pubblicità ha i connotati e la natura della forma contrattuale, anche se atipica, finalizzata ad incrementare gli spazi pubblicitari venduti alla clientela. La remunerazione di tale attività è rappresentata dai diritti di negoziazione, che costituiscono corrispettivi a carattere provvigionale a fronte di una prestazione di servizi. Come tale sono assoggettati ad Iva, con diritto di detrazione da parte del beneficiario.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, artt. 2 e 3.

Modello VR
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 6 del 13 gennaio 2011
Presidente: Deodato, Relatore: Siffredi

Intitolazione:

IVA – RIMBORSO DEL CREDITO TEMPESTIVAMENTE ESPOSTO NELLA DICHIARAZIONE IVA – Legittimità – Sussiste - Omessa presentazione modello VR Diritto al credito – Sussiste.

Massima:

Non decade dal diritto sostanziale al rimborso del credito Iva il contribuente che omette la presentazione del quadro VR, in quanto la dichiarazione annuale è strumento idoneo a manifestare la volontà del contribuente.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, artt. 30 e 38 bis.

Disconoscimento del credito
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 31, sentenza n. 76 del 15 marzo 2011
Presidente: Vaglio, Relatore: Cazzaniga

Intitolazione:

## IVA – DISCONOSCIMENTO CREDITO IN CASO DI DICHIARAZIONE PRECEDENTE OMESSA – Cartella pagamento per controllo automatizzato – Legittimità – Sussiste Necessità di avviso di accertamento – Non sussiste.

Massima:

L'emissione di cartella di pagamento con cui si disconosce il credito Iva dell'anno precedente, ove dall'incrocio dei dati dell'anagrafe tributaria risulti omessa la relativa dichiarazione e il contribuente non abbia provato l'esistenza del credito, è legittima. Trattasi infatti di atto emesso a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione ex art. 54 bis d.P.R. 633/1972, non occorre notificare il preventivo avviso d'accertamento, considerato che il contribuente, qualora dimostri l'esistenza del credito, può chiederne il rimborso nelle forme e nei termini di legge.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 54 bis.

Invio telematico
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 16, sentenza n. 24 del 11 gennaio 2011
Presidente: D'Andrea, Relatore: Pagliaro

Intitolazione:

## I.V.A. – CREDITO – COMPENSAZIONE – INVIO TELEMATICO – ERRORE IRRILEVANZA – CARTELLA DI PAGAMENTO – ILLEGITTIMITÀ – SUSSISTE.

Massima:

Non può essere considerata causa ostativa al riconoscimento del credito comprovato esistente ed esigibile, l'errore commesso nella procedura di invio telematico, anche se tale credito sia maturato in un anno pregresso, in cui le stesse procedure di invio siano state correttamente adempiute.

Riferimenti normativi : d.P.R. 633/1972, art. 54 bis; d.lgs. 471/1997, art. 5 comma 1.

Credito d'imposta
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 43, sentenza n. 10 del 12 gennaio 2011
Presidente: Donno, Relatore: Ingino

Intitolazione:

## RIMBORSO – CREDITO D'IMPOSTA – OMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE PRECLUSIONE – INSUSSISTENZA.

Massima:

Non preclude il recupero giudiziale del credito d'imposta la mancata presentazione della dichiarazione Iva, qualora il contribuente ne fornisca la prova.

Prestazioni di terzi
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 44, sentenza n. 101 del 30 marzo 2011
Presidente: Natola, Relatore: Perillo

Intitolazione:

## IVA – PRESTAZIONI DI TERZI - SERVIZI RESI AD IMPRESA AGRICOLA MEDIANTE MACCHINE AGRICOLE – ALIQUOTA AGEVOLATA – SUSSISTE.

Massima:

Deve essere applicata l'aliquota del 10%, secondo quanto disposto dalla tabella A, parte III, n. 125 allegata al d.P.R. 633/1972, alle prestazioni di servizi rese mediante macchine agricole. Non rileva la circostanza che le prestazioni di cui trattasi siano state effettuate da terzi, prendendo la norma in considerazione soltanto la qualità del destinatario e non dell'esecutore delle prestazioni.

Servizi internazionali
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 16, sentenza n. 41 del 3 febbraio 2011
Presidente: Natola, Relatore: Pagliaro

Intitolazione:

## IVA – SERVIZI INTERNAZIONALI O CONNESSI AGLI SCAMBI INTERNAZIONALI ADDEBITO D'IMPOSTA – NON SUSSISTE.

Massima:

Sono privi del requisito della territorialità i servizi internazionali o connessi a scambi internazionali e pertanto non comportano l'addebito di Iva, che per l'effetto non può beneficiare della detrazione.

Riferimenti normativi : d.P.R. 633/1972, artt. 9 e 19; d.lgs. 18/2010.

Credito
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 12 del 19 gennaio 2011
Presidente: Ortolani, Relatore: Innocenti

Intitolazione:

IMPOSTE INDIRETTE – IVA – CREDITO – ERRONEA INDICAZIONE DI UN NELLA DICHIARAZIONE – Mancata indicazione dello stesso credito nelle dichiarazioni successive – Cartella esattoriale – Illegittimità – Sussiste.

Massima:

Poiché non può essere oggetto di rimborso e/o compensazione il credito Iva indicato in dichiarazione allorché siano passati due anni senza che il relativo importo sia stato riportato nelle dichiarazioni successive, deve ritenersi illegittimo il recupero - mediante cartella di pagamento - di tale credito Iva che il contribuente aveva indicato indebitamente in dichiarazione, ma che - accortosi dell'errore - non lo aveva più riportato nelle dichiarazioni Iva successive.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 30.

Omessa dichiarazione
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 46, sentenza n. 5 del 19 gennaio 2011
Presidente e Relatore: Di Oreste

Intitolazione:

## IVA – CREDITO CHIESTO A RIMBORSO – DICHIARAZIONE ANNUALE OMESSA MODALITÀ.

Massima:

Qualora sia stata omessa la dichiarazione annuale dell'Iva relativa ad un determinato periodo d'imposta, per il credito Iva relativo a quel periodo dovrà essere presentata un'autonoma domanda di rimborso nel termine di cui all'art. 21 d.lgs. 546/1992, in quanto, a differenza di ciò che avviene allorché la dichiarazione sia stata presentata, dovrà essere consentito il controllo preventivo dei dati tributari afferenti in quel periodo d'imposta di cui è stata omessa la dichiarazione.

Riferimenti normativi: d.l. 546/1992, art. 21.

Proroga biennale
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 31, sentenza n. 16 del 26 gennaio 2011
Presidente: Bitto, Relatore: Cazzaniga

Intitolazione:

ACQUISTO D'IMMOBILE DA IMPRESA COSTRUTTRICE – RICHIESTA BENEFICI PRIMA CASA – Rivendita dell'immobile prima dei cinque anni – Mancato riacquisto entro un anno – Accertamento tardivo – Proroga due anni per condono – Esclusione Liquidazione delle spese – Presentazione parcella – Necessità – Sussiste.

Massima:

È tardiva la notificazione dell'accertamento per decadenza dei benefici "prima casa", avvenuta oltre il termine di tre anni dalla registrazione del contratto di vendita. La proroga biennale stabilita dall'art. 11 della legge di condono 289/2002 non può trovare applicazione nella fattispecie in quanto l'atto d'acquisto originario, oltre ad essere successivo al termine ultimo del 30 novembre 2002 previsto per la registrazione, non è oggetto di valutazione. La liquidazione delle spese di giudizio richiede nel processo tributario (a differenza del processo civile) la presentazione delle parcelle.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 76.

Condono
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 16, sentenza n. 76 del 2 marzo 2011
Presidente: Natola, Relatore: Squassoni

Intitolazione:

## I.V.A. – SANZIONE AMMINISTRATIVA – DEFINIZIONE AGEVOLATA – DINIEGO DI RIMBORSO – INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO – SUSSISTE.

Massima:

L'estinzione del giudizio a seguito di domanda di condono, di versamento dell'imposta e della comunicazione di definizione del procedimento, comporta la rinuncia al ricorso introduttivo, con preclusione del rimborso per le annualità definite in via agevolata.

Riferimenti normativi: l. 289/2002, art. 16.

Dichiarazione integrativa
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 31, sentenza n. 47 del 24 febbraio 2011
Presidente: Scuffi, Relatore: Cazzaniga

Intitolazione:

## CREDITO IVA – OMESSA DICHIARAZIONE ANNUALE – DICHIARAZIONE INTEGRATIVA – RICONOSCIMENTO DEL CREDITO.

Massima:

Il mancato riconoscimento del credito Iva per tardività della dichiarazione integrativa non costituisce motivo di diniego, qualora non vi siano contestazioni circa l'esistenza del credito. Quest'ultimo pertanto può essere portato in detrazione fino alla dichiarazione relativa al secondo anno successivo oppure può formare oggetto di rimborso nei termini di legge.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 54; d.P.R. 332/1998, art. 8.

Omessa dichiarazione
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 44, sentenza n. 74 del 11 marzo 2011
Presidente: Natola, Relatore: Maellaro

Intitolazione:

## IVA – OMESSA DICHIARAZIONE – DIRITTO ALLA DETRAZIONE ENTRO IL SECONDO ANNO SUCCESSIVO – LEGITTIMITÀ – SUSSISTE.

Massima:

Non viene meno, in caso di omessa dichiarazione, l'utilizzo del credito di Iva regolarmente annotata nei registri contabili e nelle liquidazioni periodiche dell'esercizio di competenza, se la detrazione viene effettuata entro il secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione.

Riferimenti normativi : d.P.R. 633/1972, art. 19; d.P.R. 322/1998, 8.

Costi infragruppo
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 44, sentenza n. 76 del 11 marzo 2011
Presidente: Natola, Relatore: Maellaro

Intitolazione:

IRES IVA IRAP – INERENZA - COSTI INFRAGRUPPO - DETERMINAZIONE SU PARAMETRI PREDETERMINATI – LEGITTIMITÀ – SUSSISTE.

Massima:

I costi per servizi resi infragruppo, quantificato sulla base di un contratto di Service Agreement che prevede il costo del servizio in funzione di parametri predeterminati, sono inerenti e deducibili.

Fatto illecito del dipendente
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 44, sentenza n. 78 del 11 marzo 2011
Presidente e Relatore: Natola

Intitolazione:

## IRES IVA IRAP – OMESSI VERSAMENTI - FATTO ILLECITO DEL DIPENDENTE SANZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE – ESCLUSIONE.

Massima:

Non sono applicabili le sanzioni per omessi versamenti, nel caso in cui il fatto sia dovuto esclusivamente alla condotta del dipendente, per essersi appropriato delle somme destinate ai versamenti stessi e se il dipendente è stato denunciato per tale ragione alla Procura della Repubblica ai sensi dell'art. 6, comma 3, d.lgs. 472/1997.

Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, art. 6 comma 3.

Quadro VL
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 36, sentenza n. 54 del 28 febbraio 2011
Presidente: Centurelli; Relatore: Brillo

Intitolazione:

## IVA – CREDITO IMPOSTA – ERRORE – MANCATA COMPILAZIONE QUADRO VL Diritto al rimborso – Perdita – Esclusione.

Massima:

Il contribuente che ometta di indicare per errore il credito Iva nel quadro VL della dichiarazione annuale non perde il diritto al rimborso e l'agenzia non può usare legittimamente, in tale ipotesi, la procedura di cui all'art. 54 bis d.P.R. 633/1972, ma deve emettere avviso d'accertamento per consentire al contribuente di controllare l'errore mediante presentazione di documentazione contabile-fiscale.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 54 bis.

Modello VR
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 43, sentenza n. 84 del 29 marzo 2011
Presidente: Raimondi, Relatore: Uppi

Intitolazione:

## IVA – DINIEGO DI RIMBORSO – OMESSA PRESENTAZIONE DEL MODELLO VR NON SUSSISTE.

Massima:

La mancata presentazione del modello VR non fa venir meno il diritto al rimborso del credito Iva, in quanto non ha per legge funzione di elemento costitutivo del diritto al rimborso, ma di atto integrativo dell'obbligo di dichiarazione annuale. Può essere pertanto esercitato il diritto al rimborso entro il termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c..

Sindaco e responsabilità
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 29, sentenza n. 104 del 15 marzo 2011
Presidente: Gilardi, Relatore: Garofalo

Intitolazione:

## CARTELLA DI PAGAMENTO – SOGGETTIVITÀ PASSIVA – COOBBLIGATO D'IMPOSTA – SINDACO DI SOCIETÀ – NON SUSSISTE.

Massima:

A differenza degli amministratori, il sindaco di società non può considerarsi soggetto coobbligato nell'adempimento delle obbligazioni valutarie.

Sanzioni ridotte
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 29, sentenza n. 106 del 15 marzo 2011
Presidente e Relatore: Gilardi

Intitolazione:

## CARTELLA DI PAGAMENTO – SOGGETTIVITÀ PASSIVA – TARDIVO VERSAMENTO DELL'IVA DA ACCERTAMENTO – Versamento delle sanzioni ridotte – Non Sussiste.

Massima:

Qualora sia stato emesso avviso di accertamento comportante un maggior versamento di Iva e le sanzioni per infedele dichiarazione, riducibili ad 1/4 in caso di versamento entro il termine per la proposizione del ricorso (art. 17 d.lgs. 472/1997), è dovuta anche per il pagamento dell'imposta oltre i 60 giorni dalla notifica dell'accertamento, la sanzione del 30% di cui all'art. 13, comma 2, d.lgs. 471/1997.

Riferimenti normativi: d.lgs. 471/1997, art 13 comma 2; d.lgs. 472/1997, art. 17.

Credito IVA
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 43, sentenza n. 89 del 28 marzo 2011
Presidente: Raimondi, Relatore: Uppi

Intitolazione:

## CREDITO IVA – Annotazione delle fatture da cui è scaturito – Disconoscimento per omessa presentazione del Mod. Unico – Insussistenza.

Massima:

Premesso che la produzione dei registri Iva degli acquisti e delle vendite è idonea a dimostrare - fino a prova contraria - la sussistenza dei costi e dei ricavi, il contribuente può utilizzare il diritto di detrarre l'Iva versata in eccedenza anche in caso di omissione della relativa dichiarazione annuale, intervenendo la decadenza soltanto nell'ipotesi in cui tale eccedenza non venga riportata nella prima dichiarazione utile.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 28.

Penale
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 136 del 31 marzo 2011
Presidente: Deodato, Relatore: Innocenti

Intitolazione:

## DETRAZIONE – FATTURE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI EMESSE NELL'INTERESSE DI PERSONE COINVOLTE IN PROCEDIMENTI PENALI E CIVILI

Difetto di inerenza – Detraibilità – Non sussiste.

Massima:

L'Iva recata da fatture intestate alla società contribuente, ma emesse a fronte di prestazioni professionali rese nei confronti di ex amministratori della società coinvolti in giudizi penali o civili, non è detraibile per difetto di inerenza. Infatti, il difetto di inerenza all'attività della società discende, quanto al processo penale, dalla natura personale di tale responsabilità; quanto alle prestazioni riguardanti i procedimenti civili, il difetto di inerenza discende dall'insussistenza di un coinvolgimento della società nei procedimenti stessi.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 19.

Sanzioni
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 16, sentenza n. 152 del 4 maggio 2011
Presidente: D'Andrea, Relatore: Chiametti

Intitolazione:

## I.V.A. – OMESSO VERSAMENTO - SANZIONI – ATTO DI IRROGAZIONE – RISPETTO DEI TERMINI – Legittimità - Sussiste – Ravvedimento operoso.

Massima:

Sono legittimi per rispetto dei termini di legge, l'atto di contestazione la cui notifica è avvenuta entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione, nonché il successivo avviso di irrogazione delle sanzioni notificato entro un anno dalla data di presentazione delle deduzioni di parte. Qualora la regolarizzazione sia effettuata mediante il pagamento dell'imposta, delle sanzioni nella misura di legge e degli interessi entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione, il ravvedimento operoso è valido.

Modello VR
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 24, sentenza n. 67 del 14 aprile 2011
Presidente: Bitto, Relatore: Franco

Intitolazione:

## IVA – DIRITTO AL RIMBORSO – MODELLO VR – MANCATA PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE DI VOLONTÀ DEL CONTRIBUENTE.

Massima:

L'esercizio dei controlli necessari alla verifica dei presupposti sostanziali del diritto al rimborso dell'Iva emergente a credito dalla dichiarazione annuale, è impedito dalla mancata presentazione del modello VR. Il diritto ad ottenere il rimborso sussiste solo a seguito di manifestazione di volontà del contribuente, nei casi e nei limiti di legge.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 21; d.P.R. 633/1972, artt. 30 e 38 bis.

Codice identificativo
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 22, sentenza n. 94 del 11 maggio 2011
Presidente: Maniàci, Relatore: Petrone

Intitolazione:

## IVA – IMPONIBILITÀ – CODICE INTEGRATIVO – OMESSA INDICAZIONE Cessionario estero – Sanzionabilità – Esclusione.

Massima:

La sola circostanza che la società cedente abbia omesso di indicare in fattura il codice identificativo del cessionario estero intracomunitario, non è idonea a rendere imponibile ai fini Iva tali operazioni di cessione. Infatti una siffatta pretesa si pone in contrasto con il disposto degli artt. 41, comma 1 lett. a) e 50, comma 1, del d.l. 331/1993, in quanto la medesima operazione non può essere assoggettata ad imposizione sia nel Paese di origine che in quello di destinazione dei beni, con una inammissibile duplicazione d'imposta.

Riferimenti normativi: d.l. 331/1993, artt. 40 comma 1 lett. a) e 50 comma 1.

Reato
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 190 del 12 maggio 2011
Presidente: Ortolani, Relatore: Innocenti

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – IVA - COSTI RICONDUCIBILI A REATO – ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO PENALE – Deducibilità – Operazioni soggettivamente inesistenti Frode carosello – Buona fede – Indizi di conoscenza della frode – Prova contraria.

Massima:

La disposizione di cui all'art. 14, comma 4 bis, legge 537/1993 che statuisce l'indeducibilità dei costi riconducibili a fatti costituenti reato, non trova applicazione per i costi inerenti a fatti riconducibili al legale rappresentante della società contribuente, il quale, pur se coinvolto in un procedimento penale, ha beneficiato successivamente di un provvedimento di archiviazione. La "buona fede" del contribuente è sufficiente, in aderenza ai principi enunciati dalla Corte di Giustizia UE (cause C-354/03 – C-355/03 ed altre), a legittimare la detrazione dell'Iva sugli acquisti, ancorché l'operazione faccia parte di una catena di cessione fraudolenta (cd. frode carosello). Tuttavia è onere del contribuente, qualora emergano dagli atti indizi di conoscenza della frode, fornire una dimostrazione contraria, mancando la quale deve ritenersi legittima la rettifica operata dall'ufficio. Nella fattispecie non è stata fornita prova idonea a vincere il sospetto di operazioni fittizie, compiute in base ad opportunità finanziarie o di bilancio e non secondo la necessità del mercato.

Riferimenti normativi: l. 537/1993, art. 14 comma 4 bis; d.P.R. 633/1972, art. 19.

Prescrizione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 9 del 8 febbraio 2011
Presidente e Relatore: Piglionica

Intitolazione:

## IVA – CREDITO DA DICHIARAZIONE – PRESCRIZIONE – TERMINE DECENNALE EX ART. 2946 C.C. – DECORRENZA.

Massima:

Si consolida con il decorso di due anni dal termine per la presentazione della dichiarazione annuale senza che l'Amministrazione finanziaria abbia notificato un avviso di rettifica o di accertamento, il diritto del contribuente al rimborso del credito Iva esposto in dichiarazione, ed esso è esigibile alla scadenza dei successivi tre mesi. Da tale termine pertanto decorre quello decennale di prescrizione, non essendo prima di detto termine esercitabile il diritto medesimo.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 38 bis.

Margine
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 6 del 2 febbraio 2011
Presidente e Relatore: Ceccherini

Intitolazione:

## IVA – REGIME DEL MARGINE – VERIFICA DELLA QUALIFICA DEL CEDENTE Omessa verifica della regolarità sostanziale della fattura – Ordinaria diligenza.

Massima:

Deve essere valutata in relazione all'onere dell'ordinaria diligenza posta carico del cessionario, la sua responsabilità per la mancata verifica della regolarità delle fatture in relazione alla qualifica del cedente. Infatti l'applicazione del regime del margine presuppone, tra l'altro, l'esistenza - nell'originario cedente - di alcuni requisiti soggettivi desumibili, nel caso di autovetture, dai libretti di circolazione che consentono di verificare la storia dell'autoveicolo la sua destinazione d'uso.

Riferimenti normativi: d.l. 41/1995, art. 36 comma 1.

Premi fine anno
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 33, sentenza n. 24 del 9 febbraio 2011
Presidente: Pizzo, Relatore: Citro

Intitolazione:

## IVA – PREMI DI FINE ANNO - Aliquota relativa alla vendita delle merci - Aliquota applicata sulle note di credito – Diversità.

Massima:

Assumono la funzione di sconto, cui si rende applicabile l'art. 26, comma 2, d.P.R. 633/1972, i premi corrisposti a fine anno ai clienti. Essi non sono quindi operazioni fuori campo Iva, presupponendo quest'ultima la mancanza di uno specifico rapporto sinallagmatico con l'attività dell'impresa. La detraibilità dell'Iva è esclusa dalla diversa aliquota applicabile (20%) rispetto alla propria delle merci in riferimento (4%).

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 26 comma 2.

Credito
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 34 del 23 febbraio 2011
Presidente: Lamanna, Relatore: Fossa

Intitolazione:

## IVA – CREDITO RIPORTATO DA PRECEDENTE DICHIARAZIONE NON PRESENTATA SPETTANZA.

Massima:

Spetta, purché opportunamente documentato e riportato in dichiarazione, il credito Iva maturato nel precedente esercizio, la cui dichiarazione risulti omessa.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, artt. 30 e 55, d.lgs. 471/1997, art. 5 comma1.

Rimborso
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 24 del 23 febbraio 2011
Presidente: Luglio, Relatore: Lancia

Intitolazione:

## IVA – RIMBORSO – MODELLO VR – PRESUPPOSTO SOSTANZIALE – Insussistenza Richiesta del rimborso in dichiarazione annuale – Sufficienza.

Massima:

L'omessa presentazione del modello VR, in presenza di regolare presentazione della dichiarazione annuale contenente la richiesta di rimborso del credito Iva, non legittima il diniego del rimborso da parte dell'ufficio. Non rilevano al riguardo le istruzioni ministeriali che subordinano alla presentazione di tale modello il riconoscimento del credito.

Aliquota
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 27 del 14 marzo 2011
Presidente: Malaspina, Relatore: Piacentini

Intitolazione:

## ATTO DI CONTESTAZIONE – ALIQUOTA ORDINARIA – MISURA INFERIORE LEGITTIMITÀ – SUSSISTE.

Massima:

Per le prestazioni rese da una cooperativa agricola nei confronti dei propri associati, l'applicazione di un'aliquota inferiore a quella ordinaria, sia pur in assenza di un contratto d'opera, è giustificata dalla finalità di conseguire una migliore redditività nell'ambito del regime speciale dell'agricoltura.

Riferimenti normativi : d.P.R. 633/1972, artt. 34 e 16 comma 3; d.P.R. 917/1986, art. 29 comma 3; d.lgs. 471/1997, art. 6 comma 8; c.c., art. 2135 comma 2.

Premi
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, sez 26, sentenza n. 1 del 11 gennaio 2011
Presidente e Relatore: Molina

Intitolazione:

IRES – IVA – IRAP – PREMI PROVVIGIONALI – NATURA – Costi deducibili.

Massima:

I compensi erogati nei confronti di taluni agenti - regolarmente documentati - allo scopo di incentivare la promozione delle vendite, devono ritenersi premi provvigionali. Nella fattispecie, l'incarico è stato eseguito in conformità alle istruzioni della società mandante e non costituisce atto di liberalità la somma erogata, ma il corrispettivo di una prestazione aggiuntiva per la quale è stata emessa regolare fattura. Pertanto tale corrispettivo, in quanto correlato ai ricavi d'esercizio, è detraibile ai fini Iva e deducibile ai fini delle imposte dirette.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 26; d.l. 331/1993, artt. 50 e 56.

Crediti
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 2 del 14 gennaio 2011
Presidente e Relatore: Buono

Intitolazione:

## IVA – GRUPPI DI SOCIETÀ – CREDITI – MATURATI PRIMA DELL'INGRESSO NEL GRUPPO – TRASFERIBILITÀ AL GRUPPO – ESCLUSIONE.

Massima:

Non è possibile trasferire al gruppo di società, ai sensi dell'art. 73, comma 3, d.P.R. 633/1972 come modificato dalla legge 244/2007, i crediti Iva maturati dalle società che ne fanno parte, nei periodi precedenti all'ingresso del gruppo medesimo.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 73.

Leasing
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 15 del 1 febbraio 2011
Presidente: Malaspina, Relatore: Ingino

Intitolazione:

## IVA – ACQUISTO BENI IN LEASING – Diritto al rimborso infrannuale – Compete.

Massima:

La tesi che il corrispettivo pagato dalla società - su cui essa ha chiesto il rimborso dell'Iva - per l'utilizzo dell'immobile in leasing finanziario non può giuridicamente considerarsi corrispettivo pagato per l'acquisto di un bene ammortizzabile, non giustifica il diniego del rimborso stesso. Infatti, costituiscono sostanzialmente ratei del prezzo per il trasferimento del bene i canoni di locazione finanziaria ammessi in deduzione ex art. 102 del d.P.R. 917/1986. Pertanto, si è in presenza di una variazione della funzione tipica del negozio: da modalità di finanziamento dell'impresa a modalità di finanziamento di un acquisto, con conseguente assoggettamento al disposto dell'art. 38 bis, comma 2, del d.P.R. 633/1972.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 38 bis.

Frodi carosello
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 5 del 17 gennaio 2011
Presidente: Malaspina, Relatore: Candido

Intitolazione:

IVA – FRODI CAROSELLO – DETRAZIONE – Soggetto coinvolto – Soggetto inconsapevole – Diritto alla detrazione – Sussistenza.

Massima:

Il fatto che - senza che il soggetto passivo ne sia conoscenza - una operazione precedente o successiva a quella da lui effettuata, sia viziata da frode all'Iva, il diritto di tale soggetto, nel caso di "frodi carosello", non è pregiudicato. Pertanto, qualora dall'esito dei controlli effettuati nei riguardi di un soggetto coinvolto in una "frode carosello", non scaturiscono elementi di connessione con i soggetti realizzatori della frode, deve essere riconosciuto a favore di tale soggetto il diritto alla detrazione dell'Iva.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 19.

Errore formale
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 7 del 18 gennaio 2011
Presidente: Secchi, Relatore: Ramondetta

Intitolazione:

## IVA - CREDITO NON INDICATO IN DICHIARAZIONE – Errore formale – Diritto di detrazione del credito non dichiarato – Sussiste.

Massima:

Anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia, per la quale il principio di neutralità fiscale esige che l'esenzione Iva sia riconosciuta qualora siano soddisfatti i requisiti sostanziali ed indipendentemente da eventuali omissioni di quelli formali, salvo che la violazione di questi ultimi impedisca di fornire la prova in ordine al soddisfacimento dei requisiti sostanziali, deve essere riconosciuto il credito Iva non indicato in dichiarazione per mero errore formale.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 19.

Versamento in eccesso
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 8 del 18 gennaio 2011
Presidente: Secchi, Relatore: Ramondetta

Intitolazione:

IVA – PRESTAZIONI PROFESSIONALI - ART. 7 D.P.R. 633/1972 – VERSAMENTO DELL'IMPOSTA IN ECCESSO – Omissione di dichiarazione integrativa – Istanza di rimborso – Termine – Art 38 bis D.P.R. 633/1972 – Inapplicabilità – Art 21 d.lgs. 546/1992 – Applicabilità.

Massima:

Non può trovare applicazione l'art. 38 bis d.P.R. 633/1972, ma dovrà applicarsi l'art. 21 d.lgs. 546/1992 che limita ai due anni successivi al pagamento il termine per chiedere il rimborso dell'Iva, nell'ipotesi in cui il contribuente abbia versato per tale imposta somme non dovute rientrando le prestazioni professionali nell'art. 7 d.P.R. 633/1972, ma non abbia rettificato la dichiarazione annuale mediante presentazione di dichiarazione integrativa e successiva istanza di rimborso.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, artt. 7 e 38 bis; d.lgs. 546/1992, art. 21.

Fattura in duplice esemplare
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 1 del 20 gennaio 2011
Presidente: Sacchi, Relatore: Ghilotti

Intitolazione:

IVA – OPERAZIONI IMPONIBILI – CESSIONI GRATUITE DI BENI – Esclusione dell'obbligo della rivalsa - Regime speciale per l'applicazione d'imposta – Emissione di fattura in duplice esemplare – Imposta a debito – Esclusione di danno per l'erario.

Massima:

Sono operazioni imponibili ai fini Iva a norma dell'art. 4, comma 2. d.P.R. 633/1972 le cessioni gratuite di beni alla cui produzione o commercio è destinata l'attività dell'impresa. Per tali operazioni tuttavia non è obbligatoria la rivalsa (art. 18, comma 3, d.P.R. 633/1972). Deve ritenersi ammissibile, nonostante siano previste per tali operazioni particolari modalità per l'assolvimento dell'imposta, anche l'emissione di fattura in duplice esemplare, con o senza esercizio di rivalsa. In tale ipotesi, peraltro, è da escludere - determinandosi comunque un'imposta a debito - la sussistenza di un danno erariale, cosicché deve essere annullato l'avviso di accertamento.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, artt. 4 e 18.

Mancata compilazione questionario
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 26, sentenza n. 7 del 31 gennaio 2011
Presidente: Di Blasi, Relatore: Bavuso

Intitolazione:

## IVA – IRAP – DICHIARAZIONE - MANCATA PRESENTAZIONE – ASSENZA DATI CONTABILI – MANCATA COMPILAZIONE QUESTIONARIO – ACCERTAMENTO INDUTTIVO – LEGITTIMITÀ.

Massima:

In assenza di dichiarazione dei redditi e di documentazione contabile, nonché dell'apposito questionario inviato alla società per acquisire le informazioni utili a ricostruire il reddito d'impresa, considerando anche gli eventuali costi, deve riconoscersi che l'ufficio non ha altro mezzo se non il ricorso all'accertamento induttivo per la quantificazione dell'imponibile da assoggettare a tassazione.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39.

Premi
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 37 del 22 febbraio 2011
Presidente e Relatore: Borgonovo

Intitolazione:

## IVA – SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE PUBBLICITARIA - PREMI DI FINE ANNO OVER COMMISSIONS – CORRISPETTIVI A FRONTE DI SERVIZI RESI.

Massima:

Non costituiscono corresponsioni a titolo gratuito e non rientrano, quindi, nell'ambito applicativo dell'art. 2, comma 3 lett. a), del d.P.R. 633/1972, gli importi elargiti dalle concessionarie di pubblicità quali premi di fine anno (cd. over commissions) alle società di intermediazione pubblicitaria rappresentando così corrispettivi per il procacciamento della clientela e, come tali, soggetti ad Iva. Non rileva il fatto che i compensi medesimi siano stabiliti in modo variabile e non a priori.

Credito non esposto
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 33 del 16 marzo 2011
Presidente: Izzi, Relatore: Ingino

Intitolazione:

## CARTELLA DI PAGAMENTO – CREDITO D'IMPOSTA – MANCATA ESPOSIZIONE IRRILEVANZA – COMPENSAZIONE – LEGITTIMITÀ – SUSSISTE.

Massima:

Non fa venir meno il diritto alla compensazione d'imposta la omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi, del credito d'imposta concesso per incentivare l'esercizio di specifiche attività, sussistendo in forza di legge anteriore alla presentazione della dichiarazione i presupposti per la maturazione la fruizione di tale beneficio.

Riferimenti normativi : l. 449/1997, art. 11 ; l. 317/1991, art. 10; d.P.R. 600/1973, art. 36 bis.

Frode carosello
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 77 del 10 maggio 2011
Presidente: Izzi, Relatore: Candido

Intitolazione:

## FRODE CAROSELLO – BUONA FEDE – IRRILEVANZA – DETRAZIONE IVA PRESUPPOSTO IMPOSITIVO – NON SUSSISTE.

Massima:

Poiché nelle "frodi carosello" l'infrazione fiscale si realizza per il solo fatto oggettivo che il contribuente, con il proprio comportamento doloso o colposo, abbia determinato il rischio di non ottemperare al pagamento dell'imposta dovuta, è irrilevante la buona fede del soggetto destinatario della merce. Considerato, in particolare, che le operazioni soggettivamente inesistenti sono equiparate a quelle oggettivamente inesistenti, non sussiste il presupposto impositivo e non è attuabile la detrazione dell'Iva. Inoltre, non costituiscono "documenti contabili legittimanti" i documenti della "cartiera" in quanto soggetto inesistente. Essi, quindi, non hanno rilevanza al fine di dimostrare la legittimità e la correttezza della detrazione dell'Iva.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, artt.19 e 21; d.lgs. 74/2000, art. 8 comma 1.

Eccedenza d'imposta
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 46 del 21 marzo 2011
Presidente e Relatore: Borgonovo

Intitolazione:

## ECCEDENZA D'IMPOSTA – CESSAZIONE DI ATTIVITÀ – DINIEGO DI RIMBORSO ILLEGITTIMITÀ.

Massima:

È soggetta al termine decennale di prescrizione e non a quello biennale, applicabile in via residuale in assenza di disposizioni specifiche, l'eccedenza di Iva risultante dalla cessazione dell'attività. Adottando una diversa opinione non sarebbe possibile portare in detrazione l'eccedenza nell'anno successivo.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 30 comma 2; d.lgs. 546/1992, art. 21.

Definitività
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 30 del 7 marzo 2011
Presidente: Luglio, Relatore: Bonavolontà

Intitolazione:

## CARTELLE DI PAGAMENTO – MANCATA IMPUGNAZIONE – Definitività – Sussiste
## Intimazione di pagamento - Definizione agevolata – Irrilevanza – Sussiste.

Massima:

Le intimazioni di pagamento, traendo origine da cartelle divenute definitive per omessa impugnazione, possono formare oggetto di impugnazione soltanto per vizi propri. Possono farsi valere anteriormente, soltanto in sede di impugnazione delle cartelle, le questioni concernenti le istanze di definizione agevolata per ritardati od omessi versamenti.

Riferimenti normativi: l. 289/2002, art. 9 bis.

Beneficium excussionis
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 33 del 2 marzo 2011
Presidente: Centurelli, Relatore: Piombo

Intitolazione:

IRAP – CARTELLA DI PAGAMENTO – SOCIETÀ DI PERSONE - Trasformazione Avviso d'accertamento – Notifica – Beneficium excussionis – Inerenza – Cartella di pagamento - Non sussiste.

Massima:

Non comporta l'estinzione di un soggetto giuridico e la nascita di uno nuovo e diverso, la trasformazione di una società di persone in un'altra con diversa denominazione, cosicché la notifica dell'avviso d'accertamento eseguita nei confronti della società con la sua originaria denominazione presso la sede e a mani del legale rappresentante risulta valida. Il beneficium excussionis, riguardando la fase della riscossione coattiva d'imposta, non si applica alla cartella di pagamento notificata, che costituisce atto prodromico rispetto alla riscossione medesima, diversamente dall'avviso di mora la cui funzione è equivalente al precetto nel processo di esecuzione forzata.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 60; d.P.R. 633/1972, art. 56; c.p.c., art. 112; c.c., art. 2304.

Compensazione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 41 del 24 marzo 2011
Presidente: Piglionica, Relatore: Fossa

Intitolazione:

IVA IRPEG IRAP – AVVISI D'ACCERTAMENTO – MANCATA IMPUGNAZIONE DEFINITIVITÀ – Pagamento mediante compensazione con credito I.V.A. – Cartella di pagamento – Iscrizione a ruolo degli importi già corrisposti – Duplicazione d'imposta - Illegittimità – Sussiste.

Massima:

Possono essere compensati all'atto del versamento unitario, con crediti di imposta incontestati dei quali il contribuente è titolare, le imposte, le sanzioni e gli interessi derivanti da omessa impugnazione degli avvisi di accertamento.

Compensazione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 51 del 28 marzo 2011
Presidente: Proietto, Relatore: Strati

Intitolazione:

## IVA – CREDITO - COMPENSAZIONE – MANCATA INDICAZIONE – IRRILEVANZA CARTELLA DI PAGAMENTO – ILLEGITTIMITÀ – SUSSISTE.

Massima:

Non giustifica l'iscrizione a ruolo e l'emissione di cartella di pagamento per omesso versamento, l'omessa indicazione nell'apposito quadro della dichiarazione annuale del credito d'imposta incontestato ed utilizzato in compensazione, costituendo tale omissione una mera inadempienza formale.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 36 bis; d.P.R. 633/1972, art. 54; d.P.R. 322/1998, art. 2 comma 8 bis.

Definizione agevolata
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 40 del 24 marzo 2011
Presidente: Dettori, Relatore: Alessi

Intitolazione:

AVVISO DI LIQUIDAZIONE E IRROGAZIONE DELLE SANZIONI – DEFINIZIONE AGEVOLATA - Proroga biennale dei termini per la rettifica e liquidazione della maggiore imposta – Sussiste.

Massima:

È riferita a tutte le imposte regolate dalla legge sulla definizione agevolata, la proroga dei termini per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta, la cui finalità è quella di consentire all'Amministrazione finanziaria di operare in un arco temporale maggiore per il più gravoso impegno inerente le istanze di definizione agevolata.

Riferimenti normativi: l. 289/2002, artt. 1 e 1 bis.

Credito d'imposta
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 55 del 28 marzo 2011
Presidente: D'Agostino, Relatore: Strati

Intitolazione:

IVA – GRUPPO – OPZIONE DI LIQUIDAZIONE - Società controllata – Credito d'imposta – Compensazione – Illegittimità – Sussiste.

Massima:

È da ritenersi ceduto alla controllante, che ne acquista la titolarità potendone pertanto disporre ai fini compensativi, il credito d'imposta di una società controllata, scaturente da un periodo di imposta precedente a quello in cui viene presentata la dichiarazione di opzione di liquidazione dell'imposta di gruppo.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 73 comma 3; d.P.R. 542/1999, art. 8; l. 244/2007, art. 1 comma 63.

Mancata emissione di scontrino fiscale
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 31, sentenza n. 47 del 13 maggio 2011
Presidente: Bertolé Viale, Relatore: Falaguerra

Intitolazione:

IVA – MANCATA EMISSIONE SCONTRINO FISCALE – VIOLAZIONE – Prova dell'emissione documentale – Numerosità degli scontrini – Sanzione – Esclusione.

Massima:

Nell'ipotesi in cui siano stati prodotti in giudizio tutti gli scontrini fiscali (473) emessi nel breve spazio temporale in cui la violazione è stata contestata, non è possibile stabilire con certezza se il mancato possesso dello scontrino fiscale da parte della persona fermata dai verbalizzanti nei pressi dell'esercizio commerciale sia stato causato da smarrimento o mancata emissione da parte dell'esercente. Quest'ultimo, pertanto, non è passibile di rilevante sanzione.

Diniego di condono
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 35 del 28 marzo 2011
Presidente: Squassoni, Relatore: Bonavolontà

Intitolazione:

## DINIEGO DI CONDONO - CARTELLA DI PAGAMENTO – Omissione di versamento di rata successiva alla prima – Legittimità dell'atto impugnato – Sussiste.

Massima:

È onere del contribuente, in base alle disposizioni di legge sul condono, dimostrare che quanto versato corrisponda a quanto iscritto a ruolo, considerato che tale forma di condono clemenziale, a differenza di quella premiale, non comporta la definizione della lite se non con l'integrale e tempestivo versamento del dovuto stabilito dalla norma.

Riferimenti normativi: l. 289/2002, artt. 7, 8, 9, 12, 15 e 16.

Scarto della dichiarazione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 5, sentenza n. 30 del 31 marzo 2011
Presidente: Calia, Relatore: Alessio

Intitolazione:

## IVA IRPEF – CARTELLA DI PAGAMENTO – DICHIARAZIONE - INVIO TELEMATICO SCARTATA – Mancato riconoscimento di crediti d'imposta – Sussiste.

Massima:

È legittimo il disconoscimento dei crediti in compensazione di imposta, allorquando la dichiarazione inviata in via telematica sia stata "scartata", equivalendo tale ipotesi alla mancata presentazione della dichiarazione. Di conseguenza è legittima l'iscrizione al ruolo degli importi non corrisposti con riferimento alle compensazioni disconosciute.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 36 bis, d.P.R. 633/1972, artt. 19 e 54 bis; d.P.R. 322/1998.

Termine per notifica di cartella
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 68 del 18 maggio 2011
Presidente: Paganini, Relatore: Mascherpa

Intitolazione:

## IVA – CARTELLA DI PAGAMENTO – NOTIFICAZIONE - TERMINE DECADENZA PERENTORIETÀ.

Massima:

Un'interpretazione intesa a valorizzare la normativa della riscossione in materia di Iva liquidata in base alla dichiarazione del contribuente, porta a ragguagliare - per le dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001 - il termine di decadenza previsto in via transitoria dall'art. 1, comma 5 bis, legge 156/2005, se applicato alla riscossione dell'Iva, a quello previsto dall'art. 57 d.P.R. 633/1972 che, per la notifica degli avvisi di rettifica e di accertamento ai fini Iva, determina il termine di decadenza al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 36 bis; d.P.R. 633/1972, art. 57; l. 156/2005.

Cessione di beni
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 36 del 11 aprile 2011
Presidente: Arbasino, Relatore: Ocello

Intitolazione:

## IVA – DETRAZIONE – CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI – Differenza.

Massima:

Alla luce della direttiva comunitaria 2006/112CEE e successive modificazioni, nonché secondo la stessa ratio del tributo, l'art. 3, comma 1 del d.P.R. 633/1972, va interpretato nel senso che esso ha per oggetto tutte le operazioni che - attraverso operatori intermedi - passa da un soggetto iniziale ad un consumatore finale. Sono, in particolare, definite per difetto le prestazioni di servizi, nel senso che sono tali tutte quelle operazioni che non rientrano nelle cessioni di beni.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 3 comma 1.

Interruzione della prescrizione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 31, sentenza n. 39 del 6 maggio 2011
Presidente: Marra, Relatore: Citro

Intitolazione:

## IVA – CARTELLA DI PAGAMENTO – NOTIFICA ALLA SOCIETÀ O AL LEGALE RAPPRESENTANTE – INTERRUZIONE PRESCRIZIONE – SUSSISTE.

Massima:

A norma degli articoli 25 e 26 d.P.R. 602/1973, la cartella di pagamento può essere notificata alla società o al legale rappresentante della stessa. Pertanto, avendo l'esattoria la facoltà di notificarlo all'uno a all'altro ed avendola notificata alla società, si è verificata un'interruzione della prescrizione per poterla notificare al legale rappresentante.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, artt. 25 e 26.

Condizioni di incertezza
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 63 del 9 maggio 2011
Presidente e Relatore: Lucchina

Intitolazione:

## RITARDO NELLA DEFINIZIONE DEI PROCESSI VERBALI PENDENTI – OBIETTIVE CONDIZIONI DI INCERTEZZA INTERPRETATIVA – SUSSISTONO – NON PUNIBILITÀ.

Massima:

La stratificazione di cinque provvedimenti di modifica intervenuti in poco meno di un anno, da luogo a obiettive condizioni di incertezza e di confusione interpretativa, cosicché non possono essere irrogate sanzioni al contribuente che dimostra di aver provveduto entro il termine agli obblighi di pagamento e che abbia soltanto presentato in ritardo la dichiarazione, costituendo tale ritardo rilievo meramente formale.

Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, art 6.

Fatture false
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 59 del 10 maggio 2011
Presidente: Zevola, Relatore: Natola

Intitolazione:

DETRAZIONE DI IVA – DEDUZIONI DI COSTI INDEBITI – Inesistenza delle sottostanti operazioni – Ragionamento presuntivo – Onere del contribuente di provare i fatti su cui le eccezioni si fondano – Irrilevanza delle dichiarazioni testimoniali e della pendenza del procedimento penale.

Massima:

In presenza di plurimi e attendibili riscontri indiziari, la falsità oggettiva e/o soggettiva delle fatture può essere dimostrata dall'ufficio anche mediante presunzioni. Ricade sul contribuente, in tale ipotesi, provare l'esistenza dell'operazione e della correttezza della detrazione. Non costituiscono aspetto pregiudiziale ai fini del decidere le dichiarazioni testimoniali e la pendenza del procedimento penale.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 109; d.P.R. 633/1972, artt. 19 e 21; d.lgs. 74/2000, art. 2.

Azione di rimborso
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 62 del 19 maggio 2011
Presidente e Relatore: Zevola

Intitolazione:

## AZIONE DI RIMBORSO – ONERE DELLA PROVA SPETTANTE AL CONTRIBUENTE Sussiste – Ricorso per revocazione – Presupposti di ammissibilità – Non sussistono.

Massima:

È onere del contribuente nell'azione di rimborso Iva e - in particolare - nei giudizi instaurati a seguito del silenzio rifiuto, dimostrare la sussistenza di tutti presupposti su cui si basa la richiesta di rimborso. Va tenuto presente che era richiesta, per revocazione di cui all'art. 395, n.4, c.p.c., una errata percezione dell'esistenza o dell'inesistenza di un fatto che scaturisca espressamente dagli atti con immediatezza e semplice rilevabilità. Non si configura, in mancanza, alcun errore revocatorio e il ricorso va dichiarato inammissibile.

Riferimenti normativi: c.c., art. 2697; d.P.R. 633/1972, art. 38; c.p.c., art. 395 n. 4.

Rimborso credito
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 33 del 18 aprile 2011
Presidente e Relatore: Marletta

Intitolazione:

## IVA – CESSAZIONE ATTIVITÀ – RIMBORSO CREDITO IVA – TERMINE BIENNALE.

Massima:

Con la cessazione dell'attività, sorge il diritto del contribuente ex art. 30 d.P.R. 633/1972 al rimborso dell'eventuale eccedenza dell'Iva versata rispetto a quella dovuta. Il contribuente deve quindi adoperarsi per chiedere, in tale ipotesi, il rimborso della somma a credito. Mancando nel citato d.P.R. 633/1972 specifiche disposizioni finalizzate ad assicurare, mediante la perentorietà di un termine, la certezza del rapporto tributario, si ritiene operante il termine perentorio biennale previsto dalla norma residuale di cui all'art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 30; d.lgs. 546/1992, art. 21 comma 2.

Avviamento
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 40, sentenza n. 45 del 26 aprile 2011
Presidente: Sacchi, Relatore: Bonavolontà

Intitolazione:

## CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA – AVVIAMENTO – CRITERI DI VALUTAZIONE.

Massima:

Si può ritenere corretto per la valutazione dell'avviamento - in assenza di criteri legislativi - tener conto delle notizie contenute nell'atto di cessione e nei relativi allegati, nonché delle informazioni ricavabili dal bilancio d'esercizio della società cedente e di quelle ottenute dall'anagrafe tributaria, nonché dalla circostanza che il ramo d'azienda ceduto era da ritenersi un complesso organizzato per il conseguimento del fine aziendale, cosicché il personale ceduto era da considerarsi valore aggiunto.

Rimborso
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 57 del 29 aprile 2011
Presidente e Relatore: Lamanna

Intitolazione:

## IVA – MANCATA PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE IVA A RIMBORSO – TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI RIMBORSO.

Massima:

Il termine di decadenza per la richiesta di rimborso relativo all'anno d'imposta e biennale, nell'ipotesi di mancata presentazione della dichiarazione annuale dell'Iva.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 38 bis; d.lgs. 546/1992, art. 21.

Fatture intracomunitarie
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 65 del 29 aprile 2011
Presidente: Lamanna, Relatore: Repossi

Intitolazione:

## AVVISO DI ACCERTAMENTO – FATTURE INTRACOMUNITARIE – OBBLIGHI DELL'EMITTENTE – Fatture intracomunitarie imponibili emesse a favore di soggetti non titolari di partita IVA.

Massima:

Affinché un'operazione sia qualificabile come acquisto intracomunitario sussiste - oltre ai normali requisiti previsti dalla norma - l'obbligo per l'operatore nazionale del controllo della correttezza dei dati identificativi dell'acquirente, chiedendone conferma agli uffici competenti. Qualora non si ottemperino tali oneri ed emerga l'inesistenza delle partite Iva dei cessionari comunitari indicati nella fattura dal soggetto passivo d'imposta, ciò ne determina la decadenza dalle agevolazioni comunitarie e, di conseguenza, l'obbligo di assoggettare l'operazione all'imposta.

Riferimenti normativi: d.l. 331/1998, art. 41.

Trasferimento residenza
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 49 del 3 maggio 2011
Presidente e Relatore: Curto

Intitolazione:

IVA – AVVISO DI LIQUIDAZIONE ED IRROGAZIONE SANZIONI – AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE PRIMA CASA – Mancato trasferimento residenza nei termini di legge Revoca del beneficio – Sussiste – Mancanza di agibilità – Irrilevante.

Massima:

Ai sensi del combinato disposto del n. 21, tabella A, d.P.R. 633/1972 e della nota II bis dell'art. 1 della tariffa allegata al d.P.R. 131/1986, le agevolazioni tributarie per l'acquisto di casa di abitazione non di lusso soggiacciono alla condizione risolutiva del trasferimento della presidenza entro 18 mesi dall'acquisto. Non ha rilevanza al riguardo la data della declaratoria di agibilità rilasciata dal Comune.

Cambiali
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 57 del 3 maggio 2011
Presidente: D'Isa, Relatore: Molinari

Intitolazione:

## IVA – PAGAMENTO TRAMITE CAMBIALI – ESIGIBILITÀ – NON SUSSISTE.

Massima:

Non concretizza l'esigibilità dell'Iva di cui all'art. 6, comma 3,d.P.R. 633/1972 il pagamento a mezzo di cambiali, considerato che la sua natura di titolo di credito comportanti una mera obbligazione di pagamento futura, ne impedisce l'assimilazione al denaro contante immediatamente spendibile. Non assume rilevanza la possibilità di scontare il titolo presso le banche, restando in tal caso la somma erogata pur sempre un credito ripetibile per l'insolvenza del debitore principale, e non un pagamento a titolo definitivo.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 6.

Omessa autofatturazione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 46 del 5 maggio 2011
Presidente: Giordano, Relatore: Crespi

Intitolazione:

## IVA – PRESTAZIONI DI SERVIZI - SOGGETTI NON RESIDENTI – OMESSA AUTOFATTURAZIONE – ERRORE FORMALE – NON SANZIONABILE.

Massima:

L'omessa autofatturazione e l'errata applicazione della stessa costituiscono, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia (sent. Ecotrade dell'8 maggio 2008) errori formali, che non possono impedire al soggetto passivo l'esercizio del diritto alla detrazione dell'Iva; principio al quale la legislazione nazionale deve uniformarsi. In essa l'enunciato principio ha trovato applicazione nell'art. 10, comma 3, legge 212/2000, secondo il quale "le sanzioni non sono irrogate quando la violazione si traduce in una mera violazione formale senza alcun credito d'imposta".

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 17; d.l. 331/1993, art. 38; l. 212/2000, art. 10 comma 3.

Premi di fine anno
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 47 del 5 maggio 2011
Presidente: Giordano, Relatore: Crespi

Intitolazione:

## IVA – CONTRIBUTI PER INCENTIVO ACQUISTI – PREMI DI FINE ANNO – NATURA DI LIBERALITÀ – DETRAIBILITÀ IVA – ESCLUSA.

Massima:

Sono assimilabili ai cd. premi di fine anno, riconosciuti unilateralmente e indistintamente al cliente al raggiungimento di un determinato fatturato o come incentivi a futuri acquisti, senza collegamento con singole prestazioni di servizio, i "premi impegnativa" o diritti di negoziazione riconosciuti ai concessionari di pubblicità, in mancanza di specifici accordi in ordine alla liquidazione del contributo. In tale prospettiva, essi hanno natura di liberalità, con conseguente indetraibilità dell'Iva ai sensi dell'art. 2, comma 3, d.P.R. 633/1972.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, artt. 2 e 3.

Termine per l'esercizio della detrazione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 76 del 20 maggio 2011
Presidente: Lucchina, Relatore: Gentile

Intitolazione:

TERMINE ESERCIZIO DETRAZIONE IVA – SECONDO ANNO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI SORGE IL DIRITTO ALLA DETRAZIONE – Sussiste – Termine registrazione delle fatture – Anteriorità rispetto alla dichiarazione nella quale è stata esercitata la detrazione – Sufficienza.

Massima:

È sufficiente, ai fini della detraibilità dell'Iva, che le fatture vengano registrate nel momento in cui l'imposta diventa esigibile, sempre che la registrazione sia antecedente alla dichiarazione in cui il diritto alla detrazione è esercitato. Tale diritto deve comunque essere esercitato entro il secondo anno successivo a quello in cui è sorto.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, artt. 19 e 25.

Omessa indicazione del credito
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 63 del 27 maggio 2011
Presidente: Pezza, Relatore: Esposti

Intitolazione:

RIMBORSO IVA – OMESSA INDICAZIONE DEL CREDITO IN DICHIARAZIONE Termine di proposizione della domanda – Termine di prescrizione – Non sussiste Decadenza biennale – Sussiste.

Massima:

Il termine di proposizione della domanda, in caso di omessa indicazione nel corrispondente rigo della dichiarazione Iva del credito chiesto a rimborso, non è quello prescrizionale di 10 anni ex art. 2946 c.c., ma quello residuale di decadenza biennale statuito dall'art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992, in quanto trattasi di ipotesi di rimborso non prevista dall'art. 30 del d.P.R. 633/1972.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, artt. 30, 38 e 21 comma 2; c.c., art. 2946.

Imposta sugli intrattenimenti
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 70 del 10 maggio 2011
Presidente: Liguoro, Relatore : Cassone

Intitolazione:

## IVA FORFETTARIA – IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI – AVVISO DI ACCERTAMENTO – TERMINI DI DECADENZA.

Massima:

Il termine per la notifica dell'accertamento, ai fini del recupero dell'Iva dovuta forfettariamente sulla base imponibile soggetta all'imposta sugli intrattenimenti, scade il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata o entro il quale avrebbe dovuto eseguirsi il pagamento.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, artt. 57 comma 2 e 74 comma 6.

Crediti compensabili
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 48 del 11 maggio 2011
Presidente: Targetti, Relatore: Menegatti

Intitolazione:

## CARTELLA DI PAGAMENTO – MANCATA INDICAZIONE IN DICHIARAZIONE DI CREDITI COMPENSABILI – Possibilità di sanare errori di compilazione – Obbligo dell'ufficio di controllo della documentazione contabile.

Massima:

La cartella di pagamento emessa per il recupero del debito per Iva e Irpeg anche sulla base della formale erronea compilazione della dichiarazione dei redditi "Modello Unico", va sgravata. Qualora, infatti, la parte dimostri l'esistenza di un credito anche se non riportato in dichiarazione, l'ufficio deve prendere atto, già in sede di primo contraddittorio, da un esame delle scritture contabili ad integrazione dei dati riportati nel Modello Unico, dell'esistenza del credito e provvedere in conformità.

Modello VR
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 50 del 11 maggio 2011
Presidente: Targetti, Relatore: Menegatti

Intitolazione:

## RIMBORSO IVA – CREDITO DA DICHIARAZIONE DI FINE ATTIVITÀ – MANCATA PRESENTAZIONE MODELLO VR – DINIEGO DELL'UFFICIO.

Massima:

La richiesta di un eventuale rimborso, in caso di regolare e fedele dichiarazione Iva, è soggetta alla ordinaria prescrizione decennale; e ciò soprattutto nell'ipotesi di silenzio rifiuto da parte dell'ufficio. La omessa formalità dell'invio della modello VR, non può pregiudicare il diritto alla restituzione di un credito, incontestato dall'Amministrazione finanziaria.

Riferimenti normativi: c.c., art. 2946; d.lgs. 546/1992, art. 21.

Principio della competenza temporale
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 83 del 27 maggio 2011
Presidente: Leotta, Relatore: Primavera

Intitolazione:

## COMPETENZA TEMPORALE COSTI E RICAVI - CONSEGUIMENTO DI MAGGIORI RICAVI - Minori rimanenze - Transfer pricing - Congruità valutazione quote di ammortamento - Mezzi di prova alternativi al libro cespiti – Ammissibilità.

Massima:

L'accertamento di maggiori ricavi, in ossequio al principio di competenza temporale, comporta la simmetrica riduzione delle rimanenze. Non costituisce trasferimento di utili, il trasferimento alla società controllata, non residente nello Stato, di forniture a prezzi agevolati, ove motivata da ampie argomentazioni. Sono consentiti, riguardo alla congruità delle quote di ammortamento, mezzi di prova alternativi al libro dei cespiti, quali il libro giornale o il libro inventari.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, artt. 75 e 76.

Ricavi in nero
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 65 del 31 maggio 2011
Presidente: Introini, Relatore: Adelchi Piria

Intitolazione:

## OPERAZIONI DI INTERMEDIAZIONE – PROVA DELL'AVVENUTO PAGAMENTO Non sussiste – Obbligo di emissione di fattura – Non sussiste – Natura dispositiva dell'art. 1755 c.c. – Sussiste.

Massima:

È illegittima la presunzione di ricavi in nero, ancorata alla prestazione di servizi di intermediazione non fatturati, essendo lo scopo dell'emissione della fattura il pagamento, per cui la mancata dimostrazione di quest'ultimo da parte dell'ufficio, rende illegittimo l'accertamento. Ha carattere dispositivo la norma di cui all'art. 1755 c.c., cosicché non viene meno il rapporto di mediazione allorché risulti posto totalmente a carico di una sola delle parti contraenti il compenso per l'attività svolta dal mediatore.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 6; c.c., art. 1755.

Frodi carosello
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 76 del 17 maggio 2011
Presidente: Piglionica; Relatore: Fossa

Intitolazione:

## "FRODI CAROSELLO" – OPERAZIONI SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI Detraibilità Iva – Condizioni.

Massima:

Nell'ipotesi in cui risulti dimostrato che il contribuente accertato, utilizzando la normale diligenza, non conoscesse o non potesse conoscere l'intento fraudolento della controparte, va annullato l'avviso d'accertamento per violazioni Iva connesse alla "frode carosello" per compravendita di auto estere. Nello specifico, è dimostrato che il pagamento delle auto fu effettuato con assegni circolari non trasferibili, che vi era una certa corrispondenza tra prezzi di listino e prezzi praticati, che il contribuente adempì ad ogni obbligo inerente l'Iva comunitaria e che la società fornitrice aveva adeguata struttura, possedeva una partita Iva e si presentava in regola per la presentazione delle dichiarazioni fiscali. Ne deriva che il committente incolpevole e inconsapevole conserva, per le operazioni soggettivamente inesistenti, il diritto alla detrazione dell'imposta pagata.

Riferimenti normativi: l. 74/2000, artt.2 e 3.

Quadro VH
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 5, sentenza n. 48 del 18 maggio 2011
Presidente: Califano, Relatore: Aniello

Intitolazione:

IVA – QUADRO VH – ERRATA COMPILAZIONE – ERRORE FORMALE – Mancata presentazione della dichiarazione integrativa – Documentazione probante.

Massima:

Costituisce errore formale e non sostanziale l'errata compilazione del quadro VH, per cui è errata la cartella di pagamento fondata soltanto sugli importi erroneamente riportati in tale quadro. Se il contribuente, in assenza di dichiarazione integrativa, fornisce i dati numerici che specificano, mese per mese, l'importo dell'Iva afferente alle vendite e agli acquisti effettuati, la documentazione deve ritenersi adeguata e probante.

Quadro VH
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 5, sentenza n. 50 del 18 maggio 2011
Presidente: Califano, Relatore: Aniello

Intitolazione:

IVA – RIMBORSO IVA – ERRATA COMPILAZIONE QUADRO VH – Documentazione probante – Registri IVA e scritture contabili.

Massima:

Non è errore di carattere sostanziale l'errata compilazione del quadro VH, concernente le liquidazioni periodiche con pagamenti. L'ufficio non può limitarsi, ove il contribuente documenti l'esattezza dei calcoli mediante registri Iva e scritture contabili, ad affermare l'inattendibilità di tali documenti, essendo necessario supportare tale affermazione con accertate omissioni o false indicazioni risultanti dal verbale di ispezione e sempre che esse siano gravi, numerose e ripetute.

Responsabilità del commercialista
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 62 del 19 maggio 2011
Presidente: Dettori, Relatore: Alessi

Intitolazione:

## IMPOSTE INDIRETTE - IVA – FATTURE RELATIVE AD OPERAZIONI INESISTENTI RESPONSABILITÀ DEL COMMERCIALISTA – NON SUSSISTE.

Massima:

L'accertamento nei confronti del dottore commercialista che si è limitato a registrare e contabilizzare le fatture ricevute, senza esercitare alcun controllo sul contenuto di tali documenti, è illegittima. È onere dell'Amministrazione finanziaria dimostrare che i legali rappresentanti dello studio siano anche gli amministratori di fatto delle società clienti dello studio, che avevano emesso fatture per operazioni inesistenti.

Nota di credito
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 65 del 19 maggio 2011
Presidente: Dettori, Relatore: Alessi

Intitolazione:

## IVA – MERCE RESTITUITA - NOTA DI CREDITO – EVASIONE IVA – NON SUSSISTE.

Massima:

Nell'ipotesi in cui dopo la restituzione della merce e successivamente all'emissione delle originali fatture di acquisto, una società emetta nota di credito senza Iva in quanto operazione non assoggettata all'imposta, nulla detrae indebitamente, non vi è quindi evasione di Iva, né si può ritenere recuperato in compensazione alcun credito per Iva.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 26.

Rimborso credito Iva
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 52 del 30 maggio 2011
Presidente: Giordano , Relatore: Crespi

Intitolazione:

## IVA – CREDITO IVA – Possibile rimborso anche in assenza del modello VR.

Massima:

La presentazione della dichiarazione annuale, che pone l'ufficio in grado di acquisire l'effettiva volontà del contribuente e di predisporre gli opportuni controlli, perfeziona il diritto al rimborso dell'Iva. Non è rilevante la compilazione del modello VR prescritto dalle istruzioni ministeriali. Qualora l'ufficio nei termini di legge non esegua rettifiche o accertamenti in merito all'esistenza o alla quantificazione della somma chiesta a rimborso, tale somma è dovuta al contribuente, indipendentemente dalla omessa presentazione del modello VR.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 38 bis.

Attività commerciale di associazione sportiva
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 89 del 30 maggio 2011
Presidente: Borgonovo, Relatore: Beretta

Intitolazione:

ASSOCIAZIONI SPORTIVE NON AFFILIATE AL CONI – ATTIVITÀ COMMERCIALE REQUISITI ESSENZIALI – Mancanza – Pagamento di corrispettivi specifici superiori rispetto ai costi di diretta imputazione – Inadempienze formali e sostanziali Tassabilità – Sussiste.

Massima:

Sono equiparate ad una persona fisica privata con attività senza fini di lucro le associazioni che svolgono attività previste dal proprio statuto. Ad esse incombe l'onere di dimostrare l'adempimento delle normative previste per tali soggetti. Non può essere escluso il perseguimento di lucro in caso di mancanza: del libro dei soci, del registro dei verbali di assemblea, di redazione del rendiconto annuale di gestione, di documentazione di supporto per la redazione del rendiconto, nonché in presenza di quote associative annue che rappresentano solo una parte irrisoria del corrispettivo pagato dal socio, prestazioni di servizi resi ai soci con carattere di continuità, professionalità e verso pagamento di corrispettivi specifici superiori ai costi di diretta imputazione; nonché in mancanza di partecipazione dei soci alla vita dell'ente. Consegue da tali inadempienze l'assimilazione dei proventi dell'attività svolta dall'associazione al reddito commerciale e quindi l'assoggettamento degli stessi a tassazione.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 22; d.l. 136/2004, art. 7.

Indizio di fittizietà delle operazioni
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 81 del 30 maggio 2011
Presidente e Relatore: Centurelli

Intitolazione:

VERIFICA FISCALE – COINCIDENZA DEI SOCI FRA SOCIETÀ DIVERSE – INDIZIO DI FITTIZIETÀ DELLE OPERAZIONI RECIPROCAMENTE COMPIUTE – Onere della prova in capo all'Amministrazione.

Massima:

Rappresenta un vero indizio di fittizietà delle operazioni compiute, senza concretizzare una fondata presunzione di illecito fiscale idonea a porre in capo a contribuente l'onere della prova contraria, la coincidenza dei soci tra società diverse - intrattenenti tra loro rapporti commerciali - con la valutazione di antieconomicità dei costi: cosicché spetta all'ufficio la dimostrazione di tale situazione. La libertà di iniziativa di impresa e della conseguente possibilità di attuare compagini societarie che - a discrezione dell'imprenditore - rispondono ad una esigenza economica, è tutelata dalla Costituzione. Le operazioni scaturenti da tali rapporti infra-societari sono fiscalmente rilevanti, se non viene provata l'inesistenza di tali operazioni.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 21 comma 7; d.P.R. 600/1973, art. 39 comma 1 lett. d).

Acquisto di bene estraneo all'attività d'impresa
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 87 del 30 maggio 2011
Presidente: Centurelli, Relatore: Piombo

Intitolazione:

## ACQUISTO DI MOTONAVE – ESTRANEITÀ ALL'ATTIVITÀ DELL'IMPRESA Detraibilità iva – Deducibilità quote di ammortamento – Illegittimità.

Massima:

Non è legittima la detrazione dell'Iva pagata all'acquisto né la deducibilità delle quote di ammortamento calcolate, l'acquisto di una motonave da parte di una società che non esercita attività mercantile e turistica. Ai fini dell'inerenza dei costi deducibili, non è sufficiente provare l'effettività dell'operazione e/o l'intenzione di mutare l'attività. Ne consegue la indeducibilità, sotto il profilo fiscale, di beni estranei all'attività dell'impresa.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 109 comma 5; d.P.R. 633/1972, art. 19 comma 1, lett. i).

# REGISTRO



Torna all'indice

Ramo d'azienda
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 12, sentenza n. 40 del 11 febbraio 2011
Presidente Verniero, Relatore: Romeo

Intitolazione:

REGISTRO – CONFERIMENTO DI RAMO DI AZIENDA – Cessione della partecipazione azionaria della conferitaria – Unica operazione di cessione di azienda.

Massima:

Costituiscono due momenti di un'unica operazione di cessione d'azienda, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. 131/1986, da assoggettare a tassazione ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura proporzionale, il conferimento in regime di neutralità fiscale di un ramo d'azienda e la successiva cessione (nello stesso mese) della partecipazione azionaria della conferitaria.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20.

Momento traslativo della proprietà
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 31, sentenza n. 8 del 11 gennaio 2011
Presidente: Scuffi, Relatore: Sala

Intitolazione:

ACQUISTO TERRENI EDIFICABILI – LISTINO BORSA IMMOBILIARE – Valore su contratto preliminare – Valutazione del valore – Momento traslativo – Stipula del rogito – Rilevanza.

Massima:

È alla data del trasferimento che si attua con la vendita e non a quella della promessa di compravendita, con cui le parti assumono una mera obbligazione rispettivamente di vendere e di acquistare, che va riferita la valutazione del bene trasferito ai fini dell'imposta di registro.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 51.

Listino borsa immobiliare
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 31, sentenza n. 9 del 11 gennaio 2011
Presidente: Scuffi, Relatore: Sala

Intitolazione:

ACQUISTO TERRENI EDIFICABILI – VALORE SU CONTRATTO DEFINITIVO - Scarto minimo - Listino Borsa Immobiliare – Irrilevanza.

Massima:

È da ritenere congruo il valore di trasferimento di un terreno edificabile anche quando è minimo lo scarto rilevato dall'ufficio e rientrante negli "scarti fisiologici" previsti nell'applicazione del listino FIMAA.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, artt. 51 e 52.

Solidarietà
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 31, sentenza n. 15 del 26 gennaio 2011
Presidente: Bitto, Relatore: Cazzaniga

Intitolazione:

## COMPRAVENDITA D'AZIENDA – ACCERTAMENTO DI MAGGIOR VALORE Pagamento imposta d'accertamento da parte di un contraente – Solidarietà dei contraenti – Estinzione del giudizio – Sussiste.

Massima:

È causa di estinzione del giudizio con conseguente dichiarazione di cessazione della materia del contendere, l'esibizione in giudizio - da parte dell'Agenzia delle Entrate - di copia dell'intervenuto sgravio a seguito del pagamento dell'imposta da parte dell'acquirente, anche di fronte alla volontà di parte venditrice di proseguire nel contenzioso.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 46.

Proroga biennale
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 31, sentenza n. 17 del 26 gennaio 2011
Presidente: Bitto, Relatore: Cazzaniga

Intitolazione:

## REGISTRAZIONE A TERMINE FISSO – MANCATA REGISTRAZIONE DI PRELIMINARI Decorrenza dei termini per l'accertamento – Proroga due anni per condono – Non sussiste.

Massima:

L'Amministrazione finanziaria può chiedere, per gli atti soggetti a registrazione a termine fisso e non presentati per la registrazione, il pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni nel termine di cinque anni, decorrente dal 20° giorno successivo a quello risultante dalla stipula dell'atto. Ai preliminare di compravendita, in quanto soggetti a tassa fissa e non assoggettabili a procedimenti di valutazione, non si applica l'ulteriore proroga di due anni di cui all'art. 11 della legge di condono.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 76.

Locazione
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 44, sentenza n. 47 del 23 febbraio 2011
Presidente: Bitto, Relatore: Degrassi

Intitolazione:

## IMPOSTA DI REGISTRO – LOCAZIONI SOGGETTE A IVA – CALCOLO BASE IMPONIBILE.

Massima:

Nel calcolare la base imponibile, ai fini dell'imposta di registro, dei contratti di locazione già soggetti ad Iva e obbligatoriamente soggetti a registrazione in forza del d.l. 4 luglio 2006 n. 223 (decreto Bersani), non si deve tener conto dei canoni maturati prima del 4 luglio 2006.

Riferimenti normativi: d.l. 223/2006.

Sentenza
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 18, sentenza n. 61 del 28 febbraio 2011
Presidente: Pinto, Relatore: Castellari

Intitolazione:

## REGISTRO – SENTENZA – EFFICACIA ESECUTIVA – SOSPENSIONE – OBBLIGO DI REGISTRAZIONE – SUSSISTE.

Massima:

Non assume rilevanza, ai fini della registrazione, la sospensione dell'efficacia esecutiva di una sentenza impugnata in appello, in quanto restano sottoposti a registrazione gli atti dell'autorità giudiziaria, anche se impugnati o impugnabili.

Riferimenti normativi : d.P.R. 131/1986, art. 37.

Abuso del diritto
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 44, sentenza n. 52 del 23 febbraio 2011
Presidente e Relatore: Natola

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO - ABUSO DEL DIRITTO – RIQUALIFICAZIONE DELL'ATTO AI FINI DELL'IMPOSTA – Riorganizzazione d'azienda – Risparmio d'imposta Sussiste.

Massima:

La possibilità di ricercare - nel rispetto dei principi costituzionali - un risparmio d'imposta, mediante il ricorso ad atti leciti che consentono benefici fiscali, non può essere preclusa al contribuente, poiché rientrano tra i poteri dell'imprenditore le scelte economiche che vanno lasciate alla sua piena libertà. Non possono essere oggetto di analisi critica da parte dell'Amministrazione finanziaria avvenimenti aziendali quali, ad esempio, aumenti di capitale sociale, eventuali conferimenti di rami d'azienda, cessione di quote e quant'altro.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20.

Moltiplicatore medio
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 31, sentenza n. 31 del 14 febbraio 2011
Presidente: Napodano, Relatore: Sala

Intitolazione:

ACQUISTO DI RAMO D'AZIENDA – DETERMINAZIONE DI MAGGIOR VALORE MOLTIPLICATORE MEDIO – Utilizzo listini di categoria – Validità in mancanza di prova contraria.

Massima:

Il metodo di accertamento del valore dell'azienda ceduta - in mancanza di documentazione idonea da parte del contribuente - fondato sul listino FIMAA in luogo della valutazione determinata in base al metodo di cui all'art. 2 del d.l. 460/1997, è valido allorché il metodo del listino suindicato risponde più specificamente alla realtà economica dell'azienda acquistata.

Riferimenti normativi: d.l. 460/1997, art. 2; d.P.R. 131/1986, artt. 51 e 53.

Valutazione OMI
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 31, sentenza n. 32 del 14 febbraio 2011
Presidente: Napodano, Relatore: Cazzaniga

Intitolazione:

## ACQUISTO TERRENO EDIFICABILE – DETERMINAZIONE DI MAGGIOR VALORE

Utilizzo valutazione OMI – Validità in mancanza di prova contraria.

Massima:

Il metodo di accertamento di valore di terreno edificabile - in mancanza di idonea documentazione da parte del contribuente - fondato sulla valutazione OMI e sulla certificazione comunale, è valido allorquando l'area compravenduta o essere oggetto di autonoma analisi.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, artt. 51 e 53.

Aliquota agevolata
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 31, sentenza n. 33 del 14 febbraio 2011
Presidente: Napodano, Relatore: Cazzaniga

Intitolazione:

## ACQUISTO IMMOBILIARE – IMPRESA DI COSTRUZIONI – IMPEGNO A RIVENDERE ENTRO TRE ANNI - Applicazione aliquota agevolata – Rimborso.

Massima:

Quando è stato rispettato il termine triennale per la vendita dell'alloggio, è dovuto al contribuente - imprese di costruzioni - il rimborso da parte dell'Agenzia delle Entrate, a fronte di un errato maggior versamento effettuato con l'applicazione di aliquota non agevolata.

Riferimenti normativi: d.l. 669/1996, art. 3 comma 14.

Valutazione OMI
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 31, sentenza n. 34 del 14 febbraio 2011
Presidente: Napodano, Relatore: Cazzaniga

Intitolazione:

ACQUISTO CAPANNONE INDUSTRIALE – DETERMINAZIONE DI MAGGIOR VALORE – Utilizzo valutazione OMI – Applicazione valori massimi - Validità - Non sussiste.

Massima:

Allorché un capannone industriale artigianale sia stato completamente ristrutturato appena prima della vendita, occorre considerare se la struttura abbia conservato comunque la tipologia originaria. Nell'ipotesi affermativa ne deriva che risulta eccessiva la valutazione massima effettuata in base alle tabelle OMI.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, artt. 51 e 53.

Decreto ingiuntivo
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 44, sentenza n. 58 del 23 febbraio 2011
Presidente: Bitto, Relatore: Maellaro

Intitolazione:

## REGISTRO – DECRETO INGIUNTIVO PER IVA – Alternatività Iva/Registro – Sussiste.

Massima:

Anche riguardo ad un decreto ingiuntivo avente ad oggetto il rimborso di eccedenza di Iva, sussiste l'alternatività tra Iva e imposta di registro.

Riferimenti normativi : d.P.R. 131/1986, artt. 5 e 40; d.P.R. 633/1972, art 21 comma 6.

Ragioni extrafiscali
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 44, sentenza n. 88 del 23 marzo 2011
Presidente e Relatore: Bitto

Intitolazione:

## REGISTRO – ABUSO DEL DIRITTO – COMPRESENZA NELL'OPERAZIONE DI RAGIONI EXTRA FISCALI – ONERE DELLA PROVA – ELUSIONE – NON SUSSISTE.

Massima:

Nell'ipotesi di compresenza non marginale di ragioni extra fiscali, deve essere escluso il carattere elusivo dell'operazione se essa rientra in una normale logica di mercato. È onere dell'Amministrazione finanziaria chiarire, anche nell'atto impositivo, le ragioni in base alle quali la forma giuridica (o il complesso di forme giuridiche) impiegata sia ritenuta di carattere anomalo o inadeguato.

Riferimenti normativi: Cost., artt. 41 e 53.

Perizia
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 29, sentenza n. 105 del 15 marzo 2011
Presidente: Gilardi, Relatore: Garofalo

Intitolazione:

## CESSIONE D'AZIENDA – VALORE VENALE – RETTIFICA DI VALORE – VALORE DI PERIZIA – NON SUSSISTE.

Massima:

È onere del contribuente provare l'esistenza di componenti passive iscritte in bilancio e i motivi per i quali gli importi della valutazione aziendale stabiliti giudizialmente da due professionisti vengono disattesi.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, artt. 51 e 52.

Interpretazione degli atti
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 22, sentenza n. 58 del 30 marzo 2011
Presidente: Maniàci, Relatore: Amato

Intitolazione:

## IMPOSTA DI REGISTRO – INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI – REALE INTENZIONE DEI CONTRAENTI.

Massima:

Ai fini dell'applicazione della legge di registro, il criterio interpretativo ex art. 20 d.P.R. 131/1986 per cui, al di là del titolo e della forma apparente, rilevano la natura e gli effetti giuridici degli atti, comporta che deve attribuirsi rilievo preminente - nella qualificazione del negozio - alla causa reale e alla regolamentazione effettivamente perseguiti dal contribuente. Nella fattispecie, è stata intenzione effettiva dei contraenti trasferire non un singolo bene ma l'intera azienda i cui valori devono essere assoggettati all'imposta proporzionale di registro.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20.

Coefficienti privi di riscontro
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 35, sentenza n. 125 del 7 aprile 2011
Presidente: De Lillo, Relatore: Astolfi

Intitolazione:

REGISTRO – AVVIAMENTO – RETTIFICA DI VALORE – COEFFICIENTI PRIVI DI RISCONTRO – ILLEGITTIMITÀ.

Massima:

La rettifica del valore di avviamento fondata su coefficienti privi di riscontro documentale, è illegittima.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986.

Trasferimento immobiliare
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 35, sentenza n. 132 del 7 aprile 2011
Presidente: De Lillo, Relatore: Contini

Intitolazione:

REGISTRO – TRUST – TRASFERIMENTO IMMOBILIARE – Agevolazioni – Rapporto di parentela.

Massima:

Con riferimento alle maggiori imposte di registro richieste in sede di registrazione di un atto di trasferimento di immobile a destinazione civile in un Trust, è legittima la domanda di rimborso. Sono infatti applicabili le agevolazioni fiscali di cui all'art. 2, comma 49, d.l. 262/2006 (convertito con modifiche dalla legge 296/2006), in presenza del comprovato rapporto di discendenza dei figli e di coniugio, quali soggetti partecipi al costituito Trust.

Riferimenti normativi: l. 262/2006, art 2 comma 49; d.P.R. 455/2000, art 47.

Alternatività Iva Registro
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 44, sentenza n. 116 del 8 aprile 2011
Presidente: Bitto, Relatore: Maellaro

Intitolazione:

REGISTRO – IMPOSTA PROPORZIONALE – DECRETO INGIUNTIVO – GARANZIA FIDEIUSSORIA – Alternatività IVA e Registro – Diritto al rimborso – Sussiste.

Massima:

È soggetto all'imposta di registro in misura fissa il decreto ingiuntivo di pagamento di somma da garanzia fideiussoria prestata in relazione ad un rapporto incluso nel campo Iva e soggetto a imposta di registro in misura fissa, poiché con il decreto ingiuntivo è richiesto l'adempimento di una obbligazione rientrante sin dall'origine nella sfera di imponibilità dell'Iva, e ciò in virtù del principio di alternatività tra Iva e imposta di registro.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, artt. 5 e 40.

Mero calcolo matematico
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 46, sentenza n. 22 del 24 gennaio 2011
Presidente: De Sapia, Relatore: Ruggiero

Intitolazione:

REGISTRO – AVVIAMENTO – CRITERI DI DETERMINAZIONE – Impiego di semplice calcolo matematico e di coefficienti di ricarico - Insufficienza.

Massima:

Pur in assenza di una prescrizione normativa che stabilisca un criterio oggettivo per la quantificazione dell'avviamento, l'ufficio, in caso di rideterminazione di tale elemento, non può avvalersi di metodologia di calcolo approssimativa in quanto basata su metodi e coefficienti (20%) non giustificati sotto un profilo tecnico-economico e soprattutto giuridico. Va sempre tenuto conto, da parte dell'ufficio, della particolare e concreta caratteristica del complesso aziendale.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 51.

Valore dei terreni
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 46, sentenza n. 44 del 31 gennaio 2011
Presidente: De Sapia, Relatore: Previ

Intitolazione:

REGISTRO – VALORE DEI TERRENI – MOTIVAZIONE PER RELATIONEM
Allegazione degli atti richiamati – Necessità.

Massima:

La stima compiuta dall'ufficio, in caso di rideterminazione del valore di un terreno, eseguita sulla base dei metri edificabili è corretta; ma non avendo allegato all'accertamento la valutazione effettuata da altro ufficio, il proprio atto - impugnato dal ricorrente - è privo di motivazione. Pertanto, poiché la stima operata dall'ufficio non è verificabile, l'atto è annullabile.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 51.

Avviamento
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 35, sentenza n. 145 del 2 maggio 2011
Presidente e Relatore: Brecciaroli

Intitolazione:

## REGISTRO – AVVIAMENTO – VALUTAZIONE – ONERE DELLA PROVA.

Massima:

La capitalizzazione del maggior reddito realizzato rispetto a quello ottenibile mediante un investimento senza rischio, costituisce l'avviamento: i risultati vanno parametrati al capitale concretamente investito nell'azienda mediante un insieme di operazioni sulle poste attive e passive del bilancio. È onere dell'ufficio, allorché intenda rettificare il valore dichiarato, dimostrare e documentare il maggior valore accertato.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art 51; l. 212/2000, art. 10.

Cessioni intrasocietarie
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 29, sentenza n. 142 del 10 maggio 2011
Presidente: Centurelli, Relatore: Scarabelli

Intitolazione:

CESSIONE D'AZIENDA – REGISTRAZIONE D'UFFICIO – CESSIONI INTRASOCIETARIE – Abuso di diritto – Ristrutturazione aziendale – Validità – Non sussiste.

Massima:

In relazione all'art. 20 d.P.R. 131/1986, che in materia di interpretazione degli atti statuisce la prevalenza della sostanza sulla forma, è necessario accertare se attraverso un'unica operazione complessa siano stati in realtà conseguiti gli effetti giuridici perseguiti dalle parti; operazione caratterizzata da un'unica causa che la compenetra totalmente e che si pone come sovraordinata alla causa dei singoli contratti collegati tra loro. Il contribuente per contrastare efficacemente l'interpretazione sostenuta dall'ufficio, deve dimostrare che sono diversi il fine pratico e la causa reale dei singoli atti e che in ciò vi è una valida ragione economica.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, artt. 15 e 20.

Abuso del diritto
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 189 del 12 maggio 2011
Presidente e Relatore: Ortolani

Intitolazione:

I ABUSO DEL DIRITTO – ELUSIONE – Applicabilità dell'art. 37 bis, D.P.R. 600/1973, all'imposta di registro – Differenze con l'art. 20, D.P.R. 131/1986.

II ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO – GARANZIE PROCEDIMENTALI DEL CONTRADDITTORIO - Motivazione specifica – Violazione – Nullità.

Massima:

I La disposizione antielusiva ex art. 37 bis d.P.R. 600/1973 che statuisce, in fattispecie tassativamente individuate, l'inopponibilità al fisco di atti privi di motivazioni economiche e finalizzati ad aggirare l'obbligo tributario, è applicabile, in forza dell'art. 53 bis d.P.R. 131/1986, anche in tema di imposta di registro e ciò ancorché il citato decreto contenga una norma (l'art. 20) specificamente finalizzata a contrastare l'abuso di diritto. Pertanto, se a tale scopo è indirizzato il citato art. 20 (l'abuso di diritto si concretizza nell'impiego di strumenti leciti, ma utilizzati per fini diversi da quelli propri, senza per ciò stesso violare una specifica disposizione, ma solo un principio di portata generale), l'art. 37 bis contrasta una diversa ipotesi, quella dell'elusione fiscale, ricorrente solo in determinate ipotesi e consistente in una presunzione che qualifica uno specifico comportamento come illecito. Le ipotesi di elusione, di conseguenza, devono essere espressamente previste dalla legge.
II Determina la nullità dell'avviso d'accertamento la violazione delle garanzie stabilite ex art. 37 bis citato a difesa del contribuente. Esse impongono all'ufficio di effettuare una preventiva richiesta di chiarimenti al contribuente e l'obbligo di "motivazione specifica" in relazione alla risposta del contribuente.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, artt. 20 e 53 bis; d.P.R. 600/1973, art. 37 bis.

Contratto preliminare
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 40, sentenza n. 19 del 17 febbraio 2011
Presidente:Sacchi, Relatore: Subani

Intitolazione:

REGISTRO – VENDITA DI IMMOBILE - CONTRATTO PRELIMINARE – Sentenza del Tribunale – Scioglimento del contratto e restituzione somme pagate – Imposta fissa.

Massima:

Va assoggettata all'imposta fissa di registro, prevista dalla Tariffa, Parte I, art. 8, comma 1 lett. e), d.P.R. 131/1986, la sentenza con cui il tribunale pronuncia lo scioglimento del contratto preliminare e dispone la restituzione degli acconti e di rate del mutuo nel frattempo versate.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, artt. 8 comma 1 lett. e) Tariffa, Parte I.

Fallimento
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 8 del 31 gennaio 2011
Presidente: Lamanna, Relatore: Cassone

Intitolazione:

## REGISTRO – CESSIONE DI AZIENDA – VALORE IMPONIBILE – Fallimento Valutazione del perito – Rilevanza.

Massima:

Costituisce formula astratta, per determinare il valore dell'azienda fallita ceduta, il metodo patrimoniale-reddituale per stabilire il valore dell'avviamento quale valore del sovrareddito che l'azienda ceduta è in grado di generare, in via prospettica, nei cinque anni successivi alla cessione. Nella fattispecie, invece, il valore dell'avviamento coincide con quello stimato dal perito nominato dal giudice delegato al fallimento.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, artt. 51, 52.

Impianto radiotelevisivo
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 16 del 9 febbraio 2011
Presidente: Lamanna, Relatore: Cassone

Intitolazione:

REGISTRO – CESSIONE IMPIANTO RADIOTELEVISIVO – Caratteristiche funzionali del complesso – Ramo di azienda.

Massima:

La cessione di un impianto radio-televisivo operante su determinati canali, unitamente ai trasferimenti dei relativi sistemi di antenna e apparati di trasmissione, nonché di titoli e diritti di esclusiva rilevanza esterna, costituisce cessione di ramo d'azienda idoneo a produrre autonomamente reddito e non semplice trasferimento di beni.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, artt. 51 e 52.

Conferimento di immobili
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 28 del 17 febbraio 2011
Presidente e Relatore: Raineri

Intitolazione:

REGISTRO – CONFERIMENTO DI IMMOBILE IN SOCIETÀ – Valore al netto dell'ipoteca – Precedente ricapitalizzazione societaria – Utilizzo dell'importo del mutuo – Liceità - Imposta ipotecaria e catastale – Base imponibile.

Massima:

Deve essere determinato al netto della passività costituita da un mutuo ipotecario garantito da ipoteca, il valore di un immobile da assoggettare all'imposta di registro, conferito in sede di aumento di capitale di società. Non condiziona la legittimità dell'operazione la circostanza che l'intero mutuo ipotecario ottenuto dal socio conferente, sia stato dallo stesso versato integralmente alla società prima del conferimento. Ai fini dell'imposta catastale e ipotecaria, rileva, per la determinazione della base imponibile, il valore intrinseco dell'immobile al lordo delle passività.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, artt. 50 e 51.

Avviamento
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 64 del 31 maggio 2011
Presidente e Relatore: Introini

Intitolazione:

CESSIONE DI AZIENDA – VALUTAZIONE DELL'AVVIAMENTO – ABROGAZIONE DELLA NORMA – Infondatezza – Irrilevanza perdite generate dalla cedente Mancanza di criteri alternativi indicati dall'appellante.

Massima:

Rappresenta un criterio valido di valutazione, in conformità al consolidato orientamento della Cassazione, il metodo di determinazione dell'avviamento stabilito dall'art. 2, comma 4, del d.P.R. 460/1996. A tali valori, utilizzati al di fuori di un procedimento di adesione, va riconosciuto carattere presuntivo. Non è sufficiente una generica opposizione a tale procedimento di quantificazione dell'avviamento, se l'appellante non propone per converso alcun valore alternativo. È priva di fondamento giuridico la sostenuta abrogazione implicita della norma citata. Non esclude il valore di avviamento la circostanza che la società cedente generasse perdite al momento della cessione, essendo l'avviamento una qualità dell'azienda.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, artt. 51 e 52; d.P.R. 460/1996, art. 2 comma 4.

Azienda bancaria
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 9 del 2 febbraio 2011
Presidente: Ceccherini, Relatore: Merlo

Intitolazione:

REGISTRO – CESSIONE RAMO DI AZIENDA BANCARIA - Valore venale – Prezzo pagato – Coincidenza.

Massima:

Ai fini dell'imposta di registro il valore - nell'ambito di una procedura concorsuale - della ramo di azienda ceduto, il cui importo minimo risulti da perizia cui è seguita l'asta indetta dal commissario straordinario, non può che coincidere con il prezzo realizzato. La limitata platea di possibili acquirenti, l'approfondita valutazione eseguita da primaria società di consulenza aziendale e la circostanza dell'assoggettamento a penetranti controlli pubblici tanto della cedente e della cessionaria, sono elementi concorrenti a determinare l'impossibilità per l'erario di procedere alla rettifica del valore dichiarato.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 51 e 52.

Atto a contenuto plurimo
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 1 del 5 gennaio 2011
Presidente: Ciccolo, Relatore: Citro

Intitolazione:

## REGISTRO – ATTO CONTENENTE PLURIME CESSIONI DI QUOTE DI S.R.L. – Natura di atto a contenuto plurimo – Sussiste.

Massima:

Un contratto recante la cessione di cinque quote sociali di S.r.l. da parte di altrettanti soci di essa, costituisce atto a contenuto plurimo ai sensi dell'art. 21 del d.P.R. 131/1986. Pertanto, è necessario accertare caso per caso, al fine di determinare l'imposta di registro dovuta, se le diverse disposizioni contenute nel contratto sono più o meno dipendenti le une dalle altre.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 21.

Avviamento
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 42 del 15 marzo 2011
Presidente: Silocchi, Relatore: Grigo

Intitolazione:

## REGISTRO – AVVIAMENTO – CARENZA DI ARGOMENTAZIONI GIURIDICHE E DI FATTO DELL'AVVISO DI RETTIFICA E LIQUIDAZIONE – Impossibilità di svolgimento del diritto di difesa – Sussiste.

Massima:

Il semplice riferimento generico a criteri normativi di determinazione dell'avviamento, senza alcun riferimento alle effettive caratteristiche aziendali e alle variabili combinazioni dei fattori positivi e negativi che possono dar luogo a dimensioni differenziate, viola il diritto di difesa del contribuente.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 51; l. 212/2000.

Prima casa
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 1 del 18 gennaio 2011
Presidente: Giordano, Relatore: Maffey

Intitolazione:

## REGISTRO - PRIMA CASA – ALIQUOTA AGEVOLATA - IMPOSTA DI REGISTRO Rilevanza esclusiva dei criteri del d.m. 2 agosto 1969 – Sussistenza – Classificazione catastale – Irrilevanza.

Massima:

La caratteristica non di lusso del fabbricato per l'applicazione dell'aliquota agevolata di registro sulla prima casa, deve essere ricercata sulla sola base dei criteri stabiliti dal d.m. 2 agosto 1269, a nulla rilevando la classificazione catastale dell'immobile. È sufficiente a far rientrare quest'ultimo nella categoria dei fabbricati di lusso, l'esistenza di uno soltanto degli elementi indicati nel suindicato decreto ministeriale, non avendo alcuna rilevanza le caratteristiche della zona in cui è ubicato l'immobile.

Registro ed Irpef
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 6 del 19 gennaio 2011
Presidente e Relatore: Pizzo

Intitolazione:

REGISTRO - TERRENI EDIFICABILI – RIDETERMINAZIONE VALORE – Rilevanza ai fini dell'imposta di registro e delle imposte sui redditi – Sussiste – Richiesta del beneficio ai soli fini imposte sui redditi – Inammissibilità.

Massima:

Comporta rilevanti conseguenze, non solo ai fini delle imposte dirette ma anche a quelli delle imposte indirette, la rideterminazione del valore dei terreni edificabili ai sensi dell'art. 7 legge 448/2001. Non può, pertanto, il beneficio previsto dalla suddetta norma invocarsi ai soli fini delle imposte sui redditi, allorquando, al contrario, lo si è invocato all'atto della stipula del contratto per la determinazione dell'imposta sui trasferimenti.

Riferimenti normativi: l. 448/2001, art. 7.

Condizione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 15 del 24 gennaio 2011
Presidente: Silocchi, Relatore: Strati

Intitolazione:

REGISTRO – AGEVOLAZIONE ACQUISTO "PRIMA CASA" – ACQUISTO ALTRO IMMOBILE NEL QUINQUIENNIO – Perfezionamento seconda compravendita sottoposto a condizione vendita primo immobile – Revoca agevolazione – Non sussiste.

Massima:

Con riferimento alla questione della retroattività della condizione, nell'ipotesi di acquisto della seconda casa da adibire ad abitazione principale, la cui efficacia sia sottoposta alla condizione di cessione del primo immobile, è da condividere il principio stabilito dalla Cassazione con la sentenza 2167/1980. In base ad esso, "la compravendita immobiliare sottoposta alla condizione sospensiva del pagamento del prezzo, ben può inquadrarsi nella fattispecie della vendita con riserva di proprietà, il cui trasferimento opera ex nunc con il pagamento dell'ultima rata, in quanto la regola generale della retroattività della condizione sancita dall'art. 1360 c.c. non opera tutte le volte che, per volontà delle parti o per la natura del rapporto, gli effetti del contratto debbano essere riportati ad un momento diverso da quello della conclusione del contratto".

Riferimenti normativi: c.c., art. 1360.

Agevolazioni fiscali
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 33 del 24 marzo 2011
Presidente e Relatore: Gravina

Intitolazione:

IMPOSTA IPOTECARIA E CATASTALE – AVVISO DI LIQUIDAZIONE E IRROGAZIONE DELLE SANZIONI – Decadenza dalle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa – Definizione agevolata – Mancata presentazione di istanza – Proroga dei termini ordinari – Legittimità dell'azione accertatrice dell'Ufficio – Sussiste.

Massima:

L'avviso di liquidazione e di irrogazione delle sanzioni in materia di imposta di registro, ipotecaria e catastale notificato nel termine di legge è legittimo. Il termine decorre, non dalla scadenza del termine per l'adesione al condono fiscale, ma dalla data entro cui il contribuente avrebbe dovuto trasferire la residenza nell'immobile acquistato con le agevolazioni di imposta, sussistendo la valenza del doppio termine fiscale per l'intero doppio biennio prima a favore del contribuente e, successivamente, per l'azione fiscale d'accertamento.

Riferimenti normativi : d.P.R. 131/1986, art. 76; l. 289/2002, art. 11.

Piano regolatore
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 5, sentenza n. 11 del 28 gennaio 2011
Presidente e Relatore: Calia

Intitolazione:

REGISTRO – QUALIFICAZIONE TERRENO – Piano regolatore generale Provvedimenti attuativi successivi – Irrilevanza – Parametro di valutazione Concreta possibilità edificatoria.

Massima:

L'edificabilità di un'area, ai fini dell'art. 52, comma 4, d.P.R. 131/1986, deriva dalla qualificazione che ad essa attribuisce il piano regolatore generale adottato dal Comune, astraendo dall'approvazione dello stesso da parte della Regione o da provvedimenti attuativi. L'inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è idoneo, infatti, a far aumentare il valore venale dell'immobile, essendo irrilevanti le eventuali circostanze successive incidenti sulla sua edificabilità. Pertanto, la valutazione di un terreno edificabile, va effettuata in base alla concreta possibilità edificatoria al momento del suo trasferimento.

Riferimenti normativi d.P.R. 131/1986, art. 52.

Motivazione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 5, sentenza n. 8 del 28 gennaio 2011
Presidente: Calia, Relatore: Aniello

Intitolazione:

REGISTRO – RETTIFICA - VALORE TERRENO - Avviso di accertamento - Riferimento ai listini immobiliari - Riferimento alla perizia prodotta dal contribuente - Onere della motivazione – Assolvimento.

Massima:

È adeguatamente motivato l'avviso di rettifica del valore di un terreno ai fini dell'imposta di registro che si avvalga del listino dei prezzi immobiliari della provincia di ubicazione dei terreni con caratteristiche similari, nonché della perizia in forza della quale era stato stabilito dai contribuenti il valore del terreno oggetto di contestazione.

Riferimenti normativi d.P.R. 131/1986, art. 52.

Perdite pregresse
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 24 del 10 marzo 2011
Presidente: Punzo, Relatore: Cucchi

Intitolazione:

## REGISTRO - CESSIONE – RAMO D'AZIENDA – PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI AVVIAMENTO – INSUSSISTENZA.

Massima:

La cessione di un ramo d'azienda in presenza di perdite di esercizi precedenti, non dà luogo ad alcun avviamento né è legittima l'applicazione, neppure in via analogica, di parametri stabiliti per categorie aziendali diverse.

Mutui
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 27 del 1 aprile 2011
Presidente: Targetti, Relatore: Menegatti

Intitolazione:

REGISTRO – VALORI IMMOBILIARI OMI – AMMONTARE DEI MUTUI – Detrazione percentuale per la ristrutturazione – Valore probatorio – Sussiste.

Massima:

Costituiscono validi elementi probatori a supporto del valore imponibile, diversamente da quanto accertato dall'ufficio in base ai valori dell'OMI, l'importo dei mutui contratti per l'acquisto di immobili e la percentuale di detrazione scaturita legislativamente per la ristrutturazione degli stessi.

Revoca agevolazioni
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 14 del 3 marzo 2011
Presidente: Dello Russo, Relatore: Chiametti

Intitolazione:

REGISTRO – AVVISO DI LIQUIDAZIONE E IRROGAZIONE SANZIONI – Revoca delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa – Liquidazione d'imposta - Proroga dei termini ai sensi della Legge sul condono – Non sussiste.

Massima:

Nell'ipotesi in cui siano state revocate le agevolazioni fiscali "prima casa", a seguito di alienazione di un immobile prima del decorso del termine quinquennale non seguita da acquisto di altro immobile entro un anno dalla predetta alienazione, non è prorogabile il termine triennale per la liquidazione della maggiore imposta, in quanto nessuna proroga è prevista per il termine di rettifica in caso di agevolazioni fiscali.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, nota II bis, art. 1 Tariffa Parte I; l. 289/2002, artt. 76,e 11commi 1 e 1 bis.

Avviamento commerciale
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 50 del 15 marzo 2011
Presidente: Izzi, Relatore: Musilli

Intitolazione:

REGISTRO – AVVISO DI RETTIFICA E LIQUIDAZIONE – Valore del complesso aziendale - Avviamento commerciale – Elemento immateriale maggiorativo Sussiste.

Massima:

Il maggior valore che il cedente può ricavare dall'alienazione del complesso aziendale rispetto a quello ottenibile dalla vendita dei singoli componenti patrimoniali dell'azienda costituisce l'ammontare del valore dell'avviamento.

Riferimenti normativi : d.lgs. 218/1997, art. 6 comma 2; d.P.R. 634/1972, art. 48; d.P.R. 131/1986, art. 51.

Potere di rettifica dell'Ufficio
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 80 del 27 maggio 2011
Presidente: Leotta, Relatore: Primavera

Intitolazione:

VALUTAZIONE AUTOMATICA DI UN IMMOBILE – POTERE DI RETTIFICA DELL'UFFICIO – LIMITE – Sussiste – Criterio di determinazione della base imponibile diverso dal valore venale – Non sussiste.

Massima:

La valutazione tabellare adottata dal contribuente non rappresenta, nei trasferimenti immobiliari, un criterio di determinazione dell'imponibile diverso dal valore venale, rappresentando semmai una preclusione al potere di accertamento dell'ufficio. Quest'ultimo deve adottare i criteri espressamente stabiliti dall'art. 51, comma 3, d.P.R. 131/1986, qualora intenda rettificare il valore - inferiore al tabellare - dichiarato dal contribuente.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, artt. 51 comma 3, e 52 comma 4.

Registro ed Iva
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 43 del 30 marzo 2011
Presidente e Relatore: Martorelli

Intitolazione:

REGISTRO - LOCAZIONE - AREA EDIFICABILE – NON STRUMENTALITÀ Assoggettamento ad Iva – Imposta di registro – Misura fissa – Sussiste.

Massima:

È soggetta ad Iva e ad imposta di registro in misura fissa, stante l'alternatività tra le due imposte, la locazione di un'area edificabile, quale bene societario non strumentale.

Riferimenti normativi : d.P.R. 633/1972 ; d.P.R. 131/1986.

Immobile storico
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 33, sentenza n. 56 del 24 maggio 2011
Presidente: Craveia, Relatore: Panzeri

Intitolazione:

## IMPOSTA DI REGISTRO – COMPRAVENDITA IMMOBILIARE – IMMOBILE STORICO ALIQUOTA RIDOTTA.

Massima:

Usufruiscono dell'aliquota del 3% ex lege, senza alcuna inchiesta, gli immobili sottoposti a vincolo storico per natura e classificazione, sempre che tale vincolo sia documentalmente riconosciuto. Tale regime, allorché risulti la non spettanza di altro beneficio come quello inizialmente richiesto dal contribuente per la prima casa, diventa il regime normale e quindi deve essere applicato.

Riferimenti normativi: l. 1089/1939; d.P.R. 633/1972, artt. 6 e 38 bis; d.lgs. 471/1997, art. 13; d.lgs. 472/1997, art. 3.

Cessione di azienda
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 60 del 27 maggio 2011
Presidente: Punzo, Relatore: Esposti

Intitolazione:

## CESSIONE DI AZIENDA – ACCORDO DI CONGUAGLIO IN DENARO – Autonomia dell'accordo rispetto alla cessione – Non sussiste – Unicità del negozio – Sussiste.

Massima:

Non può essere scissa negozialmente, in presenza di un corrispettivo determinato sulla base dei valori contabili e fiscali della passività oggetto del ramo d'azienda ceduto, la cessione di azienda seguita da un accordo di conguaglio; e ciò soprattutto se la componente del ramo ceduto è consistita unicamente nel personale trasferito con l'attività, con l'assunzione da parte dell'acquirente dei relativi debiti pregressi, solo successivamente conguagliati per necessità organizzativa.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, artt. 51 e 52.

Giudicato favorevole
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 61 del 27 maggio 2011
Presidente: Punzo, Relatore: Esposti

Intitolazione:

## CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA – GIUDICATO FAVOREVOLE ALLA PARTE ACQUIRENTE – ESTENSIONE ALLA PARTE VENDITRICE – SUSSISTE.

Massima:

La consegna al notaio rogante, anziché all'ufficio del registro, del certificato provinciale di idoneità attestante il diritto di usufruire dei benefici di legge, in data anteriore al termine triennale di decadenza dal beneficio stesso, non si configura come comportamento negligente del contribuente e costituisce, quindi, errore scusabile.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 57; c.c., art. 1306.

Registro e Irpef
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 65 del 5 aprile 2011
Presidente: Izzi, Relatore: Senes

Intitolazione:

## IMPOSTA DI REGISTRO – IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE EQUIPARAZIONE – NON SUSSISTE.

Massima:

Non può essere utilizzato sic et simpliciter, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base aglia artt. 86, comma 2, d.P.R. 917/ 1986 e 51 d.P.R. 131/ 1986, il valore attribuito ai fini dell'imposta di registro. La disciplina che regola quest'ultima è evidentemente differente da quella concernente il reddito e, comunque, nessuna norma prevede espressamente l'equiparazione tra i regimi delle due imposte suindicate.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 86 comma 2; d.P.R. 131/1986, art. 51.

Passività
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 31, sentenza n. 26 del 11 aprile 2011
Presidente: Marra, Relatore: Trinca Colonel

Intitolazione:

## IMPOSTA DI REGISTRO – DETERMINAZIONE BASE IMPONIBILE – DEDUZIONE DELLE PASSIVITÀ – AMMISSIBILITÀ.

Massima:

Sono ammesse in deduzione, ai fini della determinazione dell'imponibile cui applicare l'imposta di registro, le passività direttamente afferenti agli immobili conferiti.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, artt. 43, 50, 52 e 53.

Occultamento del corrispettivo
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 76 del 13 maggio 2011
Presidente: Luglio, Relatore: Lancia

Intitolazione:

REGISTRO – COMPRAVENDITA IMMOBILIARE – Prezzo concordato inferiore al dichiarato ma superiore al valore catastale – Occultamento di corrispettivo.

Massima:

Per paralizzare l'azione accertatrice nelle vendite immobiliari, occorre che il valore dichiarato corrisponda al prezzo effettivamente pagato, non essendo sufficiente dichiarare un corrispettivo superiore al valore risultante dall'applicazione delle rendite catastali. Ove l'ufficio comprovi che il corrispettivo dichiarato sia inferiore – ancorché superiore al valore catastale – al prezzo realmente pagato, si realizza la fattispecie di occultamento del corrispettivo, concretandosi in una falsa dichiarazione del prezzo concordato sanzionata dall'art. 72 del d.P.R. 131/ 1986.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, artt. 41, 52 e 72.

Recupero dell'imposta
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 56 del 3 maggio 2011
Presidente: Zevola, Relatore: Natola

Intitolazione:

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA – CARENZA DEI PRESUPPOSTI – RECUPERO DELL'IMPOSTA – Proroga dei termini di notifica – Applicabilità alla fattispecie Sussiste – Decadenza dell'azione amministrativa – Non sussiste.

Massima:

Deve ritenersi tempestivo l'avviso di liquidazione notificato oltre il termine triennale di decadenza di cui all'art. 76 del d.P.R. 131/1986, ma entro il termine biennale di proroga stabilito, senza prevedere alcuna eccezione, dall'art. 11, comma 1, legge 289/ 2002.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 76; l. 289/2002, art. 11 comma 1.

Revisione rendite
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 71 del 25 maggio 2011
Presidente: Secchi, Relatore: Di Gaetano

Intitolazione:

## AVVISO DI CLASSAMENTO – REVISIONE RENDITE – SOPRALLUOGO DELL'UFFICIO CONTRADDITTORIO ENDOPROCEDIMENTALE – NON NECESSITÀ.

Massima:

In assenza di variazioni edilizie, la revisione delle rendite catastali urbane è disciplinata dall'art. 3, comma 58, legge 662/ 1996 e, qualora ne ricorrano i presupposti, dall'art. 1, comma 335, legge 311/ 2004. Tale revisione, in mancanza delle accennate variazioni, non richiede il preventivo sopralluogo dell'ufficio e non è subordinata ad alcun contraddittorio endoprocedimentale. La motivazione del riclassamento mira a limitare nella successiva fase contenziosa le ragioni adducibili dall'ufficio e a consentire in tale sede l'esercizio del diritto di difesa del contribuente. Pertanto, nell'ambito dei parametri addotti, andrà verificata in sede contenziosa, in contraddittorio con il contribuente, l'effettiva sussistenza dei dati necessari a giustificare la correttezza della categoria, della classe e della rendita attribuite all'immobile.

Riferimenti normativi: l. 662/1996, art. 3 comma 58; l.311/2004, art.1 comma 335.

Listino CCIAA
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 56 del 3 maggio 2011
Presidente: D'Isa, Relatore: Molinari

Intitolazione:

## IMPOSTA DI REGISTRO – AVVISO DI RETTIFICA E LIQUIDAZIONE - TERRENI EDIFICABILI – VALORE – LISTINO DEGLI IMMOBILI DELLA CCIAA.

Massima:

Ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, il listino prezzi degli immobili e delle aree edificabili predisposto dalla Camera di Commercio competente per territorio, offre, nella compravendita di un terreno edificabile, una valutazione di valori flessibili espressi tra un minimo e un massimo, nonché una indicazione dei valori di trasferimenti raccolti nella zona e nel tempo di validità del listino stesso. Il metodo di valutazione degli immobili collegato al listino suindicato, risponde al primo criterio stabilito dall'art. 51, comma 3, d.P.R. 131/ 1986.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art.51.

Terreni lottizzati
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 78 del 19 maggio 2011
Presidente e Relatore: Martorelli

Intitolazione:

REGISTRO – TERRENI LOTTIZZATI – IMPOSTA AGEVOLATA – MANCATA STIPULA PREVENTIVA DELLA CONVENZIONE CON IL COMUNE – Non ostativa Utilizzazione edificatoria dell'area – Termine quinquennale.

Massima:

In tema di agevolazioni tributarie, anche nel caso in cui al momento della registrazione dell'atto di trasferimento non sia stata ancora stipulata – pur sussistendo l'inserimento dell'immobile in un piano particolareggiato – la convenzione attuativa con il Comune ex art. 2 legge 350/ 2003, trova applicazione il beneficio di cui all'art. 33, comma 3, legge 388/ 2000, sempre che sia rispettato il termine quinquennale per l'utilizzazione edificatoria.

Riferimenti normativi: l. 388/2000, art. 33; l. 350/2003, art. 2.

Domanda di rimborso
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 72 del 12 maggio 2011
Presidente e Relatore: Raineri

Intitolazione:

## IMPOSTA DI REGISTRO - IPOTECARIE E CATASTALI - TERRENI EDIFICABILI

Cessione agevolata - Domanda di rimborso – Termini.

Massima:

Qualora sia impossibile predeterminare e distinguere il valore imponibile dell'area edificanda da quella che non sarà edificata ed agevolata, è legittima la richiesta di rimborso delle maggiori imposte di registro versate in via prudenziale nella misura ordinaria anziché in quella agevolata di cui all'art. 33, comma 3, legge 388/ 2000. Al riguardo, è sufficiente la dichiarazione di volontà, nell'atto di acquisto dei terreni, di avvalersi dell'agevolazione prevista dalla citata legge. La domanda di rimborso dovrà essere effettuata entro cinque anni dalla registrazione dell'atto ex art. 77, comma 2, d.P.R. 131/ 1986, al compimento della condizione prevista dalla legge agevolatatrice.

Riferimenti normativi: l. 388/2000, art. 33 comma 3; d.P.R. 131/1986, art. 77.

Cessione ramo d'azienda
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 58 del 12 maggio 2011
Presidente: Dello Russo, Relatore: Castelli

Intitolazione:

## REGISTRO – CESSIONE DI IMMOBILE DESTINATO AL COMMERCIO DI BENI PROSEGUIMENTO MEDESIMA ATTIVITÀ – CESSIONE DEL RAMO D'AZIENDA ASSOGGETTABILITÀ AD IMPOSTA DI REGISTRO.

Massima:

Deve essere assoggettata all'imposta di registro e non a Iva la cessione di immobile in cui è esercitata l'attività di commercio di beni (di articoli sportivi). Nel caso in esame, infatti, l'immobile va considerato funzionale all'azienda e quindi compreso tra i beni della stessa. Se l'attività commerciale ha continuato, anche dopo la vendita dell'immobile, ad essere esercitata nei relativi locali, la fattispecie si configura come vendita di azienda, assoggettata alle aliquote della tariffa allegata al d.P.R. 131/1986.

Valore aziendale
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 50 del 13 maggio 2011
Presidente: Buono, Relatore: Citro

Intitolazione:

REGISTRO – CESSIONE D'AZIENDA – DETERMINAZIONE DEL VALORE AZIENDALE Fondi rischi e oneri – Debiti di funzionamento e debiti di finanziamento Avviamento – Reddito medio prospettico.

Massima:

Non possono essere contestati dall'ufficio, nell'ambito di una cessione aziendale, i fondi rischi e oneri preesistenti alla cessione, se non venga dimostrato che i rischi erano stati eliminati cosicché i fondi non avrebbero trovato giustificazione. Occorre inoltre che l'ufficio offra una prova documentale a fronte delle difficoltà di dimostrare che da un contratto di cash pooling scaturiscono debiti di funzionamento piuttosto che di finanziamento tra società del gruppo. Qualora tale prova non sia data, deve essere rigettata la ripresa effettuata dall'ufficio sui presunti debiti di funzionamento. Il reddito da capitalizzare con riferimento all'avviamento – inteso come capacità futura di produrre reddito – non può essere quello passato, ma quello medio prospettico che l'azienda può produrre in futuro.

Presunzione di corrispondenza
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 66 del 31 maggio 2011
Presidente: Introini, Relatore: Adelchi Piria

Intitolazione:

CESSIONE RAMO D'AZIENDA – ACCERTAMENTO DEL VALORE VENALE AI FINI DELL'IMPOSTA DI REGISTRO – Trasposizione nell'accertamento del reddito da plusvalenza – Legittimità –Presunzione di corrispondenza tra valore venale e prezzo Sussiste – Inversione onere probatorio – Sussiste.

Massima:

È ammissibile la presunzione di corrispondenza, in materia di cessione di ramo d'azienda, tra valore venale definitivamente accertato ai fini dell'imposta di registro e corrispettivo percepito dal venditore, purché tale corrispondenza non sia assunta in modo automatico. Infatti, ai fini dell'imposta di registro, il valore venale – diversamente da ciò che avviene nell'imposizione diretta – costituisce la base imponibile, indipendentemente dal corrispettivo pattuito. Invertendo tale presunzione, qualora il contribuente ne dimostri l'infondatezza, senza per ciò stesso ritenersi gravato di dimostrare la congruità dei diversi valori venali, è a carico dell'ufficio provare che il corrispettivo pattuito ne dissimuli uno maggiore.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, artt. 51 e 52; d.P.R. 917/1986, art. 58; c.c., art. 2697.

Torna all'indice

Fai doppio click sul fermacarte per aprire la sentenza integrale

Pregressa acquiescenza
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 72 del 18 maggio 2011
Presidente: Leotta, Relatore: Primavera

Intitolazione:

## CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA – PRECEDENTE ACQUIESCENZA AD AVVISO DI RETTIFICA AI FINI DELL'IMPOSTA DI REGISTRO – IRRILEVANZA.

Massima:

Deve essere annullato, laddove l'oggetto della cessione sia costituito da un singolo ramo, l'accertamento – ai fini delle imposte sui redditi – di una plusvalenza da cessione di un'intera azienda al cui valore parte venditrice aveva prestato acquiescenza in sede di rettifica ai fini dell'imposta di registro.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, artt. 39 comma 2, e 40.

Perizia asseverata
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 5, sentenza n. 49 del 18 maggio 2011
Presidente: Califano, Relatore: Aniello

Intitolazione:

## REGISTRO – AVVISO DI RETTIFICA E LIQUIDAZIONE – PERIZIA ASSEVERATA PROVA DOCUMENTALE.

Massima:

È da considerare veritiera, fino a querela di falso, la perizia giurata redatta da un geometra iscritto all'albo professionale. Deve essere annullato l'avviso di rettifica e di liquidazione che ridetermina il valore di un terreno compravenduto e che non tiene conto della perizia redatta antecedentemente all'emissione di tale avviso.

Indice ISTAT
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 64 del 19 maggio 2011
Presidente e Relatore: Dettori

Intitolazione:

## IMPOSTA DI REGISTRO – CRITERIO DI RETTIFICA DI VALORE – INDICE ISTAT PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE – OGGETTIVA VALUTAZIONE DEL BENE.

Massima:

Il procedimento di rettifica di valutazione di un terreno che, partendo dal valore dichiarato alla data del rogito (con perizia), lo ha incrementato in base all'indice Istat di valutazione monetaria, non è condivisibile, costituendo una semplice operazione matematica totalmente indipendente da una valutazione oggettiva del bene. Occorre, invece, l'utilizzo da parte dell'ufficio di un metodo ancorato a specifici parametri di settore, idonei a determinare un risultato attendibile e a giustificare quello ottenuto con l'uso esclusivo della valutazione monetaria.

Termine di decadenza
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 57 del 24 maggio 2011
Presidente: Antonini, Relatore: Stella

Intitolazione:

## AVVISO DI LIQUIDAZIONE – TERMINE DI DECADENZA TRIENNALE – REVISIONE DEL TITOLO IMPOSITIVO.

Massima:

L'Amministrazione finanziaria decade, con il decorso di tre anni dalla data di registrazione, dalla possibilità di ottenere una revisione del titolo impositivo e, quindi, di invocare diritti ancorati alla modifica di tale titolo, nonché di rimettere in discussione l'adottato il criterio di tassazione.

Impianto di trasmissione televisiva
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 58 del 24 maggio 2011
Presidente: Antonini, Relatore: Stella

Intitolazione:

## REGISTRO – IVA – CESSIONE DI IMPIANTO DI TRASMISSIONE TELEVISIVA CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA – ESCLUSIONE – ASSOGGETTABILITÀ AD IVA.

Massima:

Costituisce cessione di beni strumentali, soggetti come tali ad Iva, la cessione di un impianto di trasmissione televisiva. Infatti, pur essendo i beni ceduti coordinati tra loro e diretti ad assolvere una specifica funzione, non si è in presenza di cessione d'azienda o di un ramo di essa, non essendo da soli sufficienti ad integrare l'esercizio di un'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 2082 c.c.. La realizzazione di programmi da trasmettere al pubblico necessita di un'organizzazione di persone, capitale e strumentazioni idonee a tale scopo.

Vendita beni fallimentari
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 115 del 31 maggio 2011
Presidente: Simone, Relatore: Missaglia

Intitolazione:

## REGISTRO – VENDITA BENI FALLIMENTARI – VALUTAZIONE – AVVIAMENTO INTERESSE PUBBLICO.

Massima:

Il valore di avviamento determinato a seguito di asta pubblica aperta a più soggetti con la vigilanza di un organo di controllo, è congruo. Il prezzo finale di aggiudicazione di beni immobili venduti nell'ambito della liquidazione fallimentare è diretta, come affermato dalla Suprema Corte, a perseguire interessi di carattere pubblico e le cessioni di beni all'incanto sono idonei ad assicurare il miglior prezzo di realizzo degli stessi.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986.

Terreni
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 5 del 25 gennaio 2011
Presidente: Antonini, Relatore: Stella

Intitolazione:

## REGISTRO – ACCERTAMENTO – CONGRUITÀ DEL VALORE DI TERRENI RIFERIMENTO ALLA VALUTAZIONE ICI – LEGITTIMITÀ.

Massima:

È legittimo il riferimento alla valutazione Ici effettuata sui terreni del Comune, in caso di accertamento del valore dei medesimi terreni ai fini dell'imposta di registro, in quanto essa, pur in presenza di diversa fonte giuridica di estimazione, comporta opportune e necessarie coordinate di riferimento per la congruità del valore dei terreni per l'applicazione dell'imposta di registro.

Riferimenti normativi d.P.R. 131/1986, art. 52.

# TASSE DI CONCESSIONE GOVERANTIVA



Torna all'indice

Cessazione della società e rimborso
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 51 del 10 maggio 2011
Presidente: Pezza, Relatore: Cucchi

Intitolazione:

RIMBORSO CC.GG. – CESSAZIONE DELLA SOCIETÀ – IRRILEVANZA Legittimazione dell'ex liquidatore – Sussiste – Pregressi adempimenti parziali dell'Ufficio – Legittimità del diritto al rimborso.

Massima:

Non pregiudica la legittimazione attiva dell'ex liquidatore della società a conseguire il rimborso delle tasse di concessione governativa richiesto prima della cessazione della società stessa, anche in considerazione del fatto che l'ufficio aveva già erogato rimborsi parziali.

Riferimenti normativi: d.P.R. 641/1997, art. 13.

# SUCCESSIONI E DONAZIONI



Torna all'indice

Inventario analitico
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 17, sentenza n. 129 del 10 maggio 2011
Presidente: Meli, Relatore: Seregni

Intitolazione:

## IMPOSTA DI SUCCESSIONE – BASE IMPONIBILE – PRESUNZIONE DI INCREMENTO INVENTARIO ANALITICO – Legittimità – Sussiste.

Massima:

Osta all'applicazione presuntiva di incremento del 10% del valore netto globale imponibile dell'asse ereditario, l'inventario analitico indicato nella dichiarazione di successione, in presenza di beni mobili quali il denaro, gioielli e mobilia del defunto.

Riferimenti normativi : d.lgs. 346/1990, art. 9.

Motivazione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 69 del 1 giugno 2011
Presidente: Dettori, Relatore: Alessi

Intitolazione:

## IMPOSTA DI SUCCESSIONE – CARATTERISTICHE AREA EDIFICABILE – OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.

Massima:

Un avviso che identifica il valore di aree non edificabili ma considerate tali dall'ufficio non è adeguatamente motivato, qualora non siano specificati i valori di mercato applicabili, le peculiari caratteristiche dell'area in esame, né siano stati prodotti gli atti di compravendita di aree della stessa zona.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 52.

# REATI TRIBUTARI



Torna all'indice

Responsabilità
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 57 del 23 maggio 2011
Presidente: Fabrizi, Relatore: Moneta

Intitolazione:

## PARTECIPAZIONE CONSAPEVOLE – AMMINISTRAZIONE DI FATTO.

Massima:

Costituisce elemento sufficiente per realizzare la responsabilità per omissioni tributarie accertate, la partecipazione consapevole, anche se indiretta, ad una attività preordinata all'evasione.

# RISCOSSIONE



Torna all'indice

Ruolo
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 31, sentenza n. 69 del 9 marzo 2011
Presidente: Napodano, Relatore: Sala

Intitolazione:

ERRATA INDICAZIONE ANNO RIFERIMENTO DEL RUOLO – INDICAZIONE CORRETTA DELL'ATTO DI CONTESTAZIONE – NULLITÀ DELLA CARTELLA – NON SUSSISTE.

Massima:

La mera errata indicazione dell'anno per il quale è richiesto l'importo non inficia la validità della cartella di pagamento, qualora sia comunque correttamente indicato l'atto di contestazione – impugnato dalla ricorrente – dal quale deriva la pretesa.

Ingiunzione di pagamento
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 31, sentenza n. 7 del 11 gennaio 2011
Presidente: Scuffi, Relatore: Sala

Intitolazione:

## INGIUNZIONE DI PAGAMENTO – NOTIFICAZIONE DELLA CARTELLA - ATTO PRODROMICO – ONERE DELLA PROVA A CARICO DELL'UFFICIO.

Massima:

La prova dell'avvenuta notifica della cartella su cui si basa l'ingiunzione di pagamento incombe all'ufficio. Quest'ultimo deve anche fornire la dimostrazione dell'avvenuta notifica dell'atto prodromico (accertamento, liquidazione ecc...) a fondamento della cartella medesima.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 60; d.P.R. 602/1973, art. 26.

S.a.s.
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 46, sentenza n. 17 del 24 gennaio 2011
Presidente: De Sapia, Relatore: Astolfi

Intitolazione:

CARTELLA DI PAGAMENTO – REDDITI PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA Società in accomandita semplice – Responsabilità illimitata e solidale del socio accomandante – Non sussiste.

Massima:

La cartella di pagamento, per imposta della società, notificata al socio accomandante quale debitore principale, con la specificazione che la cartella stessa è notificata anche alla società e agli altri soci in qualità di obbligati solidali è illegittima, non rispondendo il socio accomandante personalmente e illimitatamente con il proprio patrimonio delle imposte della società.

Riferimenti normativi: c.c., art. 2313; d.P.R. 602/1973, art. 33.

Notifica per posta
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 31, sentenza n. 25 del 2 febbraio 2011
Presidente: Brecciaroli, Relatore: Costanzo

Intitolazione:

## DIRITTI DOGANALI – MOTIVAZIONE DELLA CARTELLA – NOTIFICAZIONE MEDIANTE SERVIZIO POSTALE.

Massima:

La notificazione della cartella mediante raccomandata con avviso di ricevimento ex art. 26 d.P.R. 602/1973 è regolare. La cartella che riporta, oltre all'importo del tributo, anche la natura di quest'ultimo e gli estremi del ruolo emesso dall'ufficio finanziario, non è inficiata da nullità, essendo tali elementi – espressamente richiesti dal d.m. 321/1999 – idonei a far conoscere al contribuente i motivi della pretesa tributaria.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 68; d.P.R. 602/1973, art. 26.

Sottoscrizione della cartella
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 31, sentenza n. 28 del 2 febbraio 2011
Presidente: Brecciaroli, Relatore: Costanzo

Intitolazione:

## CARTELLA DI PAGAMENTO – MANCATA SOTTOSCRIZIONE DELLA CARTELLA NULLITÀ – ESCLUSIONE.

Massima:

Va riconosciuta la carenza di legittimazione passiva dell'ufficio, qualora il ricorrente contesti esclusivamente con l'atto di impugnazione, vizi propri della cartella di pagamento. L'eccezione di inesistenza della cartella per mancata sottoscrizione della medesima è infondata, in quanto la normativa in materia fa riferimento all'art. 25 d.P.R 602/1973, le cui modalità di applicazione sono stabilite dal d.m. 28 giugno 1999, come modificato dal d.m. 13 febbraio 2007 in relazione ai ruoli consegnati dopo il 25 marzo 2007. Sono elementi sufficienti, quindi, l'intestazione della cartella per accertarne la provenienza e la specificazione delle somme richieste e della causale della pretesa tributaria.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 25.

Fermo amministrativo
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 42 del 9 febbraio 2011
Presidente: Deodato, Relatore: Innocenti

Intitolazione:

RISCOSSIONE – RISCOSSIONE COATTIVA – MISURE CAUTELARI – FERMO AMMINISTRATIVO DI MOBILI REGISTRATI – Art. 86, d.P.R. 602/1973 – Adozione Atti presupposti – Cartella di pagamento – Notificazione – Artt. 25 e 26, d.P.R. 602/1973 – Onere della prova – Art. 2697 c.c. – Non assolta – Legittimità della pretesa – Non sussiste.

Massima:

Qualora Equitalia Esatri non documenti di aver provveduto alla notifica della cartella per Irpef relativa al 1998, il cui mancato pagamento sarebbe stato all'origine della procedura di fermo amministrativo del quale la comunicazione ricevuta sarebbe il primo atto, deve ritenersi prescritta la riscossione dell'imposta e il compimento del termine decennale di cui all'art. 2946 c.c.. L'obbligo di conservazione per cinque anni ex art. 26 d.P.R. 602/1973 della matrice o della copia della cartella con la relata dell'avvenuta notifica, non esonera Equitalia dal fornire la dimostrazione di avere comunque messo il contribuente in condizione di conoscere la pretesa tributaria, non potendo provare il contribuente l'esistenza di un fatto non avvenuto.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, artt. 26 e 86; c.c., artt. 2697 e 2946.

Notifica iscrizione di ipoteca
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 43, sentenza n. 82 del 29 marzo 2011
Presidente: Raimondi, Relatore: Ingino

Intitolazione:

## AVVISO D'ISCRIZIONE IPOTECARIA – NOTIFICA A MEZZO POSTA EFFETTUATA DAL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE – NULLITÀ – SUSSISTE.

Massima:

La possibilità di eseguire direttamente, a mezzo del servizio postale, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere portati a legale conoscenza del contribuente, è riservata ai soli uffici finanziari che esercitano potestà impositiva. Il legislatore, escludendo dall'attivazione di tale procedura il concessionario della riscossione - preposto soltanto alla fase esecutiva - ha inteso stabilire che siano notificati tramite i soggetti abilitati e mai direttamente dal concessionario le cartelle e gli altri atti che il concessionario è tenuto a portare a legale conoscenza del contribuente, compresa l'iscrizione ipotecaria.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 26.

Raccomandata A/R
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 42, sentenza n. 5 del 16 febbraio 2011
Presidente: Bichi, Relatore Salvo

Intitolazione:

RISCOSSIONE – IRPEF – ISCRIZIONE A RUOLO – CARTELLA DI PAGAMENTO NOTIFICA – Raccomandata con avviso di ricevimento – Sottoscrizione di una delle persone indicate dall'art. 26, comma 4, d.P.R. 602/1973 – Sufficienza.

Massima:

Ai sensi dell'art 26, secondo e terzo comma, d.P.R. 602/1973 può essere eseguita anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la notificazione della cartella di pagamento; notificazione che si ha per eseguita alla data indicata nell'avviso, sottoscritto da una delle persone indicate nel comma successivo. Non è prevista in tale ipotesi alcuna retata di notifica e ciò risulta confermato, per implicito, dal quinto comma dell'art. 26 citato, in base al quale il concessionario è tenuto a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relata di notifica o avviso di ricevimento, in relazione alla prescelta forma di notificazione, per farne esibizione a richiesta del contribuente e/o dell'Amministrazione.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 26.

Società di gruppo
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 46, sentenza n. 80 del 21 febbraio 2011
Presidente: De Sapia, Relatore: Ruggiero

Intitolazione:

## RISCOSSIONE – CESSIONE DI ECCEDENZE D'IMPOSTA FRA SOCIETÀ CONSOLIDATE – Omessa dichiarazione dell'importo ceduto – Inefficacia.

Massima:

La cessione, nell'ambito di un consolidato, di un'eccedenza d'imposta tra società appartenenti allo stesso gruppo è efficace, a condizione che nella dichiarazione il cedente specifichi l'importo effettivamente ceduto.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 43 ter; TUIR, art. 117.

Credito d'imposta
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 6 del 27 gennaio 2011
Presidente: Gravina, Relatore: D'Antonio

Intitolazione:

RISCOSSIONE - CARTELLA DI PAGAMENTO – CREDITO D'IMPOSTA - SUL GASOLIO PER AUTOTRAZIONE – Assenza del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Dogane – Provvedimento depositato in udienza – Irrilevanza.

Massima:

La cartella di pagamento, emessa per il recupero del credito d'imposta afferente all'agevolazione sul gasolio per autotrazione, deve essere annullata in mancanza di attestazione – da parte dell'Agenzia delle Dogane – comprovante il credito, è ciò anche nell'ipotesi in cui il contribuente prima dell'udienza e comunque nei termini processuali, depositi la predetta attestazione, con la quale il direttore dell'Agenzia delle Dogane ha determinato il credito da utilizzare in compensazione nel modello F24.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 24 e 32.

Inesistenza notifica
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 36, sentenza n. 45 del 28 febbraio 2011
Presidente: Laudisio; Relatore: Salvo

Intitolazione:

CARTELLA ESATTORIALE – NOTIFICA A MEZZO POSTA – INESISTENZA – NON SUSSISTE – Relata di notificazione – Mancata compilazione – Inesistenza – Nullità Non sussiste.

Massima:

Non è inesistente, né nulla o annullabile la cartella di pagamento notificata da parte dell' Agente della riscossione tramite raccomandata con avviso di ricevimento; notifica disciplinata dall'art. 26 del d.P.R. 602/1973, quale norma di carattere speciale. La notificazione può essere eseguita, ai sensi del comma 1, secondo e terzo alinea, dell'art. 26 d.P.R. 602/1973 citato, anche mediante l'invio di raccomandata con avviso di ricevimento, e la stessa si ha per eseguita alla data indicata nell'avviso di ricevimento, sottoscritto da una delle persone indicate nel comma successivo. La legge, in tal caso, non prevede alcuna relata di notifica e di ciò vi è conferma implicita nel disposto del penultimo comma del citato art. 26, in base al quale il concessionario è tenuto a conservare per cinque anni la matrice o l'avviso di ricevimento in relazione alla forma di notificazione prescelta, per farne oggetto di esibizione a richiesta del contribuente o dell'Amministrazione.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 26.

Notifica
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 100 del 8 marzo 2011
Presidente e Relatore: Ortolani

Intitolazione:

RISCOSSIONE – CARTELLA DI PAGAMENTO – NOTIFICA – CONSEGNA AL PORTIERE DELLO STABILE – Mancata comunicazione successiva al destinatario Nullità – Sussiste.

Massima:

È nulla, per il combinato risposto degli artt. 137, comma 5, c.p.c., 26 d.P.R. 602/ 1973 e 60 del d.P.R. 600/ 1973, la notifica della cartella di pagamento che sia stata consegnata, in assenza del destinatario, al portiere dello stabile, ma non seguita da una comunicazione, mediante raccomandata, dell'avvenuta notificazione.

Riferimenti normativi: c.p.c., art. 137 comma, 5; d.P.R. 602/1973, art. 60; d.P.R. 600/1973, art. 60.

Controllo automatizzato
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 46, sentenza n. 104 del 14 marzo 2011
Presidente e Relatore: De Sapia

Intitolazione:

## RISCOSSIONE – CONTROLLO AUTOMATIZZATO DELLA DICHIARAZIONE AVVISO BONARIO – NON NECESSITÀ.

Massima:

In assenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'iscrizione a ruolo delle somme risultanti dalla liquidazione automatica ex art. 36 bis d.P.R. 600/1973 non deve essere preceduta dalla comunicazione di avviso bonario.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 36 bis; l. 212/2000, art. 6.

Avviso bonario
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 46, sentenza n. 112 del 14 marzo 2011
Presidente: Di Oreste, Relatore: Previ

Intitolazione:

RISCOSSIONE – DICHIARAZIONE – CONTROLLO AUTOMATIZZATO - OMESSO VERSAMENTO – Avviso bonario – Non necessità – Iscrizione a ruolo – Termini Decadenza.

Massima:

Allorquando il controllo automatizzato abbia evidenziato il mancato versamento di somme dichiarate dallo stesso contribuente, l'iscrizione a ruolo di importi dovuti a seguito di tale controllo e la conseguente emissione della cartella di pagamento non devono essere preceduti dalla comunicazione dell'avviso bonario o da altro atto interlocutorio. Le somme dovute in base alla dichiarazione ed emergenti dal controllo automatizzato devono essere iscritte a ruolo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 36 bis; l. 212/2000, art. 6; d.P.R. 602/1973, art. 25.

Avviso bonario
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 29, sentenza n. 127 del 12 aprile 2011
Presidente e Relatore: Gilardi

Intitolazione:

CARTELLA DI PAGAMENTO – LEGITTIMAZIONE PASSIVA – MANCATO INVIO DELL'AVVISO BONARIO – Motivazione della cartella – Cartella notificata a mezzo posta – Nullità – Non sussiste.

Massima:

Solo allorquando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione è previsto l'invio dell'avviso bonario ex art. 6 legge 212/2000. La notifica della cartella esattoriale può essere eseguita, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 602/ 1973, anche mediante l'invio da parte del concessionario di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di relata di notifica.

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 6; d.P.R. 602/1973, art. 26.

Iscrizione ipotecaria
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 11 del 8 febbraio 2011
Presidente e Relatore: Piglionica

Intitolazione:

## ISCRIZIONE IPOTECARIA – MANCATA NOTIFICA DELL'INTIMAZIONE EX ART. 50 D.P.R. 602/1973 – RILEVANZA.

Massima:

L'iscrizione ipotecaria non preceduta, a norma dell'art. 77 d.P.R. 602/1973, dalla notifica dell'intimazione ex art. 50 d.P.R. 602/1973 citato, è nulla.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, artt. 50 e 77.

Condono
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 4 del 3 gennaio 2011
Presidente: Pizzo, Relatore: Ceruti

Intitolazione:

## RISCOSSIONE – CARTELLA DI PAGAMENTO – IRPEF – ILOR – CONDONO DOCUMENTAZIONE GENERICA – PROVA INSUFFICIENTE – SUSSISTE.

Massima:

Per contrastare una cartella di pagamento per Irpef e Ilor non sono sufficienti documentazioni generiche quali una sola presentazione in giudizio, da parte del contribuente, della domanda integrativa di condono ex d.l. 429/1982, senza la prova di averla effettivamente prodotta all'ufficio, né dell'effettuazione del conseguente pagamento.

Riferimenti normativi: d.l. 429/1982.

Responsabile del procedimento
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 1 del 10 gennaio 2011
Presidente e Relatore: Barbaini

Intitolazione:

RISCOSSIONE – CARTELLA DI PAGAMENTO – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – Cartelle emesse prima del 1 giugno 2008 – Omessa indicazione del responsabile del procedimento – Invalidità dell'atto – Annullabilità – Sussiste.

Massima:

L'obbligo introdotto dall'art. 36 ter, comma 4, d.l. 248/2007, di menzionare a pena di nullità il nome del responsabile del procedimento di iscrizione al ruolo e dell'emissione della cartella di pagamento, si riferisce soltanto alle cartelle recanti ruoli consegnati al concessionario successivamente al 1 giugno 2008. Pertanto devono ritenersi valide le cartelle prive dell'indicazione del responsabile emesse anteriormente alla suddetta data, in ordine alla quale, peraltro, la responsabilità può farsi risalire al funzionario preposto all'unità organizzativa ex art. 5, comma 2, legge 241/1990.

Riferimenti normativi: l. 241/1990, art. 5; d.l. 248/2007, art. 36 ter.

Fermo amministrativo
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 8 del 11 gennaio 2011
Presidente e Relatore: Siniscalchi

Intitolazione:

## RISCOSSIONE – CARTELLA DI PAGAMENTO – IRPEF – IVA – IRAP – PROCEDURA DI FERMO AMMINISTRATIVO – IMPUGNAZIONI – NOTIFICA – SUSSISTE.

Massima:

Il ricorso avverso una cartella di pagamento per Irpef, Iva e Irap la cui legittimità sia stata già statuita in primo grado, va rigettato così come di conseguenza quello avverso la procedura di fermo, ravvisata pienamente conforme alla procedura di cui all'art. 86, comma 1, d.P.R. 602/1973. La cartella di pagamento, ritualmente notificata, rende – in caso di mancata impugnazione – definitivo il debito tributario, motivato il fermo e inammissibili, in quanto intempestive, le eccezioni del contribuente in ordine alla entità del credito, alla sua formazione e alla notifica della cartella.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 86.

Intimazione di pagamento
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 4 del 12 gennaio 2011
Presidente: Izzi, Relatore: Senes

Intitolazione:

RISCOSSIONE - INTIMAZIONE DI PAGAMENTO – IMPUGNABILITÀ – Non è impugnabile.

Massima:

Non rientra tra gli atti impugnabili ex art. 19 d.lgs. 546/1992 l'intimazione ad effettuare entro cinque giorni il pagamento di quanto indicato nella cartella, con l'avvertenza che in difetto si procederà ad esecuzione forzata. Né è possibile, tramite tale intimazione, impugnare gli atti precedenti (avviso d'accertamento e cartella di pagamento), nel caso essi siano divenuti definitivi per mancata impugnazione nei termini di legge.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19.

Sottoscrizione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 5 del 14 gennaio 2011
Presidente: Cusumano, Relatore: Ramondetta

Intitolazione:

RISCOSSIONE - CARTELLA DI PAGAMENTO – SOTTOSCRIZIONE - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – MANCANZA - Periodo precedente al 1 giugno 2008 Annullabilità – Sussistenza.

Massima:

L'assenza di una previsione legislativa che nel periodo precedente il 1 giugno 2008 – data dalla quale è prevista la nullità delle cartelle prive dell'indicazione del responsabile – che stabilisca la nullità di un atto, non ne può comportare la legittimità. Deve essere, al contrario, riconosciuta l'annullabilità della cartella priva di sottoscrizione, che può essere fatta valere finché il rapporto giuridico non si sia esaurito.

Riferimenti normativi: d.l. 248/2007, art. 36.

Limite di € 8.000,00
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 5, sentenza n. 1 del 19 gennaio 2011
Presidente: Califano, Relatore: Betti

Intitolazione:

RISCOSSIONE – ISCRIZIONE IPOTECARIA – ART. 76 D.P.R. 602/1973 – D.L. 40/2010 – DEBITO TRIBUTARIO – Limite € 8000,00 – Retroattività – Sussiste Iscrizione precedente al d.l. 40/2010 – Illegittimità iscrizione ipotecaria – Sussiste.

Massima:

Deve essere accolto l'appello del contribuente avverso l'iscrizione ipotecaria per un debito tributario inferiore a € 8000,00 benché avvenuta precedentemente all'entrata in vigore del d.l. 40/2010 (che ha introdotto il limite di € 8000,00 per l'iscrizione di ipoteca sugli immobili del debitore), in quanto è stato riconosciuto a tale provvedimento legislativo efficacia retroattiva dalla sentenza 4077/2010 della Cassazione a Sezioni Unite.

Riferimenti normativi :d.P.R. 602/1973, art 76; d.l. 40/2010.

Credito d'imposta
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 5, sentenza n. 3 del 19 gennaio 2011
Presidente: Califano, Relatore: Aniello

Intitolazione:

RISCOSSIONE – CREDITO D'IMPOSTA – OMESSA DICHIARAZIONE Compensazione in periodo successivo – Cartella pagamento – Adempimento del contribuente – Istanza di rimborso oltre i termini – Diritto al rimborso – Sussiste.

Massima:

Il diritto al rimborso di un credito d'imposta maturato in un periodo per il quale la dichiarazione è stata omessa e compensato nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo deve essere riconosciuto, anche nell'ipotesi in cui sia richiesto oltre il termine dell'art. 38 d.P.R. 602/1973, allorché il contribuente abbia ottemperato alla cartella con cui l'ufficio recuperava a tassazione detto credito. Il diniego di rimborso costituirebbe infatti arricchimento senza causa da parte dell'Amministrazione e violazione dell'art. 10 legge 212/2000.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 38; l. 212/2000, art. 10.

Accertamento pregresso
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 9 del 27 gennaio 2011
Presidente: Dettori, Relatore: Alessi

Intitolazione:

RICOSSIONE - CARTELLA DI PAGAMENTO – AVVISO DI ACCERTAMENTO PRESUPPOSTO – Rideterminazione del reddito d'impresa - Annullabilità della cartella.

Massima:

Deve essere annullata, in quanto contenente un importo non integralmente dovuto, una cartella di pagamento derivante da un avviso d'accertamento contrastato dal contribuente con impugnazione integralmente accolta dalla Commissione tributaria adita che ha, peraltro, rideterminato il reddito d'impresa.

Riferimenti normativi d.P.R. 602/1973, art. 25; d.lgs. 546/1992, art. 19.

Imposta erroneamente dichiarata
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 7 del 31 gennaio 2011
Presidente e Relatore: Fenizia

Intitolazione:

RISCOSSIONE – OMESSO VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DICHIARATA – CARTELLA DI PAGAMENTO – IMPUGNAZIONE – MOTIVI – IMPOSTA ERRONEAMENTE DICHIARATA – Dichiarazione in rettifica – Versamento e istanza di rimborso.

Massima:

Il contribuente non può sottrarsi al versamento dell'imposta da egli stesso dichiarata, eccependo l'erronea compilazione della dichiarazione (nella fattispecie l'insussistenza della soggettività passiva ai fini IRAP) in sede di impugnazione della cartella di pagamento. Soltanto due vie, infatti, sono a disposizione del contribuente per vedersi riconosciuta come non dovuta un'imposta erroneamente dichiarata: la presentazione nei termini di una dichiarazione in rettifica, ovvero la richiesta di rimborso a seguito del pagamento dell'imposta dichiarata.

Riferimenti normativi d.lgs. 446/1997, artt. 2, 19 e 30.

Delega bancaria
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 75 del 9 maggio 2011
Presidente e Relatore: Vitiello

Intitolazione:

## LIQUIDAZIONE EX 36 BIS D.P.R. 600/1973 – CARTELLA DI PAGAMENTO DELEGA BANCARIA – LIBERAZIONE DALL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA.

Massima:

La corretta compilazione e presentazione della delega bancaria per il pagamento delle imposte libera il contribuente dall'obbligazione tributaria. Tale delega determina nel contempo il sorgere di una distinta obbligazione di corrispondere all'erario, da parte dell'istituto bancario delegato, la somma ricevuta.

Intestazione della cartella
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 80 del 9 maggio 2011
Presidente: Vitiello, Relatore: Minoia

Intitolazione:

## LIQUIDAZIONE IRPEF – INTESTAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO INCORPORANTE - Obbligazioni tributarie della incorporata – Atto della P.A. Sottoscrizione – Sanzioni.

Massima:

Non muta l'intestazione del ruolo qualora il contribuente sia deceduto alla data di notifica della cartella di pagamento. Pertanto, tenuti ad adempiere sono gli eredi del soggetto debitore o la società risultante dalla fusione per incorporazione. La cartella, in sostanza, è un estratto del ruolo al quale deve essere conforme. Sia l'una che l'altro, salvo prova contraria, devono ritenersi pienamente legittimi quando la provenienza dell'atto amministrativo è certa. La sottoscrizione non è indispensabile, in presenza dell'informatizzazione degli atti della Pubblica Amministrazione, qualora sia fuori discussione la provenienza dell'atto. Non ha diritto ad alcuna riduzione il contribuente che non si sia avvalso delle opportunità offertegli dalla legge, ivi compresa quella di pagare le sanzioni in misura ridotta.

Riferimenti normativi: c.c., art. 2504 bis; d.P.R. 600/1973, art. 36 bis; d.P.R. 633/1972, artt. 54 bis e 60.

Sospensione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 57 del 3 maggio 2011
Presidente: Zevola, Relatore: Natola

Intitolazione:

## CESSAZIONE DEGLI EFFETTI DELLA SOSPENSIONE PER EFFETTO DI SENTENZA FAVOREVOLE ALL'UFFICIO – SUSSISTE – RECUPERO DEGLI INTERESSI MATURATI DURANTE LA SOSPENSIONE.

Massima:

Gli effetti della cartella di pagamento emessa in pendenza di ricorso contro il sottostante avviso di accertamento, di cui la Commissione ha accordato la sospensione interinale, sono ripristinati dalla sentenza di rigetto del ricorso stesso. La sospensione, infatti, esercita un'influenza soltanto su uno degli aspetti del provvedimento, cioè sulla sua esecutività che è stata resa quiescente, ma non estinta. In conformità all'art. 39, comma 2, d.P.R. 602/1973, applicabile per analogia, spettano gli interessi accessori al credito erariale in tal modo ripristinati.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, artt. 15 e 39 comma 2.

Termine
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 44 del 19 aprile 2011
Presidente: Lamanna, Relatore: Repossi

Intitolazione:

## CARTELLA DI PAGAMENTO – NOTIFICA – TERMINE – PERENTORIETÀ.

Massima:

Considerato che la Corte Costituzionale con decisione 280/2005 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 25 del d.P.R. 602/1973, per contrasto con l'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui è previsto un termine di decadenza entro il quale deve essere notificata al contribuente la cartella di pagamento da parte del concessionario, deve ritenersi che tale termine abbia natura perentoria, dovendosi privilegiare un'interpretazione della norma in base alla quale il contribuente non può essere sottoposto indefinitamente all'azione del fisco.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 25; Cost ., art. 24.

Ruolo straordinario
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 66 del 19 aprile 2011
Presidente: Pizzo, Relatore: Stella

Intitolazione:

## RUOLO STRAORDINARIO – PERICOLO DI RISCOSSIONE – SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEL CONTRIBUENTE – DISCREZIONALITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE.

Massima:

L'art. 11, comma 3, d.P.R. 602/1973 prevede la formazione di un ruolo straordinario allorquando vi sia fondato pericolo per la riscossione. Trattasi di un atto a discrezione dell'Amministrazione finanziaria con cui essa si cautela in caso vi sia un giustificato timore, per la situazione economico-finanziaria del contribuente, di perdere il credito erariale.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 11 comma 3.

Notifica agli eredi
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 67 del 12 maggio 2011
Presidente e Relatore: Leotta

Intitolazione:

CARTELLA DI PAGAMENTO – ONERE DI NOTIFICA A PENA DI DECADENZA – NON SUSSISTE – Prescrizione decennale – Sussiste – Nullità della notifica impersonale agli eredi mediante affissione dell'atto all'albo pretorio – Sussiste.

Massima:

La notifica della cartella di pagamento non è soggetta a termini decadenziali in base alla normativa anteriore al 2004. Deve ritenersi nulla e, quindi, inidonea ad interrompere i termini di prescrizione, decorrenti dall'anno di imposizione, la notificazione effettuata agli eredi impersonalmente, ma non accompagnata dall'indicazione dei loro nominativi.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 25; d.P.R. 600/1973, art. 65; c.c., art. 2946.

Ruolo
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 60 del 12 maggio 2011
Presidente: Dettori, Relatore: Citro

Intitolazione:

## REGISTRO/IPOTECARIE/CATASTALI – ACQUIRENTE – VENDITORE - GIUDICATO RIFLESSO – RUOLO.

Massima:

Il ruolo emesso senza un efficace titolo prodromico è nullo. Qualora risulti annullato in via definitiva l'avviso di rettifica notificato all'acquirente da cui scaturisce il ruolo, vale anche per il venditore il principio del giudicato riflesso, causando così il vizio del ruolo.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986.

Motivazione cartella
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 56 del 13 maggio 2011
Presidente: Squassoni, Relatore: Bonavolontà

Intitolazione:

## CARTELLA DI PAGAMENTO – OBBLIGO DI MOTIVAZIONE – LIMITI.

Massima:

La cartella di pagamento che contiene tutti gli elementi di legge non è viziata da carenza di motivazione, non essendovi necessità che in essa sia indicato l'iter logico-giuridico posto a base della pretesa dell'ufficio.

Ruolo straordinario
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 76 del 17 maggio 2011
Presidente: Pizzo, Relatore: Noschese

Intitolazione:

## CARTELLA DI PAGAMENTO – RUOLO STRAORDINARIO – PERICOLO PER LA RISCOSSIONE – DISCREZIONALITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE.

Massima:

L'emissione del ruolo straordinario ex art. 11, comma 3, d.P.R. 602/1973 è lasciato alla discrezionalità dell'Amministrazione finanziaria per cautelarsi dalla mancata riscossione di imposte nel caso in cui la situazione economica del contribuente faccia temere la perdita del credito. Tale timore può essere indotto dalla inoperatività della società o dall'appartenenza di quest'ultima ad un gruppo di società che hanno già presentato istanza di ammissione al concordato preventivo.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 11 comma 3.

Sospensione presso Ctp
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 55 del 20 maggio 2011
Presidente: Pizzo; Relatore: Seregni

Intitolazione:

## CARTELLA DI PAGAMENTO – ORDINANZA DELLA CTP DI SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE – ILLEGITTIMITÀ DELLA CARTELLA.

Massima:

Qualora sia stata dichiarata con ordinanza della Ctp, la sospensione della riscossione, il ruolo provvisorio emesso in pendenza di giudizio è illegittimo, unitamente alla cartella di pagamento che ne è l'espressione. È irrilevante l'affermazione di Equitalia Esatri che la cartella di pagamento è atto dovuto ex lege al fine di non incorrere nella decadenza di cui all'art. 25 d.P.R. 602/1973.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, artt. 12, 25 e 26; d.lgs. 546/1992, art. 47.

Cartella di pagamento
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 59 del 24 maggio 2011
Presidente: Antonini, Relatore: Citro

Intitolazione:

## IMPOSTE IPOTECARIE – CARTELLA DI PAGAMENTO – RUOLO – MOTIVAZIONE SUFFICIENTE.

Massima:

Si ritiene motivata la cartella di pagamento che riporta gli estremi del ruolo in base al quale viene emessa. L'iscrizione a ruolo del tributo preteso costituisce, infatti, la motivazione della cartella.

Responsabile del procedimento
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 102 del 26 maggio 2011
Presidente: Silocchi, Relatore: Grigo

Intitolazione:

## CARTELLA DI PAGAMENTO – VIZI DI NOTIFICA – MOTIVAZIONE – Responsabile del procedimento.

Massima:

Non sussiste il vizio di notifica della cartella di pagamento qualora quest'ultima sia stata consegnata al destinatario che ha esercitato il diritto di difesa. Quando la cartella contiene i dati previsti dall'art. 25 d.P.R. 602/1973, ossia: il tributo, il periodo d'imposta, l'imponibile e l'aliquota applicata, non vi sono gli estremi della mancata motivazione. È obbligatoria l'identificazione del responsabile del procedimento per i ruoli consegnati al concessionario a decorrere dal 1 giugno 2008 è non per i ruoli precedenti.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 25.

Intimazione di pagamento
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 79 del 27 maggio 2011
Presidente e Relatore: Piglionica

Intitolazione:

## RISCOSSIONE – INTIMAZIONI DI PAGAMENTO – PROPOSTA DI TRANSAZIONE FISCALE – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE – ESCLUSIONE.

Massima:

La semplice proposta di transazione fiscale ex art. 182 ter legge fallimentare, quale fase della procedura di concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182 della legge fallimentare, non comporta la temporanea inesigibilità della pretesa fiscale, ancor prima che l'accordo sia stato pubblicato nel registro delle imprese.

Riferimenti normativi: r.d. 267/1942, artt. 160, 182 bis e 182 ter.

# TERMINI
# DI SOSPENSIONE, PRESCRIZIONE E DECADENZA



Torna all'indice

Diniego rottamazione cartelle
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 44, sentenza n. 105 del 11 marzo 2011
Presidente:Natola, Relatore: Maellaro

Intitolazione:

## CARTELLE – "ROTTAMAZIONE" OGGETTO NON CONDONABILE – PRESCRIZIONE PREVALENZA.

Massima:

Deve ritenersi prescritto il diritto dell'Amministrazione a chiedere la somma residua, qualora il diniego alla rottamazione delle cartelle di pagamento (ex art. 12 legge 289/2002) venga notificato oltre il termine di prescrizione, ancorché per oggetto non condonabile.

Riferimenti normativi: l. 289/2002, art. 12.

Fermo amministrativo
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 29, sentenza n. 140 del 19 aprile 2011
Presidente: Napodano, Relatore: Scarabelli

Intitolazione:

## CARTELLA DI PAGAMENTO – AVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO – FERMO AMMINISTRATIVO – RICORSO OLTRE I TERMINI – INAMMISSIBILITÀ.

Massima:

La comunicazione di fermo amministrativo da parte di Equitalia deve essere impugnata nei 60 giorni dalla sua notifica. La proposizione del ricorso oltre il suddetto termine determina la declaratoria di inammissibilità.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992.

Rimborso
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 15 del 2 febbraio 2011
Presidente: Sacchi, Relatore: Bonomi

Intitolazione:

## TERMINI – RIMBORSO – SOMME INDEBITAMENTE VERSATE – PROVVEDIMENTO DI DINIEGO – INESISTENZA – INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO.

Massima:

Qualora manchi un provvedimento di diniego esplicito o implicito (decorsi, in quest'ultimo caso, 90 giorni dalla presentazione della domanda di restituzione), è inammissibile il ricorso per ottenere il rimborso di somme che si assume indebitamente versate.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19 comma 1.

Imposta sostitutiva
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 10 del 28 gennaio 2011
Presidente: Squassoni, Relatore: Muscolo

Intitolazione:

## TERMINI – IMPOSTA SOSTITUTIVA – PAGAMENTO RATEALE – ISTANZA DI RIMBORSO – TERMINE DI PRESENTAZIONE – DECORRENZA – ULTIMO VERSAMENTO.

Massima:

Il termine iniziale da cui far decorrere, in caso di pagamento rateizzato, i 48 mesi previsti dall'art. 38 d.P.R. 602/1973 per proporre domanda di rimborso, va individuato nella data di versamento dell'ultima rata, che corrisponde alla data in cui si è perfezionato il pagamento dell'intera somma.

Riferimenti normativi d.P.R. 602/1973, art. 38.

# VARIA



Torna all'indice

Diritti camerali
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 16, sentenza n. 37 del 18 gennaio 2011
Presidente: Natola, Relatore: Chiametti

Intitolazione:

SOCIETÀ – LIQUIDAZIONE – DIRITTI CAMERALI – ANNUALITÀ SUCCESSIVA DEBENZA – NON SUSSISTE – ISCRIZIONE A RUOLO – ILLEGITTIMITÀ – SUSSISTE.

Massima:

In caso di liquidazione societaria, i diritti camerali sono dovuti da ultimo per l'anno in cui avviene il deposito del bilancio finale di liquidazione e la segnalazione di cancellazione dal Registro dalle imprese. I termini di tali adempimenti saranno documentalmente provati. E', pertanto, illegittima l'iscrizione a ruolo per l'annualità successiva.

Fermo amministrativo
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 24 del 24 gennaio 2011
Presidente e Relatore: Chiarolla

Intitolazione:

## FERMO AMMINISTRATIVO – IRRITUALE NOTIFICA DELLA CARTELLA – Spedizione in Comune diverso da quello di residenza – Vizio insanabile – Annullamento del fermo.

Massima:

L'irregolare notifica, da parte del concessionario, della cartella di pagamento quale atto presupposto, determina la illegittimità del fermo amministrativo attivato dal medesimo concessionario ai fini della riscossione. E', altresì, insanabile l'irregolarità della notifica effettuata presso il fratello, del contribuente, in Comune diverso da quello di residenza dello stesso. Da ciò, consegue l'annullamento del fermo amministrativo.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 26; d.P.R. 600/1973, art. 60.

Caparra confirmatoria
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n. 52 del 27 gennaio 2011
Presidente: Golia, Relatore: Ercolani

Intitolazione:

## COMPRAVENDITA IMMOBILIARE – CAPARRA CONFIRMATORIA – PLUSVALENZA.

Massima:

Sono plusvalenze soggette a tassazione, le somme che nell'ambito di un contratto di compravendita immobiliare, sono corrisposte dai potenziali acquirenti, alla committente impresa costruttrice a titolo di caparre confirmatorie. A nulla rileva la loro successiva restituzione.

Rinunzia all'eredità
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 7 del 28 gennaio 2011
Presidente: Cappabianca, Relatore: Sala

Intitolazione:

## SUCCESSIONE MORTIS CAUSA – OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA – RINUNZIA ALL'EREDITÀ – NOTIFICA CARTELLA DI PAGAMENTO.

Massima:

Non può rispondere dell'obbligazione tributaria riferita al de cuius, l'erede che abbia rinunciato all'eredità. Ne consegue che la cartella di pagamento non deve essere notificata anche al rinunciatario, che, in ogni caso, ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 546/1992 può procedere ad impugnazione, per vizi di notifica e per assoluta mancanza di legittimazione passiva.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19.

Intimazione di pagamento
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 16 del 28 gennaio 2011
Presidente: Cappabianca, Relatore: Garghentino

Intitolazione:

## NOTIFICAZIONE – INTIMAZIONE DI PAGAMENTO – RACCOMANDATA A/R.

Massima:

La notificazione dell'intimazione di pagamento, si ha per avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario o da una delle persone indicate dal secondo comma dell'art. 26 d.P.R. 602/1973. Ciò anche perché quest'ultimo, al suo primo comma, prevede che la notificazione dell'intimazione di pagamento possa avvenire proprio mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 26 commi 1 e 2.

Ipoteca
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 16, sentenza n. 61 del 1 febbraio 2011
Presidente e Relatore: Natola

Intitolazione:

## ISCRIZIONE DI IPOTECA – FONDO PATRIMONIALE – ILLEGITTIMITÀ – SUSSISTE.

Massima:

Non si può procedere ad iscrizione ipotecaria sui beni del fondo patrimoniale, destinato al soddisfacimento dei bisogni familiari e costituente un patrimonio separato, poiché il debito tributario non scaturisce da un contratto vero e proprio stipulato tra le parti. L'aggredibilità dei beni e dei frutti del fondo patrimoniale è vietata dall'oggettiva destinazione dei debiti assunti per il soddisfacimento delle esigenze della famiglia.

Riferimenti normativi : c.c., artt. 167 e 170; d.P.R. 602/1973, art. 77.

Rateazione
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 152 del 12 aprile 2011
Presidente: Vaglio, Relatore: Chiametti

Intitolazione:

## PROVVEDIMENTO DI RATEAZIONE – VARIAZIONE – INDICE DI LIQUIDITÀ Indice alfa – Risultanze – Legittimità – Sussiste.

Massima:

Il piano predisposto nei confronti del contribuente per il rientro del debito tributario, è personalizzato e varia in relazione ai diversi contribuenti. Pertanto, l'algoritmo matematico predisposto dal concessionario della riscossione, che, in sintonia con le specifiche disposizioni di legge, elabora i dati degli indici di liquidità e degli indici alfa, finalizzati a valutare la sussistenza o meno del requisito della temporanea situazione di obiettiva difficoltà contributiva, fornisce un piano d'ammortamento con il numero complessivo delle rate secondo cui il debito fiscale deve essere estinto, non può essere modificato.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 7 comma 5; d.P.R. 602/1973, art. 19.

Classamento
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 43, sentenza n. 33 del 8 febbraio 2011
Presidente: Rovella, Relatore: Ingino

Intitolazione:

## CATASTO – REVISIONE DEL CLASSAMENTO – SOPRALLUOGO – NECESSITÀ.

Massima:

Nell'ambito della procedura di revisione parziale dei classamenti prevista dall'art. 1, comma 335, legge n. 311/2004, a differenza dell'ubicazione, della consistenza delle singole unità immobiliari e dei valori di mercato tutti rilevabili senza necessità di accesso diretto, le caratteristiche dell'edificio – assolutamente necessarie ai fini del classamento – sono, invece, apprezzabili solo con il sopralluogo, finalizzato ad accertare lo status del fabbricato oggetto di revisione.

Riferimenti normativi: l. 311/2004, art. 1 comma 335.

Emendabilità
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 22, sentenza n. 21 del 15 febbraio 2011
Presidente: Maniàci, Relatore: Salvo

Intitolazione:

## EMENDABILITÀ DICHIARAZIONE DEI REDDITI – SEDE CONTENZIOSA OPPOSIZIONE – AMMISSIBILITÀ.

Massima:

In relazione all'errore di fatto e/o di diritto commesso in fase di redazione della dichiarazione dei redditi, in mancanza di tempestiva dichiarazione integrativa, per l'emendabilità o la rettificabilità delle stesse, il contribuente ha la possibilità di esercitare i propri diritti, sull'obbligazione tributaria, in sede contenziosa ed opporsi alla pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria.

Concessionari di rete
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 31, sentenza n. 136 del 4 maggio 2011
Presidente: Scuffi, Relatore: Ventura

Intitolazione:

SANZIONI AMMINISTRATIVE P.R.E.U. – COMUNICAZIONE CONCESSIONARIO DI RETE NON VERITIERA – AVVISO IRROGAZIONE SANZIONI AAMS – Violazione non meramente formale – Incidenza sulla determinazione base imponibile – Legittimità sanzione – Non colpevolezza e buona fede – Prova a carico del ricorrente.

Massima:

Non può considerarsi meramente formale la violazione commessa dal concessionario di rete, se lo stesso, ai sensi del comma 13 bis dell'art. 36 d.l. 269/2003, effettua con dati non veritieri le comunicazioni inerenti l'ubicazione degli apparecchi da intrattenimento in gestione, ex comma 6 dell'art. 10 TULPS, da utilizzare per la determinazione del prelievo erariale unico dovuto. In tal caso essa incide sull'accertamento, sulla determinazione della base imponibile e sul versamento del tributo rendendolo impossibile. Non è affetto da vizio di motivazione il provvedimento che ex art. 16 d.lgs. 472/1997 dà atto dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, dei criteri seguiti nella determinazione della sanzione e delle ragioni che non hanno consentito di tenere conto delle argomentazioni difensive di parte. Spetta al contribuente, che eccepisce la violazione degli artt. 5 e 6 d.lgs. 472/1997, dimostrare la non colpevolezza del suo comportamento e la sua buona fede ai fini della inapplicabilità delle sanzioni.

Riferimenti normativi: d.l. 269/2003, art. 39 quinquies; d.lgs. 472/1997.

Concordato preventivo
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 31, sentenza n. 49 del 24 febbraio 2011
Presidente: Scuffi, Relatore: Cazzaniga

Intitolazione:

CARTELLA DI PAGAMENTO – CONCORDATO PREVENTIVO – RITENUTE ALLA FONTE – Tardivo versamento – Mancata autorizzazione del giudice delegato Cause di forza maggiore.

Massima:

Il tardivo versamento delle ritenute operate da parte della società, dovuto alla mancata disponibilità di liquidità scaturita dalla mancata autorizzazione del Giudice Delegato che, in costanza di concordato preventivo, ha ritenuto opportuno non alterare l'ordine dei privilegi, non è imputabile alla volontà della contribuente. Quest'ultima, pertanto, non deve patire i pregiudizi solitamente scaturenti dal mancato rispetto dei termini, quali i diritti di notifica e gli aggi esattoriali.

Imposta suppletiva
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 22, sentenza n. 72 del 5 aprile 2011
Presidente: Natola, Relatore: Salvo

Intitolazione:

## AVVISO DI LIQUIDAZIONE – IMPOSTA SUPPLETIVA – IMPOSTA COMPLEMENTARE.

Massima:

Non rientra tra le imposte suppletive l'imposta di cui agli avvisi di liquidazione qualora l'Ufficio non abbia avuto contezza completa delle operazioni poste in essere dal ricorrente e non sia in possesso di tutti gli elementi che avrebbero consentito una corretta valutazione della fattispecie. Ciò perché, in tal caso, non si è di fronte ad una riliquidazione volta a correggere un errore dell'Ufficio. Pertanto, l'imposta deve essere classificata tra le imposte complementari, tenuto conto anche del carattere residuale che la norma assegna alla liquidazione di tali categorie di imposta.

Iscrizione ipotecaria
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 35, sentenza n. 128 del 7 aprile 2011
Presidente: De Lillo, Relatore: Astolfi

Intitolazione:

## IVA/IRPEG/IRAP – ISCRIZIONE IPOTECARIA – SENTENZA DI ANNULLAMENTO CANCELLAZIONE.

Massima:

Laddove la Commissione tributaria, a seguito dell'annullamento dell'atto impugnato, abbia disposto anche la cancellazione dell'ipoteca, è obbligo dell'Ufficio impositore documentare le ragioni per le quali si ritiene che l'iscrizione medesima debba sussistere. Nessun obbligo di notifica è rinvenibile in capo al contribuente nei confronti di Equitalia Esatri Spa, in relazione alle ordinanze e alle sentenze della Commissione tributaria. Nel caso di specie con l'annullamento dell'avviso di accertamento e dell'atto impugnato la Commissione ha disposto la cancellazione dell'ipoteca.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973.

Classamento
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 25, sentenza n. 69 del 14 aprile 2011
Presidente: Franco, Relatore: Fumagalli Ceri

Intitolazione:

## ONERE DELLA PROVA – CLASSAMENTO – RENDITA CATASTALE – CONGRUITÀ.

Massima:

In giudizio la prova della fondatezza della pretesa fiscale e, quindi, in tema di classamento ed attribuzione della rendita catastale, della congruità della rendita in concreto assegnata all'immobile deve essere fornita dall'Amministrazione finanziaria resistente, che deve dimostrarne l'incongruità e non già dal contribuente.

Appalto
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 22, sentenza n. 106 del 11 maggio 2011
Presidente: Maniàci, Relatore: Petrone

Intitolazione:

## APPALTO – MAGGIORI RICAVI – PENALITÀ CONTRATTUALI.

Massima:

Le penalità contrattuali previste nell'appalto devono, alla stregua dei maggiori ricavi, essere considerati rilevanti ai fini fiscali nel momento in cui gli stessi sono definitivamente stabiliti. Ciò perché il requisito di certezza e oggettiva determinabilità non può essere considerato in maniera distinta, attesa la stretta correlazione tra le due situazioni.

Ritenute d'acconto, emendabilità della dichiarazione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 33, sentenza n. 58 del 24 maggio 2011
Presidente: Craveia, Relatore: Guida

Intitolazione:

RITENUTE D'ACCONTO – ERRATA DICHIARAZIONE MOD. 770 – Prova versamento ritenute – Emendabilità dichiarazione sostituti d'imposta – Sussiste.

Massima:

Atteso che la dichiarazione dei redditi non ha valore confessorio e non è essa la fonte dell'obbligazione tributaria, i principi di capacità contributiva e di buona amministrazione rendono intollerabile un sistema legale che impedisca al contribuente di dimostrare, entro un ragionevole lasso di tempo, l'inesistenza dei fatti giustificativi del prelievo, l'emendabilità da parte del contribuente, degli errori - anche non meramente materiali o di calcolo - contenuti in dichiarazioni o in atti dello stesso contribuente e costituenti il presupposto dell'imposizione fiscale, deve essere riconosciuta quale espressione di un principio generale del sistema tributario (che trova conferma nelle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea in materia di Iva).

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art 36 bis.

Scrittura privata
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 60 del 13 maggio 2011
Presidente: Cusumano, Relatore: Ramondetta

Intitolazione:

## SCRITTURA PRIVATA – VOLONTÀ DELLE PARTI – PREVALENZA – Interpretazione letterale – Necessaria.

Massima:

Primo e principale strumento interpretativo volto all'individuazione della comune intenzione delle parti contraenti, sono le espressioni e le parole usate nel contratto, il cui rilievo deve essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale, restando escluso, laddove le stesse indicassero un contenuto sufficientemente preciso, che l'interprete possa ricercare un significato diverso da quello letterale, in base ad altri criteri ermeneutici.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986.

Avviamento
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 63 del 13 maggio 2011
Presidente: Cusumano, Relatore: Ramondetta

Intitolazione:

## COMPLESSO AZIENDALE – AVVIAMENTO – CONCORRENZA – VALORE VENALE.

Massima:

L'avviamento quale componente del valore dell'azienda, deve essere tenuto in debito conto nella determinazione del "valore venale" dell'azienda ceduta senza che possano assumere rilievo circostanze contingenti che pure possono avere influito sulla determinazione del corrispettivo. Il valore che deve essere preso ai fini della determinazione della base imponibile è il prezzo che il bene ha "in comune commercio"; vale a dire quello che il venditore ha le maggiori probabilità di realizzare e l'acquirente di pagare "in condizioni normali di mercato", cioè prescindendo da situazioni soggettive e momentanee che possano deprimerlo o esaltarlo.

Società di comodo
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 21 del 8 febbraio 2011
Presidente: Rollero, Relatore: Bonomi

Intitolazione:

SOCIETÀ DI COMODO – IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO – Assenza di operatività Diniego di disapplicazione ex art. 37 d.P.R. 600/1973 - Rimborso Iva – Non compete.

Massima:

La società, che per diversi anni evidenzi "immobilizzazioni in corso" senza dimostrare la progressione dei lavori non ha diritto al rimborso dell'Iva. Pertanto è legittimo il rifiuto del rimborso dell'Iva motivato in base al divieto posto dal comma 45 dell'art. 3 legge 662/1996 conseguente al diniego della richiesta di disapplicazione ai sensi dell'art. 37 d.P.R. 600/1973 delle norme antielusive di cui all'art. 30 legge 724/1994.

Riferimenti normativi: l. 662/1996, art. 3 comma 45; d.P.R. 600/1973, art. 37; l. 724/1994, art. 30.

Doppie imposizioni
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 43, sentenza n. 12 del 24 febbraio 2011
Presidente: Pizzo, Relatore: Imbriani

Intitolazione:

## PROFESSIONISTI RESIDENTI ALL'ESTERO - PRESTAZIONI RESE IN ITALIA CONVENZIONI INTERNAZIONALI – Ritenuta – Inapplicabilità – Autocertificazione Sufficienza.

Massima:

Ai relatori di seminari, se residenti all'estero, non si applica la ritenuta di cui all'art. 25 comma 2 del d.P.R. 600/1973 sui compensi percepiti per le prestazioni professionali effettuate in Italia. Ciò in applicazione delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. La prova sulla residenza fiscale dei percettori può essere raggiunta con il deposito delle autocertificazioni rese come da d.P.R. 445/2000.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 25 comma 2; d.P.R. 445/2000.

Invio telematico
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 33, sentenza n. 26 del 9 febbraio 2011
Presidente: Craveia , Relatore: Panzeri

Intitolazione:

## DICHIARAZIONE DEI REDDITI - INVIO TELEMATICO – SCARTO DEL SISTEMA DISFUNZIONI – TEMPESTIVA PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE – SUSSISTE.

Massima:

Non è fondata la contestazione di omessa dichiarazione dei redditi (ripresentata dopo tre anni) e il conseguente disconoscimento degli oneri deducibili ex art. 10 DPR 917/86, quando la stessa, inviata telematicamente nei termini, sia poi stata scartata dal sistema telematico dell'A.F., risultando dagli atti parlamentari che "nell'anno in questione si sono registrate gravi disfunzioni in ordine alla trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi, in particolare dichiarazioni trasmesse nel rispetto dei termini prescritti sono state scartate per anomalie del software o del sistema". Ne consegue il riconoscimento della tempestiva presentazione della dichiarazione dei redditi e della deducibilità degli oneri.

Riferimenti normativi: d.P.R. 322/1998.

Classamento
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12 , sentenza n. 26 del 8 febbraio 2011
Presidente: Pizzo, Relatore: Ceruti

Intitolazione:

## CLASSAMENTO CATASTALE – VARIAZIONE - SOPRALLUOGO – IRRILEVANZA.

Massima:

In base a quanto previsto dall'art. 1 comma 335 della legge 30.12.2004 n. 311 (legge finanziaria 2005), in caso di assenza di variazioni edilizie, la revisione catastale non richiede un previo sopralluogo dell'Agenzia del Territorio e non è condizionata ad alcun contradditorio endoprocedimentale. È legittima la revisione di una unità immobiliare ubicata in una microzona il cui rapporto tra valore medio catastale e valore medio di mercato si discosti più del 35% dal medesimo rapporto calcolato per l'insieme delle microzone comunali.

Riferimenti normativi: l. 311/2004, art. 1 comma 335.

Imposta sostitutiva
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 29 del 14 marzo 2011
Presidente: Pezza, Relatore: Cucchi

Intitolazione:

## IMPOSTA SOSTITUTIVA – RIMBORSO D'IMPOSTA – TEMPESTIVITÀ DELLA RICHIESTA – LEGITTIMITÀ – SUSSISTE.

Massima:

Il perfezionamento del presupposto per la richiesta di rimborso d'imposta avviene al momento del pagamento dell'ultima rata. È da questo momento che, in mancanza di specifiche disposizioni, decorre il termine biennale entro il quale esercitare il relativo diritto, per il recupero di somme versate in eccesso a seguito di precedente rivalutazione.

Riferimenti normativi : d.lgs. 546/1992, art. 21.

Imposta sostitutiva
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 30 del 14 marzo 2011
Presidente: Pezza, Relatore: Cucchi

Intitolazione:

IMPOSTA SOSTITUTIVA - RIVALUTAZIONE DI PARTECIPAZIONE SOCIETARIA VERSAMENTO D'IMPOSTA – NON DEBENZA – Cartella di pagamento – Mancato pagamento – Legittimità – Sussiste.

Massima:

In caso di entrata in vigore di nuove disposizioni in materia di rideterminazione del valore di partecipazioni societarie, il mancato pagamento d'imposta comporta il diritto di non versare quanto determinato in eccesso a seguito di una precedente rivalutazione, e, nel caso di pagamento rateale, l'insorgenza del diritto al rimborso con connessa esclusione del pagamento delle rate residue iscritte a ruolo.

Riferimenti normativi : d.P.R. 600/1973, art. 36 bis; l. 448/2001, artt. 5 e 7.

Diritti camerali
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 19 del 17 febbraio 2011
Presidente: Gravina, Relatore: D'Antonio

Intitolazione:

DIRITTI CAMERALI- SOCIETÀ INCORPORATA – TARDIVA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CANCELLAZIONE – Richiesta della CCIAA del diritto annuale Legittimità.

Massima:

L'atto di fusione, depositato secondo l'iter di cui all'art. 2504 c.c., non determina la automatica cancellazione della società partecipante alla fusione. Il diritto camerale è dovuto alla CCIAA per l'iscrizione nel Registro delle imprese indipendentemente dall'esercizio dell'attività. È legittima la richiesta della CCIAA di pagamento del diritto sino alla cancellazione della società incorporata.

Riferimenti normativi: l. 580/1993.

Iscrizione ipotecaria
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 40 del 21 marzo 2011
Presidente: Borgonovo, Relatore: Beretta

Intitolazione:

## CARTELLA ESATTORIALE – TERMINE DI NOTIFICAZIONE – ISCRIZIONE IPOTECARIA – LEGITTIMITÀ – SUSSISTE.

Massima:

In fase cautelare, meramente funzionale all'esecuzione forzata, decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, il ruolo costituisce titolo per l'iscrizione ipotecaria sugli immobili del debitore e dei coobbligati.

Riferimenti normativi : d.P.R. 602/1973, artt. 50 e 77; d.P.R. 600/1973, art. 60.

Quadro RU
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 29 del 14 febbraio 2011
Presidente: Valenti, Relatore: Fossa

Intitolazione:

## CREDITO D'IMPOSTA – MANCATA INDICAZIONE NEL QUADRO RU DEL MODELLO UNICO – COSTITUISCE ERRORE FORMALE.

Massima:

La mancata indicazione nel quadro RU del Modello Unico di dichiarazione dei redditi del credito d'imposta concesso dal Ministero delle attività produttive ai sensi dell'art. 11 della legge 449/1997, utilizzato in compensazione con mod. F24, non comporta la perdita del diritto al riconoscimento del credito documentato, costituendo mero errore formale. Nessuna rilevanza è da riconoscersi all'affermazione dell'Ufficio, secondo cui l' indicazione nel quadro RU riveste natura sostanziale. Assolutamente fondato è il ricorso avverso l'iscrizione a ruolo.

Riferimenti normativi: l. 449/1997, art. 11.

Iscrizione ipotecaria
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 81 del 27 maggio 2011
Presidente: Leotta, Relatore: Primavera

Intitolazione:

ISCRIZIONE IPOTECARIA – NECESSITÀ DI PREVENTIVA NOTIFICA – NON SUSSISTE Motivazione mediante allegazione estratti di ruolo – Sufficienza – Mancata indicazione responsabile del procedimento – Nullità – Non sussiste – Omessa indicazione modalità, termini e delle autorità investite del gravame – Nullità – Non sussiste – Omessa intimazioni infrannuali – Irrilevanza.

Massima:

Per il perfezionamento dell'iscrizione ipotecaria è sufficiente la sussistenza di un valido titolo esecutivo rappresentato dalla cartella di pagamento, pur in mancanza della notifica dell'iscrizione medesima. La motivazione dell'iscrizione ipotecaria notificata è valida se si allegano gli estratti di ruolo. La mancata indicazione del responsabile del procedimento, ovvero delle modalità, dei termini e delle autorità giurisdizionali da investire per il gravame non comportano nullità dell'atto. L'iscrizione ipotecaria è subordinata al mancato pagamento della cartella nel termine di 60 giorni non all'invio di del preavviso ex art. 50 d.P.R. 602/1973.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, artt. 50 e 77; l. 212/2000, art. 7.

Anagrafe delle ONLUS
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 57 del 6 maggio 2011
Presidente: Cusumano, Relatore: Di Gaetano

Intitolazione:

## ONLUS – DINIEGO ISCRIZIONE REGISTRO REGIONALE – REQUISITI NECESSARI Autonoma legittimazione processuale dell'Ente – Estensione operatività a livello nazionale.

Massima:

Con l'iscrizione all'anagrafe unica delle ONLUS, le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato con o senza personalità giuridica ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 10 del d.lgs. 460/1997, assumono la qualifica di ONLUS, tenuto conto delle loro stesse previsioni statutarie relative all'organizzazione e del loro patrimonio. L'associazione operante limitatamente su base territoriale, non può ritenersi munita di autonoma legittimazione processuale posto che ai sensi dell'art.18 l. 349/1986 la norma ivi espressa si presenta come unico sistema di riconoscimento della legittimazione in giudizio delle associazioni ambientaliste.

Riferimenti normativi: l. 349/1996, art. 18; d.lgs. 460/1997, art. 11; d.p.c.m. 329/2001.

Rimborsi
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 41 del 6 maggio 2011
Presidente: Alparone, Relatore: Casalvieri

Intitolazione:

## IMPOSTA SOSTITUTIVA – RIVALUTAZIONE TERRENI – REITERATO PAGAMENTO DIRITTO AL RIMBORSO DEL PRIMO VERSAMENTO – SUSSISTE.

Massima:

Non esplicando efficacia la previsione decadenziale di cui all'art. 38 d.P.R. 602/1973 sussiste, ai sensi dell'art. 21, d.lgs. 546/1992 il diritto al rimborso dell'imposta sostitutiva ex art. 7 l. 448/2001, divenuta indebita per effetto del reiterato pagamento della stessa effettuato in occasione della rideterminazione del valore delle aree di proprietà interessate, ex art. 1 comma 91 l. 244/2007. Ciò perché, in sede di prima determinazione dei valori, non esisteva nessun indebito da ripetere. Nel caso de quo, nessuna duplicazione di imposta infatti è riscontrabile in tale momento, ma solo ed in quanto l'appellata ritenne di avvalersi della nuova norma di rideterminazione dei valori, implicante la ripetizione dell'imposta non compensabile con i precedenti versamenti effettuati allo stesso titolo. Pertanto, trattasi di indebito sopravvenuto e, dunque, inesistente ab origine e conseguentemente, a quel tempo, inazionabile.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1993, art. 21; d.P.R. 602/1973, art.38.

Torna all'indice

Fai doppio click sul fermacarte per aprire la sentenza integrale

Stima diretta
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 54 del 3 maggio 2011
Presidente: Introini, Relatore: Adelchi Piria

Intitolazione:

## RETTIFICA DEL VALORE VENALE DI UN IMMOBILE – TASSO DI FRUTTUOSITÀ MEDIANTE STIMA DIRETTA – LEGITTIMITÀ DELL'ACCERTAMENTO – SUSSISTE.

Massima:

L'accertamento di valore e del saggio di interesse da attribuire al capitale fondiario mediante stima diretta è legittimo. La discrezionalità estimativa degli uffici trova il proprio limite nelle norme primarie e regolamentari. In mancanza di norme espresse, i limiti estimativi posti dall'art. 52 del d.P.R. 131/1986 non possono condurre alla conclusione che norme amministrative di attuazione e coordinamento dettate in materia di imposizione indiretta producano limitazioni al potere di accertamento e automatismi nell'ambito della estimazione dei fattori della imposizione diretta.

Riferimenti normativi: r.d.l. 652/1939, art. 10; d.P.R. 1142/1949, artt. 28 e 29; d.m. 20 gennaio 1990; d.m. 14 dicembre 1991; d.P.R. 131/1986, art. 52.

Art. 21 d.lgs. 546/1992
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 59 del 11 aprile 2011
Presidente: Paganini, Relatore: Mascherpa

Intitolazione:

## ORDINAMENTO TRIBUTARIO – DIRITTO AL RIMBORSO DI IMPOSTA NORMATIVA DI CHIUSURA.

Massima:

Il d.lgs. 546/1992, al suo art. 21 contiene una norma di chiusura, riguardante unicamente quei casi in cui, riconosciuto al contribuente il diritto al rimborso di imposta, non si rinvenga nell'ordinamento tributario una norma che lo disciplini, come testualmente recita la norma in questione ("in mancanza di disposizioni specifiche").

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 21.

Imposta sostitutiva rivalutazione terreni
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 62 del 5 maggio 2011
Presidente: Venditti, Relatore: Cordola

Intitolazione:

RIVALUTAZIONE TERRENI – IMPOSTA SOSTITUTIVA – OBBLIGO IN CAPO AGLI EREDI – RATEAZIONE – Revoca rivalutazione – Discrezionalità – Insussistenza.

Massima:

L'interesse alla rivalutazione manifestato attraverso le modalità richieste dalla legge (perizia giurata; istanza e proposta di rateazione), fa sorgere in capo al contribuente l'obbligo all'adempimento tributario, senza che per effetto della rateazione l'esercizio al diritto (alla rivalutazione) possa essere revocato o interrotto a scelta del contribuente. Ciò perché la rateazione richiesta ed ottenuta per il pagamento dell'imposta dovuta è concessa dalla legge solo per comodità ed interesse del contribuente, non per graduare il diritto alla rivalutazione del terreno.

Riferimenti normativi: l. 448/2001, art. 7.

Opposizione al ruolo
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 41 del 19 aprile 2011
Presidente e Relatore: Punzo

Intitolazione:

## CARTELLA ESATTORIALE – OPPOSIZIONE – CONTESTAZIONE PRESUPPOSTO IMPOSITIVO.

Massima:

Il contribuente ha il diritto di opporsi al ruolo, contestandone anche il presupposto impositivo, in tutti casi in cui il rapporto tributario non sia 'esaurito' e la cartella non sia stata preceduta da provvedimenti divenuti inoppugnabili.

Sentenza penale
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 63 del 19 maggio 2011
Presidente e Relatore: Zevola

Intitolazione:

RILEVANZA DELLA SENTENZA PENALE NEL PROCESSO TRIBUTARIO – BUONA FEDE DEL CONTRIBUENTE/CESSIONARIO – SUSSISTE – Responsabilità solidale Iva tra cedente e cessionario – Non sussiste – Omessa fatturazione – Non sussiste.

Massima:

Il principio secondo cui nel processo tributario nessuna rilevanza può essere riconosciuta alla sentenza penale favorevole al contribuente, non trova applicazione laddove il contribuente risulti in buona fede ed ignaro delle frodi perpetrate da altri. Conseguentemente, nel caso di specie, non gli si può far carico dell'Iva non versata da costoro. Costituisce normale prassi commerciale la concessione di sconti sul prezzo di vendita degli autoveicoli rispetto al prezzo di listino sul quale, invece, viene erogato il finanziamento per l'acquisto, con l'effetto che non è possibile incontrovertibilmente dedurre l'omessa fatturazione.

Riferimenti normativi: d.lgs. 471/1997, art. 6; d.lgs. 74/2000, artt. 3 e 4.

Perizia di parte
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 83 del 16 maggio 2011
Presidente: Lamanna, Relatore: Citro

Intitolazione:

## CLASSAMENTO CATASTALE – VARIAZIONE DELL'UFFICIO – RILEVANZA – PERIZIA DI PARTE – IRRILEVANZA.

Massima:

E' da ritenersi corretta la valutazione effettuata dall'Ufficio sulla base di valutazioni interne, valorizzazione dei costi di costruzione e ristrutturazione, a seguito di richiesta di variazione presentata dal contribuente. L'eventuale perizia di parte, non giurata, presentata a suffragio delle minori valutazioni del contribuente, non può essere considerata prova per la riduzione del reddito attribuito dall'Ufficio.

Beneficio d'inventario
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 78 del 17 maggio 2011
Presidente: Borgonovo, Relatore: Beretta

Intitolazione:

## AVVISO DI LIQUIDAZIONE – IMPOSTE DOVUTE DAGLI EREDI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ CON BENEFICIO D'INVENTARIO - Rilascio dei beni oggetto dell'eredità ai creditori.

Massima:

L'accettazione di eredità con beneficio di inventario e successivo rilascio dei beni ai creditori, implica che gli eredi non possano essere chiamati a rispondere dei debiti del *de cuius*, potendo, la condanna, riguardare solo l'asse ereditario. Dunque, nei confronti degli eredi opera il limite dell'asse ereditario ceduto ai creditori.

Riferimenti normativi: c.c., art. 490.

Errore formale
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 86 del 25 maggio 2011
Presidente: Rollero, Relatore: Bonomi

Intitolazione:

## UTILIZZAZIONE DEL CREDITO SPETTANTE – MANCATA INDICAZIONE IN DICHIARAZIONE – ERRORE FORMALE – SANZIONABILE.

Massima:

Il percettore del credito di imposta concesso dalla Regione è tenuto ad indicarlo nella apposita sezione della dichiarazione annuale, evidenziando nel periodo di competenza il fatto generatore della compensazione del debito d'imposta con il credito concesso. Tuttavia, la mancanza indicazione non comporta la perdita del diritto e/o ipotesi di evasione fiscale, ma è solamente sanzionato quale errore formale.

Riferimenti normativi: l. 449/1997.

# VIOLAZIONI FINANZIARIE E SANZIONI



Torna all'indice

Tardivo versamento
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 15 del 28 gennaio 2011
Presidente: Cappabianca, Relatore: Dattolico

Intitolazione:

## SANZIONE – TARDIVO PAGAMENTO.

Massima:

La sanzione di cui all'art. 13 d.lgs. 471/1997 si applica ogni qual volta si verifichi un tardivo pagamento d'imposta. A nulla rileva il tempo che intercorre tra il termine stabilito ex lege per versare l'imposta e la data in cui avviene materialmente il pagamento del tributo.

Riferimenti normativi: d.lgs. 471/1997, art. 13.

Ravvedimento operoso
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 46, sentenza n. 96 del 22 febbraio 2011
Presidente: De Sapia, Relatore: Rigoldi

Intitolazione:

## SANZIONI – RAVVEDIMENTO OPEROSO – IRAP – INAPPLICABILITÀ.

Massima:

Per espressa previsione legislativa, l'istituto del ravvedimento operoso è inapplicabile all'imposta regionale sulle attività produttive.

Riferimenti normativi: d.l. 106/2005, art. 1.

Iscrizione in pendenza di giudizio
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 29, sentenza n. 121 del 28 marzo 2011
Presidente: Gilardi, Relatore: Garofalo

Intitolazione:

CARTELLA DI PAGAMENTO – ISCRIZIONE IN PENDENZA DI GIUDIZIO – Sanzioni per mancato versamento tributi – Rideterminazione del tributo – Errore dell'Ufficio Sussiste.

Massima:

Nel caso di omesso o ritardato pagamento dei tributi, non si applica la definizione agevolata delle sanzioni, da effettuarsi previo pagamento del quarto della sanzione irrogata ai sensi degli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 472/1997. Tuttavia, il beneficio di detta riduzione deve sempre essere concesso al contribuente, se la determinazione del tributo è avvenuta per un errore dell'Ufficio.

Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, artt. 16 e 17.

Cumulo giuridico
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 192 del 12 maggio 2011
Presidente: Ortolani, Relatore: Innocenti

Intitolazione:

## VIOLAZIONI FINANZIARIE – CONCORSO FORMALE – SEPARATI ATTI DI ACCERTAMENTO – CUMULO GIURIDICO – APPLICABILITÀ – SUSSISTE.

Massima:

Anche quando più violazioni siano contestate con più atti riferiti a diverse imposte, si applica la regola del cumulo giuridico, secondo cui: "è punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione". In tal caso, si procede ad annullare le singole sanzioni contenute nei distinti atti e si opera il ricalcolo secondo la suddetta regola.

Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, art. 12.

Dichiarazioni scartate
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 1 del 12 gennaio 2011
Presidente: Izzi, Relatore: Messuri

Intitolazione:

SANZIONI - TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI – Dichiarazioni scartate – Omesso controllo sul contenuto della ricevuta da parte del professionista Colpa – Sussiste – Sanzione – Legittimità.

Massima:

La trasmissione telematica delle dichiarazioni, in quanto attività propria del professionista a ciò abilitato, impone allo stesso di svolgerla con prudenza, perizia e diligenza. In mancanza, sussiste colpa del professionista, punibile con la sanzione amministrativa di cui all'art. 6 del d.lgs. 472/1997. Detta colpa ricorre, dunque, anche quando, come nel caso di specie, il professionista ometta di controllare il contenuto della ricevuta d'invio telematico della dichiarazione non rinvenendo l'esclusione della stessa dal sistema.

Riferimenti normativi d.lgs. 72/1997, art 6.

Notifica
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 3 del 12 gennaio 2011
Presidente: Izzi, Relatore: Senes

Intitolazione:

SANZIONI – PROVVEDIMENTO DI IRROGAZIONE – RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA DELLA SOCIETÀ – Notifica effettuata presso domicilio del legale rappresentante in qualità di soggetto privato – Annullabilità del provvedimento – Sussiste.

Massima:

Il provvedimento di irrogazione delle sanzioni notificato al rappresentante legale di una società presso il suo domicilio privato, e non presso la sede legale della società, e dal quale non sia evincibile che la notifica sia stata effettuata in quanto rappresentante legale e non quale soggetto privato, deve essere annullato. Ciò in ossequio all'art. 7, comma 1, d.l. 269/2003 che, con decorrenza 2 ottobre 2003, dispone che le sanzioni amministrative sono ad esclusivo carico della persona giuridica.

Riferimenti normativi: d.l. 269/2003, art. 7.

Sanzioni amministrative
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 59 del 4 maggio 2011
Presidente Relatore: Dettori

Intitolazione:

## SANZIONI – DEFINIZIONE TOTALE – SOSPENSIONE DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ – ILLEGITTIMITÀ.

Massima:

La definizione della sanzione amministrativa irrogata ai sensi dell'art. 16 d.lgs. 471/1997 definisce in modo tombale la pendenza. La rinuncia del contribuente a contrastarne il merito attraverso l'utilizzo degli strumenti giuridici previsti dall'ordinamento, rende illegittima l'irrogazione della sanzione accessoria di sospensione dell'attività.

Riferimenti normativi: d.lgs. 471/1997, artt. 12 comma 2, 16 e 16 comma 3.

Decesso del contribuente
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 102 del 6 maggio 2011
Presidente: Simone, Relatore: Fucci

Intitolazione:

## RITENUTE ALLA FONTE – SANZIONE – TRASMISSIBILITÀ AGLI EREDI – INSUSSISTENZA.

Massima:

Non essendo trasmissibile agli eredi l'obbligazione di pagamento della sanzione come stabilito dall'art. 8 del d.lgs. 471/1997, l'intervenuto decesso del contribuente che ha commesso l'infrazione, rende inesigibile la sanzione comminata ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 600/1973 modificata dal d.lgs. 471/1997 artt. 2 e 16.

Riferimenti normativi: d.lgs. 471/1997, artt. 2, 8 e 16; d.P.R. 600/1973, art. 47.

Riscossione sanzioni
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 51 del 17 maggio 2011
Presidente: Marletta, Relatore: Maffey

Intitolazione:

## CARTELLA DI PAGAMENTO – GIUDICATO – PRESCRIZIONE – TERMINE DECENNALE – SUSSISTE.

Massima:

La prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c., disciplinante in via generale la cosiddetta actio iudicati, è direttamente applicabile al diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni tributarie, irrogate con sentenza passata in giudicato.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 25; c.c., artt. 2059 e 2953.

Sanzioni
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 75 del 17 maggio 2011
Presidente: Piglionica; Relatore: Antonioli

Intitolazione:

## VIOLAZIONI FINANZIARIE E SANZIONI – AVVISO DI ACCERTAMENTO ANNULLAMENTO D'UFFICIO – SANZIONI RIDOTTE.

Massima:

In costanza di processo, l'annullamento d'ufficio delle spese oggetto di ripresa nell'avviso di accertamento, costituisce situazione nuova, sindacata dalla Commissione tributaria provinciale con il criterio della soccombenza virtuale. La materia del contendere rimane circoscritta alla richiesta di riduzione delle sanzioni ad un quarto, di cui il contribuente avrebbe potuto beneficiare se le proprie censure fossero state accolte prima dall'Ufficio. La riduzione deve essere accordata in ossequio al principio di effettività della tutela giurisdizionale, ex art. 111 Cost..

Riferimenti normativi: Cost., art. 111.

Autotutela ed acquiescenza
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 82 del 30 maggio 2011
Presidente: Centurelli, Relatore: Fabbrini

Intitolazione:

## DEFINIZIONE AGEVOLATA – PRESUPPOSTI – PROVVEDIMENTO DI IRROGAZIONE SANZIONI – Acquiescenza – Pagamento entro il termine per la presentazione del ricorso.

Massima:

La sola istanza di autotutela avverso un atto di irrogazione di sanzioni, non sospendendo i termini per l'impugnazione, rende inutilizzabile l'istituto agevolativo che prevede il pagamento delle sanzioni ridotto ad un quarto, se non è accompagnata da deduzioni del contribuente atte a manifestare l'intenzione di procedere al pagamento delle somme come rideterminate dall'Ufficio. Ciò perché, la definizione agevolata delle sanzioni ha come suoi presupposti l'acquiescenza al provvedimento di irrogazioni ed il pagamento entro il termine previsto per la presentazione del ricorso. L'avviso di irrogazione delle sanzioni, in mancanza di deduzioni di parte, deve essere impugnato autonomamente e nei termini a pena di definizione dell'atto.

Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, art. 16 comma 3.

Termini a difesa
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 113 del 31 maggio 2011
Presidente: Simone, Relatore: Missaglia

Intitolazione:

## SANZIONI AMMINISTRATIVE – TERMINI A DIFESA.

Massima:

È nulla l'irrogazione di sanzioni quando, al contribuente, non venga riconosciuto un adeguato termine per vagliare il provvedimento che le contiene, al fine di opporsi, se del caso, alla sua esecuzione. In mancanza del riconoscimento del suddetto termine, pari a 60 giorni, si considererà violato il diritto di difesa del contribuente, con conseguente annullamento del provvedimento de quo, senza necessità di esame nel merito dell'appello incidentale del contribuente.

Riferimenti normativi: d.lgs. 471/1997, artt. 12 comma 2 e 19 comma 7; d.lgs. 546/1992, art. 21; d.P.R. 602/1973, art. 50; d.l. 78/2010, art. 29.

Commissione Tributaria Regionale
per la Lombardia

